

XIX LEGISLATURA

# BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

---

## INDICE

---

|   |             |     |
|---|-------------|-----|
| COMMISSIONI RIUNITE (I e II) .....  | <i>Pag.</i> | 3   |
| AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E<br>INTERNI (I) .....  | »           | 103 |
| DIFESA (IV) .....   | »           | 107 |
| CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII) .....   | »           | 108 |
| LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI) .....  | »           | 116 |
| AFFARI SOCIALI (XII) .....  | »           | 120 |
| POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV) .....   | »           | 124 |
| COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LA SEMPLIFICAZIONE .....   | »           | 146 |
| COMMISSIONE PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULL'ATTIVITÀ DEGLI<br>ENTI GESTORI DI FORME OBBLIGATORIE DI PREVIDENZA E<br>ASSISTENZA SOCIALE .....               | »           | 147 |
| COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ ILLECITE<br>CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI E SU ALTRI ILLECITI AM-<br>BIENTALI E AGROALIMENTARI ..... | »           | 149 |
| COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE CONDIZIONI DI<br>SICUREZZA E SULLO STATO DI DEGRADO DELLE CITTÀ E DELLE<br>LORO PERIFERIE .....               | »           | 151 |

---

**N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Fratelli d'Italia: FdI; Partito Democratico - Italia Democratica e Progressista: PD-IDP; Lega - Salvini Premier: Lega; Forza Italia - Berlusconi Presidente - PPE: FI-PPE; Movimento 5 Stelle: M5S; Alleanza Verdi e Sinistra: AVS; Azione - Popolari europeisti riformatori - Renew Europe: AZ-PER-RE; Noi Moderati (Noi con l'Italia, Coraggio Italia, UDC e Italia al Centro) - MAIE - Centro Popolare: NM(N-C-U-I)M-CP; Italia Viva - il Centro - Renew Europe: IV-C-RE; Misto: Misto; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling; Misto-+ Europa: Misto-+E.**

|   |                 |
|---|-----------------|
| COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FEMMINICIDIO,<br>NONCHÉ SU OGNI FORMA DI VIOLENZA DI GENERE . . . . .   | <i>Pag.</i> 152 |
| COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLA SCOMPARSA DI<br>EMANUELA ORLANDI E DI MIRELLA GREGORI . . . . .   | » 153           |
| COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUI FATTI ACCADUTI<br>PRESSO LA COMUNITÀ «IL FORTETO» . . . . .   | » 155           |
| COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLA GESTIONE DEL-<br>L'EMERGENZA SANITARIA CAUSATA DALLA DIFFUSIONE EPIDEMICA<br>DEL VIRUS SARS-CoV-2 E SULLE MISURE ADOTTATE PER<br>PREVENIRE E AFFRONTARE L'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA<br>SARS-CoV-2 . . . . . | » 156           |
| <i>INDICE GENERALE</i> . . . . .  | <i>Pag.</i> 158 |

## COMMISSIONI RIUNITE

### I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e II (Giustizia)

#### S O M M A R I O

#### SEDE REFERENTE:

|   |    |
|---|----|
| DL 48/2025: Disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell'usura e di ordinamento penitenziario. C. 2355 Governo (Seguito dell'esame e rinvio.) ..... | 3  |
| ALLEGATO (Proposte emendative segnalate) .....  | 11 |

#### SEDE REFERENTE

Giovedì 15 maggio 2025. — Presidenza del presidente della II Commissione, **Ciro MASCHIO**. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno, **Nicola Molteni**.

#### La seduta comincia alle 14.55.

**DL 48/2025: Disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell'usura e di ordinamento penitenziario.**

**C. 2355 Governo.**

(Seguito dell'esame e rinvio.).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 14 maggio 2025.

**Ciro MASCHIO**, presidente, ricorda che ieri si è conclusa la discussione sul complesso degli emendamenti e che nella seduta odierna si procederà all'esame delle proposte emendative che sono state segnalate dai gruppi (vedi allegato).

Avverte che, prima della seduta, sono state ritirate le seguenti proposte emendative: Zaratti 1.10, Alessandro Colucci 1.13,

Matone 6.1, Enrico Costa 7.2, Alessandro Colucci 7.3, Calderone 7.4, Calderone 7.5, Battilocchio 7.13, Battilocchio 7.16, Enrico Costa 10.67, Pellicini 10.75, Iezzi 10.94, Urzì 10.95, Semenzato 11.7, La Salandra 11.8, Alessandro Colucci 13.12, Maiorano 14.7, Padovani 14.9, Deidda 14.02, Alessandro Colucci 15.37, Enrico Costa 15.84, Enrico Costa 18.08, Calderone 18.012, Molinari 18.016, Calderone 18.017, Alessandro Colucci 20.6, Morrone 20.7, Roscani 20.20, Paolo Emilio Russo 21.23, Bordonali 21.26, Molinari 22.24, Alessandro Colucci 24.7, Alessandro Colucci 26.37, Alessandro Colucci 27.16, Pulciani 28.35.

Comunica, altresì, che è stata avanzata la richiesta che la pubblicità dei lavori sia assicurata mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Dà quindi conto delle sostituzioni pervenute.

**Augusta MONTARULI (FDI)**, relatrice per la I Commissione, anche a nome dei relatori Bellomo e Bisa, invita al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, su tutte le proposte emendative presentate.

Il sottosegretario Nicola MOLTENI esprime parere conforme a quello dei relatori.

Filiberto ZARATTI (AVS), intervenendo sull'ordine dei lavori, esprime il proprio stupore per il parere contrario su tutte le proposte emendative espresso dai relatori e dal Governo.

Rileva come tale atteggiamento, pur legittimo, sia politicamente assai grave, in quanto si dispiega nell'ambito di una procedura legislativa anomala, che ha visto il contenuto di un disegno di legge di particolare delicatezza interamente trasfuso in un decreto-legge senza che sussistessero reali motivazioni di urgenza.

Ciro MASCHIO, *presidente*, rileva come tale intervento non sembra riferirsi all'ordine dei lavori quanto piuttosto al merito del dibattito.

Filiberto ZARATTI (AVS) precisa che esso si configura come una richiesta riguardante il metodo di lavoro, volta ad invitare i relatori ed il Governo ad esprimere puntualmente, su ciascuna proposta emendativa, le ragioni del parere contrario in modo specifico.

Ciro MASCHIO, *presidente*, rileva come i relatori ed il Governo avranno la possibilità di prendere la parola ove ne facciano richiesta, senza che si possa configurare alcun obbligo regolamentare in tal senso.

Filiberto ZARATTI (AVS) ritiene ingiustificabile il parere contrario espresso sull'articolo premissivo Dori 01.01, volto a vietare nel nostro ordinamento il saluto romano in quanto esso esprime la volontà di ricostituzione del partito fascista, vietata dalla XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione.

Rileva come su tale tema sia necessaria chiarezza in quanto si è recentemente assistito a un rigurgito del partito fascista, come testimoniato da manifestazioni nelle quali centinaia di persone inquadrato in modo militare hanno simultaneamente ostentato il saluto fascista. Sottolinea come

non siano in discussione la libertà di manifestazione e la libertà di pensiero, bensì il rispetto del divieto di ricostituzione del partito fascista prevista dalla Costituzione in considerazione di ciò che il fascismo ha rappresentato per il Paese.

Evidenzia, dunque, come sia necessaria una punizione chiara e certa del saluto romano.

Federico CAFIERO DE RAHO (M5S) rileva come l'inserimento esplicito del saluto romano fra le manifestazioni di ricostituzione del partito fascista sarebbe opportuno in attuazione della XII disposizione transitoria e finale della Costituzione, integrando la previsione delle manifestazioni vietate di cui all'articolo 5 della legge n. 645 del 1952.

Sottolinea come nel 1958 venne giudicata infondata la questione di legittimità costituzionale di tale norma promossa dal Movimento sociale italiano in quanto le manifestazioni sintomatiche della volontà di ricostituire il partito fascista sono da considerarsi di per sé vietate dalla XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione.

Ritiene che la proposta emendativa in esame sia necessaria, di fronte al ripetersi di pericolose riunioni in cui viene ostentato il saluto romano, e sia pienamente conforme alla richiamata giurisprudenza costituzionale.

Le Commissioni respingono l'articolo premissivo Dori 01.01.

Filiberto ZARATTI (AVS), intervenendo sull'articolo premissivo Dori 01.02, rileva come esso sia volto a prevedere l'aggiunta di un comma all'articolo 5 della legge 645 del 1952 al fine di specificare che il saluto fascista, noto anche come saluto romano, è da considerarsi sempre una manifestazione usuale del disciolto partito fascista e dunque vietata ai sensi del primo comma del medesimo articolo.

Sottolinea come si tratti di un tema di attualità drammatica alla luce di un contesto nel quale si assiste a manifestazioni in cui centinaia di persone ostentano il saluto

romano con modalità tali da rendere evidente come non si tratti di manifestazioni spontanee o improvvisate bensì accuratamente preparate con vere e proprie esercitazioni paramilitari.

Ritiene che l'introduzione del divieto del saluto romano possa costituire un elemento di tranquillità per l'opinione pubblica, dimostrando che il nostro è un sistema democratico che rifiuta la violenza e nel quale le manifestazioni fasciste non sono tollerate.

Reputa censurabile che i relatori ed il Governo abbiano espresso parere contrario. Infatti, avendo a mente che il provvedimento in esame è caratterizzato da misure repressive in materia di libertà di manifestazione, libertà di pensiero e diritto alla casa, nonché dall'introduzione di numerosi nuovi reati, acquista ancora maggior disvalore la scelta di non accogliere una proposta che si limita a specificare quanto già previsto dalla XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione.

Le Commissioni respingono l'articolo premissivo Dori 01.02.

Enrica ALIFANO (M5S), intervenendo sull'articolo premissivo Donno 01.03, condivide le considerazioni del collega che l'ha preceduta e sottolinea come la proposta emendativa in esame sia volta a prevedere che anche la declaratoria della parola « presente » sia considerata apologia di fascismo.

Evidenzia come coloro che danno luogo a tali manifestazioni siano ispirati dall'evidente intento di richiamare il regime fascista e come pertanto si tratti semplicemente di specificare quanto già previsto dalle norme vigenti.

Le Commissioni respingono l'articolo premissivo Dori 01.02.

Filiberto ZARATTI (AVS), intervenendo sull'emendamento a sua prima firma 1.4, ritiene che l'articolo 1 del decreto-legge generi molte perplessità rispetto all'intento che la maggioranza vuole raggiungere con tale disposizione. Sottolinea, infatti, come

le norme di contrasto al terrorismo già presenti nell'ordinamento si siano dimostrate assolutamente efficaci.

Rileva, al contrario, che le nuove disposizioni sono tali da determinare effetti opposti a quelli auspicati di rafforzamento della lotta al terrorismo, oltre ad incidere su comportamenti del tutto estranei a tale fenomeno: paradossalmente, anche il semplice possesso di un libro di narrativa, contenente istruzioni su come costruire un'arma, potrebbe, a seguito di tali nuove disposizioni, essere considerato perseguibile penalmente.

A suo avviso, la finalità cui mira la maggioranza con l'introduzione di tali disposizioni è pertanto quella di introdurre nell'ordinamento degli strumenti per combattere il dissenso politico.

Federico CAFIERO DE RAHO (M5S), raccomanda l'approvazione dell'emendamento Alfonso Colucci 1.5, identico all'emendamento Zaratti 1.4, volto a sopprimere l'articolo 1 del decreto-legge in discussione. Sottolinea, infatti, come tale articolo riproduca una norma già contenuta nel disegno di legge in materia di sicurezza esaminato a suo tempo dalla Camera sulla quale il suo gruppo aveva avuto modo di evidenziare la eccessiva genericità.

A suo avviso, una formulazione così ampia non è in grado di delimitare concretamente il perimetro della condotta punibile e pertanto rende la norma pericolosa per la libertà dei cittadini e di difficile interpretazione per il giudice.

Le Commissioni respingono gli identici emendamenti Zaratti 1.4 e Alfonso Colucci 1.5.

Debora SERRACCHIANI (PD-IDP) illustra l'emendamento a sua prima firma 1.7, volto a sostituire la disposizione che introduce la fattispecie di detenzione di materiale con finalità di terrorismo e ribadisce come il suo gruppo ritenga che la sicurezza e l'impegno per il contrasto al terrorismo debbano essere efficaci e costanti.

Sottolinea, tuttavia, come la norma introdotta dal provvedimento in discussione

sia eccessivamente generica e non tenga conto delle necessarie esenzioni.

Rileva, infatti, come non risulti sufficiente aver previsto che condotta in esame sia stata posta in essere dal soggetto consapevole, in quanto risulta necessario anche definire lo scopo della detenzione. Per tale ragione, la proposta emendativa a sua firma precisa che non è punibile chi si procura o detiene il materiale contenente istruzioni sulla preparazione o sull'uso di congegni micidiali per finalità di lavoro, di studio, o comunque per finalità estranee al compimento di condotte illecite.

Osserva, inoltre, come, qualora l'emendamento venisse approvato, tali cause di esenzione eviterebbero i costi inutili derivanti dalle relative attività di indagine.

Con riferimento, inoltre, alla espressione dei pareri contrari da parte dei relatori e del Governo su tutte le proposte emendative presentate, non può che sottolineare la gravità di tale circostanza e criticare il metodo utilizzato dalla maggioranza per approvare un provvedimento le cui disposizioni risultano prive dei caratteri di necessità e urgenza previsti per la decretazione d'urgenza.

Enrica ALIFANO (M5S) ritiene che la previsione, secondo cui la condotta di detenzione di materiale con finalità di terrorismo debba essere posta in essere dal soggetto « consapevole » sia inutile, in quanto non aggiunge nulla rispetto all'eventuale sussistenza dell'elemento psicologico del dolo, a meno che non si intenda prevedere anche la fattispecie di « detenzione colposa ».

Matteo MAURI (PD-IDP) osserva come la discussione in corso riproduca quella già svolta dalle Commissioni riunite nel corso dell'esame del disegno di legge in materia di sicurezza già approvato dalla Camera, pur constatando come il Governo non abbia fatto tesoro di tale dibattito.

Rileva come il provvedimento in discussione contenga norme eterogenee, molte delle quali a suo avviso totalmente inaccettabili, altre, invece, dalle finalità condivisibili, ma sulle quali i gruppi di opposizione

hanno già da tempo sollevato questioni che incomprensibilmente non sono state valutate dall'Esecutivo. Con riferimento all'emendamento in discussione, in particolare, sottolinea come esso non si ponga in contrasto con la finalità della norma introdotta dal decreto-legge, bensì sia volto a definirne la portata normativa. Ritiene che su questo tema sarebbe opportuno che il rappresentante del Governo e i relatori motivino le ragioni del parere contrario espresso.

Filiberto ZARATTI (AVS) ritiene che la disposizione in discussione non abbia realmente nulla a che vedere con il contrasto al terrorismo. Ribadisce come nell'ordinamento siano già presenti efficaci norme finalizzate al contrasto di tale fenomeno, tra le quali è compresa anche quella che punisce chi si addestra da sé per finalità di terrorismo. L'introduzione di una disposizione con formulazioni così vaghe creerà soltanto confusione.

Evidenzia, inoltre, come in uno Stato nel quale la maggioranza ha preso netta posizione – come dimostrato dalle votazioni sugli articoli premissivi all'articolo 1 appena svolte – di non ritenere meritevole di punizione chi effettua il saluto romano, sia curioso che si introduca una disposizione che vieta la mera detenzione di un libro contenente istruzioni su come costruire un'arma. Rileva, infatti, che il semplice possesso di un libro non può di per sé essere indice di appartenenza a gruppi terroristici.

Auspica che su un tema così rilevante si possa finalmente registrare la partecipazione al dibattito dei colleghi della maggioranza e del rappresentante del Governo, non solo con riguardo alla mera presenza fisica o a forme di dissenso non verbali, ma anche con interventi nel merito.

Sottolinea infatti come l'interlocuzione sia alla base della democrazia e ritiene che il trincerarsi dietro l'espressione del parere contrario su tutte le proposte emendative, in assenza di dibattito, non sia una modalità di lavoro dignitosa neanche per i colleghi della maggioranza.

Le Commissioni respingono l'emendamento Serracchiani 1.7

Federico FORNARO (PD-IDP) chiede alla presidenza di effettuare una verifica della votazione e del relativo esito.

Ciro MASCHIO, *presidente*, nel dichiararsi disponibile anche ad una eventuale controprova per appello nominale, assicura di aver constatato con assoluta certezza l'esito della precedente votazione.

Federico FORNARO (PD-IDP) preso atto di tale chiarimento, non insiste nella richiesta.

Federico GIANASSI (PD-IDP), intervenendo sull'emendamento Mauri 1.8, si associa alle considerazioni svolte dai colleghi per quanto riguarda l'interesse ad una interlocuzione con il Governo sui temi trattati.

Rileva come l'articolo 1 del decreto in esame, introducendo due nuovi reati di pericolo, e determinando l'anticipazione della soglia di punibilità di alcune fattispecie, oltre a comportare il rischio di punire condotte sostanzialmente inoffensive, risulta del tutto superfluo alla luce del notevole arsenale già presente all'interno del codice penale, fra cui gli articoli 270-*bis* e 270-*sexies*.

Evidenzia che entrambi i reati di nuovo conio sono formulati in modo generico, lasciando perfino spazio all'arbitrio delle forze dell'ordine. Critica poi la formulazione dei testi, in quanto l'elemento del dolo specifico, che nel caso di specie risiede nella finalità terroristica, stride con la tipologia del reato di pericolo.

Chiede infine l'accoglimento dell'emendamento Mauri 1.8, in quanto esso è volto ad evitare che soggetti certamente estranei alle attività terroristiche possano incorrere in procedimenti penali a loro carico.

Le Commissioni respingono l'emendamento Mauri 1.8.

Rachele SCARPA (PD-IDP), intervenendo sull'emendamento Mauri 1.9, critica la ge-

nericità della formulazione dell'articolo 1 per le ragioni condivisibili già espresse dai colleghi, e per gli inevitabili problemi interpretativi che si genereranno.

Fa presente che l'emendamento in analisi ripropone parte delle modifiche contenute in altri emendamenti che sono stati respinti. Il parere contrario dei relatori e del Governo a tutte le proposte emendative delle opposizioni, pur migliorative del testo, è l'emblema del metodo che la maggioranza costantemente utilizza allo scopo di inibire il ruolo dei parlamentari.

Le Commissioni respingono l'emendamento Mauri 1.9.

Valentina D'ORSO (M5S), preliminarmente ad una sua riflessione sull'emendamento 1.18 a sua prima firma, desidera manifestare indignazione per l'atteggiamento arrogante che ha trovato forma nella asciutta espressione del parere contrario rispetto all'insieme delle proposte emendative dell'opposizione da parte di Governo e relatori, che appare irrispettoso delle prerogative e della funzione che i parlamentari in questa sede stanno svolgendo.

Venendo all'emendamento in discussione, censura la tecnica legislativa utilizzata nella costruzione dell'articolo 1, del tutto approssimativa e in contrasto con il principio di tassatività delle norme penali. Ciò in quanto il reato di detenzione di materiale con finalità di terrorismo che si introduce, punendo anche chi detiene istruzioni per il compimento di atti di violenza, risulta in sostanza sovrapponibile al già esistente reato di addestramento ad attività con finalità di terrorismo previsto dall'articolo 270-*quinquies* del codice penale, che peraltro, appare comunque meglio tipizzato.

Rileva inoltre come l'articolo 1 del decreto, anticipando la soglia di punibilità anche rispetto al tentativo e al reato di pericolo, sia diretto a perseguire non tanto i comportamenti quanto i soggetti che – in base a meri pregiudizi e senza alcun reale elemento fattuale – si presume potranno delinquere anche sulla base di una mera riserva mentale.

Chiarisce che la seconda parte dell'emendamento in analisi si concentra sul principio di proporzionalità della pena. L'articolo 1, infatti, prevedendo la reclusione da 2 a 6 anni per la mera detenzione di materiale con finalità terroristiche, determina una sproporzione rispetto alla più riprovevole fattispecie della divulgazione di quel materiale, che invece viene punita in maniera più mite, ossia con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

Ritiene che su questo tema sarebbe opportuno che il rappresentante del Governo e i relatori motivino le ragioni del parere contrario espresso.

Le Commissioni respingono l'emendamento D'Orso 1.18.

Filiberto ZARATTI (AVS) illustra l'emendamento 1.19 a sua prima firma, che non merita particolare approfondimento, proponendo una correzione del testo del provvedimento di evidente buon senso, mediante l'introduzione di una causa di non punibilità per chi si procuri o detenga il materiale in questione per finalità del tutto lecite.

Si domanda come sia possibile che la maggioranza e il Governo non siano d'accordo su un emendamento assolutamente condivisibile e ragionevole.

Auspica che il sottosegretario Molteni possa in futuro confidargli chi sia stato l'autore delle irragionevoli disposizioni del decreto-legge in esame, che genererebbero ilarità all'estero, qualora se ne conoscesse il contenuto, dal momento che milioni di persone potrebbero essere incriminate ai sensi del nuovo articolo 270-*quinquies*.3, pur detenendo solamente pesticidi o topici.

Confidando che non vi sia la volontà politica di limitare le libertà fondamentali mettendo sotto ricatto milioni di persone, dichiara di voler conoscere quali ragioni giustificchino l'introduzione di disposizioni così delicate, ma constata e stigmatizza l'assoluto silenzio del Governo e della maggioranza, che sembrano vivere un « letargo antidemocratico ».

Enrica ALIFANO (M5S), prendendo in considerazione le condotte punite ai sensi

del citato articolo 270-*quinquies*.3, evidenzia come la nozione di « armi » sia particolarmente ampia, alla luce del fatto che la giurisprudenza e la normativa vigente vi ricomprendono anche le « armi improprie », quali sono, ad esempio, i cacciaviti e i coltelli da cucina.

Ritiene pertanto che con la norma in questione, che punisce l'intenzione – la finalità di terrorismo – più che una condotta determinata – non individuabile nella fattispecie –, si estendano oltre misura i margini di discrezionalità per l'esercizio dell'azione penale e si violino i principi cardine del diritto penale italiano.

La Commissione respinge l'emendamento Zaratti 1.19.

Valentina D'ORSO (M5S) illustra l'emendamento 1.30 a sua prima firma, che interviene in modo chirurgico sulla novella relativa al secondo comma dell'articolo 435 del codice penale, rubricato « Fabbricazione o detenzione di materie esplosive ». In particolare, segnala come l'inciso che l'emendamento mira a sopprimere generi forti criticità sotto il profilo dei principi di tassatività e di determinatezza della fattispecie penale, al pari di quanto evidenziato dai colleghi intervenuti in precedenza con riguardo all'articolo 270-*quinquies*.3. La novella in questione, nello specifico, finisce per attribuire rilevanza penale al « pericolo del pericolo », dal momento che punisce condotte che generano il mero pericolo di commissione di « delitti di comune pericolo mediante violenza ».

Sostiene dunque la necessità di sopprimere tale inciso, che risulta essere del tutto avulso dal contesto normativo in cui si colloca il suddetto articolo 435, anche al fine di ridare alla norma in questione un perimetro preciso ed evitare problemi interpretativi e applicativi in sede processuale.

Lamenta infine come la maggioranza e il Governo non abbiano voluto accogliere i suggerimenti e le osservazioni avanzate dalle opposizioni nel corso dell'esame dell'A.C. 1660, volte a migliorare il testo di disposizioni scritte molto male.

La Commissione respinge l'emendamento D'Orso 1.30.

Filiberto ZARATTI (AVS), evidenziando la sostanziale identità di contenuto dell'emendamento 1.34 rispetto all'emendamento 1.19, entrambi a sua prima firma, coglie l'occasione per sottolineare come sia assurdo punire chi legge un libro di cui è consentita la pubblicazione.

La Commissione respinge l'emendamento Zaratti 1.34.

Ciro MASCHIO, *presidente*, avverte che, secondo accordi intercorsi, la seduta terminerà alle 16.30.

Debora SERRACCHIANI (PD-IDP), intervenendo sull'emendamento 3.1 a sua prima firma, soppressivo dell'articolo 3, osserva come il decreto-legge intervenga in modo particolare in materia di documentazione antimafia.

Da un lato, infatti, estende l'ambito di applicazione di tale disciplina per i cosiddetti contratti di rete – su cui non c'è stata, di fatto, possibilità di discussione – e dall'altro attenua, e in modo poco chiaro, il controllo del prefetto sulle imprese individuali, rispetto alle quali andrebbero invece mantenuti i presidi di legalità esistenti, data la criticità del fenomeno dei cosiddetti « prestanome ».

Dichiarando pertanto il proprio voto favorevole, ai fini della soppressione dell'articolo 3, esprime la necessità di una revisione attenta del Codice antimafia per un più efficace contrasto alla criminalità organizzata.

La Commissione respinge l'emendamento Serracchiani 3.1.

Federico CAFIERO DE RAHO (M5S) illustra l'emendamento a sua prima firma 3.2, volto a sopprimere la lettera *b*) del comma 1, ovvero il nuovo articolo 94.1 del codice antimafia. In proposito, critica il fatto che la maggioranza non abbia deciso di accogliere alcuna delle osservazioni che sul punto erano state formulate dal suo

gruppo in occasione della discussione del disegno di legge n. 1660.

Segnala, quindi, che il nuovo articolo 94.1 – che permette al prefetto di limitare gli effetti dell'interdittiva antimafia in caso di rischio per il sostentamento dell'imprenditore cui è rivolta ovvero della sua famiglia – reca l'ipotesi di un suo utilizzo strumentale da parte degli ambienti mafiosi al fine di aggirare la normativa antimafia. In particolare, segnala che gli imprenditori legati alla criminalità organizzata potrebbero essere indotti a spogliarsi dei propri beni prima di partecipare ad appalti o subappalti, in tal modo partecipando alla procedura e, al contempo, mettendosi al riparo da un possibile provvedimento di interdittiva.

Oltre a ciò, rileva una serie di profili problematici legati alla formulazione del testo del nuovo articolo 94.1. Il riferimento all'articolo 67, comma 5, del medesimo codice, infatti, porta a ritenere che sia già stata disposta una misura di prevenzione e nominato un amministratore giudiziario, rendendo evidente che si versi in una situazione già tutelata dall'ordinamento.

In secondo luogo, ritiene oscuro il riferimento all'articolo 94-*bis*, che renderebbe poco chiaro quali siano le misure di cui il prefetto può avvalersi. Osserva che, se il riferimento fosse alla figura del consulente, esso non sarebbe efficace, in quanto vi sarebbe un controllo sui singoli atti della procedura e non, invece, sulla sua gestione complessiva.

Ritiene, inoltre, parimenti poco chiaro come faccia il prefetto a rilevare la mancanza dei mezzi di sostentamento dell'imprenditore, se debba farlo d'ufficio o se debba affidarsi ad una dichiarazione spontanea del soggetto. In quest'ultimo caso, osserva che tale modalità sarebbe del tutto insoddisfacente, dal momento che il rimedio della prevenzione collaborativa costituisce un caso limite dell'ordinamento, peraltro assolutamente incompatibile con ipotesi di infiltrazioni mafiose.

Infine, ritiene, altresì, poco chiari il momento in cui si debba procedere ad una tale verifica delle condizioni economiche e se esso costituisca un obbligo del prefetto –

come l'utilizzo del modo indicativo lascerebbe pensare – oppure, piuttosto, una sua facoltà.

Le Commissioni respingono l'emendamento Cafiero De Raho 3.2.

Ciro MASCHIO, *presidente*, constata l'assenza del presentatore dell'articolo aggiuntivo Schullian 3.01: s'intende che vi abbia rinunciato.

Debora SERRACCHIANI (PD-IDP) illustra l'emendamento a sua prima firma 6.20, in materia di protezione di testimoni di giustizia, specificando come esso non sia di mero contrasto, ma si ponga in linea con l'articolo presente nel decreto in esame. L'emendamento è volto solamente a sancire una opportuna collaborazione tra il Ministero dell'interno e la Commissione centrale per la definizione e applicazione delle speciali misure di protezione.

Coglie dunque l'occasione per aggiornare i collegi dei lavori della Commissione Antimafia, di cui è componente, dichiarando come essa sia impegnata a rivedere alcuni profili della normativa antimafia in materia di protezione testimoni. Nel ringraziare la presidente Chiara Colosimo, segnala alcune meritorie iniziative della Commissione – come il progetto « liberi di scegliere » – volte a colmare alcune lacune normative attualmente presenti in materia.

Le Commissioni respingono l'emendamento Serracchiani 6.20.

Debora SERRACCHIANI (PD-IDP) illustra l'articolo aggiuntivo a sua prima firma 6.01, che è finalizzato a estendere i benefici riconosciuti ai testimoni di giustizia a categorie di soggetti, puntualmente individuate, che ad oggi ne sono inopportuna-mente esclusi.

Le Commissioni respingono l'articolo aggiuntivo Serracchiani 6.01.

Debora SERRACCHIANI (PD-IDP), illustrando l'articolo aggiuntivo a sua prima firma 6.02, specifica che esso è dello stesso tenore del precedente. In particolare, la proposta è volta ad estendere i benefici anche a coloro che non rientrano nella definizione normativa di testimone di giustizia, ma che, nondimeno, hanno subito danni economici, biologici o esistenziali a causa delle dichiarazioni rese.

Le Commissioni respingono l'articolo aggiuntivo Serracchiani 6.02.

Debora SERRACCHIANI (PD-IDP) illustra l'articolo aggiuntivo a sua prima firma 6.03, volto a equiparare in termini di reversibilità il trattamento previdenziale del testimone di giustizia ai normali trattamenti pensionistici.

Raccomanda particolarmente l'approvazione di tale proposta emendativa, augurandosi, in caso di reiezione, che possa almeno essere presentato nel corso del prosieguo dell'esame un emendamento dei relatori o del Governo di analogo contenuto.

Le Commissioni respingono l'articolo aggiuntivo Serracchiani 6.03.

Valentina D'ORSO (M5S), intervenendo sull'ordine dei lavori, chiede chiarimenti in merito al prosieguo dei lavori della giornata odierna.

Ciro MASCHIO, *presidente*, comunica che vi è un accordo tra i gruppi per interrompere la seduta delle Commissioni allo scopo di consentire alla Commissione Affari Costituzionale di iniziare l'esame del decreto-legge in materia di cittadinanza (AC 2402) già previsto nella programmazione dei lavori dell'Assemblea della prossima settimana.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 16.30.**

ALLEGATO

**DL 48/2025: Disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell'usura e di ordinamento penitenziario. C. 2355 Governo.**

**PROPOSTE EMENDATIVE SEGNALATE**

ART. 1.

*All'articolo 1, premettere il seguente:*

Art. 01.

*(Modifica all'articolo 5 della legge 20 giugno 1952, n. 645, recante Norme di attuazione della XII disposizione transitoria e finale della Costituzione)*

1. All'articolo 5, primo comma, della legge 20 giugno 1952, n. 645, recante Norme di attuazione della XII disposizione transitoria e finale della Costituzione, dopo la parola: « manifestazioni » sono inserite le seguenti: « , incluso il saluto romano, ».

**01.01.** Dori, Zaratti, Zanella, Bonelli, Fratoianni, Borrelli, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

*All'articolo 1, premettere il seguente:*

Art. 01.

*(Modifica all'articolo 5 della legge 20 giugno 1952, n. 645, recante Norme di attuazione della XII disposizione transitoria e finale della Costituzione)*

1. All'articolo 5 della legge 20 giugno 1952, n. 645, recante Norme di attuazione della XII disposizione transitoria e finale della Costituzione, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Il saluto fascista, noto anche come saluto romano, è da considerarsi sempre una manifestazione usuale del disciolto partito fascista ai sensi del primo comma del presente articolo. ».

**01.02.** Dori, Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

*All'articolo 1, premettere il seguente:*

Art. 01.

1. In qualunque contesto si verifichi, il saluto fascista, cosiddetto « saluto romano », e la declaratoria della parola « presente », ove pronunciata unitamente al predetto saluto, sono considerati azioni e comportamenti di apologia del fascismo, quali manifestazioni dirette alla ricostituzione del disciolto partito fascista, ai sensi degli articoli 1 e 4, della legge 20 giugno 1952, n. 645.

**01.03.** Donno, Alifano, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D'Orso, Giuliano, Penza.

*Sopprimerlo.*

\* **1.4.** Zaratti, Dori, Zanella, Bonelli, Fratoianni, Borrelli, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

\* **1.5.** Alfonso Colucci, Alifano, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, D'Orso, Giuliano, Penza.

*Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:*

a) dopo l'articolo 270-*quinquies*.2 è inserito il seguente:

« Art. 270-*quinquies*.3.

*(Detenzione di materiale con finalità di terrorismo)*

Chiunque, fuori dei casi di cui agli articoli 270-*bis* e 270-*quinquies*, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale, consapevolmente si procura o detiene materiale contenente istru-

zioni sulla preparazione o sull'uso di congegni bellici micidiali di cui all'articolo 1, primo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, di armi da fuoco o di altre armi o di sostanze chimiche o batteriologiche nocive o pericolose, nonché su ogni altra tecnica o metodo per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

Non è punibile chi si procura o detiene il materiale di cui al comma 1 per finalità di lavoro, di studio o comunque per finalità estranee al compimento di condotte pienamente illecite. ».

**1.7.** Serracchiani, Mauri, Bonafè, Giannassi, Di Biase, Fornaro, Cuperlo, Scarpa, Lacarra.

*Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:*

a) dopo l'articolo 270-*quinquies*.2 è inserito il seguente:

« Art. 270-*quinquies*.3.

*(Detenzione di materiale con finalità di terrorismo)*

Chiunque, fuori dei casi di cui agli articoli 270-*bis* e 270-*quinquies*, con finalità di terrorismo, consapevolmente si procura o detiene materiale contenente istruzioni sulla preparazione o sull'uso di congegni bellici micidiali di cui all'articolo 1, primo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, di armi da fuoco o di altre armi o di sostanze chimiche o batteriologiche nocive o pericolose, nonché su ogni altra tecnica o metodo per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

Non è punibile chi si procura o detiene il materiale di cui al comma 1 per finalità di lavoro, di studio o comunque per finalità estranee al compimento di condotte pienamente illecite. ».

**1.8.** Mauri, Serracchiani, Bonafè, Giannassi, Di Biase, Fornaro, Cuperlo, Scarpa, Lacarra.

*Al comma 1, lettera a), capoverso, sopprimere la parola: consapevolmente e aggiungere, in fine, il seguente periodo: Non è punibile chi si procura o detiene il materiale di cui al comma 1 per finalità di lavoro, di studio o comunque per finalità estranee al compimento di condotte pienamente illecite.*

**1.9.** Mauri, Serracchiani, Bonafè, Giannassi, Di Biase, Fornaro, Cuperlo, Scarpa, Lacarra.

*Al comma 1, lettera a), capoverso, sopprimere la parola: consapevolmente.*

**1.10.** Zaratti, Dori, Zanella, Bonelli, Fraioanni, Borrelli, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

*Al comma 1, lettera a), capoverso, sostituire le parole: sulla preparazione o sull'uso con le seguenti: per l'uso concreto.*

**1.13.** Alessandro Colucci.

*Al comma 1, lettera a), capoverso, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *sopprimere le parole: di violenza ovvero;*

b) *sostituire le parole: da due a sei anni con le seguenti: fino a tre anni.*

**1.18.** D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.

*Al comma 1, lettera a), capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Non è punibile chi si procura o detiene il materiale di cui al primo comma per finalità di lavoro, di studio o comunque per finalità estranee al compimento di condotte pienamente illecite.*

**1.19.** Zaratti, Dori, Zanella, Bonelli, Fraioanni, Borrelli, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

*Al comma 1, lettera b), capoverso, sopprimere le parole da: , o su qualunque altra tecnica fino a: cinque anni,*

**1.30.** D’Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.

*Al comma 1, lettera b), capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Non è punibile chi si procura o detiene il materiale di cui al primo comma per finalità di lavoro, di studio o comunque per finalità estranee al compimento di condotte pienamente illecite.*

**1.34.** Zaratti, Dori, Zanella, Bonelli, Fraiolianni, Borrelli, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

ART. 3.

*Sopprimerlo.*

**3.1.** Serracchiani, Bonafè, Gianassi, Mauri, Di Biase, Cuperlo, Lacarra, Fornaro, Scarpa.

*Al comma 1, sopprimere la lettera b).*

*Conseguentemente, alla rubrica, sopprimere le seguenti parole: e introduzione dell’articolo 94.1.*

**3.2.** Cafiero De Raho, Ascari, Giuliano, Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza, D’Orso.

*Dopo l’articolo 3, aggiungere il seguente:*

Art. 3-bis.

*(Modifiche in materia di documentazione e informazione antimafia per terreni agricoli)*

1. Al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 83, comma 3-bis, le parole: « che usufruiscono di fondi europei per un importo superiore a 25.000 euro o

di fondi statali per un importo superiore a 5.000 euro » sono sostituite dalle seguenti: « che usufruiscono di fondi europei per un importo superiore a 50.000 euro o di fondi statali per un importo superiore a 10.000 euro »;

b) all’articolo 91, comma 1-bis, le parole: « che usufruiscono di fondi europei per un importo superiore a 25.000 euro » sono sostituite dalle seguenti: « , che usufruiscono di fondi europei per un importo superiore a 50.000 euro ».

**3.01.** Schullian.

ART. 6.

*Sostituirlo con il seguente:*

Art. 6.

*(Modifiche al decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, e all’articolo 5 della legge 11 gennaio 2018, n. 6, in materia di speciali misure di protezione dei collaboratori e dei testimoni di giustizia)*

1. Al decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 13:

1) il comma 10 è sostituito dal seguente:

« 10. Al fine di garantire la sicurezza, la riservatezza e il reinserimento sociale delle persone sottoposte a piano provvisorio di protezione ovvero a speciale programma di protezione, nel caso di trasferimento in località protetta, è rilasciata documentazione di copertura anche relativa a beni mobili registrati di cui sia autorizzato l’utilizzo in località protetta. Per le medesime finalità di cui al primo periodo, l’utilizzazione del documento di copertura può essere consentita anche ai collaboratori e ai rispettivi familiari che siano sottoposti alla misura cautelare degli arresti domiciliari di cui all’articolo 284 del codice di procedura

penale o che fruiscono della detenzione domiciliare ai sensi dell'articolo 16-*novies* del presente decreto. Quando si rende necessario, nell'ambito dei compiti affidati al Servizio centrale di protezione ai sensi dell'articolo 14 del presente decreto, compiere particolari atti o svolgere specifiche attività di natura riservata, per il perseguimento delle finalità di cui al primo periodo e per la funzionalità, la riservatezza e la sicurezza dell'applicazione delle speciali misure di protezione, sono consentiti al predetto Servizio centrale di protezione l'utilizzazione di documenti di copertura nonché la creazione di identità fiscali di copertura, anche di tipo societario. Per l'utilizzazione dei documenti e la creazione delle identità fiscali di cui al terzo periodo, il Servizio centrale di protezione si avvale della collaborazione delle autorità e degli altri soggetti competenti. »;

2) il comma 11 è sostituito dal seguente:

« 11. La procedura di rilascio della documentazione di copertura indicata nel comma 10 è attivata dal Servizio centrale di protezione, il quale chiede alle autorità competenti, che non possono opporre rifiuto, il rilascio della documentazione di copertura nonché il compimento di ogni ulteriore adempimento necessario. L'autorizzazione alla creazione di identità fiscali di copertura, anche di tipo societario, di cui al comma 10 è data dal Capo della polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza, con facoltà di delega a uno dei vice direttori generali del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno, ed è diretta alle autorità e agli altri soggetti competenti, che non possono opporre rifiuto di predisporre i documenti, procedere alle registrazioni e porre in essere ogni adempimento necessario. Si applicano le previsioni in tema di esonero da responsabilità di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 1993, n. 119. Presso il Servizio centrale di protezione sono tenuti un registro riservato attestante i tempi, le procedure e i motivi del rilascio della documentazione di copertura. »;

b) all'articolo 15, comma 1, le parole: « può essere autorizzato » sono sostituite

dalle seguenti: « è disposto, su richiesta dell'interessato, salvo che questi non sia incorso in gravi violazioni degli impegni assunti a norma dell'articolo 12, comma 2, del presente decreto ».

2. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 19 marzo 1993, n. 119, le parole: « i pareri e » sono soppresse.

3. All'articolo 5, comma 1, della legge 11 gennaio 2018, n. 6, la lettera *f*) è sostituita dalla seguente:

« *f*) l'utilizzo di documentazione di copertura nonché la creazione di identità fiscali di copertura, anche di tipo societario, necessari per assicurare il conseguimento delle finalità di cui all'alinea e per garantire la funzionalità, la riservatezza e la sicurezza dell'applicazione delle speciali misure di tutela ».

**6.1.** Matone, Iezzi, Morrone, Sudano, Bof, Bordonali, Di Mattina, Ziello.

*Al comma 1, lettera b), numero 1), dopo le parole: Ministero dell'interno, aggiungere le seguenti: che ne informa il Presidente della Commissione centrale di cui all'articolo 10 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82.,*

**6.20.** Serracchiani, Gianassi, Di Biase, Laccarra, Scarpa, Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri.

*Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:*

Art. 6-*bis*.

*(Modifiche alla legge 11 gennaio 2018, n. 6 – Disposizioni per la protezione dei testimoni di giustizia)*

1. Alla legge 11 gennaio 2018, n. 6, dopo l'articolo 9 è inserito il seguente:

« Art. 9-*bis*.

1. Fuori dal campo di applicazione di cui all'articolo 1, le misure di cui agli articoli 6 e 7 della presente legge si appli-

cano in quanto compatibili anche a chi soddisfi i requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)*, di seguito indicato come "testimone per motivi di giustizia", e abbia subito a causa delle dichiarazioni rese danni economici, biologici, esistenziali.

2. La domanda di accesso ai benefici di cui agli articoli 6 e 7 della presente legge è avanzata dal testimone per motivi di giustizia alla Commissione centrale di cui all'articolo 9, che la valuta secondo le modalità previste dalla presente legge per l'applicazione dei medesimi benefici ai testimoni di giustizia.

3. La domanda di accesso ai benefici di cui agli articoli 6 e 7 della presente legge può essere presentata in un qualunque momento successivo alle dichiarazioni rese in processo.

4. La domanda di accesso ai benefici di cui agli articoli 6 e 7 della presente legge può essere presentata per testimonianze rese in processo a partire dal 1991.

5. La domanda è incompatibile con il ricorso alle misure previste dalla legge 23 febbraio 1999, n. 44 ».

**6.01.** Serracchiani, Gianassi, Di Biase, Mauri, Bonafè, Fornaro, Cuperlo, Scarpa, Lacarra.

*Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:*

Art. 6-bis.

*(Disposizioni per i testimoni per motivi di giustizia)*

1. Fuori dal campo di applicazione di cui all'articolo 1 della legge 11 gennaio 2018, n. 6, le misure di cui agli articoli 6 e 7 della medesima legge si applicano in quanto compatibili anche al soggetto di cui all'articolo 2, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)*, della medesima legge, di seguito indicato come « testimone per motivi di giustizia », che abbia subito danni economici, biologici o esistenziali a causa delle dichiarazioni rese.

2. La domanda di accesso ai benefici di cui agli articoli 6 e 7 della citata legge n. 6 del 2018 è avanzata dal testimone per mo-

tivi di giustizia alla Commissione centrale di cui all'articolo 9 della medesima legge, che la valuta secondo le medesime modalità previste dalla stessa legge per l'applicazione dei medesimi benefici ai testimoni di giustizia.

3. La domanda di accesso ai benefici di cui agli articoli 6 e 7 della legge n. 6 del 2018 può essere presentata in un qualunque momento successivo alle dichiarazioni rese in processo.

4. La domanda di accesso ai benefici di cui agli articoli 6 e 7 della legge n. 6 del 2018 può altresì essere presentata per testimonianze rese in processo a partire dal 1991.

5. La domanda è incompatibile con il ricorso alle misure previste dalla legge 23 febbraio 1999, n. 44.

**6.02.** Serracchiani, Bonafè, Di Biase, Mauri, Gianassi, Cuperlo, Lacarra, Fornaro, Scarpa.

*Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:*

Art. 6-bis.

*(Disposizioni per i testimoni per motivi di giustizia)*

1. All'articolo 6, comma 1, lettera *b)*, della legge 11 gennaio 2018, n. 6, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « L'assegno periodico versato in sostituzione del trattamento pensionistico non maturato alla data della testimonianza o a integrazione della pensione che sia di importo inferiore a quello che il testimone avrebbe percepito in assenza dell'adozione delle misure di tutela e/o delle dichiarazioni rese, è reversibile secondo le regole dei trattamenti pensionistici ».

**6.03.** Serracchiani, Bonafè, Mauri, Di Biase, Gianassi, Cuperlo, Lacarra, Fornaro, Scarpa.

## ART. 7.

*Al comma 1, lettera a), dopo le parole: primo periodo, aggiungere le seguenti: e al comma 3, primo periodo.*

\* **7.2.** Enrico Costa, Calderone, Pittalis, Gentile.

\* **7.3.** Alessandro Colucci, Romano, Semenzato.

*Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

*a-bis) al Libro I, Capo II, dopo la Sezione II, è inserita la seguente:*

« SEZIONE II-bis.

RIPARAZIONE PER L'INGIUSTA APPLICAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE PERSONALI

Art. 10-bis.

*(Presupposti e modalità della decisione)*

1. Chi è stato sottoposto a una misura di prevenzione personale, quando con decisione irrevocabile risulti accertato che il provvedimento che ha disposto la misura è stato emesso o mantenuto senza che sussistessero le condizioni di applicabilità previste dagli articoli 4 e 6, ha diritto a un'equa riparazione per la misura di prevenzione subita, qualora non vi abbia dato o concorso a darvi causa per dolo.

2. L'entità della riparazione non può comunque eccedere euro 1.032.913,80.

3. Il diritto alla riparazione è escluso per quella parte della misura di prevenzione personale che sia computata per il periodo in cui le limitazioni conseguenti all'applicazione della misura siano state sofferte anche in forza di altro titolo.

Art. 10-ter.

*(Riparazione in caso di morte)*

1. Se il preposto muore, anche prima del procedimento di revisione, il diritto alla riparazione spetta al coniuge, ai discen-

denti e ascendenti, ai fratelli e sorelle, agli affini entro il primo grado e alle persone legate da vincolo di adozione con quella deceduta.

2. A tali persone, tuttavia, non può essere assegnata a titolo di riparazione una somma maggiore di quella che sarebbe stata liquidata al preposto. La somma è ripartita equitativamente in ragione delle conseguenze derivate dall'errore a ciascuna persona.

3. Il diritto alla riparazione non spetta alle persone che si trovino nella situazione di indegnità prevista dall'articolo 463 del codice civile.

Art. 10-quater.

*(Domanda e procedimento per la riparazione)*

1. La domanda di riparazione deve essere proposta, a pena di inammissibilità, entro un anno dal decreto che ha annullato o revocato la misura di prevenzione unitamente ai documenti ritenuti utili, personalmente o per mezzo di procuratore speciale, nella cancelleria della corte di appello che ha pronunciato il decreto definitivo.

2. Sulla domanda di riparazione la corte di appello decide in camera di consiglio osservando le forme previste dall'articolo 127 del codice di procedura penale.

3. La domanda, con il provvedimento che fissa l'udienza, è comunicata al pubblico ministero ed è notificata, a cura della cancelleria, al Ministro del tesoro presso l'avvocatura dello Stato che ha sede nel distretto della corte e a tutti gli interessati, compresi gli aventi diritto che non hanno proposto la domanda.

4. Entro 5 giorni dal deposito della domanda il giudice fissa con decreto il giorno, l'ora e il luogo dell'udienza.

5. L'udienza è trattata entro 30 giorni dalla data di fissazione della medesima.

6. L'ordinanza che decide sulla domanda di riparazione è emessa entro 30 giorni dalla data dell'udienza ed è comunicata al pubblico ministero e notificata a tutti gli interessati, i quali possono ricorrere per cassazione.

7. Gli aventi causa ovvero gli interessati che, dopo aver ricevuto la notificazione

prevista dal comma 4, non formulano le proprie richieste nei termini e nelle forme previsti dall'articolo 127, comma 2, del codice di procedura penale, decadono dal diritto di presentare la domanda di riparazione successivamente alla chiusura del procedimento stesso.

8. Il giudice, qualora ne ricorrano le condizioni, assegna all'interessato una provvisoria a titolo di alimenti. ».

#### 7.4. Calderone, Pittalis, Enrico Costa, Gentile.

*Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

a) dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) all'articolo 34-bis, il comma 6 è sostituito dal seguente:

« 6. Le imprese destinatarie della comunicazione di cui al comma 2-bis dell'articolo 92, entro dieci giorni dalla comunicazione, possono richiedere al tribunale competente per le misure di prevenzione l'applicazione del controllo giudiziario di cui alla lettera b) del comma 2 del presente articolo. Il tribunale, sentiti il procuratore distrettuale competente, il prefetto che ha adottato l'informazione antimafia interdittiva nonché gli altri soggetti interessati, nelle forme di cui all'articolo 127 del codice di procedura penale, accoglie la richiesta, ove ne ricorrano i presupposti; successivamente, anche sulla base della relazione dell'amministratore giudiziario, può revocare il controllo giudiziario e, ove ne ricorrano i presupposti, disporre altre misure di prevenzione patrimoniali. La richiesta di cui al presente comma sospende, con decorrenza dalla relativa data di invio, il procedimento di cui all'articolo 92. L'adozione del controllo giudiziario di cui al presente articolo preclude l'adozione dell'informazione antimafia interdittiva. In caso di diniego del controllo giudiziario il procedimento riprende il suo corso dal momento in cui era rimasto sospeso. »;

b) dopo la lettera l) aggiungere la seguente:

l-bis) all'articolo 92, comma 2-bis, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al primo periodo, le parole: « e non ricorrano particolari esigenze di celerità del procedimento, » sono soppresse e le parole: « indicando gli elementi sintomatici dei tentativi di infiltrazione mafiosa » sono sostituite dalle seguenti: « indicando analiticamente gli elementi sintomatici dei tentativi di infiltrazione mafiosa e i presupposti di fatto per l'adozione del provvedimento »;

2) dopo il terzo periodo è inserito il seguente: « La mancata inclusione all'interno della comunicazione dei predetti elementi deve essere motivata. ».

#### 7.5. Calderone, Pittalis, Enrico Costa, Gentile.

*Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

a-bis) all'articolo 35, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 9-bis. Le disposizioni di cui al presente titolo si attuano nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia e tempestività dell'azione amministrativa, garantendo il perseguimento degli obiettivi specificamente individuati in materia di contrasto alla criminalità organizzata e valorizzazione sociale dei beni confiscati e sequestrati. Ai fini di cui al presente comma, le amministrazioni competenti assicurano l'adozione dei provvedimenti entro termini congrui e comunque compatibili con l'urgenza delle finalità perseguite ».

#### 7.6. Ruffino, Richetti, D'Alessio.

*Al comma 1, lettera b), al numero 1) premettere il seguente:*

01) al comma 1, lettera b), dopo le parole: « dall'amministratore stesso » sono

aggiunte le seguenti: « o dall'esperto coadiutore, se nominato ».

**7.7.** Gianassi, Mauri, Serracchiani, Bonafè, Di Biase, Lacarra, Fornaro, Scarpa, Cuperlo.

*Al comma 1, lettera b), numero 1), capoverso, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente:* Per tali verifiche sui beni immobili l'amministratore giudiziario si può avvalere di un esperto coadiutore, ovvero di un professionista tecnico iscritto all'albo degli ingegneri, degli architetti, dei geometri, dei consulenti tecnici o dei periti del Tribunale.

*Conseguentemente, al medesimo capoverso, terzo periodo, dopo la parola:* forniscono *aggiungere le seguenti:* all'esperto coadiutore se nominato, e in ogni caso.

**7.8.** Serracchiani, Mauri, Bonafè, Gianassi, Di Biase, Lacarra, Fornaro, Scarpa, Cuperlo.

*Al comma 1, lettera b), numero 1), capoverso, aggiungere, in fine, i seguenti periodi:* Per le verifiche afferenti alle caratteristiche tecniche urbanistiche dei beni immobili e alla sussistenza di eventuali abusi, nonché per l'interlocuzione con i competenti uffici comunali, l'amministratore giudiziario può avvalersi, previa autorizzazione del giudice delegato alla procedura, dell'ausilio di un tecnico esperto nel settore, al quale sarà richiesto di esprimersi anche sul valore di mercato degli immobili in sequestro, tenuto conto degli oneri e delle spese necessarie per l'eventuale sanatoria degli stessi. Nel caso in cui i competenti uffici comunali non provvedano tempestivamente alle attività a essi demandate, l'amministratore giudiziario segnala l'inerzia al tribunale e al dirigente dell'ufficio preposto.

**7.9.** Alfonso Colucci, Alifano, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, D'Orso, Giuliano, Penza.

*Al comma 1, lettera b), numero 1), dopo il capoverso 2-bis, aggiungere il seguente:*

*2-ter.* Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dell'interno, è adottato, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, un regolamento recante disposizioni in materia di modalità di calcolo e liquidazione dei compensi dei professionisti tecnici di cui al precedente comma 2-bis, nominati esperti coadiutori dell'amministratore giudiziario per le verifiche tecniche sui beni immobili. Il Tribunale della prevenzione o il giudice per le indagini preliminari liquida le spettanze dell'esperto coadiutore, i compensi da imputare al conto della gestione o, in caso di incapienza, le spese di giustizia.

**7.10.** Mauri, Serracchiani, Bonafè, Gianassi, Di Biase, Fornaro, Cuperlo, Scarpa, Lacarra.

*Al comma 1, lettera c), capoverso, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* , nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge 21 aprile 2023, n. 49, recante disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali.

**7.11.** Alifano, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D'Orso, Giuliano, Penza.

*Al comma 1, lettera d), capoverso 1-bis, primo periodo, dopo le parole:* non sanabili, *aggiungere le seguenti:* il tribunale per le misure di prevenzione, il tribunale penale o.

*Conseguentemente, alla medesima lettera d), dopo il capoverso 1-bis, aggiungere il seguente:*

*1-ter.* Per la demolizione disposta ai sensi del comma 1-bis, quanto alle spese e oneri, si fa riferimento agli articoli 5 e 204 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 30 maggio 2002, n. 115. Il giudice penale o di prevenzione dispone

la demolizione come spesa ripetibile e la cancelleria dà corso all'incarico a impresa sul libero mercato, sostenendo l'onere finanziario a spese di giustizia, poi da ripetere al condannato o proposto. Se la demolizione è curata per condizionamenti ambientali da organi dello Stato, la spesa sostenuta dai competenti Ministeri viene imputata al Ministero della giustizia.

**7.12.** Bonafè, Mauri, Serracchiani, Giannassi, Di Biase, Fornaro, Cuperlo, Scarpa, Lacarra.

*Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:*

a) dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

*d-bis)* all'articolo 40, comma 3-ter, il primo periodo è sostituito dai seguenti: « Il giudice delegato può disporre, anche su proposta dell'Agenzia, l'assegnazione provvisoria, mediante concessione in comodato gratuito, dei beni immobili e dei beni aziendali non necessari alla prosecuzione dell'attività produttiva, ai soggetti indicati nell'articolo 48, comma 3, lettera c), per finalità istituzionali o per la realizzazione di progetti sociali. La scelta del comodatario avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, adeguata pubblicità e pari opportunità. Con la definitività della confisca, il comodato cessa di diritto e il Consiglio direttivo dell'Agenzia, previa verifica degli esiti delle attività svolte, valuta la destinazione definitiva del bene al comodatario, ai sensi dell'articolo 48. »;

b) dopo la lettera g) aggiungere la seguente:

*g-bis)* all'articolo 46, il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Il comma 1 si applica altresì quando il bene sia stato venduto o qualora, nel caso di assegnazione provvisoria ai sensi dell'articolo 40, comma 3-ter, non intervenga la definitività della confisca e i beni siano stati utilizzati in maniera continuativa dal comodatario per la realizzazione di progetti e servizi di pubblico interesse. ».

**7.13.** Battilocchio, Ciocchetti, Matone.

*Al comma 1, lettera e), numero 1), capoverso, sostituire le parole: almeno annuale con la seguente: trimestrale.*

**7.14.** Cafiero De Raho, Alifano, Ascari, Auriemma, Alfonso Colucci, D'Orso, Giuliano, Penza.

*Al comma 1, lettera e), apportare le seguenti modificazioni:*

a) al numero 2), capoverso, dopo la parola: liquidabile aggiungere le seguenti: previa attestazione di un tecnico esperto iscritto all'albo dei gestori della crisi d'impresa tenuto presso il Ministero della giustizia, di cui all'articolo 356, comma 1, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14;

b) dopo il numero 2), aggiungere la seguente:

*2-bis)* il comma 6-bis è abrogato.

**7.15.** Alfonso Colucci, Alifano, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, D'Orso, Giuliano, Penza.

*Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:*

*g-bis)* all'articolo 48, dopo il comma 8-ter, è inserito il seguente:

« 8-ter.1. Il Consiglio direttivo dell'Agenzia, su richiesta del comune ove ha sede il bene o l'azienda sottoposta a confisca non definitiva, può deliberare, previa autorizzazione dell'autorità giudiziaria procedente, anche nell'esercizio delle attività di ausilio e supporto di cui all'articolo 38, comma 1, la destinazione anticipata di beni, anche aziendali, o di aziende per i quali l'autorità giudiziaria abbia già disposto l'assegnazione provvisoria mediante concessione in comodato gratuito, ai sensi dell'articolo 40, comma 3-ter, e dell'articolo 41, comma 2-ter, nel caso in cui non si sia pervenuti alla definitività della confisca di cui all'articolo 45 nel termine di cinque anni dall'adozione del provvedimento di sequestro e gli stessi siano stati adibiti a titolo continuativo a progetti e a servizi di pubblico interesse da parte dello stesso comune o da

enti pubblici o del terzo settore. In caso di revoca della confisca, si applica l'articolo 46 ».

**7.16.** Battilocchio, Ciocchetti, Matone.

*Al comma 1, sostituire la lettera h) con la seguente:*

*h) all'articolo 48:*

1) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

« 3-bis. Nel caso di assegnazione ai sensi del comma 3, lettera c), quinto periodo, i proventi sono destinati in via prioritaria alle spese di conservazione e gestione sostenute e rendicontate dal concessionario, nonché ai progetti di riqualificazione e valorizzazione presentati dallo stesso e approvati dal comune ove è sito l'immobile. »;

2) al comma 4, primo periodo, dopo le parole: « Fondo unico giustizia, » sono inserite le seguenti: « per essere assegnati, con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31 marzo di ciascun anno, per una quota non inferiore al 30 per cento e non superiore al 50 per cento ai concessionari di cui al comma 3, lettera c), quinto periodo, e per la restante parte »;

3) dopo il comma 15-*quater* è inserito il seguente:

« 15-*quater*.1. Qualora nel corso del procedimento finalizzato alla destinazione del bene sia accertata la sussistenza di abusi non sanabili, l'Agenzia promuove incidente di esecuzione, ai sensi dell'articolo 666 del codice di procedura penale, innanzi al giudice delegato competente, che avvia il procedimento di cui all'articolo 40, comma 1-*bis*, del presente codice. ».

**7.17.** Boschi, Bonifazi.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-*bis*. Al fine di assicurare la rapida realizzazione degli interventi di recupero, rifunzionalizzazione e valorizzazione di beni

confiscati alla criminalità organizzata, non più finanziati con le risorse del PNRR, l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata predispone e realizza atti e progetti aventi l'obiettivo di aumentare l'inclusione sociale, supportare la creazione di nuove opportunità di lavoro per i giovani e le persone a rischio esclusione, aumentare i presidi di legalità e sicurezza del territorio e creare nuove strutture per l'ospitalità, la mediazione e l'integrazione culturale.

**7.18.** Auriemma, Alifano, Ascari, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D'Orso, Giuliano, Penza.

*Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:*

Art. 7-*bis*.

*(Misure per il contrasto alla criminalità organizzata, per il potenziamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata e istituzione del Fondo per il finanziamento, il recupero, la nuova funzionalizzazione e valorizzazione dei beni immobili confiscati alla criminalità organizzata presenti su tutto il territorio nazionale)*

1. È autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per il 2025 e di 30 milioni annui a decorrere dall'anno 2026, al fine di:

a) accelerare il processo di potenziamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, in attuazione delle finalità di cui alla legge 27 dicembre 2019, n. 160, in coerenza con gli obiettivi di rafforzamento indicati dalla Strategia nazionale per la valorizzazione dei beni confiscati attraverso le politiche di coesione, approvata con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica 25 ottobre 2018, n. 53, all'articolo 113-*bis* del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;

b) promuovere, snellire e velocizzare le procedure di assegnazione, garantendo la piena accessibilità delle informazioni sui beni sequestrati e confiscati, con particolare attenzione alla collaborazione interistituzionale e di rapporto con gli enti locali, anche verificando l'effettiva e omogenea adozione dei piani strategici delle singole regioni;

c) agevolare la conoscenza delle opportunità rappresentate dalla gestione dei beni confiscati presso l'opinione pubblica e in particolare presso le amministrazioni locali e il terzo settore, anche mediante la promozione di percorsi di partecipazione per i cittadini e di progettazione partecipata del terzo settore;

d) promuovere l'inserimento della valorizzazione pubblica e sociale dei beni confiscati nei documenti di programmazione economica e di coesione territoriale;

e) assicurare trasparenza e partecipazione nella progettazione e nel monitoraggio nell'utilizzo delle risorse previste nella proposta di Piano nazionale di ripresa e resilienza *Next Generation EU*, nonché per assicurare un migliore monitoraggio dell'utilizzo dei beni destinati, anche provvisoriamente, da parte dei soggetti destinatari;

f) garantire l'efficienza della gestione successiva alla gestione e la garanzia occupazionale, per il rafforzamento della continuità occupazionale delle aziende sottoposte a sequestro per le quali sia stata riconosciuta una adeguata capacità economica;

g) garantire all'Agenzia una sempre adeguata dotazione di personale e strumentale.

**7.01.** Serracchiani, Mauri, Gianassi, Bonafè, Di Biase, Fornaro, Cuperlo, Scarpa, Lacarra.

*Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:*

Art. 7-bis.

1. È autorizzata la spesa di 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, al fine di:

a) accelerare il processo di potenziamento dell'Agenzia nazionale per l'ammi-

nistrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, in attuazione delle finalità di cui alla legge 27 dicembre 2019, n. 160, in coerenza con gli obiettivi di rafforzamento indicati dalla Strategia nazionale per la valorizzazione dei beni confiscati attraverso le politiche di coesione, approvata con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica 25 ottobre 2018, n. 53, all'articolo 113-bis del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;

b) promuovere, snellire e velocizzare le procedure di assegnazione, garantendo la piena accessibilità delle informazioni sui beni sequestrati e confiscati, con particolare attenzione alla collaborazione interistituzionale e di rapporto con gli enti locali, anche verificando l'effettiva e omogenea adozione dei piani strategici delle singole regioni;

c) agevolare la conoscenza delle opportunità rappresentate dalla gestione dei beni confiscati presso l'opinione pubblica e in particolare presso le amministrazioni locali e il terzo settore, anche mediante la promozione di percorsi di partecipazione per i cittadini e di progettazione partecipata del terzo settore;

d) promuovere l'inserimento della valorizzazione pubblica e sociale dei beni confiscati nei documenti di programmazione economica e di coesione territoriale;

e) assicurare trasparenza e partecipazione nella progettazione e nel monitoraggio nell'utilizzo delle risorse previste nella proposta di Piano nazionale di ripresa e resilienza *Next Generation EU*, nonché per assicurare un migliore monitoraggio dell'utilizzo dei beni destinati, anche provvisoriamente, da parte dei soggetti destinatari;

f) garantire l'efficienza della gestione successiva alla gestione e la garanzia occupazionale, per il rafforzamento della continuità occupazionale delle aziende sottoposte a sequestro per le quali sia stata riconosciuta una adeguata capacità economica;

g) garantire all’Agenzia una sempre adeguata dotazione di personale e strumentale.

**7.09.** Serracchiani, Mauri, Gianassi, Di Biase, Bonafè, Scarpa, Lacarra, Fornaro, Cuperlo.

*Dopo l’articolo 7, aggiungere il seguente:*

*Art. 7-bis.*

*(Istituzione del Fondo per il finanziamento, il recupero, nuova funzionalizzazione e valorizzazione dei beni immobili confiscati alla criminalità organizzata presenti su tutto il territorio nazionale)*

1. È istituito, presso il Ministero dell’interno, un fondo, destinato al finanziamento di progetti che abbiano a oggetto il riutilizzo dei beni immobili confiscati, da affidare agli enti e ai soggetti che il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 indica come soggetti ed enti destinatari di tali beni, e che prevedano opere di demolizione e ricostruzione, di ristrutturazione e/o adeguamento dei medesimi beni, che potranno così essere restituiti alla collettività, e che abbiano anche caratteristiche coerenti con obiettivi di rigenerazione urbana e di risparmio energetico.

2. Al Fondo di cui al comma 1 è destinata una dotazione pari a 90 milioni di euro per il 2025 e a 100 milioni di euro per il 2026.

3. Per la gestione del Fondo di cui al presente articolo il Ministero dell’interno si avvale della collaborazione dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata.

4. La destinazione finale delle opere potrà essere di natura istituzionale, sociale o economica, con il vincolo di riutilizzare i proventi a scopi sociali e per reinserire quanto prodotto nel circuito della legalità come previsto dal decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nell’ambito dello svolgimento delle prerogative legate alla missione e alle ragioni istitutive della medesima Agenzia, che prevede un’amministra-

zione dinamica ed efficiente dei patrimoni confiscati.

5. I progetti di cui ai commi precedenti, tra i requisiti necessari per accedere al Fondo, devono garantire un’adeguata e proporzionata distribuzione sul territorio nazionale, al fine di garantire i finanziamenti anche per le regioni del nord Italia maggiormente colpite dalle infiltrazioni della criminalità organizzata.

6. I finanziamenti di cui al presente articolo non sono cumulabili con altri finanziamenti destinati alle medesime finalità.

7. Con decreto del Ministro dell’interno da adottarsi entro 30 giorni dall’approvazione delle presenti norme vengono definite le modalità e stabiliti i requisiti necessari ai progetti di cui al comma 1 per accedere ai finanziamenti.

**7.02.** Serracchiani, Mauri, Gianassi, Bonafè, Di Biase, Fornaro, Cuperlo, Scarpa, Lacarra.

*Dopo l’articolo 7, aggiungere il seguente:*

*Art. 7-bis.*

*(Istituzione del Fondo per il finanziamento, il recupero e la valorizzazione dei beni immobili confiscati alla criminalità organizzata)*

1. Per il finanziamento, il recupero e la valorizzazione dei beni immobili confiscati alla criminalità organizzata, è istituito, presso il Ministero dell’interno, un fondo destinato agli enti e ai soggetti indicati dal decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al fine di realizzare le opere di demolizione e ricostruzione, di ristrutturazione e/o adeguamento dei medesimi beni per l’utilizzo collettivo.

2. Al Fondo di cui al comma 1 è destinata una dotazione pari a 30 milioni di euro annui per il 2025, 2026 e 2027.

3. Per la gestione del Fondo di cui al presente articolo il Ministero dell’interno si avvale della collaborazione dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata.

4. Con decreto del Ministro dell'interno da adottarsi entro 30 giorni dall'approvazione delle presenti norme vengono definite le modalità e stabiliti i requisiti necessari ai progetti di cui al comma 1 per accedere ai finanziamenti.

5. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 2, pari a 30 milioni di euro, per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

**7.03.** Dori, Zaratti, Zanella, Bonelli, Fraioanni, Borrelli, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

*Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:*

Art. 7-bis.

*(Misure per la piena fruizione e funzionalità dei beni confiscati alle mafie)*

1. Una quota non inferiore al 15 per cento delle somme confluenti nel Fondo unico giustizia è riservata a favorire la piena fruizione e funzionalità dei beni confiscati e assegnati agli enti locali per iniziative inerenti il riuso a fini sociali dei beni confiscati alle mafie.

**7.04.** Dori, Zaratti, Zanella, Bonelli, Fraioanni, Borrelli, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

*Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:*

Art. 7-bis.

*(Misure per la piena fruizione e funzionalità dei beni confiscati alle mafie)*

1. Una quota non inferiore al 10 per cento delle somme confluenti nel Fondo unico giustizia è riservata a favorire la piena fruizione e funzionalità dei beni confiscati e assegnati agli enti locali per ini-

ziative inerenti il riuso a fini sociali dei beni confiscati alle mafie.

**7.05.** Mauri, Serracchiani, Di Biase, Bonafè, Gianassi, Fornaro, Cuperlo, Scarpa, Lacarra.

*Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:*

Art. 7-bis.

*(Rifinanziamento Fondo beni confiscati alla mafia)*

1. All'articolo 22, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, le parole: « dotazione di 2 milioni di euro per l'anno 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027. Agli oneri del presente comma si provvede mediante corrispondente del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 ».

**7.06.** Serracchiani, Bonafè, Di Biase, Mauri, Gianassi, Fornaro, Cuperlo, Scarpa, Lacarra.

*Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:*

Art. 7-bis.

*(Disposizioni in materia di personale del Ministero dell'interno al fine di potenziare l'attività di contrasto alla criminalità organizzata, potenziamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata e istituzione del Fondo per il finanziamento, il recupero, la nuova funzionalizzazione e valorizzazione dei beni confiscati alla criminalità organizzata presenti su tutto il territorio nazionale)*

3. È autorizzata la spesa di 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, al fine di:

a) accelerare il processo di potenziamento dell'Agenzia nazionale per l'ammi-

nistrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, in attuazione delle finalità di cui alla legge 27 dicembre 2019, n. 160, in coerenza con gli obiettivi di rafforzamento indicati dalla Strategia nazionale per la valorizzazione dei beni confiscati attraverso le politiche di coesione, approvata con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica 25 ottobre 2018, n. 53, all'articolo 113-bis del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;

b) promuovere, snellire e velocizzare le procedure di assegnazione, garantendo la piena accessibilità delle informazioni sui beni sequestrati e confiscati, con particolare attenzione alla collaborazione interistituzionale e di rapporto con gli enti locali, anche verificando l'effettiva e omogenea adozione dei piani strategici delle singole regioni;

c) agevolare la conoscenza delle opportunità rappresentate dalla gestione dei beni confiscati presso l'opinione pubblica e in particolare presso le amministrazioni locali e il terzo settore, anche mediante la promozione di percorsi di partecipazione per i cittadini e di progettazione partecipata del terzo settore;

d) promuovere l'inserimento della valorizzazione pubblica e sociale dei beni confiscati nei documenti di programmazione economica e di coesione territoriale;

e) assicurare trasparenza e partecipazione nella progettazione e nel monitoraggio nell'utilizzo delle risorse previste nella proposta di Piano nazionale di ripresa e resilienza *Next Generation Eu*, nonché per assicurare un migliore monitoraggio dell'utilizzo dei beni destinati, anche provvisoriamente, da parte dei soggetti destinatari;

f) garantire l'efficienza della gestione successiva alla gestione e la garanzia occupazionale, per il rafforzamento della continuità occupazionale delle aziende sottoposte a sequestro per le quali sia stata riconosciuta una adeguata capacità economica;

g) garantire all'Agenzia una sempre adeguata dotazione di personale e strumentale.

4. È istituito, presso il Ministero dell'interno, un fondo, destinato al finanziamento di progetti che abbiano ad oggetto il riutilizzo dei beni immobili confiscati, da affidare agli enti e ai soggetti che il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 indica come soggetti ed enti destinatari di tali beni, e che prevedano opere di demolizione e ricostruzione, di ristrutturazione e/o adeguamento dei medesimi beni, che potranno così essere restituiti alla collettività, e che abbiano anche caratteristiche coerenti con obiettivi di rigenerazione urbana e di risparmio energetico.

5. Al Fondo di cui al comma 4 è destinata una dotazione pari di 100 milioni di euro a decorrere dal 2025; per la gestione del Fondo di cui al presente articolo il Ministero dell'interno si avvale della collaborazione dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata; la destinazione finale delle opere potrà essere di natura istituzionale, sociale o economica, con il vincolo di riutilizzare i proventi a scopi sociali e per reinserire quanto prodotto nel circuito della legalità come previsto dal decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nell'ambito dello svolgimento delle prerogative legate alla missione e alle ragioni istitutive della medesima Agenzia, che prevede un'amministrazione dinamica ed efficiente dei patrimoni confiscati.

6. I progetti di cui al presente articolo tra i requisiti necessari per accedere al Fondo devono garantire un'adeguata e proporzionata distribuzione sul territorio nazionale, al fine di garantire i finanziamenti anche per le regioni del nord Italia maggiormente colpite dalle infiltrazioni della criminalità organizzata, finanziamenti che non sono cumulabili con altri finanziamenti destinati alle medesime finalità.

**7.08.** Serracchiani, Mauri, Gianassi, Di Biase, Bonafè, Scarpa, Lacarra, Fornaro, Cuperlo.

*(Parte ammissibile)*

## ART. 8.

*Al comma 1, premettere il seguente:*

01. Al decreto legislativo 29 luglio 2015, n. 123, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 2, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

« *i-bis*) agli articoli contenenti sostanze infiammabili impiegati a scopo domestico o segnaletico »;

b) dopo l'articolo 4, è inserito il seguente:

« Art. 4-*bis*.

*(Divieto di possesso, uso e vendita di articoli pirotecnici)*

1. Fatte salve le esclusioni di cui all'articolo 1, comma 2, del presente decreto legislativo, sono vietati, sull'intero territorio nazionale, il possesso, l'uso e la vendita degli articoli pirotecnici di cui all'articolo 3, comma 2, a esclusione di quelli di cui al comma 2, lettera a), numero 1), e quelli di cui alla lettera b), numeri 1) e 2), se utilizzati in spazi chiusi e nell'ambito di manifestazioni teatrali autorizzate in cui non siano impiegati animali.

2. Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione del divieto di cui al comma 1 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da 200 euro a 1.000 euro per ciascun articolo pirotecnico. »;

c) all'articolo 5, comma 1, lettera a), numero 1), la parola: « quattordicesimo » è sostituita dalla seguente: « sedicesimo ».

**8.2.** Dori, Zaratti, Zanella, Bonelli, Fratoianni, Borrelli, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

## ART. 9.

*Sopprimerlo.*

\* **9.1.** Boschi, Bonifazi, Giachetti.

\* **9.2.** Alfonso Colucci, Alifano, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, D'Orso, Giuliano, Penza.

*Sostituirlo con il seguente:*

## Art. 9.

*(Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91)*

1. L'articolo 10-*bis* della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è abrogato.

\*\* **9.3.** Zaratti, Dori, Zanella, Bonelli, Fratoianni, Borrelli, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

\*\* **9.4.** Magi.

*Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: o possa acquisire.*

**9.14.** Mauri, Serracchiani, Bonafè, Giannassi, Di Biase, Fornaro, Cuperlo, Scarpa, Lacarra.

*Al comma 1, sopprimere la lettera b).*

\* **9.15.** Serracchiani, Mauri, Bonafè, Giannassi, Di Biase, Fornaro, Cuperlo, Scarpa, Lacarra.

\* **9.16.** Magi.

\* **9.17.** D'Alessio, Richetti.

\* **9.18.** Alfonso Colucci, Alifano, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, D'Orso, Giuliano, Penza.

*Al comma 1, lettera b), sostituire la parola: dieci con la seguente: due.*

**9.19.** Magi.

## ART. 10.

*Sopprimerlo.*

\* **10.2.** Zaratti, Dori, Zanella, Bonelli, Fratoianni, Borrelli, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

\* **10.3.** Magi.

*Sostituirlo con il seguente:*

Art. 10.

*(Modifiche all'articolo 633 del codice penale e all'articolo 380 del codice di procedura penale)*

1. All'articolo 633 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il secondo comma è sostituito dal seguente:

« Si applica la pena della reclusione da due a quattro anni e della multa da euro 1.032 a euro 5.160 se il fatto riguarda immobili, di proprietà pubblica o privata, adibiti ad abitazione altrui ed è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero durante l'assenza della persona offesa. »;

b) dopo il secondo comma sono inseriti i seguenti:

« Si applica la pena della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 1.032 a euro 5.160:

1) se i fatti di cui al primo e al secondo comma sono commessi da più di cinque persone o da persona palesemente armata;

2) se il fatto di cui al secondo comma è commesso in danno di persona disabile o di età superiore a settanta anni o affetta da grave patologia.

Per i fatti di cui al secondo e al terzo comma si procede d'ufficio. ».

2. All'articolo 380, comma 2, del codice di procedura penale, dopo la lettera *f-bis*) è aggiunta la seguente:

« *f-ter*) delitto di invasione di edifici nelle ipotesi aggravate di cui all'articolo 633, secondo e terzo comma, del codice penale ».

3. Dopo l'articolo 321 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente:

« Art. 321-*bis*.

*(Reintegrazione nel possesso dell'immobile)*

1. Il giudice, su richiesta del pubblico ministero, dispone il sequestro preventivo dell'immobile arbitrariamente occupato con taluna delle condotte di cui all'articolo 633, commi secondo e terzo, del codice penale e dispone il rilascio immediato, in favore della persona offesa, previa verifica della sussistenza del relativo diritto, valutati sommariamente gli atti prodotti dal querelante, le risultanze anagrafiche, l'intestazione dei contratti e delle fatture relativi alle utenze domestiche e ogni ulteriore elemento utile. ».

**10.4.** D'Orso, Alifano, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, Giuliano, Penza.

*Sopprimere i commi 1 e 2.*

**10.5.** D'Orso, Alifano, Auriemma, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, Giuliano, Penza, Ascari.

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

1. All'articolo 633 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il secondo comma è sostituito dal seguente:

« Si applica la pena della reclusione da due a quattro anni e della multa da euro 1.032 a euro 5.160 se il fatto riguarda immobili, di proprietà pubblica o privata, adibiti ad abitazione altrui ed è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero durante l'assenza della persona offesa. »;

b) dopo il secondo comma sono inseriti i seguenti:

« Si applica la pena della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 1.032 a euro 5.160:

1) se i fatti di cui al primo e al secondo comma sono commessi da più di cinque persone o da persona palesemente armata;

2) se il fatto di cui al secondo comma è commesso in danno di persona disabile o

di età superiore a settanta anni o affetta da grave patologia;

Per i fatti di cui al secondo e al terzo comma si procede d'ufficio. ».

*Conseguentemente sostituire il comma 2 con il seguente:*

2. All'articolo 380, comma 2, del codice di procedura penale, dopo la lettera *f-bis*), è aggiunta la seguente:

«*f-ter*) delitto di invasione di edifici nelle ipotesi aggravate di cui all'articolo 633, secondo e terzo comma, del codice penale ».

**10.9.** D'Orso, Alifano, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, Giuliano, Penza.

*Al comma 1, capoverso « Art. 634-bis », sostituire il primo comma con il seguente:*

« Chiunque, mediante violenza o minaccia, occupa o detiene senza titolo un immobile destinato a dimora abituale o a domicilio effettivo di altra persona, che ne ha la legale disponibilità o che vi risiede legalmente, ovvero impedisce il rientro nel medesimo immobile del proprietario o di colui che lo detiene legittimamente, è punito con la reclusione da due a cinque anni. La pena è da due a quattro anni per chiunque con artifici o raggiri si appropria del medesimo immobile ovvero a qualsiasi titolo lo detenga o cede ad altri l'immobile occupato. ».

**10.10.** Cuperlo, Mauri, Bonafè, Fornaro, Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Lacarra, Scarpa.

*Al comma 1, capoverso « Art. 634-bis. », primo comma, primo periodo, sopprimere le parole: o detiene senza titolo.*

\* **10.12.** Zaratti, Dori, Grimaldi, Zanella, Bonelli, Borrelli, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti.

\* **10.13.** D'Orso, Alifano, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, Giuliano, Penza.

*Al comma 1, capoverso « Art. 634-bis. », al primo comma, primo periodo, sostituire le parole: o detiene senza titolo un immobile destinato a domicilio altrui o sue pertinenze con le seguenti: un immobile adibito ad abitazione altrui.*

*Conseguentemente:*

*al primo comma, secondo periodo, sopprimere le parole: o di sue pertinenze e sostituire le parole: con artifici o raggiri con le seguenti: durante l'assenza della persona offesa;*

*al secondo comma, sostituire le parole: si intromette o coopera nell'occupazione dell'immobile, ovvero riceve o corrisponde con la seguente: riceve.*

**10.14.** D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.

*Al comma 1, capoverso « Art. 634-bis. », primo comma, primo periodo, dopo le parole: o detiene senza titolo aggiungere le seguenti: , ad eccezione dei casi di morosità incolpevole.*

\* **10.19.** Zaratti, Dori, Zanella, Bonelli, Fratoianni, Borrelli, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

\* **10.16.** Serracchiani, Mauri, Bonafè, Gianassi, Di Biase, Fornaro, Cuperlo, Scarpa, Lacarra.

*Al comma 1, capoverso « Art. 634-bis. », primo comma, primo periodo, dopo le parole: o detiene senza titolo aggiungere le seguenti: , ad eccezione dei casi di sentenza esecutiva di sfratto per morosità incolpevole e per finita locazione.*

**10.17.** Zaratti, Dori, Zanella, Bonelli, Fratoianni, Borrelli, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

*Al comma 1, capoverso « Art. 634-bis. », primo comma, primo periodo, sostituire le parole: destinato a domicilio altrui con le*

seguinti: adibito ad abitazione principale altrui.

**10.30.** Dori, Zaratti, Zanella, Bonelli, Fratoianni, Borrelli, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

*Al comma 1, capoverso « Art. 634-bis. », primo comma, primo periodo, sostituire le parole: destinato a domicilio altrui con le seguenti: adibito ad abitazione altrui.*

**10.31.** D'Orso, Alifano, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, Giuliano, Penza.

*Al comma 1, capoverso « Art. 634-bis. », primo comma, primo periodo, sopprimere le parole: o sue pertinenze.*

*Conseguentemente:*

*al comma 1, capoverso « Art. 634-bis. », primo comma, secondo periodo, sopprimere le parole: o di sue pertinenze;*

*al comma 3, capoverso « Art. 321-bis. », comma 1, sopprimere le parole: o delle sue pertinenze.*

**10.32.** Boschi, Bonifazi.

*Al comma 1, capoverso « Art. 634-bis. », primo comma, primo periodo, sopprimere le parole: o sue pertinenze;.*

*Conseguentemente, al medesimo comma, medesimo capoverso, secondo periodo, sopprimere le parole: o di sue pertinenze.*

\* **10.33.** Gianassi, Bonafè, Serracchiani, Mauri, Di Biase, Lacarra, Cuperlo, Scarpa, Fornaro.

\* **10.34.** D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.

*Al comma 1, capoverso « Art. 634-bis. », primo comma, sopprimere il secondo periodo.*

**10.49.** D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.

*Al comma 1, capoverso « Art. 634-bis. », primo comma, secondo periodo, sostituire le parole: con artifici o raggiri con le seguenti: durante l'assenza della persona offesa.*

**10.58.** D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.

*Al comma 1, capoverso « Art. 634-bis. », sopprimere il secondo comma.*

**10.61.** D'Orso, Alifano, Auriemma, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, Giuliano, Penza, Ascari.

*Al comma 1, capoverso « Art. 634-bis. », secondo comma, sostituire le parole: si intromette o coopera nell'occupazione dell'immobile, ovvero riceve o corrisponde con le seguenti: coopera nell'occupazione dell'immobile adibito a prima abitazione che riceve.*

**10.64.** Zaratti, Dori, Grimaldi, Zanella, Bonelli, Borrelli, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti.

*Al comma 1, capoverso « Art. 634-bis. », secondo comma, sostituire le parole: si intromette o coopera nell'occupazione dell'immobile, ovvero riceve o corrisponde con la seguente: riceve.*

**10.65.** D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.

*Al comma 1, capoverso « Art. 634-bis. », secondo comma, sopprimere le parole: si intromette o.*

\* **10.67.** Enrico Costa, Pittalis, Calderone, Gentile.

\* **10.68.** D'Orso, Alifano, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, Giuliano, Penza.

*Al comma 1, capoverso « Art. 634-bis. », secondo comma, sopprimere le parole: o coopera.*

**10.69.** D’Orso, Alifano, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, Penza, Giuliano.

*Al comma 1, capoverso « Art. 634-bis. », secondo comma, sopprimere le parole: o corrisponde.*

**10.71.** D’Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.

*Al comma 1, capoverso « Art. 634-bis. », sostituire il terzo comma con il seguente: La pena prevista dal primo comma è diminuita se l’occupante collabora all’accertamento dei fatti e ottempera volontariamente all’ordine di rilascio dell’immobile.*

**10.75.** Pellicini.

*Al comma 1, capoverso « Art. 634-bis. », quinto comma, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ovvero se si tratta di immobile che è di proprietà di un’amministrazione pubblica o di un ente pubblico ovvero di immobile che minacci rovina o pericolo per l’incolumità pubblica per il quale sia stata adottata ordinanza per la messa in sicurezza.*

**10.86.** Bonafè, Gianassi, Cuperlo, Serracchiani, Mauri, Di Biase, Fornaro, Laccarra, Scarpa.

*Sostituire il comma 3 con il seguente:*

3. Dopo l’articolo 321 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente:

« Art. 321-bis.

*(Reintegrazione nel possesso dell’immobile)*

1. Il giudice, su richiesta del pubblico ministero, dispone il sequestro preventivo dell’immobile arbitrariamente occupato con taluna delle condotte di cui all’articolo 633, commi secondo e terzo, del codice penale e

dispone il rilascio immediato, in favore della persona offesa, previa verifica della sussistenza del relativo diritto, valutati sommariamente gli atti prodotti dal querelante, le risultanze anagrafiche, l’intestazione dei contratti e delle fatture relativi alle utenze domestiche e ogni ulteriore elemento utile. ».

**10.91.** D’Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.

*Al comma 3, capoverso « Art. 321-bis. », comma 1, sostituire le parole: ai sensi dell’articolo 634-bis del codice penale con le seguenti: ai sensi degli articoli 633 e 634-bis del codice penale.*

*Conseguentemente:*

*al comma 3, capoverso « Art. 321-bis », comma 2, sopprimere le parole: Nei casi in cui l’immobile occupato sia l’unica abitazione effettiva del denunciante;*

*sostituire la rubrica con la seguente: Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale per il contrasto dell’occupazione arbitraria di immobili.*

\* **10.94.** Iezzi, Bof, Bordonali, Cavandoli, Di Mattina, Gusmeroli, Matone, Morrone, Sudano, Ziello.

\* **10.95.** Urzì, Gardini.

*Al comma 3, capoverso « Art. 321-bis. », comma 3, sostituire le parole: fondati motivi con le seguenti: accertati motivi.*

**10.108.** Zaratti, Dori, Grimaldi, Zanella, Bonelli, Borrelli, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

3-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal 1° luglio 2026.

**10.139.** D’Orso, Alifano, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, Giuliano, Penza.

## ART. 11.

*Sopprimerlo.*

- \* **11.1.** Boschi, Bonifazi, Giachetti.
- \* **11.2.** Serracchiani, Gianassi, Bonafè, Mauri, Di Biase, Lacarra, Cuperlo, Scarpa, Fornaro.

*Sopprimere il comma 1.*

- \*\* **11.3.** Di Biase, Mauri, Gianassi, Bonafè, Serracchiani, Lacarra, Cuperlo, Scarpa, Fornaro.
- \*\* **11.4.** Boschi, Bonifazi.
- \*\* **11.5.** Giuliano, Alifano, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D'Orso, Penza.

*Al comma 1, capoverso, sopprimere le parole: o nelle immediate adiacenze.*

- 11.6.** Boschi, Bonifazi.

*Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: e delle metropolitane o all'interno dei convogli con le seguenti: , delle metropolitane e dei punti di imbarco o all'interno dei convogli e dei mezzi acquei.*

- 11.7.** Semenzato, Alessandro Colucci.

*Al comma 1, dopo il capoverso « 11-decies) », aggiungere il seguente:*

11-undecies) l'aver, nei delitti contro il patrimonio, o che comunque offendono il patrimonio, ovvero nei delitti determinati da motivi di lucro, tentati o consumati in danno delle figure di cui all'articolo 2135 del codice civile, cagionato alla persona offesa dal reato un danno patrimoniale in ordine a beni strumentali all'attività imprenditoriale, ovvero, ai frutti dell'attività agricola.

- 11.8.** La Salandra.

*Sostituire il comma 2, con il seguente:*

2. L'articolo 640 del codice penale è sostituito dal seguente:

« Art. 640.

*(Truffa)*

Chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 102 a euro 2.064.

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 618 a euro 3.098:

1) se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico;

2) se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dover eseguire un ordine dell'autorità;

3) se il fatto è commesso in presenza delle circostanze di cui all'articolo 61, numeri 5), 7), 9) e 11);

4) se il fatto è commesso a danno di un minore o di soggetto fragile;

5) se il fatto è commesso tramite strumenti informatici o telematici.

Le circostanze attenuanti, diverse da quella prevista dall'articolo 98, concorrenti con le aggravanti di cui al secondo comma, numeri 1, 2, 3 e 4, del presente articolo, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità della stessa risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti ».

- 11.11.** Dori, Zaratti, Zanella, Bonelli, Fraiolianni, Borrelli, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

*Sostituire il comma 2, con il seguente:*

2. L'articolo 640 del codice penale è sostituito dal seguente:

« Art. 640.

*(Truffa)*

Chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad

altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 102 a euro 2.064.

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 618 a euro 3.098:

1) se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico;

2) se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dover eseguire un ordine dell'autorità;

3) se il fatto è commesso in presenza delle circostanze di cui all'articolo 61, numeri 5), 7), 9) e 11);

4) se il fatto è commesso tramite strumenti informatici o telematici.

Le circostanze attenuanti, diverse da quella prevista dall'articolo 98, concorrenti con le aggravanti di cui al secondo comma, numeri 1), 2), 3) e 4), del presente articolo, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità della stessa risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti ».

**11.12.** Marianna Ricciardi, Alifano, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D'Orso, Penza, Giuliano.

*Al comma 2, lettera b), capoverso, sostituire le parole: da due a sei anni con le seguenti: da 12 mesi a 5 anni.*

*Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente comma:*

*3-bis.* Al comma 1 dell'articolo 382-bis del codice di procedura penale sostituire le parole: « e 612-bis » con le seguenti: « , 612-bis e 640, terzo comma ».

**11.13.** Serracchiani, Mauri, Gianassi, Bonafè, Fornaro, Cuperlo, Scarpa, Larra.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

*3-bis.* Al comma 1 dell'articolo 382-bis del codice di procedura penale sostituire le parole: « e 612-bis » con le seguenti: « , 612-bis e 640, terzo comma ».

**11.19.** Serracchiani, Mauri, Gianassi, Bonafè, Fornaro, Cuperlo, Scarpa, Larra.

*Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:*

Art. 11-bis.

*(Modifica all'articolo 643 del codice penale, in materia di circonvenzione di persone incapaci)*

1. All'articolo 643 del codice penale, le parole: « da due a sei anni e con la multa da euro 206 a euro 2.065 » sono sostituite dalle seguenti: « da tre a sette anni e con la multa da euro 1.302 a euro 3.500 ».

\* **11.02.** Giuliano, Alifano, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D'Orso, Penza.

\* **11.03.** Dori, Zaratti, Zanella, Bonelli, Fraioanni, Borrelli, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

ART. 12.

*Sopprimerlo.*

\* **12.1.** Boschi, Bonifazi, Giachetti.

\* **12.2.** L'Abbate, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Alifano, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, D'Orso.

\* **12.3.** Zaratti, Dori, Zanella, Bonelli, Fraioanni, Borrelli, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

*Al comma 1, dopo le parole: o con minaccia aggiungere le seguenti: se l'invito*

reiterato delle autorità di pubblica a disciogliersi, rimane senza effetto.

**12.5.** Zaratti, Dori, Zanella, Bonelli, Fra-toianni, Borrelli, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

ART. 13.

*Sopprimerlo.*

\* **13.1.** Cafiero De Raho, Alifano, Ascari, Auriemma, Alfonso Colucci, D'Orso, Giuliano, Penza.

\* **13.2.** Magi.

\* **13.3.** Zaratti, Dori, Zanella, Bonelli, Fra-toianni, Borrelli, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

\* **13.4.** Boschi, Bonifazi, Giachetti.

*Al comma 1, sopprimere la lettera a).*

\*\* **13.6.** Cuperlo, Mauri, Bonafè, Fornaro, Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Lacarra, Scarpa.

\*\* **13.7.** Zaratti, Dori, Zanella, Bonelli, Fra-toianni, Borrelli, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

\*\* **13.8.** Cafiero De Raho, Alifano, Ascari, Auriemma, Alfonso Colucci, D'Orso, Giuliano, Penza.

*Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: denunciati o condannati, anche con sentenza non definitiva con le seguenti: condannati con sentenza definitiva.*

\* **13.13.** Giuliano, Alifano, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D'Orso, Penza.

\* **13.14.** Serracchiani, Gianassi, Bonafè, Mauri, Di Biase, Fornaro, Lacarra, Scarpa, Cuperlo.

*Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: denunciati o.*

\*\* **13.10.** Mauri, Serracchiani, Bonafè, Gianassi, Di Biase, Fornaro, Cuperlo, Scarpa, Lacarra.

\*\* **13.11.** D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.

\*\* **13.12.** Alessandro Colucci.

*Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: con sentenza non definitiva con le seguenti: con sentenza definitiva.*

**13.16.** Zaratti, Dori, Zanella, Bonelli, Fra-toianni, Borrelli, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

*Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: dei cinque anni precedenti con le seguenti: dei trentasei mesi precedenti.*

\* **13.25.** Giuliano, Alifano, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D'Orso, Penza.

\* **13.26.** Zaratti, Dori, Zanella, Bonelli, Fra-toianni, Borrelli, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

*Al comma 1, lettera a), dopo le parole: all'articolo 9, comma 1 aggiungere le seguenti: , se l'invito reiterato delle autorità di pubblica sicurezza a disciogliersi rimane senza effetto.*

*Conseguentemente, al medesimo comma 1, lettera c), dopo le parole: aperto al pubblico, aggiungere le seguenti: se l'invito reiterato delle autorità di pubblica sicurezza a disciogliersi rimane senza effetto.*

**13.36.** Zaratti, Dori, Zanella, Bonelli, Fra-toianni, Borrelli, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

*Al comma 1, sopprimere la lettera b).*

*Conseguentemente, sopprimere il comma 2.*

\* **13.37.** Serracchiani, Mauri, Bonafè, Gianassi, Di Biase, Fornaro, Cuperlo, Scarpa, Lacarra.

\* **13.38.** D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.

\* **13.39.** Gianassi, Mauri, Serracchiani, Bonafè, Di Biase, Fornaro, Cuperlo, Scarpa, Lacarra.

*Al comma 1, sopprimere la lettera c).*

*Conseguentemente, alla rubrica, sopprimere le parole: in materia di flagranza differita, e.*

**13.41.** Ascari, Alifano, Auriemma, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D'Orso, Giuliano, Penza.

*Al comma 1, lettera c), dopo le parole: 583-quater aggiungere le seguenti: , primo comma,.*

**13.43.** Serracchiani, Gianassi, Bonafè, Mauri, Di Biase, Fornaro, Lacarra, Scarpa, Cuperlo.

*Al comma 1, lettera c), dopo le parole: aperto al pubblico, aggiungere le seguenti: qualora si siano verificate violenze a persone e danneggiamenti al patrimonio pubblico,.*

**13.47.** Zaratti, Dori, Zanella, Bonelli, Fraianni, Borrelli, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

*Al comma 1, lettera c), dopo le parole: aperto al pubblico, aggiungere le seguenti: qualora si siano verificate violenze o danneggiamenti,.*

**13.49.** Zaratti, Dori, Zanella, Bonelli, Fraianni, Borrelli, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

*Al comma 2, capoverso, sopprimere le parole: , fisse e mobili,*

**13.56.** Zaratti, Dori, Zanella, Bonelli, Fraianni, Borrelli, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

*Al comma 2, capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il giudice, nella sentenza, stabilisce la durata del divieto che, in ogni caso, non può essere superiore alla durata della pena detentiva inflitta.*

**13.72.** Serracchiani.

ART. 14.

*Sopprimerlo.*

\* **14.1.** Boschi, Bonifazi, Giachetti.

\* **14.2.** Ascari, Alifano, Auriemma, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D'Orso, Giuliano, Penza.

\* **14.3.** Zaratti, Dori, Zanella, Bonelli, Fraianni, Borrelli, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

\* **14.4.** Mauri, Di Biase, Serracchiani, Bonafè, Gianassi, Fornaro, Cuperlo, Scarpa, Lacarra.

*Al comma 1, sopprimere la lettera a).*

\*\* **14.5.** Zaratti, Dori, Zanella, Bonelli, Fraianni, Borrelli, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

\*\* **14.6.** Ascari, Alifano, Auriemma, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D'Orso, Giuliano, Penza.

*Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:*

a) il primo periodo è sostituito dal seguente: « Chiunque impedisce la libera circolazione su strada ordinaria o ferrata, compreso l'accesso o il deflusso da e verso la stessa da area privata, ostruendone i relativi movimenti con il proprio corpo, è punito, salvo che il fatto non costituisca più

grave reato, con la reclusione fino a un mese o la multa fino a 300 euro ».

**14.7.** Maiorano.

*Al comma 1, lettera a), sostituire le parole:* dopo la parola: « ordinaria » sono inserite le seguenti: « o ferrata » *con le seguenti:* le parole: « su strada ordinaria » sono sostituite dalle seguenti: « di persone o merci su strada ordinaria o ferrata ».

**14.9.** Padovani.

*Al comma 1, lettera a), sostituire le parole:* la reclusione fino a un mese o la multa fino a 300 euro *con le seguenti:* la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 100 a euro 4.000.

*Conseguentemente sopprimere la lettera b).*

**14.18.** Bonafè, Gianassi, Serracchiani, Mauri, Di Biase, Cuperlo, Lacarra, Fornaro, Scarpa.

*Al comma 1, lettera a), sostituire le parole:* la reclusione fino a un mese o la multa fino a 300 euro *con le seguenti:* la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 110 a euro 4.000.

*Conseguentemente sopprimere la lettera b).*

**14.19.** Bonafè, Gianassi, Serracchiani, Mauri, Di Biase, Cuperlo, Lacarra, Fornaro, Scarpa.

*Al comma 1, lettera a), sostituire le parole:* la reclusione fino a un mese o la multa fino a 300 euro *con le seguenti:* la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 120 a euro 4.000.

*Conseguentemente sopprimere la lettera b).*

**14.20.** Bonafè, Gianassi, Serracchiani, Mauri, Di Biase, Cuperlo, Lacarra, Fornaro, Scarpa.

*Al comma 1, lettera a), sostituire le parole:* la reclusione fino a un mese o la multa fino a 300 euro *con le seguenti:* la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 130 a euro 4.000.

*Conseguentemente sopprimere la lettera b).*

**14.21.** Bonafè, Gianassi, Serracchiani, Mauri, Di Biase, Cuperlo, Lacarra, Fornaro, Scarpa.

*Al comma 1, lettera a), sostituire le parole:* la reclusione fino a un mese o la multa fino a 300 euro *con le seguenti:* la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 180 a euro 4.000.

*Conseguentemente sopprimere la lettera b).*

**14.26.** Bonafè, Gianassi, Serracchiani, Mauri, Di Biase, Cuperlo, Lacarra, Fornaro, Scarpa.

*Al comma 1, lettera a), sostituire le parole:* la reclusione fino a un mese o la multa fino a 300 euro *con le seguenti:* la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 240 a euro 4.000.

*Conseguentemente sopprimere la lettera b).*

**14.32.** Bonafè, Gianassi, Serracchiani, Mauri, Di Biase, Cuperlo, Lacarra, Fornaro, Scarpa.

*Al comma 1, lettera a), sostituire le parole:* la reclusione fino a un mese o la multa fino a 300 euro *con le seguenti:* la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 340 a euro 4.000.

*Conseguentemente sopprimere la lettera b).*

**14.42.** Bonafè, Gianassi, Serracchiani, Mauri, Di Biase, Cuperlo, Lacarra, Fornaro, Scarpa.

*Al comma 1, lettera a), sostituire le parole:* la reclusione fino a un mese o la multa fino a 300 euro *con le seguenti:* la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 390 a euro 4.000.

*Conseguentemente sopprimere la lettera b).*

**14.47.** Bonafè, Gianassi, Serracchiani, Mauri, Di Biase, Cuperlo, Lacarra, Fornaro, Scarpa.

*Al comma 1, lettera a), sostituire le parole:* la reclusione fino a un mese o la multa fino a 300 euro *con le seguenti:* la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 420 a euro 4.000.

*Conseguentemente sopprimere la lettera b).*

**14.50.** Bonafè, Gianassi, Serracchiani, Mauri, Di Biase, Cuperlo, Lacarra, Fornaro, Scarpa.

*Al comma 1, lettera a), sostituire le parole:* la reclusione fino a un mese o la multa fino a 300 euro *con le seguenti:* la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 430 a euro 4.000.

*Conseguentemente sopprimere la lettera b).*

**14.51.** Bonafè, Gianassi, Serracchiani, Mauri, Di Biase, Cuperlo, Lacarra, Fornaro, Scarpa.

*Al comma 1, lettera a), sostituire le parole:* la reclusione fino a un mese o la multa fino a 300 euro *con le seguenti:* la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 440 a euro 4.000.

*Conseguentemente sopprimere la lettera b).*

**14.52.** Bonafè, Gianassi, Serracchiani, Mauri, Di Biase, Cuperlo, Lacarra, Fornaro, Scarpa.

*Al comma 1, lettera a), sostituire le parole:* la reclusione fino a un mese o la multa fino a 300 euro *con le seguenti:* la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 470 a euro 4.000.

*Conseguentemente sopprimere la lettera b).*

**14.55.** Bonafè, Gianassi, Serracchiani, Mauri, Di Biase, Cuperlo, Lacarra, Fornaro, Scarpa.

*Al comma 1, lettera a), sostituire le parole:* la reclusione fino a un mese o la multa fino a 300 euro *con le seguenti:* la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 480 a euro 4.000.

*Conseguentemente sopprimere la lettera b).*

**14.56.** Bonafè, Gianassi, Serracchiani, Mauri, Di Biase, Cuperlo, Lacarra, Fornaro, Scarpa.

*Al comma 1, lettera a), sostituire le parole:* la reclusione fino a un mese o la multa fino a 300 euro *con le seguenti:* la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 490 a euro 4.000.

*Conseguentemente sopprimere la lettera b).*

**14.57.** Bonafè, Gianassi, Serracchiani, Mauri, Di Biase, Cuperlo, Lacarra, Fornaro, Scarpa.

*Al comma 1, lettera a), sostituire le parole:* la reclusione fino a un mese o la multa fino a 300 euro *con le seguenti:* la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500 a euro 4.000.

*Conseguentemente sopprimere la lettera b).*

**14.58.** Bonafè, Gianassi, Serracchiani, Mauri, Di Biase, Cuperlo, Lacarra, Fornaro, Scarpa.

*Al comma 1, lettera a), sostituire le parole:* la reclusione fino a un mese o la multa fino a 300 euro *con le seguenti:* la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 520 a euro 4.000.

*Conseguentemente sopprimere la lettera b).*

**14.60.** Bonafè, Gianassi, Serracchiani, Mauri, Di Biase, Cuperlo, Lacarra, Fornaro, Scarpa.

*Al comma 1, lettera a), sostituire le parole:* la reclusione fino a un mese o la multa fino a 300 euro *con le seguenti:* la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 540 a euro 4.000.

*Conseguentemente sopprimere la lettera b).*

**14.62.** Gianassi, Bonafè, Serracchiani, Mauri, Di Biase, Cuperlo, Lacarra, Fornaro, Scarpa.

*Al comma 1, lettera a), sostituire le parole:* la reclusione fino a un mese o la multa fino a 300 euro *con le seguenti:* la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 550 a euro 4.000.

*Conseguentemente sopprimere la lettera b).*

**14.63.** Gianassi, Bonafè, Serracchiani, Mauri, Di Biase, Cuperlo, Lacarra, Fornaro, Scarpa.

*Al comma 1, lettera a), sostituire le parole:* la reclusione fino a un mese o la multa fino a 300 euro *con le seguenti:* la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 570 a euro 4.000.

*Conseguentemente sopprimere la lettera b).*

**14.65.** Gianassi, Bonafè, Serracchiani, Mauri, Di Biase, Cuperlo, Lacarra, Fornaro, Scarpa.

*Al comma 1, lettera a), sostituire le parole:* la reclusione fino a un mese o la multa fino a 300 euro *con le seguenti:* la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 580 a euro 4.000.

*Conseguentemente sopprimere la lettera b).*

**14.66.** Gianassi, Bonafè, Serracchiani, Mauri, Di Biase, Cuperlo, Lacarra, Fornaro, Scarpa.

*Al comma 1, lettera a), sostituire le parole:* la reclusione fino a un mese o la multa fino a 300 euro *con le seguenti:* la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 590 a euro 4.000.

*Conseguentemente sopprimere la lettera b).*

**14.67.** Gianassi, Bonafè, Serracchiani, Mauri, Di Biase, Cuperlo, Lacarra, Fornaro, Scarpa.

*Al comma 1, lettera a), sostituire le parole:* la reclusione fino a un mese o la multa fino a 300 euro *con le seguenti:* la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 600 a euro 4.000.

*Conseguentemente sopprimere la lettera b).*

**14.68.** Gianassi, Bonafè, Serracchiani, Mauri, Di Biase, Cuperlo, Lacarra, Fornaro, Scarpa.

*Al comma 1, lettera a), sostituire le parole:* la reclusione fino a un mese o la multa fino a 300 euro *con le seguenti:* la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 610 a euro 4.000.

*Conseguentemente sopprimere la lettera b).*

**14.69.** Gianassi, Bonafè, Serracchiani, Mauri, Di Biase, Cuperlo, Lacarra, Fornaro, Scarpa.

*Al comma 1, lettera a), sostituire le parole:* la reclusione fino a un mese o la multa fino a 300 euro *con le seguenti:* la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 620 a euro 4.000.

*Conseguentemente sopprimere la lettera b).*

**14.70.** Gianassi, Bonafè, Serracchiani, Mauri, Di Biase, Cuperlo, Lacarra, Fornaro, Scarpa.

*Al comma 1, lettera a), sostituire le parole:* la reclusione fino a un mese o la multa fino a 300 euro *con le seguenti:* la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 630 a euro 4.000.

*Conseguentemente sopprimere la lettera b).*

**14.71.** Gianassi, Bonafè, Serracchiani, Mauri, Di Biase, Cuperlo, Lacarra, Fornaro, Scarpa.

*Al comma 1, lettera a), sostituire le parole:* la reclusione fino a un mese o la multa fino a 300 euro *con le seguenti:* la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 640 a euro 4.000.

*Conseguentemente sopprimere la lettera b).*

**14.72.** Gianassi, Bonafè, Serracchiani, Mauri, Di Biase, Cuperlo, Lacarra, Fornaro, Scarpa.

*Al comma 1, lettera a), sostituire le parole:* la reclusione fino a un mese o la multa fino a 300 euro *con le seguenti:* la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 650 a euro 4.000.

*Conseguentemente sopprimere la lettera b).*

**14.73.** Gianassi, Bonafè, Serracchiani, Mauri, Di Biase, Cuperlo, Lacarra, Fornaro, Scarpa.

*Al comma 1, lettera a), sostituire le parole:* la reclusione fino a un mese o la multa fino a 300 euro *con le seguenti:* la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 660 a euro 4.000.

*Conseguentemente sopprimere la lettera b).*

**14.74.** Gianassi, Bonafè, Serracchiani, Mauri, Di Biase, Cuperlo, Lacarra, Fornaro, Scarpa.

*Al comma 1, lettera a), sostituire le parole:* la reclusione fino a un mese o la multa fino a 300 euro *con le seguenti:* la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 670 a euro 4.000.

*Conseguentemente sopprimere la lettera b).*

**14.75.** Gianassi, Bonafè, Serracchiani, Mauri, Di Biase, Cuperlo, Lacarra, Fornaro, Scarpa.

*Al comma 1, lettera a), sostituire le parole:* la reclusione fino a un mese o la multa fino a 300 euro *con le seguenti:* la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 680 a euro 4.000.

*Conseguentemente sopprimere la lettera b).*

**14.76.** Gianassi, Bonafè, Serracchiani, Mauri, Di Biase, Cuperlo, Lacarra, Fornaro, Scarpa.

*Al comma 1, lettera a), sostituire le parole:* la reclusione fino a un mese o la multa fino a 300 euro *con le seguenti:* la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 690 a euro 4.000.

*Conseguentemente sopprimere la lettera b).*

**14.77.** Gianassi, Bonafè, Serracchiani, Mauri, Di Biase, Cuperlo, Lacarra, Fornaro, Scarpa.

*Al comma 1, lettera a), sostituire le parole:* la reclusione fino a un mese o la multa fino a 300 euro *con le seguenti:* la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 700 a euro 4.000.

*Conseguentemente sopprimere la lettera b).*

**14.78.** Gianassi, Bonafè, Serracchiani, Mauri, Di Biase, Cuperlo, Lacarra, Fornaro, Scarpa.

*Al comma 1, lettera a), sostituire le parole:* la reclusione fino a un mese o la multa fino a 300 euro *con le seguenti:* la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 710 a euro 4.000.

*Conseguentemente sopprimere la lettera b).*

**14.79.** Gianassi, Bonafè, Serracchiani, Mauri, Di Biase, Cuperlo, Lacarra, Fornaro, Scarpa.

*Al comma 1, lettera a), sostituire le parole:* la reclusione fino a un mese o la multa fino a 300 euro *con le seguenti:* la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 720 a euro 4.000.

*Conseguentemente sopprimere la lettera b).*

**14.80.** Gianassi, Bonafè, Serracchiani, Mauri, Di Biase, Cuperlo, Lacarra, Fornaro, Scarpa.

*Al comma 1, lettera a), sostituire le parole:* la reclusione fino a un mese o la multa fino a 300 euro *con le seguenti:* la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 730 a euro 4.000.

*Conseguentemente sopprimere la lettera b).*

**14.81.** Gianassi, Bonafè, Serracchiani, Mauri, Di Biase, Cuperlo, Lacarra, Fornaro, Scarpa.

*Al comma 1, lettera a), sostituire le parole:* la reclusione fino a un mese o la multa fino a 300 euro *con le seguenti:* la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 740 a euro 4.000.

*Conseguentemente sopprimere la lettera b).*

**14.82.** Gianassi, Bonafè, Serracchiani, Mauri, Di Biase, Cuperlo, Lacarra, Fornaro, Scarpa.

*Al comma 1, lettera a), sostituire le parole:* la reclusione fino a un mese o la multa fino a 300 euro *con le seguenti:* la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 750 a euro 4.000.

*Conseguentemente sopprimere la lettera b).*

**14.83.** Gianassi, Bonafè, Serracchiani, Mauri, Di Biase, Cuperlo, Lacarra, Fornaro, Scarpa.

*Al comma 1, lettera a), sostituire le parole:* la reclusione fino a un mese o la multa fino a 300 euro *con le seguenti:* la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 760 a euro 4.000.

*Conseguentemente sopprimere la lettera b).*

**14.84.** Gianassi, Bonafè, Serracchiani, Mauri, Di Biase, Cuperlo, Lacarra, Fornaro, Scarpa.

*Al comma 1, lettera a), sostituire le parole:* la reclusione fino a un mese o la multa fino a 300 euro *con le seguenti:* la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 770 a euro 4.000.

*Conseguentemente sopprimere la lettera b).*

**14.85.** Gianassi, Bonafè, Serracchiani, Mauri, Di Biase, Cuperlo, Lacarra, Fornaro, Scarpa.

*Al comma 1, lettera a), sostituire le parole:* la reclusione fino a un mese o la multa fino a 300 euro *con le seguenti:* la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 780 a euro 4.000.

*Conseguentemente sopprimere la lettera b).*

**14.86.** Gianassi, Bonafè, Serracchiani, Mauri, Di Biase, Cuperlo, Lacarra, Fornaro, Scarpa.

*Al comma 1, lettera a), sostituire le parole:* la reclusione fino a un mese o la multa fino a 300 euro *con le seguenti:* la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 790 a euro 4.000.

*Conseguentemente sopprimere la lettera b).*

**14.87.** Gianassi, Bonafè, Serracchiani, Mauri, Di Biase, Cuperlo, Lacarra, Fornaro, Scarpa.

*Al comma 1, lettera a), sostituire le parole:* la reclusione fino a un mese o la multa fino a 300 euro *con le seguenti:* la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 800 a euro 4.000.

*Conseguentemente sopprimere la lettera b).*

**14.88.** Gianassi, Bonafè, Serracchiani, Mauri, Di Biase, Cuperlo, Lacarra, Fornaro, Scarpa.

*Al comma 1, lettera a), sostituire le parole:* la reclusione fino a un mese o la multa fino a 300 euro *con le seguenti:* la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 810 a euro 4.000.

*Conseguentemente sopprimere la lettera b).*

**14.89.** Gianassi, Bonafè, Serracchiani, Mauri, Di Biase, Cuperlo, Lacarra, Fornaro, Scarpa.

*Al comma 1, lettera a), sostituire le parole:* la reclusione fino a un mese o la multa fino a 300 euro *con le seguenti:* la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 820 a euro 4.000.

*Conseguentemente sopprimere la lettera b).*

**14.90.** Gianassi, Bonafè, Serracchiani, Mauri, Di Biase, Cuperlo, Lacarra, Fornaro, Scarpa.

*Al comma 1, lettera a), sostituire le parole:* la reclusione fino a un mese o la multa fino a 300 euro *con le seguenti:* la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 830 a euro 4.000.

*Conseguentemente sopprimere la lettera b).*

**14.91.** Gianassi, Bonafè, Serracchiani, Mauri, Di Biase, Cuperlo, Lacarra, Fornaro, Scarpa.

*Al comma 1, lettera a), sostituire le parole:* la reclusione fino a un mese o la multa fino a 300 euro *con le seguenti:* la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 840 a euro 4.000.

*Conseguentemente sopprimere la lettera b).*

**14.92.** Gianassi, Bonafè, Serracchiani, Mauri, Di Biase, Cuperlo, Lacarra, Fornaro, Scarpa.

*Al comma 1, lettera a), sostituire le parole:* la reclusione fino a un mese o la multa fino a 300 euro *con le seguenti:* la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 850 a euro 4.000.

*Conseguentemente sopprimere la lettera b).*

**14.93.** Gianassi, Bonafè, Serracchiani, Mauri, Di Biase, Cuperlo, Lacarra, Fornaro, Scarpa.

*Al comma 1, lettera a), sostituire le parole:* la reclusione fino a un mese o la multa fino a 300 euro *con le seguenti:* la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 860 a euro 4.000.

*Conseguentemente sopprimere la lettera b).*

**14.94.** Gianassi, Bonafè, Serracchiani, Mauri, Di Biase, Cuperlo, Lacarra, Fornaro, Scarpa.

*Al comma 1, lettera a), sostituire le parole:* la reclusione fino a un mese o la multa fino a 300 euro *con le seguenti:* la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 870 a euro 4.000.

*Conseguentemente sopprimere la lettera b).*

**14.95.** Gianassi, Bonafè, Serracchiani, Mauri, Di Biase, Cuperlo, Lacarra, Fornaro, Scarpa.

*Al comma 1, lettera a), sostituire le parole:* la reclusione fino a un mese o la multa fino a 300 euro *con le seguenti:* la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 880 a euro 4.000.

*Conseguentemente sopprimere la lettera b).*

**14.96.** Gianassi, Bonafè, Serracchiani, Mauri, Di Biase, Cuperlo, Lacarra, Fornaro, Scarpa.

*Al comma 1, lettera a), sostituire le parole:* la reclusione fino a un mese o la multa fino a 300 euro *con le seguenti:* la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 890 a euro 4.000.

*Conseguentemente sopprimere la lettera b).*

**14.97.** Gianassi, Bonafè, Serracchiani, Mauri, Di Biase, Cuperlo, Lacarra, Fornaro, Scarpa.

*Al comma 1, lettera a), sostituire le parole:* la reclusione fino a un mese o la multa fino a 300 euro *con le seguenti:* la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 900 a euro 4.000.

*Conseguentemente sopprimere la lettera b).*

**14.98.** Gianassi, Bonafè, Serracchiani, Mauri, Di Biase, Cuperlo, Lacarra, Fornaro, Scarpa.

*Al comma 1, lettera a), sostituire le parole:* la reclusione fino a un mese o la multa fino a 300 euro *con le seguenti:* la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 910 a euro 4.000.

*Conseguentemente sopprimere la lettera b).*

**14.99.** Gianassi, Bonafè, Serracchiani, Mauri, Di Biase, Cuperlo, Lacarra, Fornaro, Scarpa.

*Al comma 1, lettera a), sostituire le parole:* la reclusione fino a un mese o la multa fino a 300 euro *con le seguenti:* la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 920 a euro 4.000.

*Conseguentemente sopprimere la lettera b).*

**14.100.** Gianassi, Bonafè, Serracchiani, Mauri, Di Biase, Cuperlo, Lacarra, Fornaro, Scarpa.

*Al comma 1, lettera a), sostituire le parole:* la reclusione fino a un mese o la multa fino a 300 euro *con le seguenti:* la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 930 a euro 4.000.

*Conseguentemente sopprimere la lettera b).*

**14.101.** Gianassi, Bonafè, Serracchiani, Mauri, Di Biase, Cuperlo, Lacarra, Fornaro, Scarpa.

*Al comma 1, lettera a), sostituire le parole:* la reclusione fino a un mese o la multa fino a 300 euro *con le seguenti:* la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 940 a euro 4.000.

*Conseguentemente sopprimere la lettera b).*

**14.102.** Gianassi, Bonafè, Serracchiani, Mauri, Di Biase, Cuperlo, Lacarra, Fornaro, Scarpa.

*Al comma 1, lettera a), sostituire le parole:* la reclusione fino a un mese o la multa fino a 300 euro *con le seguenti:* la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 950 a euro 4.000.

*Conseguentemente sopprimere la lettera b).*

**14.103.** Gianassi, Bonafè, Serracchiani, Mauri, Di Biase, Cuperlo, Lacarra, Fornaro, Scarpa.

*Al comma 1, lettera a), sostituire le parole:* la reclusione fino a un mese o la multa fino a 300 euro *con le seguenti:* la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 960 a euro 4.000.

*Conseguentemente sopprimere la lettera b).*

**14.104.** Gianassi, Bonafè, Serracchiani, Mauri, Di Biase, Cuperlo, Lacarra, Fornaro, Scarpa.

*Al comma 1, lettera a), sostituire le parole:* la reclusione fino a un mese o la multa fino a 300 euro *con le seguenti:* la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 970 a euro 4.000.

*Conseguentemente sopprimere la lettera b).*

**14.105.** Gianassi, Bonafè, Serracchiani, Mauri, Di Biase, Cuperlo, Lacarra, Fornaro, Scarpa.

*Al comma 1, lettera a), sostituire le parole:* la reclusione fino a un mese o la multa fino a 300 euro *con le seguenti:* la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 980 a euro 4.000.

*Conseguentemente sopprimere la lettera b).*

**14.106.** Gianassi, Bonafè, Serracchiani, Mauri, Di Biase, Cuperlo, Lacarra, Fornaro, Scarpa.

*Al comma 1, lettera a), sostituire le parole:* la reclusione fino a un mese o la multa fino a 300 euro *con le seguenti:* la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 990 a euro 4.000.

*Conseguentemente sopprimere la lettera b).*

**14.107.** Gianassi, Bonafè, Serracchiani, Mauri, Di Biase, Cuperlo, Lacarra, Fornaro, Scarpa.

*Al comma 1, sopprimere la lettera b).*

\* **14.113.** Ascari, Alifano, Auriemma, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D'Orso, Giuliano, Penza.

\* **14.114.** Zaratti, Dori, Zanella, Bonelli, Fratoianni, Borrelli, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

*Al comma 1, lettera b), sostituire le parole:* da sei mesi a due anni *con le seguenti:* da un mese a sei mesi *e aggiungere, in fine, le seguenti parole:* e si siano verificati violenze a persone o danneggiamenti al patrimonio pubblico.

**14.121.** Zaratti, Dori, Zanella, Bonelli, Fratoianni, Borrelli, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

*Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:*

Art. 14-bis.

*(Modifiche al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, in materia di pubblica sicurezza)*

1. L'articolo 20 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio de-

creto 18 giugno 1931, n. 773, di seguito denominato « testo unico », è sostituito dal seguente:

« Art. 20.

1. Quando, in occasione di riunioni o di assembramenti in luogo pubblico o aperto al pubblico, vengano posti in essere atti che inequivocabilmente possono mettere in pericolo la sicurezza dei cittadini o dei loro beni, ovvero quando nelle riunioni o negli assembramenti citati sono commessi delitti, le riunioni e gli assembramenti possono essere disciolti. In tale caso le autorità di pubblica sicurezza invitano i presenti a disciogliersi, attraverso megafoni e cartelli luminosi udibili e visibili da una distanza di almeno duecento metri ».

2. Gli articoli 21 e 23 del testo unico sono abrogati.

3. L'articolo 24 del testo unico è sostituito dal seguente:

« Art. 24.

1. Qualora l'invito sia rimasto senza effetto, gli ufficiali di pubblica sicurezza ordinano che la riunione o l'assembramento siano disciolti con la forza. All'esecuzione dell'ordine provvedono le forze di pubblica sicurezza, avendo cura di isolare i soggetti responsabili degli atti o dei delitti dalle altre persone presenti. È fatto divieto di usare la forza nei confronti delle persone in evidente atto di fuggire, salvo che non siano state inequivocabilmente riconosciute come autori materiali degli atti e dei delitti di cui all'articolo 20. È fatto divieto assoluto alle forze di pubblica sicurezza durante l'esecuzione dell'ordine di cui al presente articolo di utilizzare gas nocivi e armi da fuoco; le armi da fuoco potranno essere utilizzate contro i soggetti che ne abbiano fatto uso, purché non sussista pericolo di colpire altre persone ».

4. All'articolo 41 del testo unico sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, la parola: « immediatamente » è sostituita dalle seguenti:

« con le stesse modalità stabilite dagli articoli 247 e seguenti del codice di procedura penale »;

b) è aggiunto, in fine, il seguente comma: « Qualora, in seguito alla perquisizione effettuata ai sensi del primo comma, senza mandato del giudice, non fosse rinvenuta alcuna arma, munizione o materiale esplosivo, l'ufficiale di pubblica sicurezza che ha disposto la perquisizione deve essere sottoposto a inchiesta nella quale deve dimostrare l'attendibilità degli indizi alla base della medesima perquisizione ».

5. Al comma 2 dell'articolo 249 del codice di procedura penale, le parole: « , nei limiti del possibile, » sono soppresse.

6. Il comma 2 dell'articolo 251 del codice di procedura penale è sostituito dai seguenti:

« 2. Tuttavia nei casi urgenti l'autorità giudiziaria può disporre per iscritto, indicandone il motivo, che la perquisizione sia eseguita fuori dei suddetti limiti temporali.

2-bis. Avverso il provvedimento di cui al comma 2 del presente articolo è ammesso ricorso con le stesse modalità previste all'articolo 257 e secondo le disposizioni dell'articolo 324. Nel caso in cui i motivi che hanno indotto ad adottare il provvedimento medesimo siano ritenuti insufficienti, la perquisizione non ha efficacia probatoria ».

7. All'articolo 389 del codice di procedura penale sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

« 2-bis. Nei casi in cui l'arresto o il fermo è stato eseguito in conseguenza all'uso della forza ai sensi dell'articolo 24 del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, l'ufficiale di polizia giudiziaria, dopo aver provveduto all'identificazione dell'arrestato o del fermato, ne dispone l'immediato rilascio, dandone immediata comunicazione al pubblico ministero del luogo in cui l'arresto o il fermo è stato eseguito.

2-ter. Il rilascio deve essere disposto comunque entro le quattro ore successive

all'arresto o al fermo. È fatta salva la possibilità di effettuare un nuovo fermo o l'arresto, ma solo su disposizione del pubblico ministero ».

**14.01.** Zaratti, Dori, Zanella, Bonelli, Fratoianni, Borrelli, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

*Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:*

Art. 14-bis.

*(Disposizioni relative alla sicurezza e alla regolarità della circolazione ferroviaria)*

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 19:

1) al secondo comma, le parole: « da L. 20.000 a L. 60.000 » sono sostituite con le seguenti: « da euro 500 ad euro 2.000 »;

2) al terzo comma, le parole: « da L. 100.000 a L. 500.000 » sono sostituite con le seguenti: « da euro 3.000 ad euro 15.000 »;

b) all'articolo 20, terzo comma, le parole: « da L. 7.000 a L. 21.000 » sono sostituite con le seguenti: « da euro 200 ad euro 600 »;

c) all'articolo 21, sesto comma, le parole: « da L. 10.000 a L. 30.000 » sono sostituite con le seguenti: « da euro 300 ad euro 900 »;

d) all'articolo 26, secondo comma, le parole: « da L. 50.000 a L. 500.000 » sono sostituite con le seguenti: « da euro 1.500 ad euro 15.000 »;

e) all'articolo 38:

1) al primo comma, le parole: « da L. 20.000 a L. 60.000 » sono sostituite con le seguenti: « da euro 500 ad euro 2.000 »;

2) al secondo comma, le parole: « da L. 50.000 a L. 500.000 » sono sostituite con le seguenti: « da euro 1.500 ad euro 15.000 »;

f) all'articolo 41:

1) al secondo comma, le parole: « da L. 20.000 a L. 60.000 » sono sostituite con le seguenti: « a euro 500 ad euro 2.000 »;

2) al terzo comma, le parole: « a L. 150.000 a L. 450.000 » sono sostituite con le seguenti: « da euro 4.500 ad euro 13.500 »;

g) all'articolo 48, terzo comma, le parole: « a L. 30.000 a L. 90.000 » sono sostituite con le seguenti: « da euro 900 ad euro 3.000 ».

2. I proventi delle sanzioni pecuniarie di cui alle disposizioni del comma 1 sono destinati alla messa in sicurezza delle reti ferroviarie e alla regolarità dell'esercizio e della circolazione ferroviaria, da realizzarsi anche previa mappatura delle aree più sensibili alle trasgressioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753.

**14.02.** Deidda.

ART. 15.

*Sopprimerlo.*

\* **15.1.** Di Biase, Serracchiani, Mauri, Bonafè, Gianassi, Fornaro, Cuperlo, Scarpa, Lacarra.

\* **15.2.** Boschi, Bonifazi, Giachetti.

\* **15.3.** Dori, Zaratti, Zanella, Bonelli, Fratoianni, Borrelli, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

\* **15.4.** D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.

\* **15.5.** Magi.

*Sostituirlo con il seguente:*

Art. 15.

*(Misure in materia di tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori)*

1. All'articolo 275, comma 4, del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: « salvo che sussistano esigenze cautelari di ecce-

zionale rilevanza » sono sostituite dalle seguenti: « fatta salva, in presenza di esigenze cautelari di eccezionale rilevanza che impongono la custodia cautelare, la possibilità di disporla o mantenerla esclusivamente presso un istituto a custodia attenuata per detenute madri »;

b) al secondo periodo, dopo le parole: « quando imputato sia » sono inserite le seguenti: « l'unico genitore di persona con disabilità avente connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, con esso convivente ovvero nei casi in cui l'altro genitore sia assolutamente impossibilitato a dare assistenza al figlio e non vi siano parenti entro il quarto grado di accertata idoneità o sia ».

2. Dopo l'articolo 276 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

« Art. 276-bis.

*(Provvedimenti in caso di evasione o di condotte pericolose realizzate da detenuti in istituti a custodia attenuata per detenute madri)*

1. Nel caso in cui la persona sottoposta alla misura della custodia cautelare presso un istituto a custodia attenuata per detenute madri evada o tenti di evadere oppure ponga in essere atti idonei a compromettere l'ordine o la sicurezza pubblica o dell'istituto o a porre in pericolo l'altrui integrità fisica, il giudice dispone nei suoi confronti la custodia cautelare in carcere e la persona viene condotta in istituto senza la prole. Il provvedimento è comunicato ai servizi sociali del comune ove il minore si trova ».

2. L'articolo 285-bis del codice di procedura penale è abrogato.

3. All'articolo 293 del codice di procedura penale, dopo il comma 1-ter sono inseriti i seguenti:

« 1-quater. L'ufficiale o l'agente incaricato di eseguire l'ordinanza il quale, nel corso dell'esecuzione, rilevi la sussistenza di una delle ipotesi di cui all'articolo 275, comma 4, deve darne atto nel verbale di cui

al comma 1-ter del presente articolo unitamente ad ogni indicazione volontariamente fornita dalla persona sottoposta alla misura in ordine alla loro eventuale sussistenza. In questo caso, il verbale è trasmesso al giudice prima dell'ingresso della persona sottoposta alla misura nell'istituto di pena.

1-quinquies. Nei casi di cui al comma 1-quater, il giudice può disporre la sostituzione della misura cautelare con altra meno grave o la sua esecuzione con modalità meno gravose anche prima dell'ingresso della persona sottoposta alla misura nell'istituto di pena ».

4. All'articolo 656 del codice di procedura penale, dopo il comma 4-quater è inserito il seguente:

« 4-quinquies. Qualora, nel corso dell'applicazione dell'ordine che dispone la carcerazione, emergano circostanze di fatto che potrebbero determinare il differimento obbligatorio della pena ai sensi dell'articolo 146 del codice penale, il pubblico ministero ne informa immediatamente il magistrato di sorveglianza. Il magistrato di sorveglianza, verificata la sussistenza dei presupposti, procede nelle forme di cui all'articolo 684, comma 2, del presente codice ».

5. All'articolo 146 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, numero 2), sono inserite, in fine, le seguenti parole: « o ad anni tre, qualora portatore di disabilità avente connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero se deve avere luogo nei confronti di padre della medesima prole, qualora la madre sia deceduta o assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole e non vi siano parenti entro il quarto grado di accertata idoneità »;

b) al secondo comma, le parole: « se la madre è dichiarata decaduta » sono sostituite dalle seguenti: « se il condannato è dichiarato decaduto ».

6. All'articolo 147 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, numero 3), sono inserite, in fine, le seguenti parole: « ovvero

di padre della medesima prole, qualora la madre sia deceduta o assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole e non vi siano parenti entro il quarto grado di accertata idoneità »;

b) al terzo comma, le parole: « il provvedimento è revocato, qualora la madre sia dichiarata decaduta » sono sostituite dalle seguenti: « il differimento non è concesso o, se concesso, è revocato, qualora il condannato sia dichiarato decaduto » e le parole: « alla madre » sono sostituite dalle seguenti: « al genitore condannato ».

7. Alla legge 26 luglio 1975, n. 354, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 41-*bis*, dopo il comma 2-*bis* è inserito il seguente:

« 2-*bis*.1. L'adozione del provvedimento di cui al comma 2-*bis* nei confronti di un detenuto in un istituto a custodia attenuata per detenute madri comporta il trasferimento del soggetto, senza la prole, in un istituto o in una sezione indicati nel comma 2-*quater*. Il provvedimento è comunicato ai servizi sociali del comune ove il minore si trova »;

b) all'articolo 47-*ter*, al comma 1-*bis* è premesso il seguente:

« 1.2. Nelle ipotesi di cui alle lettere a) e b) del comma 1, la detenzione domiciliare può essere negata solo quando sussista il concreto pericolo della commissione di ulteriori delitti; in tal caso la persona è ristretta in un istituto a custodia attenuata per detenute madri »;

c) all'articolo 47-*quinqüies*, comma 1, le parole: « se non sussiste un concreto pericolo di commissione di ulteriori delitti e » sono soppresse e dopo le parole: « assistenza o accoglienza » sono inserite le seguenti: « ovvero, quando sussista il concreto pericolo della commissione di ulteriori delitti, in un istituto a custodia attenuata per detenute madri »;

d) all'articolo 51-*ter*:

1) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

« 2-*bis*. Nel caso in cui la persona ristretta in un istituto a custodia attenuata

per detenute madri evada o tenti di evadere oppure ponga in essere atti idonei a compromettere l'ordine o la sicurezza pubblica o dell'istituto o a porre in pericolo l'altrui integrità fisica, è ordinato nei suoi confronti l'accompagnamento, senza la prole, in un istituto ordinario. Il provvedimento è comunicato ai servizi sociali del comune ove il minore si trova. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 »;

2) alla rubrica, dopo la parola: « alternative » sono inserite le seguenti: « e dell'esecuzione della pena in un istituto a custodia attenuata per detenute madri ».

8. Il comma 2 dell'articolo 4 della legge 21 aprile 2011, n. 62, è sostituito dai seguenti:

« 2. Il Ministro della giustizia stipula con gli enti locali convenzioni volte a individuare le strutture idonee a essere utilizzate come case famiglia protette. A tal fine i comuni riconvertono e utilizzano prioritariamente immobili di proprietà comunale purché idonei.

2-*bis*. I comuni ove sono presenti case famiglia protette adottano i necessari interventi per consentire il reinserimento sociale delle donne una volta espia la pena detentiva, avvalendosi a tal fine dei propri servizi sociali ».

9. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 322, le parole: « per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « a decorrere dall'anno 2021 »;

b) al comma 323, dopo le parole: « della presente legge » sono inserite le seguenti: « e da aggiornare, ove necessario, con cadenza triennale ».

10. Agli oneri di cui al comma 9, pari a euro 1.500.000 annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente

iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

11. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

**15.104.** Boschi, Bonifazi.

*Sostituirlo con i seguenti:*

Art. 15.

*(Modifiche al codice di procedura penale)*

1. All'articolo 275, comma 4, primo periodo, del codice di procedura penale, le parole: « , salvo che sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza » sono soppresse.

2. All'articolo 285-bis, comma 1, del codice di procedura penale, le parole: « ove le esigenze cautelari di eccezionale rilevanza lo consentano » sono sostituite dalle seguenti: « ove sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza ».

3. All'articolo 293 del codice di procedura penale, dopo il comma 1-ter sono inseriti i seguenti:

« 1-*quater*. L'ufficiale o l'agente incaricato di eseguire l'ordinanza il quale, nel corso dell'esecuzione, rilevi la sussistenza di una delle ipotesi di cui all'articolo 275, comma 4, deve darne atto nel verbale di cui al comma 1-ter del presente articolo. In questo caso il verbale è trasmesso al giudice prima dell'ingresso dell'arrestato nell'istituto di pena.

1-*quinqües*. Nei casi di cui al comma 1-*quater* il giudice può disporre la sostituzione della misura cautelare con altra meno grave o la sua esecuzione con modalità meno gravose anche prima dell'ingresso dell'arrestato nell'istituto di pena ».

4. All'articolo 656 del codice di procedura penale, dopo il comma 4-*quater* è inserito il seguente:

« 4-*quinqües*. Qualora, nel corso dell'applicazione dell'ordine che dispone la carcerazione, emergano circostanze di fatto che potrebbero determinare il differimento obbligatorio dell'ordine di esecuzione ai sensi dell'articolo 146 del codice penale, il pubblico ministero ne informa immediatamente il magistrato di sorveglianza. Il magistrato di sorveglianza, verificata la sussistenza dei presupposti, procede nelle forme di cui all'articolo 684, comma 2, del presente codice ».

Art. 15-bis.

*(Modifiche al codice penale)*

1. All'articolo 146 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, numero 2), le parole: « anni uno » sono sostituite dalle seguenti: « anni tre »;

b) è inserito, in fine, il seguente comma:

« Nei casi previsti dai numeri 1) e 2) del primo comma, se sussiste il concreto pericolo della commissione di delitti il tribunale di sorveglianza può stabilire che la pena sia eseguita in una casa famiglia protetta, ovvero in un istituto di custodia attenuata per detenute madri qualora sussista un pericolo rilevante ».

2. All'articolo 147 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, numero 3), le parole: « di età inferiore a tre anni » sono sostituite dalle seguenti: « di età compresa tra tre e sei anni »;

b) è inserito, in fine, il seguente comma:

« Nei casi previsti dal numero 3) del primo comma, se sussiste il concreto pericolo della commissione di delitti il tribunale di sorveglianza può stabilire che la pena sia eseguita in una casa famiglia protetta, ovvero in un istituto di custodia at-

tenuata per detenute madri qualora sussista un pericolo rilevante ».

Art. 15-ter.

(Modifiche alla legge 21 aprile 2011, n. 62)

1. Il comma 2 dell'articolo 4 della legge 21 aprile 2011, n. 62, è sostituito dai seguenti:

« 2. Il Ministro della giustizia stipula con gli enti locali convenzioni volte a individuare le strutture idonee a essere utilizzate come case famiglia protette.

2-bis. I comuni ove sono presenti case famiglie protette adottano i necessari interventi per consentire il reinserimento sociale delle donne una volta espia la pena detentiva, avvalendosi a tal fine dei propri servizi sociali ».

2. All'articolo 5 della legge 21 aprile 2011, n. 62, è inserito, in fine, il seguente comma:

« 1-bis. Agli oneri derivanti dalla realizzazione delle case famiglia protette previste dall'articolo 284 del codice di procedura penale e dagli articoli 47-ter e 47-quinquies della legge 26 luglio 1975, n. 354, si provvede a valere sulle disponibilità della cassa delle ammende di cui all'articolo 4 della legge 9 maggio 1932, n. 547 ».

**15.6.** Boschi, Bonifazi.

*Sostituirlo con il seguente:*

Art. 15.

(Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in materia di tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori)

1. All'articolo 146 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, numero 2), sono inserite, in fine, le seguenti parole: « o ad anni tre, qualora portatore di disabilità avente connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero se deve avere luogo nei

confronti di padre della medesima prole, qualora la madre sia deceduta o assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole e non vi siano parenti entro il quarto grado di accertata idoneità »;

b) al secondo comma, le parole: « se la madre è dichiarata decaduta » sono sostituite dalle seguenti: « se il condannato è dichiarato decaduto ».

2. All'articolo 147 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, numero 3), sono inserite, in fine, le seguenti parole: « ovvero di padre della medesima prole, qualora la madre sia deceduta o assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole e non vi siano parenti entro il quarto grado di accertata idoneità »;

b) al terzo comma, le parole: « il provvedimento è revocato, qualora la madre sia dichiarata decaduta » sono sostituite dalle seguenti: « il differimento non è concesso o, se concesso, è revocato, qualora il condannato sia dichiarato decaduto » e le parole: « alla madre » sono sostituite dalle seguenti: « al genitore condannato »;

3. All'articolo 275, comma 4, del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: « salvo che sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza » sono sostituite dalle seguenti: « fatta salva, in presenza di esigenze cautelari di eccezionale rilevanza che impongono la custodia cautelare, la possibilità di disporla o mantenerla esclusivamente presso un istituto a custodia attenuata per detenute madri »;

b) al secondo periodo, dopo le parole: « quando imputato sia » sono inserite le seguenti: « l'unico genitore di persona con disabilità avente connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, con esso convivente, ovvero nei casi in cui l'altro genitore sia assolutamente impossibilitato a dare assistenza al figlio e non vi siano parenti entro il quarto grado di accertata idoneità o sia ».

4. Dopo l'articolo 276 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

« Art. 276-*bis*.

*(Provvedimenti in caso di evasione o di condotte pericolose realizzate da detenuti in istituti a custodia attenuata per detenute madri)*

1. Nel caso in cui la persona sottoposta alla misura della custodia cautelare presso un istituto a custodia attenuata per detenute madri evada o tenti di evadere oppure ponga in essere atti idonei a compromettere l'ordine o la sicurezza pubblica o dell'istituto o a porre in pericolo l'altrui integrità fisica, il giudice dispone nei suoi confronti la custodia cautelare in carcere e la persona viene condotta in istituto senza la prole. Il provvedimento è comunicato ai servizi sociali del comune ove il minore si trova. ».

5. L'articolo 285-*bis* del codice di procedura penale è abrogato.

6. All'articolo 293 del codice di procedura penale, dopo il comma 1-*ter* sono inseriti i seguenti:

« 1-*quater*. L'ufficiale o l'agente incaricato di eseguire l'ordinanza il quale, nel corso dell'esecuzione, rilevi la sussistenza di una delle ipotesi di cui all'articolo 275, comma 4, deve darne atto nel verbale di cui al comma 1-*ter* del presente articolo unitamente ad ogni indicazione volontariamente fornita dalla persona sottoposta alla misura in ordine alla loro eventuale sussistenza. In questo caso il verbale è trasmesso al giudice prima dell'ingresso della persona sottoposta alla misura nell'istituto di pena.

1-*quinquies*. Nei casi di cui al comma 1-*quater* il giudice può disporre la sostituzione della misura cautelare con altra meno grave o la sua esecuzione con modalità meno gravose anche prima dell'ingresso della persona sottoposta alla misura nell'istituto di pena ».

7. All'articolo 656 del codice di procedura penale, dopo il comma 4-*quater* è inserito il seguente:

« 4-*quinquies*. Qualora, nel corso dell'applicazione dell'ordine che dispone la

carcerazione, emergano circostanze di fatto che potrebbero determinare il differimento obbligatorio della pena ai sensi dell'articolo 146 del codice penale, il pubblico ministero ne informa immediatamente il magistrato di sorveglianza. Il magistrato di sorveglianza, verificata la sussistenza dei presupposti, procede nelle forme di cui all'articolo 684, comma 2, del presente codice ».

\* 15.7. Serracchiani, Di Biase, Gianassi, Mauri, Bonafè, Fornaro, Cuperlo, Scarpa, Lacarra.

\* 15.8. Dori, Zaratti, Zanella, Bonelli, Fraioanni, Borrelli, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

\* 15.9. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.

*Sostituirlo con il seguente:*

Art. 15.

*(Modifiche al codice penale in materia di tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori)*

1. All'articolo 146 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, numero 2), sono inserite, in fine, le seguenti parole: « o ad anni tre, qualora portatore di disabilità avente connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero se deve avere luogo nei confronti di padre della medesima prole, qualora la madre sia deceduta o assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole e non vi siano parenti entro il quarto grado di accertata idoneità »;

b) al secondo comma, le parole: « se la madre è dichiarata decaduta » sono sostituite dalle seguenti: « se il condannato è dichiarato decaduto ».

2. All'articolo 147 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, numero 3), sono inserite, in fine, le seguenti parole: « ovvero

di padre della medesima prole, qualora la madre sia deceduta o assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole e non vi siano parenti entro il quarto grado di accertata idoneità »;

b) al terzo comma, le parole: « il provvedimento è revocato, qualora la madre sia dichiarata decaduta » sono sostituite dalle seguenti: « il differimento non è concesso o, se concesso, è revocato, qualora il condannato sia dichiarato decaduto » e le parole: « alla madre » sono sostituite dalle seguenti: « al genitore condannato ».

**15.10.** Serracchiani, Di Biase, Mauri, Bonafè, Gianassi, Fornaro, Cuperlo, Scarpa, Lacarra.

*Sostituirlo con il seguente:*

Art. 15.

*(Incremento Fondo per le case famiglia protette)*

1. Al fine di contribuire alla tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori nonché al fine di incrementare l'accoglienza di genitori detenuti con bambini al seguito in case-famiglia, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 322, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è incrementato di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027.

2. Ai maggiori oneri del presente articolo, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

**15.11.** Di Biase, Serracchiani, Mauri, Bonafè, Gianassi, Fornaro, Cuperlo, Scarpa, Lacarra.

*Sopprimere il comma 1.*

**15.12.** Benzoni, Bonetti, Sottanelli, Ricchetti, D'Alessio.

*Al comma 1, sopprimere la lettera a).*

*Conseguentemente, al medesimo comma 1, lettera b), sopprimere il numero 1.1).*

**15.13.** D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.

*Al comma 1, sopprimere la lettera a).*

*Conseguentemente, al medesimo comma 1, lettera b), sopprimere il numero 1.2).*

**15.14.** D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.

*Al comma 1, sopprimere la lettera a).*

\* **15.15.** Lacarra, Bonafè, Di Biase, Gianassi, Cuperlo, Fornaro, Scarpa, Mauri.

\* **15.16.** Boschi, Bonifazi.

\* **15.17.** D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.

*Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:*

a) all'articolo 146 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al primo comma, numero 2), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « o ad anni tre, qualora portatore di disabilità avente connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero se deve avere luogo nei confronti di padre della medesima prole, qualora la madre sia deceduta o assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole e non vi siano parenti entro il quarto grado di accertata idoneità »;

2) al secondo comma, le parole: « se la madre è dichiarata decaduta » sono sostituite dalle seguenti: « se il condannato è dichiarato decaduto ».

*Conseguentemente:*

*al medesimo comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:*

b) all'articolo 147 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al primo comma, numero 3), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « ovvero di padre della medesima prole, qualora la madre sia deceduta o assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole e non vi siano parenti entro il quarto grado di accertata idoneità »;

2) al terzo comma, le parole: « il provvedimento è revocato, qualora la madre sia dichiarata decaduta » sono sostituite dalle seguenti: « il differimento non è concesso o, se concesso, è revocato, qualora il condannato sia dichiarato decaduto » e le parole: « alla madre » sono sostituite dalle seguenti: « al genitore condannato »;

*sostituire il comma 3 con il seguente:*

3. L'articolo 285-bis del codice di procedura penale è abrogato.;

*al comma 4, capoverso 1-quinquies, sostituire le parole: di cui all'articolo 285-bis con le seguenti: meno gravose;*

*dopo l'articolo 15, aggiungere i seguenti:*

Art. 15-bis.

1. All'articolo 656 del codice di procedura penale, dopo il comma 4-*quater*, è inserito il seguente:

« 4-*quinquies*. Qualora, nel corso dell'applicazione dell'ordine che dispone la carcerazione, emergano circostanze di fatto che potrebbero determinare il differimento obbligatorio della pena ai sensi dell'articolo 146 del codice penale, il pubblico ministero ne informa immediatamente il magistrato di sorveglianza. Il magistrato di sorveglianza, verificata la sussistenza dei presupposti, procede nelle forme di cui all'articolo 684, comma 2, del presente codice. ».

Art. 15-*ter*.

1. Alla legge 26 luglio 1975, n. 354, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 41-*bis*, dopo il comma 2-*bis* è inserito il seguente:

« 2-*bis*.1. L'adozione del provvedimento di cui al comma 2-*bis* nei confronti di un detenuto in un istituto a custodia attenuata per detenute madri comporta il trasferimento del soggetto, senza la prole, in un istituto o in una sezione indicati nel comma 2-*quater*. Il provvedimento è comunicato ai servizi sociali del comune ove il minore si trova »;

b) all'articolo 47-*ter*, al comma 1-*bis* è premesso il seguente:

« 1.2. Nelle ipotesi di cui alle lettere a) e b) del comma 1, la detenzione domiciliare può essere negata solo quando sussista il concreto pericolo della commissione di ulteriori delitti; in tal caso la persona è ristretta in un istituto a custodia attenuata per detenute madri. »;

c) all'articolo 47-*quinquies*, comma 1, le parole: « se non sussiste un concreto pericolo di commissione di ulteriori delitti e » sono soppresse e dopo le parole: « assistenza o accoglienza » sono inserite le seguenti: « ovvero, quando sussista il concreto pericolo della commissione di ulteriori delitti, in un istituto a custodia attenuata per detenute madri »;

d) all'articolo 51-*ter*:

1) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

« 2-*bis*. Nel caso in cui la persona ristretta in un istituto a custodia attenuata per detenute madri evada o tenti di evadere oppure ponga in essere atti idonei a compromettere l'ordine o la sicurezza pubblica o dell'istituto o a porre in pericolo l'altrui integrità fisica, è ordinato nei suoi confronti l'accompagnamento, senza la prole, in un istituto ordinario. Il provvedimento è comunicato ai servizi sociali del comune ove il minore si trova. Si applicano in

quanto compatibili le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 »;

2) alla rubrica, dopo la parola: « alternative » sono inserite le seguenti: « e dell'esecuzione della pena in un istituto a custodia attenuata per detenute madri ».

Art. 15-*quater*.

1. Il comma 2 dell'articolo 4 della legge 21 aprile 2011, n. 62, è sostituito dai seguenti:

« 2. Il Ministro della giustizia stipula con gli enti locali convenzioni volte a individuare le strutture idonee a essere utilizzate come case famiglia protette. A tal fine i comuni riconvertono e utilizzano prioritariamente immobili di proprietà comunale purché idonei.

2-*bis*. I comuni ove sono presenti case famiglia protette adottano i necessari interventi per consentire il reinserimento sociale delle donne una volta espiata la pena detentiva, avvalendosi a tal fine dei propri servizi sociali ».

Art. 15-*quinquies*.

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 322, le parole: « per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « a decorrere dall'anno 2021 »;

b) al comma 323, dopo le parole: « della presente legge » sono inserite le seguenti: « e da aggiornare, ove necessario, con cadenza triennale ».

2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a euro 1,5 milioni annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle

finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

**15.45.** Bonetti, Benzoni, Sottanelli, Ricchetti, D'Alessio.

*Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 1.1).*

**15.20.** Serracchiani, Bonafè, Di Biase, Giannasi, Cuperlo, Lacarra, Fornaro, Scarpa, Mauri.

*Al comma 1, lettera b), numero 1.1), capoverso, sostituire le parole: un anno con le seguenti: tre anni, ad esclusione dei casi in cui la pena detentiva sia comminata per reati di particolare gravità, previo parere del Tribunale per i minorenni competente.*

*Conseguentemente, sopprimere il numero 1.2).*

**15.21.** Ruffino, Richetti, D'Alessio.

*Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 1.2).*

**15.22.** Bonafè, Di Biase, Serracchiani, Giannasi, Cuperlo, Lacarra, Fornaro, Scarpa, Mauri.

*Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 2.1).*

\* **15.24.** Scarpa, Bonafè, Di Biase, Giannasi, Serracchiani, Cuperlo, Lacarra, Fornaro, Mauri.

\* **15.26.** D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.

*Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 2.2).*

**\*\* 15.27.** Cuperlo, Serracchiani, Bonafè, Di Biase, Gianassi, Lacarra, Fornaro, Scarpa, Mauri.

**\*\* 15.28.** D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.

*Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 3).*

**\* 15.30.** Lacarra, Bonafè, Di Biase, Serracchiani, Gianassi, Cuperlo, Fornaro, Scarpa, Mauri.

**\* 15.31.** D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.

*Al comma 1, lettera b), numero 3), sostituire il capoverso con il seguente: Nei casi indicati nei numeri 3 e 3-bis del primo comma, l'esecuzione deve comunque avere luogo presso un istituto a custodia attenuata per detenute madri.*

**\*\* 15.32.** Boschi, Bonifazi.

**\*\* 15.33.** Dori, Zaratti, Zanella, Bonelli, Fratoianni, Borrelli, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

*Al comma 1, lettera b), numero 3), capoverso, sopprimere le parole da: nell'ipotesi di cui al numero 3-bis) fino a: al numero 3),.*

**15.36.** Lacarra, Bonafè, Di Biase, Serracchiani, Gianassi, Cuperlo, Fornaro, Scarpa, Mauri.

*Al comma 1, lettera b), numero 3), capoverso, dopo le parole: può avere luogo presso aggiungere le seguenti: il domicilio della persona condannata, con l'applicazione delle particolari modalità di controllo di cui all'articolo 275-bis del codice di procedura penale o, qualora si tratti di persona senza fissa dimora, presso.*

*Conseguentemente, al comma 3, dopo le parole: esclusivamente presso aggiungere le seguenti: il domicilio della persona condannata, con l'applicazione delle particolari modalità di controllo di cui all'articolo 275-bis del codice di procedura penale o, qualora si tratti di persona senza fissa dimora, presso.*

**15.37.** Alessandro Colucci, Romano.

*Al comma 1, lettera b), numero 3), capoverso, dopo le parole: ove le esigenze di eccezionale rilevanza lo consentano aggiungere le seguenti: , purché non vi si opponga il preminente interesse superiore del minore.*

**15.38.** Magi.

*Al comma 2, capoverso, primo periodo, sopprimere le parole: o tenti di evadere oppure ponga in essere atti che compromettono l'ordine o la sicurezza pubblica o dell'istituto.*

**15.41.** Dori, Zaratti, Zanella, Bonelli, Fratoianni, Borrelli, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

*Al comma 3, sostituire le parole: di età inferiore a un anno con le seguenti: di età inferiore a tre anni.*

**15.49.** Dori, Zaratti, Zanella, Bonelli, Fratoianni, Borrelli, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

*Al comma 4, capoverso 1-quinquies, sopprimere le parole: o la sua esecuzione con le modalità di cui all'articolo 285-bis anche prima dell'ingresso della persona sottoposta alla misura nell'istituto di pena.*

**15.53.** Dori, Zaratti, Zanella, Bonelli, Fratoianni, Borrelli, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

*Al comma 5, sostituire le parole:* di età inferiore a un anno *con le seguenti:* di età inferiore a tre anni.

**15.58.** Dori, Zaratti, Zanella, Bonelli, Fraianni, Borrelli, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

*Al comma 6, sostituire le parole:* di età inferiore a un anno *con le seguenti:* di età inferiore a tre anni.

**15.72.** Dori, Zaratti, Zanella, Bonelli, Fraianni, Borrelli, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

*Sostituire il comma 8 con il seguente:*

8. L'articolo 15, comma 1 della legge 16 aprile 2015, n. 47 è sostituito dal seguente:

« 1. Il Governo, entro il 31 gennaio di ogni anno, presenta alle Camere una relazione contenente dati, rilevazioni e statistiche relativi all'applicazione, nell'anno precedente, delle misure cautelari personali, nonché sull'attuazione delle misure cautelari e dell'esecuzione delle pene non pecuniarie nei confronti delle donne incinte e delle madri di prole di età inferiore a tre anni, distinte per tipologie, con l'indicazione dell'esito dei procedimenti oggetto di misure cautelari, indipendentemente dall'anno di emissione delle medesime ».

**15.84.** Enrico Costa, Calderone, Pittalis, Gentile.

*Al comma 8, sostituire le parole:* Entro il 31 ottobre di ciascun anno *con le seguenti:* Con cadenza bimestrale a far data dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto *e sostituire le parole:* tre anni *con le seguenti:* sei anni.

**15.85.** Di Biase, Bonafè, Serracchiani, Gianassi, Cuperlo, Lacarra, Fornaro, Scarpa, Mauri.

*Al comma 8, sostituire le parole:* Entro il 31 ottobre di ciascun anno *con le seguenti:* Entro tre mesi dalla data di entrata in

vigore della legge di conversione del presente decreto *e sostituire le parole:* tre anni *con le seguenti:* sei anni e dell'unico genitore di persona con disabilità avente connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, con esso convivente, e l'altro genitore sia assolutamente impossibilitato a dare assistenza al figlio e non vi siano parenti entro il quarto grado di accertata idoneità.

**15.86.** Di Biase, Scarpa, Serracchiani, Lacarra, Gianassi, Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri.

*Al comma 8, sostituire le parole:* Entro il 31 ottobre di ciascun anno *con le seguenti:* Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto *e sostituire le parole:* tre anni *con le seguenti:* sei anni.

**15.87.** Di Biase, Bonafè, Serracchiani, Gianassi, Cuperlo, Lacarra, Fornaro, Scarpa, Mauri.

*Al comma 8, sostituire le parole:* Entro il 31 ottobre di ciascun anno *con le seguenti:* Entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto *e sostituire le parole:* tre anni *con le seguenti:* sei anni.

**15.88.** Lacarra, Serracchiani, Bonafè, Di Biase, Gianassi, Cuperlo, Fornaro, Scarpa, Mauri.

*Al comma 8, sostituire le parole:* Entro il 31 ottobre di ciascun anno *con le seguenti:* Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto *e sostituire le parole:* tre anni *con le seguenti:* sei anni.

**15.89.** Di Biase, Bonafè, Serracchiani, Gianassi, Cuperlo, Lacarra, Fornaro, Scarpa, Mauri.

*Al comma 8, sostituire le parole:* Entro il 31 ottobre di ciascun anno *con le seguenti:* Ogni sette anni.

**15.90.** Scarpa, Di Biase, Bonafè, Serracchiani, Gianassi, Cuperlo, Lacarra, Fornaro, Mauri.

*Al comma 8, sostituire le parole:* Entro il 31 ottobre di ciascun anno *con le seguenti:* Ogni sei anni.

**15.91.** Di Biase, Bonafè, Serracchiani, Gianassi, Cuperlo, Lacarra, Fornaro, Scarpa, Mauri.

*Al comma 8, sostituire le parole:* Entro il 31 ottobre di ciascun anno *con le seguenti:* Ogni quattro anni.

**15.92.** Di Biase, Bonafè, Serracchiani, Gianassi, Cuperlo, Lacarra, Fornaro, Scarpa, Mauri.

*Al comma 8, sostituire le parole:* 31 ottobre *con le seguenti:* 30 aprile.

**15.93.** Scarpa, Di Biase, Bonafè, Serracchiani, Gianassi, Cuperlo, Lacarra, Fornaro, Mauri.

*Al comma 8, sostituire le parole:* 31 ottobre *con le seguenti:* 30 giugno.

**15.94.** Lacarra, Di Biase, Bonafè, Serracchiani, Gianassi, Cuperlo, Fornaro, Scarpa, Mauri.

*Al comma 8, sostituire le parole:* 31 ottobre *con le seguenti:* 30 novembre.

**15.95.** Scarpa, Di Biase, Bonafè, Serracchiani, Gianassi, Cuperlo, Lacarra, Fornaro, Mauri.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

**8-bis.** Al fine di tutelare il diritto all'infanzia e di garantire un adeguato supporto alla funzione genitoriale in ambito detentivo, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia, da adottarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuate le modalità operative di attivazione dei servizi sociali territorialmente competenti, affinché siano definiti e avviati specifici percorsi di sostegno alla genitorialità, prevedendo a tal fine la collaborazione dei servizi sociali territo-

riali, nonché di educatori, psicologi e delle altre figure professionali competenti da individuare in relazione ai bisogni specifici del nucleo madre-figlio e in funzione delle loro condizioni personali, familiari e sociali.

**15.103.** Ruffino, Richetti, D'Alessio.

*Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:*

Art. 15-bis.

1. Il Ministro della giustizia, sentita la Conferenza unificata, può stipulare con gli enti locali e con gli enti del terzo settore di cui alla legge 6 giugno 2016, n. 106, ulteriori convenzioni volte ad individuare le strutture idonee ad essere utilizzate come case famiglia protette e di istituti di custodia attenuata di cui all'articolo 285-bis del codice di procedura penale, di cui dall'articolo 1, comma 3, della legge 21 aprile 2011, n. 62. Agli oneri derivanti dalla disposizione di cui al presente comma, pari a 2 milioni di euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

*Conseguentemente, all'articolo 38, comma 1, dopo la parola: 5, aggiungere la seguente: 15, e alla rubrica aggiungere, in fine, le parole: e incremento delle case famiglia protette.*

**15.018.** Dori, Zaratti, Zanella, Bonelli, Fraiolianni, Borrelli, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

*Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:*

Art. 15-bis.

*(Modifiche alla legge 21 aprile 2011, n. 62, e alla legge 30 dicembre 2020, n. 178)*

1. Il comma 2 dell'articolo 4 della legge 21 aprile 2011, n. 62, è sostituito dai seguenti:

« 2. Il Ministro della giustizia stipula con gli enti locali convenzioni volte a individuare le strutture idonee a essere utilizzate come case famiglia protette. A tal fine i comuni riconvertono e utilizzano prioritariamente immobili di proprietà comunale purché idonei.

2-bis. I comuni ove sono presenti case famiglia protette adottano i necessari interventi per consentire il reinserimento sociale delle donne una volta espiata la pena detentiva, avvalendosi a tal fine dei propri servizi sociali. ».

2. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 322, le parole: « per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « a decorrere dall'anno 2021 »;

b) al comma 323, dopo le parole: « della presente legge » sono inserite le seguenti: « e da aggiornare, ove necessario, con cadenza triennale ».

3. Agli oneri di cui al comma 2, pari a euro 1.500.000 annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

*Conseguentemente, all'articolo 38, dopo la parola: 5, aggiungere la seguente: 15-bis.,*

**15.010.** D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.

*Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:*

Art. 15-bis.

*(Incremento Fondo per le case famiglia protette)*

1. Al fine di contribuire alla tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori nonché al fine di incrementare l'accoglienza di genitori detenuti con bambini al seguito in case-famiglia, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 322, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 è incrementato di 20 milioni di euro a decorrere dal 2025.

**15.01.** Di Biase, Serracchiani, Bonafè, Giannasi, Cuperlo, Lacarra, Fornaro, Scarpa, Mauri.

*Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:*

Art. 15-bis.

*(Incremento Fondo per le case famiglia protette)*

1. Al fine di contribuire alla tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori nonché al fine di incrementare l'accoglienza di genitori detenuti con bambini al seguito in case-famiglia, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 322, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 è incrementato di 10 milioni di euro per il 2026.

**15.02.** Di Biase, Serracchiani, Bonafè, Giannasi, Cuperlo, Lacarra, Fornaro, Scarpa, Mauri.

*Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:*

**Art. 15-bis.**

*(Incremento Fondo per le case famiglia protette)*

1. Al fine di contribuire alla tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori nonché al fine di incrementare l'accoglienza di genitori detenuti con bambini al seguito in case-famiglia, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 322, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 è incrementato di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027.

2. Ai maggiori oneri del presente articolo, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

\* **15.03.** Boschi, Bonifazi.

\* **15.04.** Dori, Zaratti, Zanella, Bonelli, Fraioanni, Borrelli, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

*Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:*

**Art. 15-bis.**

*(Rifinanziamento del Fondo relativo all'accoglienza di genitori detenuti con bambini al seguito in case-famiglia protette)*

1. Al fine di contribuire all'accoglienza di genitori detenuti con bambini al seguito in case-famiglia protette ai sensi dell'articolo 4 della legge 21 aprile 2011, n. 62, e in case-alloggio per l'accoglienza residenziale dei nuclei mamma-bambino, la dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 322, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è incrementata di 5 milioni di euro per l'anno 2025.

2. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, pari a euro 5 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui

all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

*Conseguentemente, all'articolo 38, comma 1, dopo la parola: 5, aggiungere la seguente: 15-bis,.*

**15.05.** D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.

*Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:*

**Art. 15-bis.**

*(Misure di sostegno e percorsi di messa alla prova per imputate madri di figli minori)*

1. Al fine di favorire il reinserimento sociale, con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'interno, da adottarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità attuative di percorsi formativi, lavorativi e di mediazione promossi dalle autorità giudiziarie competenti, in collaborazione con i servizi sociali, gli enti locali e gli enti del terzo settore, rivolti alle imputate, madri di figli minori, coinvolte in procedimenti penali e non ancora condannate in via definitiva.

2. Nei casi di cui al comma 1, qualora ne ricorrano i presupposti di legge, il giudice può disporre la sospensione del procedimento con messa alla prova, ai sensi degli articoli 464-bis e seguenti, del codice di procedura penale, valorizzando l'adesione della persona imputata ai percorsi di cui al medesimo comma 1.

3. Le disposizioni di cui al comma 2 non si applicano nei procedimenti relativi a reati per i quali è esclusa per legge la possibilità di accesso a procedimenti di messa alla prova.

**15.08.** Ruffino, Richetti, D'Alessio.

*Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:*

**Art. 15-bis.**

*(Sportelli di supporto per le donne in stato gravidanza e madri di figli minori coinvolte in procedimenti penali)*

1. Al fine di garantire supporto e accompagnamento alle donne in stato gravidanza e madri di figli minori coinvolte in procedimenti penali, presso ciascun consultorio familiare, istituito ai sensi della legge 29 luglio 1975, n. 405, è istituito uno sportello informativo, di supporto psicologico e di assistenza legale.

2. Gli sportelli di cui al comma 1 offrono orientamento e assistenza legale e supporto psicologico individuale e familiare avvalendosi di professionisti specializzati. Gli sportelli possono stipulare convenzioni con enti del terzo settore.

3. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri e le risorse finanziarie per dare attuazione alle previsioni di cui al presente articolo.

**15.016.** Ruffino, Richetti, D'Alessio.

*Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:*

**Art. 15-bis.**

*(Implementazione degli istituti di custodia attenuata per detenute madri)*

1. Al fine di realizzare in modo capillare sull'intero territorio nazionale ulteriori istituti a custodia attenuata per detenute madri e dare completa attuazione alle disposizioni di cui alla legge 21 aprile 2011, n. 62, recante: « Modifiche al codice di procedura penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e altre disposizioni a tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori », è autorizzato uno stanziamento di

58,5 milioni di euro per l'anno 2025 al fine di realizzare ulteriori istituti di custodia attenuata per detenute madri. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

*Conseguentemente, all'articolo 38, comma 1, dopo la parola: 5, aggiungere la seguente: 15-bis,.*

**15.011.** D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.

*Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:*

**Art. 15-bis.**

*(Rafforzamento degli istituti di custodia attenuata per detenute madri)*

1. Al fine di realizzare una copertura equa sull'intero territorio nazionale di istituti di custodia attenuata per detenute madri, garantire condizioni di trattenimento adeguate e rispettose dei diritti dei minori nonché dare completa attuazione alle disposizioni di cui alla legge 21 aprile 2011, n. 62, in materia di tutela del rapporto tra detenute madri e figli di minori, è autorizzato uno stanziamento di 100 milioni di euro per l'anno 2025 al fine di realizzare ulteriori istituti di custodia attenuata per detenute madri.

2. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

*Conseguentemente, all'articolo 38, comma 1, dopo la parola 5, aggiungere la seguente: , 15-bis.*

**15.012.** Ruffino, Richetti, D'Alessio.

*Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:*

**Art. 15-bis.**

*(Attivazione dei servizi sociali a tutela dei figli di madri detenute)*

1. Al fine di tutelare il benessere psico-affettivo dei minori e di garantire la con-

tinuità della relazione genitoriale con le madri detenute, nonché di prevenire situazioni di pregiudizio o vulnerabilità, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia, da adottarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuate le modalità operative di attivazione dei servizi sociali territorialmente competenti, affinché siano predisposti progetti individualizzati di sostegno educativo, psicologico e relazionale a favore dei figli minori di detenute madri sottoposte a misure cautelari o a pena detentiva, anche in assenza di convivenza con la prole all'interno dell'istituto penitenziario.

2. Il decreto di cui al comma 1 è adottato con le seguenti finalità:

a) promuovere il benessere affettivo, educativo, psicologico e relazionale dei minori;

b) assicurare il mantenimento della relazione genitoriale con la madre detenuta;

c) rispettare le condizioni personali, familiari e ambientali di ciascun minore;

d) garantire e salvaguardare, in ogni fase, il superiore interesse del minore, ai sensi dell'articolo 3 della Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, ratificata con legge 27 maggio 1991, n. 176.

**15.013.** Ruffino, Richetti, D'Alessio.

*Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:*

Art. 15-bis.

*(Fondo per il sostegno educativo ai figli di persone detenute)*

1. Al fine di prevenire la trasmissione intergenerazionale della marginalità sociale e di favorire l'inclusione e il pieno sviluppo delle capacità individuale dei minori, è istituito, presso il Ministero dell'istruzione e del merito, un fondo con dotazione pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, destinato al fi-

nanziamento di progetti educativi, scolastici, culturali e di supporto psico-pedagogico rivolti ai figli di età inferiore a 16 anni di persone in stato di detenzione, con particolare riferimento ai figli di madri detenute.

2. I progetti di cui al comma 1 sono finalizzati a garantire percorsi educativi personalizzati e integrati, sostenere la continuità relazionale con il genitore detenuto e a promuovere l'inclusione scolastica e sociale dei minori.

3. Con decreto del Ministero dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro della cultura, il Ministro della salute e il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuati i progetti finanziabili, prevedendo che essi siano realizzati da enti locali, istituzioni scolastiche, enti del terzo settore iscritti al Registro unico nazionale del terzo settore, ai sensi dell'articolo 45 del Codice del terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, in partenariato con i servizi sociali locali e sotto il coordinamento dell'autorità giudiziaria competente.

**15.015.** Ruffino, Richetti, D'Alessio.

ART. 16.

*Al comma 1, sopprimere la lettera a).*

\* **16.4.** Boschi, Bonifazi.

\* **16.5.** Alfonso Colucci, Alifano, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, D'Orso, Giuliano, Penza.

*Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: la parola: « quattordici » è sostituita dalle seguenti: « sedici e » e sostituire la parola: cinque con la seguente: tre.*

\*\* **16.15.** Dori, Zaratti, Zanella, Bonelli, Fratoianni, Borrelli, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

\*\* **16.16.** D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.

Al comma 1, lettera a), sopprimere le seguenti parole: e le parole: « fino a tre anni » sono sostituite dalle seguenti: « da uno a cinque anni ».

\* **16.21.** Alfonso Colucci, Alifano, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, D'Orso, Giuliano, Penza.

\* **16.22.** Bonafè, Mauri, Serracchiani, Gianassi, Di Biase, Fornaro, Cuperlo, Scarpa, Lacarra.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

Conseguentemente, al medesimo comma 1, lettera c), sopprimere le parole: Induzione e costrizione all'accattonaggio.

**16.34.** Boschi, Bonifazi.

#### ART. 17.

*Sostituirlo con il seguente:*

#### Art. 17.

1. All'articolo 9 del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2024, n. 67, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 3 è sostituito con il seguente:

« 3. Al fine di fronteggiare le emergenze di sicurezza urbana e di controllo del territorio, comprese quelle derivanti dagli eccezionali eventi meteorologici che nel mese di luglio 2023 hanno colpito il territorio della Regione Siciliana, i comuni capoluogo di città metropolitana, ivi compresi quelli che alla data del 31 dicembre 2023 hanno terminato il periodo di risanamento quinquennale decorrente dalla redazione dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, nonché quelli per i quali, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, è in corso l'applicazione della procedura di riequilibrio finanziario pluriennale ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto

2000, n. 267, e che hanno sottoscritto l'accordo per il ripiano del disavanzo e per il rilancio degli investimenti, di cui all'articolo 1, comma 572, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono autorizzati ad assumere a tempo indeterminato, a partire dal 1° aprile 2024, mediante procedure concorsuali semplificate ai sensi dell'articolo 35-quater, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, o mediante scorrimento di graduatorie vigenti di altre amministrazioni, comunque in deroga al previo espletamento delle procedure di cui agli articoli 30 e 34-bis del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, 100 unità di personale non dirigenziale del corpo della Polizia locale locale di ciascun ente. »;

b) al comma 6, le parole: « 5.580.000 per l'anno 2025 e a euro 7.800.000 annui a decorrere dall'anno 2026 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 milioni di euro per l'anno 2025 e a euro 40 milioni annui a decorrere dall'anno 2026 ».

2. Agli oneri di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

**17.1.** Bonafè, Fornaro, Mauri, Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Lacarra, Cuperlo, Scarpa.

*Sostituirlo con il seguente:*

#### Art. 17.

1. All'articolo 9 del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2024, n. 67, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. Al fine di fronteggiare le emergenze di sicurezza urbana e di controllo del territorio, i comuni capoluogo di città metropolitana sono autorizzati ad assumere a

tempo indeterminato, a partire dal 1° aprile 2025, mediante procedure concorsuali semplificate ai sensi dell'articolo 35-*quater*, comma 3-*bis*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, o mediante scorrimento di graduatorie vigenti di altre amministrazioni, comunque in deroga al previo espletamento delle procedure di cui agli articoli 30 e 34-*bis* del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, 100 unità di personale non dirigenziale del corpo della Polizia locale locale di ciascun ente.»;

b) al comma 6, le parole: « 5.580.000 per l'anno 2025 e a euro 7.800.000 annui a decorrere dall'anno 2026 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 milioni di euro per l'anno 2025 e a euro 40 milioni annui a decorrere dall'anno 2026 ».

2. Agli oneri di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

**17.2.** Bonafè, Fornaro, Mauri, Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Lacarra, Cuperlo, Scarpa.

#### ART. 18.

*Sopprimerlo.*

\* **18.1.** Gianassi, Bonafè, Di Biase, Mauri, Serracchiani, Fornaro, Lacarra, Cuperlo, Scarpa.

\* **18.2.** Sportiello, Di Lauro, Quartini, Marianna Ricciardi, Caramiello, Alfonso Colucci, D'Orso, Alifano, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, Giuliano, Penza, Cherchi, Pavanelli.

\* **18.3.** Magi.

\* **18.4.** Vaccari, Furfaro, Forattini, Marino, Romeo, Andrea Rossi.

\* **18.5.** Gadda, Boschi.

\* **18.6.** Zanella, Grimaldi, Dori, Zaratti, Bonelli, Borrelli, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti.

\* **18.7.** Schullian.

*Sostituirlo con il seguente:*

#### Art. 18.

*(Modifiche alla legge 2 dicembre 2016, n. 242, recante disposizioni per la promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa)*

1. Al fine di evitare che l'assunzione di prodotti da infiorescenza della canapa possa favorire, attraverso alterazioni dello stato psicofisico del soggetto assuntore, comportamenti che mettano a rischio la sicurezza o l'incolumità pubblica o la sicurezza stradale, alla legge 2 dicembre 2016, n. 242, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1:

1) al comma 1, dopo le parole: « della filiera » sono inserite le seguenti: « agroindustriale »;

2) al comma 3, lettera b), le parole: « dell'impiego e del consumo finale » sono sostituite dalle seguenti: « della realizzazione » e dopo la parola: « locali », sono aggiunte le seguenti: « , per gli usi consentiti dalla legge »;

3) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

« 3-*bis*. La presente legge non si applica al consumo ricreativo della canapa (*Cannabis sativa L.*) o suoi derivati per il perseguimento di finalità diverse da quelle previste dalla presente legge. Restano ferme le disposizioni del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 »;

b) all'articolo 2:

1) al comma 2, lettera g), è aggiunta, in fine, la seguente parola: « professionale »;

2) il comma 3 è sostituito con il seguente:

« 3. La produzione, commercializzazione, importazione ed esportazione della canapa, composta dall'intera pianta di canapa o da sue parti, è consentita in forma essiccata, fresca, trinciata, concentrata o pellettizzata esclusivamente per le finalità agro-industriali di cui al presente articolo, nonché per fini energetici, questi ultimi nei limiti e alle condizioni previste dall'allegato X alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 »;

3) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

« 3-bis. È vietata ogni attività ovvero il consumo ricreativo di canapa (*Cannabis sativa L.*) o suoi derivati per il perseguimento di finalità diverse da quelle previste dalla presente legge. Nei casi di cui al precedente periodo resta ferma l'applicazione delle sanzioni previste dal Titolo VIII del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 ».

**\*\* 18.9.** Quartini, Caramiello, Cherchi, Alfano, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D'Orso, Giuliano, Penza, Pavanelli.

**\*\* 18.10.** Schullian.

*Sostituirlo con il seguente:*

Art. 18.

*(Modifiche alla legge 2 dicembre 2016, n. 242, recante disposizioni per la promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa)*

1. Alla legge 2 dicembre 2016, n. 242, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1:

1) al comma 1, dopo le parole: « della filiera » sono aggiunte le seguenti: « agro-industriale »;

2) al comma 3, lettera b), le parole: « dell'impiego e del consumo finale » sono

sostituite dalle seguenti: « della realizzazione » e, dopo la parola: « locali », sono aggiunte le seguenti: « , per gli usi consentiti dalla legge »;

3) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

« 3-bis. La presente legge non si applica al consumo ricreativo di *Cannabis sativa L.* o derivati per finalità diverse da quelle previste nella presente legge. In tali casi restano ferme le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 »;

b) all'articolo 2:

1) al comma 2, lettera g), dopo le parole: « coltivazioni destinate al florovivaismo » è aggiunta la seguente: « professionale »;

2) il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. La produzione, commercializzazione, importazione ed esportazione della canapa, composta dall'intera pianta o sue parti, è consentita in forma essiccata, fresca, trinciata, concentrata o pellettizzata esclusivamente per le finalità agro-industriali di cui al presente articolo, nonché per fini energetici nei limiti e alle condizioni previste dall'allegato X alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 »;

3) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

« 3-bis. È vietata ogni attività o consumo ricreativo di *Cannabis sativa L.* o derivati per finalità diverse da quelle previste dalla presente legge. In tali casi si applicano le sanzioni previste nel Titolo VIII del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 ».

**\* 18.11.** Serracchiani, Bonafè, Gianassi, Mauri, Di Biase, Cuperlo, Lacarra, Fornaro, Scarpa.

**\* 18.12.** Quartini, Caramiello, Cherchi, Alfano, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D'Orso, Giuliano, Penza, Pavanelli.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 18.

(Modifiche alla legge 2 dicembre 2016, n. 242, recante disposizioni per la promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa)

1. Alla legge 2 dicembre 2016, n. 242, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1:

1) al comma 1, dopo le parole: « della filiera » sono aggiunte le seguenti: « agroindustriale »;

2) al comma 3, lettera b), le parole: « dell'impiego e del consumo finale » sono sostituite dalle seguenti: « della realizzazione » e, dopo la parola: « locali », sono aggiunte le seguenti: « , per gli usi consentiti dalla legge »;

3) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

« 3-bis. La presente legge non si applica al consumo ricreativo di *Cannabis sativa* L. o derivati per finalità diverse da quelle previste nella presente legge. In tali casi restano ferme le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 ».

**18.13.** Vaccari, Furfaro, Forattini, Marino, Romeo, Andrea Rossi.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 18.

(Modifiche alla legge 2 dicembre 2016, n. 242, recante disposizioni per la promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa)

1. Alla legge 2 dicembre 2016, n. 242, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 3, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

« a) alla coltivazione, alla trasformazione e alla successiva commercializzazione; »;

b) all'articolo 2:

1) al comma 1, in fine sono inserite le seguenti parole: « , sia attraverso la tecnica di riproduzione gamica mediante l'utilizzo dei semi, sia mediante la tecnica di riproduzione agamica attraverso l'utilizzo delle talee, del pollone radicale, della propaggine, dello stolone ovvero di altre tecniche di riproduzione agamica. »;

2) al comma 2, dopo la lettera g) è aggiunta la seguente:

« g-bis) coltivazioni destinate alla produzione di infiorescenze fresche ed essiccate, di prodotti e preparati da esse derivati e di oli il cui contenuto di tetraidrocannabinolo (THC) risulti uguale o inferiore allo 0,5 per cento »;

3) il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. L'uso della canapa, composta dall'intera pianta o da una qualsiasi sua parte, è consentito in forma essiccata, fresca, trinciata o pellettizzata ai fini industriali e commerciali. È altresì consentito l'uso della canapa ai fini energetici, nei limiti e alle condizioni previste dall'allegato X alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 »;

c) all'articolo 3, comma 1, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: « Nel caso di coltivazione mediante la tecnica di riproduzione agamica, il coltivatore ha l'obbligo di conservazione della semente acquistata fino alla moltiplicazione di una porzione della pianta »;

d) all'articolo 4:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Il Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei Carabinieri è autorizzato a effettuare i necessari controlli, compresi i prelievi e le analisi di laboratorio, sulle coltivazioni di canapa, siano esse protette o in pieno campo, fatto salvo ogni altro tipo di controllo da parte degli organi di polizia giudiziaria

eseguito su segnalazione e nel corso dello svolgimento di attività giudiziarie »;

2) al comma 3, le parole: « da colture in pieno campo » sono sostituite dalle seguenti: « dalla coltura » e le parole: « tetraidrocannabinolo (THC) » sono sostituite dalla seguente: « THC »;

3) il comma 7 è sostituito dal seguente:

« 7. Il sequestro o la distruzione delle coltivazioni impiantate nel rispetto delle disposizioni di cui alla presente legge e dei prodotti derivati dalla canapa di cui all'articolo 2 possono essere disposti dall'autorità giudiziaria solo qualora, a seguito di un accertamento effettuato secondo il metodo di cui al comma 3, ovvero in base alle disposizioni vigenti, risulti che il contenuto di THC sia superiore allo 0,6 per cento nelle coltivazioni e allo 0,5 per cento nei prodotti derivati. Nei casi di cui al presente comma è esclusa la responsabilità dell'agricoltore, dell'operatore del comparto e del venditore del prodotto »;

e) all'articolo 6, comma 2, le parole: « al finanziamento di progetti di ricerca e sviluppo per la produzione e i processi di prima trasformazione della canapa, finalizzati prioritariamente alla ricostituzione del patrimonio genetico e all'individuazione di corretti processi di meccanizzazione. » sono sostituite dalle seguenti: « a promuovere la ricerca, la selezione e la registrazione di nuove varietà atte a garantire un contenuto di THC inferiore allo 0,6 per cento. »;

f) all'articolo 7, comma 1, dopo le parole: « nell'anno precedente, » sono aggiunte le seguenti: « sia mediante coltivazione con tecnica di riproduzione gamica, sia mediante coltivazione con tecnica di riproduzione agamica, »;

g) all'articolo 9, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

« 1-bis. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 6 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, le confezioni di infiorescenze secche ed

essiccate nonché le confezioni dei prodotti e dei preparati da esse derivati e degli oli destinati al consumatore, commercializzati sul territorio nazionale, riportano, chiaramente visibili e leggibili, le indicazioni relative:

a) alla quantità di THC contenuto;

b) alla quantità di cannabidiolo (CBD) contenuto;

c) all'eventuale presenza di metalli e di contaminanti entro i tenori massimi stabiliti dalla vigente normativa nazionale e dell'Unione europea;

d) al numero di lotto di produzione e al Paese d'origine o al luogo di provenienza della coltivazione, conformemente alla vigente normativa dell'Unione europea;

e) al divieto di vendita ai minori e alle donne in gravidanza.

1-ter. Con decreto del Ministero della salute, da adottare, previo parere del Consiglio superiore di sanità e sentito l'Istituto superiore di sanità, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, è definito un elenco delle eventuali patologie rispetto alle quali è sconsigliato l'uso dei prodotti di cui al comma 1-bis. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al precedente periodo, è comunque consentita la produzione e la commercializzazione dei prodotti di cui al comma 1-bis ».

**18.14.** Cherchi, Caramiello, Alifano, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D'Orso, Giuliano, Penza, Pavanelli.

*Sostituirlo con il seguente:*

Art. 18.

*(Modifiche alla legge 2 dicembre 2016, n. 242 e al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309)*

1. Al fine di sostenere la filiera dei prodotti derivanti dalla canapa (*Cannabis Sativa L.*), combattere l'espansione sul ter-

ritorio nazionale di un mercato illegale e clandestino nonché al fine di regolamentare il settore della produzione, trasformazione e vendita degli stessi, anche al fine di salvaguardare i livelli occupazionali, alla legge 2 dicembre 2016, n. 242, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 3, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:

«e-bis) alla produzione di derivati, solidi o liquidi, destinati ad essere commercializzati per uso da fumo o da inalazione, nel rispetto delle condizioni di cui al successivo articolo 2. »;

b) all'articolo 2:

1) al comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti lettere:

«g-bis) prodotti, solidi o liquidi, comprese le infiorescenze fresche o essiccate, con limite di tetraidrocannabinolo (THC) non superiore allo 0,5 per cento che, con o senza trasformazione industriale, tenuto conto delle proprietà e delle normali attese dei consumatori, possono essere fumati o inalati senza combustione;

g-ter) oli con limite di tetraidrocannabinolo (THC) non superiore allo 0,5 per cento »;

2) dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti:

«3-bis. I prodotti di cui alla lettera g-bis) del comma 2, destinati ad essere fumabili o inalabili, sono assimilati rispettivamente ai tabacchi lavorati di cui agli articoli 39-bis e seguenti del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 ed ai liquidi da inalazione con nicotina di cui all'articolo 62-quater del medesimo decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.

3-ter. La distribuzione dei prodotti fumabili di cui alla lettera g-bis) del comma 2 è effettuata esclusivamente per il tramite di depositari autorizzati ai sensi del decreto del Ministro delle finanze 22 febbraio 1999, n. 67 e del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 29 dicembre 2014. La vendita ai consumatori è effettuata in via esclusiva oltre che dalle riven-

dite di generi di monopolio di cui alla legge 22 dicembre 1957 n. 1293, dagli esercizi di cui al comma 5-bis dell'articolo 62-quater del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504. Con decreto direttoriale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono specificate le modalità di applicazione delle disposizioni di cui alla presente lettera in relazione alla specificità del prodotto.

3-quater. Ai fini dell'applicazione dell'accisa, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995 n. 504, alle sole infiorescenze di cui alla lettera g-bis) del comma 2 si applica l'aliquota di base del 23,5 per cento ».

2. Al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 14, comma 1, lettera a), il numero 6) è abrogato;

b) all'articolo 14, comma 1, lettera b), il numero 1) è sostituito dal seguente:

«1) la cannabis, compresi i prodotti da essa ottenuti, con una percentuale di tetraidrocannabinolo (THC) superiore allo 0,5 per cento, i loro analoghi e le sostanze ottenute per sintesi o semisintesi che siano riconducibili per struttura chimica o per effetto farmaco-tossicologico al tetraidrocannabinolo ».

**18.15.** Sportiello, Di Lauro, Quartini, Marianna Ricciardi, Caramiello, Alfonso Colucci, D'Orso, Alifano, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, Giuliano, Penza, Pavanelli.

*Sostituirlo con il seguente:*

Art. 18.

*(Modifiche alla legge 2 dicembre 2016, n. 242, recante disposizioni per la promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa)*

1. All'articolo 4 della legge 2 dicembre 2016, n. 242 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5, le parole: « superiore allo 0,2 per cento ed entro il limite dello 0,6

per cento » sono sostituite dalle seguenti: « superiore allo 0,5 per cento ed entro il limite dell'1 per cento »;

b) al comma 7, le parole: « superiore allo 0,6 » sono sostituite dalle seguenti: « superiore all'1,5 ».

**18.16.** Quartini, Caramiello, Cherchi, Alfano, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D'Orso, Giuliano, Penza, Pavanelli.

*Sostituirlo con il seguente:*

Art. 18.

*(Modifiche alla legge 2 dicembre 2016, n. 242, recante disposizioni per la promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa)*

1. All'articolo 4 della legge 2 dicembre 2016, n. 242, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5, le parole: « superiore allo 0,2 per cento ed entro il limite dello 0,6 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « superiore allo 0,5 per cento ed entro il limite dell'1 per cento »;

b) al comma 7, le parole: « superiore allo 0,6 » sono sostituite dalle seguenti: « superiore all'1 ».

**18.17.** Quartini, Caramiello, Cherchi, Alfano, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D'Orso, Giuliano, Penza, Pavanelli.

*Sostituirlo con il seguente:*

Art. 18.

*(Modifiche alla disciplina della canapa industriale)*

1. Al fine di garantire un adeguato livello di tutela della salute pubblica e assicurare la tracciabilità delle produzioni, la coltivazione della canapa (*Cannabis sativa* L.) di cui al Regolamento (UE) n. 1307/2013 e alla legge 2 dicembre 2016, n. 242,

è consentita esclusivamente con varietà iscritte nel catalogo comune delle varietà delle specie agricole ai sensi della normativa dell'Unione europea e nei limiti di THC stabiliti dalla normativa vigente.

2. È vietata la destinazione al consumo umano delle infiorescenze derivanti da tali coltivazioni, salvo i casi espressamente previsti dalle normative di settore in materia di medicinali, cosmetici, integratori o altri prodotti disciplinati da specifiche autorizzazioni.

3. Fatto salvo quanto previsto dal presente articolo, nonché dalle normative vigenti, restano consentite la produzione, detenzione, lavorazione e cessione di infiorescenze ottenute da coltivazioni lecite quando destinate alle finalità già previste dalla legge, tra cui l'esportazione, la ricerca, l'impiego tecnico o industriale, o altri usi non finalizzati al consumo umano diretto.

4. I coltivatori sono tenuti a comunicare l'avvenuta semina secondo modalità definite con decreto del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministero della salute e il Ministero dell'interno, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

5. Con decreto del Ministero della salute, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le soglie di tolleranza e le modalità di controllo dei prodotti non destinati al consumo umano diretto.

\* **18.18.** Vaccari, Furfaro, Forattini, Marino, Romeo, Andrea Rossi.

\* **18.19.** Mauri, Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Serracchiani, Di Biase, Lacarra, Scarpa.

*Sostituirlo con il seguente:*

Art. 18.

*(Misure a favore delle imprese per la promozione della filiera della canapa industriale)*

1. Con la finalità di incentivare le attività di lavorazione e di semi-lavorazione a

scopo industriale della canapa, nonché di favorire l'economia circolare e la transizione ecologica sul territorio nazionale, è concesso, per l'anno 2025, un contributo a fondo perduto, nel limite di spesa complessivo di 10 milioni di euro, a favore delle imprese che investono in nuovi strumenti utili alla trasformazione dei prodotti derivanti dalla canapa e nella meccanizzazione dei relativi processi produttivi.

2. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri, le modalità e le procedure di erogazione delle risorse di cui al comma 1.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano nel rispetto della vigente disciplina dell'Unione europea sugli aiuti di Stato.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

**18.20.** Caramiello, Cherchi, Alifano, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D'Orso, Giuliano, Penza, Pavanelli.

*Sostituirlo con il seguente:*

Art. 18.

*(Test rapido sulle coltivazioni di canapa)*

1. Al fine di facilitare e semplificare le operazioni di controllo di cui all'articolo 4 della legge 2 dicembre 2016, n. 242, è autorizzata l'esecuzione di *test* rapidi da parte delle Autorità competenti. Il *test* rapido, dotato di efficacia e validità per la determinazione quantitativa del contenuto di tetraidrocannabinolo (THC), ha una funzione di controllo preventivo rispetto alle analisi di laboratorio di cui al medesimo articolo 4.

2. Se all'esito del controllo mediante l'esecuzione del *test* rapido il contenuto complessivo di THC risulta entro i limiti di cui all'articolo 4, comma 5, della legge 2 dicembre 2016, n. 242, le autorità competenti non dispongono lo svolgimento delle analisi di laboratorio di cui al medesimo articolo 4.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

**18.22.** Quartini, Caramiello, Cherchi, Alifano, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D'Orso, Giuliano, Penza, Pavanelli.

*Sostituirlo con il seguente:*

Art. 18.

*(Portale per la tracciabilità delle piante di canapa)*

1. Al fine di assicurare il monitoraggio del ciclo di vita delle piante di canapa (*Cannabis sativa L.*) presenti sul territorio nazionale, la relativa corretta determinazione numerica e l'allocatione negli areali di riferimento, è istituito, presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, il portale per la tracciabilità delle piante di canapa.

2. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da adottare, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono definiti i criteri e le modalità relativi alla realizzazione e al funzionamento del portale di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1,

comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

**18.24.** Cherchi, Caramiello, Alifano, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D'Orso, Giuliano, Penza, Pavanelli.

*Sostituirlo con il seguente:*

Art. 18.

*(Modifiche alla legge 2 dicembre 2016, n. 242, recante disposizioni per la promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa)*

1. Al fine di contrastare il traffico illegale e l'abuso di sostanze stupefacenti che mettono a rischio la sicurezza, l'incolumità pubblica e la sicurezza stradale, nonché di sostenere la filiera agroalimentare della canapa, di salvaguardare i livelli occupazionali del settore, alla legge 2 dicembre 2016, n. 242, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* all'articolo 1, comma 3, la lettera *a)* è sostituita dalla seguente:

« *a)* alla coltivazione, alla trasformazione e all'immissione in commercio »;

*b)* all'articolo 2, comma 2, dopo la lettera *g)* è aggiunta, in fine, la seguente:

« *g-bis)* prodotti e preparati contenenti cannabidiolo (CBD) il cui contenuto di tetraidrocannabinolo (THC) non sia superiore allo 0,3 per cento per qualsiasi uso derivanti da infiorescenze fresche ed essiccate e oli; ».

**18.25.** Magi.

*Sostituirlo con il seguente:*

Art. 18.

*(Modifiche alla legge 2 dicembre 2016, n. 242, recante disposizioni per la promozione della*

*coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa)*

1. All'articolo 1, comma 3, della legge 2 dicembre 2016, n. 242, la lettera *b)* è sostituita dalla seguente:

« *b)* all'incentivazione della realizzazione, dell'impiego, della commercializzazione e del consumo finale di semilavorati di canapa provenienti da filiere prioritariamente locali ».

**18.28.** Caramiello, Cherchi, Alifano, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D'Orso, Giuliano, Penza.

*Sostituirlo con il seguente:*

Art. 18.

*(Modifiche alla legge 2 dicembre 2016, n. 242, recante disposizioni per la promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa)*

1. All'articolo 2 della legge 2 dicembre 2016, n. 242, il comma 3, è sostituito dal seguente:

« 3. L'uso della canapa, composta dall'intera pianta o da qualsiasi sua parte, è consentito in forma essiccata, fresca, trinciata, concentrata o pellettizzata ai fini industriali e commerciali. È altresì consentito l'uso della canapa ai fini energetici, nei limiti e alle condizioni previste dall'allegato X alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ».

**18.29.** Cherchi, Caramiello, Alifano, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D'Orso, Giuliano, Penza, Pavanelli.

*Sostituirlo con il seguente:*

Art. 18.

*(Modifiche alla legge 2 dicembre 2016, n. 242, recante disposizioni per la promozione della*

*coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa)*

1. L'articolo 2, comma 3, della legge 2 dicembre 2016, n. 242 è sostituito dal seguente:

« 3. L'uso della canapa, composta dall'intera pianta o di sue parti, è consentito in forma essiccata, fresca, trinciata, concentrata o pellettizzata per le sole finalità agro-industriali di cui alla presente legge. È altresì consentito l'uso della canapa ai fini energetici, nei limiti e alle condizioni previste dall'allegato X alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ».

**18.30.** Cherchi, Caramiello, Alifano, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D'Orso, Giuliano, Penza, Pavanelli.

*Sostituirlo con il seguente:*

Art. 18.

*(Modifiche alla legge 2 dicembre 2016, n. 242, recante disposizioni per la promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa)*

1. Il comma 2 dell'articolo 6 della legge 2 dicembre 2016, n. 242, è sostituito dal seguente:

« 2. Una quota delle risorse iscritte annualmente nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste è destinata, con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, al finanziamento di progetti di ricerca e sviluppo per la produzione e i processi di prima trasformazione della canapa, finalizzati prioritariamente alla ricostituzione del patrimonio genetico e all'individuazione di corretti processi di meccanizzazione nonché alla promozione della ricerca, selezione e registrazione di nuove varietà atte a garan-

tire un contenuto di THC inferiore allo 0,6 per cento ».

**18.31.** Caramiello, Cherchi, Alifano, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D'Orso, Giuliano, Penza, Donno, Pavanelli.

*Sostituirlo con il seguente:*

Art. 18.

*(Disposizioni per la promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa)*

1. All'articolo 1, comma 1, della legge 4 luglio 2024, n. 102, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: « dei prodotti » sono sostituite dalle seguenti: « della canapa e degli ulteriori prodotti »;

b) dopo le parole: « di cui all'articolo 2 » sono aggiunte le seguenti: « e in ossequio a quanto disposto dall'articolo 2, comma 2, lettera g) della legge 2 dicembre 2016, n. 242 ».

**18.32.** Caramiello, Cherchi, Alifano, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D'Orso, Giuliano, Penza, Pavanelli.

*Sostituirlo con il seguente:*

Art. 18.

*(Disposizioni per la promozione della coltivazione della canapa destinata al florovivaismo)*

1. All'articolo 2, comma 1, lettera f), della legge 4 luglio 2024, n. 102, dopo le parole: « qualificazione delle produzioni, » sono inserite le seguenti: « al potenziamento della coltivazione della canapa destinata al florovivaismo, ».

**18.23.** Caramiello, Cherchi, Alifano, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D'Orso, Giuliano, Penza, Pavanelli.

*Al comma 1, sostituire l'alea, con il seguente:* Al fine di sostenere la filiera agro-alimentare della canapa, di salvaguardare i livelli occupazionali del settore, nonché di contrastare il traffico illegale e l'abuso di sostanze stupefacenti che mettono a rischio la sicurezza, l'incolumità pubblica e la sicurezza stradale, alla legge 2 dicembre 2016, n. 242, sono apportate le seguenti modificazioni:

*Conseguentemente,*

*alla lettera a), sostituire il numero 3) con il seguente:*

3) al comma 3, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

« a) alla coltivazione, alla trasformazione e all'immissione in commercio »;

*alla lettera a), numero 4), capoverso « 3-bis », premettere le parole:* Fatte salve le finalità di cui al comma 3, lettera a) e;

*alla lettera b), numero 2), aggiungere, in fine, il seguente capoverso:*

« g-ter) prodotti e preparati, destinati a qualsiasi uso, contenenti cannabidiolo, il cui contenuto di tetraidrocannabinolo non è superiore allo 0,5 per cento, derivanti da infiorescenze fresche ed essiccate e oli »;

*alla lettera b), numero 3), capoverso « 3-bis », premettere le seguenti parole:* Fatte salve le finalità di cui al comma 3, lettera a),;

*aggiungere, in fine, il seguente comma:*

2. All'articolo 14, comma 1, del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), il numero 6) è abrogato;

b) alla lettera b), il numero 1) è sostituito dal seguente:

« 1) la cannabis, compresi i prodotti da essa ottenuti, con una percentuale di

THC superiore allo 0,5 per cento, i prodotti ad essi analoghi e le sostanze ottenute per sintesi o per semisintesi che siano ad essi riconducibili per struttura chimica o per effetto farmacologico ».

**18.33.** Zanella, Grimaldi, Dori, Zaratti, Bonelli, Borrelli, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti.

*Al comma 1, alea, dopo le parole:* tali infiorescenze *aggiungere le seguenti:* se assunti da minorenni.

**18.35.** Zaratti, Dori, Zanella, Bonelli, Fratoianni, Borrelli, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

*Al comma 1, alea, dopo le parole:* possa favorire, *aggiungere le seguenti:* se assunti senza sobrietà.

**18.52.** Zaratti, Dori, Zanella, Bonelli, Fratoianni, Borrelli, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

*Al comma 1, alea, aggiungere in fine le parole:* a decorrere dal 1° gennaio 2026.

**18.53.** Pavanelli, Alifano, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D'Orso, Giuliano, Penza, Caramiello.

*Al comma 1, sopprimere le lettere a) e b).*

**18.54.** Benzoni, Richetti, Bonetti, D'Alessio, Grippo, Sottanelli, Pastorella, Onori.

*Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *sopprimere la lettera a);*

b) *alla lettera b), sostituire il numero 2), con il seguente:*

2) dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

« 3-bis. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 6 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206,

le confezioni di infiorescenze secche ed essiccate nonché le confezioni dei prodotti e dei preparati da esse derivati e degli oli destinati al consumatore, commercializzati sul territorio nazionale, riportano, chiaramente visibili e leggibili, le indicazioni relative:

- a) alla quantità di THC contenuto;
- b) alla quantità di cannabidiolo (CBD) contenuto;
- c) all'eventuale presenza di metalli e di contaminanti entro i tenori massimi stabiliti dalla vigente normativa nazionale e dell'Unione europea;
- d) al numero di lotto di produzione e al Paese d'origine o al luogo di provenienza della coltivazione, conformemente alla vigente normativa dell'Unione europea;
- e) al divieto di vendita ai minori e alle donne in gravidanza.

3-ter. Con decreto del Ministero della salute, da adottare, previo parere del Consiglio superiore di sanità e sentito l'Istituto superiore di sanità, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, è definito un elenco delle eventuali patologie rispetto alle quali è sconsigliato l'uso dei prodotti di cui al comma 3-bis. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al precedente periodo, è comunque consentita la produzione e la commercializzazione dei prodotti di cui al comma 3-bis ».

**18.55.** Caramiello, Cherchi, Alifano, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D'Orso, Giuliano, Penza, Pavanelli.

*Al comma 1, sopprimere la lettera a).*

**18.56.** Sportiello, Di Lauro, Quartini, Marianna Ricciardi, Caramiello, Alfonso Colucci, D'Orso, Alifano, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, Giuliano, Penza, Pavanelli.

*Al comma 1, lettera a) sostituire il numero 1) con il seguente:*

1) al comma 1, dopo le parole « della filiera » sono inserite le seguenti: « agro-industriale »;

*Conseguentemente:*

a) alla medesima lettera a), numero 4), sostituire il capoverso « 3-bis » con il seguente:

« 3-bis. Il consumo della canapa (*Cannabis sativa L.*) avente effetti stupefacenti ovvero psicotropi non rientra nell'ambito di applicazione della presente legge »;

b) alla lettera b), sostituire il numero 2) con i seguenti:

2) il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. La produzione, commercializzazione, importazione ed esportazione della canapa, composta dall'intera pianta di canapa o da sue parti, è consentito in forma essiccata, fresca, trinciata, concentrata o pellettizzata per le sole finalità agro-industriali di cui al presente articolo, nonché per fini energetici, questi ultimi nei limiti e alle condizioni previste dall'allegato X alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 »;

2-bis) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

« 3-bis. Sono vietate le attività di produzione ovvero di consumo di canapa (*Cannabis sativa L.*) o derivati per finalità diverse da quelle previste dalla presente legge. Restano ferme le disposizioni del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 ».

**18.58.** Quartini, Caramiello, Cherchi, Alifano, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D'Orso, Giuliano, Penza, Pavanelli.

*Al comma 1, lettera a), numero 1) sostituire la parola: industriale con la seguente: agro-industriale.*

\* **18.59.** Vaccari, Furfaro, Forattini, Marino, Romeo, Andrea Rossi.

\* **18.60.** Mauri, Gianassi, Bonafè, Serracchiani, Di Biase, Cuperlo, Lacarra, Fornaro, Scarpa.

*Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 2).*

**\*\* 18.61.** Zaratti, Dori, Grimaldi, Bonelli, Borrelli, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zanella.

**\*\* 18.62.** Sportiello, Di Lauro, Quartini, Marianna Ricciardi, Caramiello, Alfonso Colucci, D'Orso, Alifano, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, Giuliano, Penza, Pavanelli.

*Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 3).*

**\* 18.63.** Sportiello, Di Lauro, Quartini, Marianna Ricciardi, Caramiello, Alifano, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D'Orso, Giuliano, Penza, Pavanelli.

**\* 18.64.** Zaratti, Dori, Grimaldi, Bonelli, Borrelli, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zanella.

*Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 4).*

*Conseguentemente, al medesimo comma 1, lettera b), sopprimere il numero 2).*

**18.65.** Sportiello, Di Lauro, Quartini, Marianna Ricciardi, Caramiello, Alfonso Colucci, D'Orso, Alifano, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, Giuliano, Penza, Pavanelli.

*Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 4).*

**\* 18.66.** Caramiello, Di Lauro, Quartini, Marianna Ricciardi, Alfonso Colucci, D'Orso, Alifano, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, Giuliano, Penza, Sportiello, Pavanelli.

**\* 18.67.** Benzoni, Richetti, Bonetti, D'Alessio, Grippo, Sottanelli, Pastorella, Onori.

*Al comma 1, lettera a), numero 4), capoverso « 3-bis », primo periodo, sostituire le*

*parole: non si applicano con le seguenti: si applicano.*

*Conseguentemente, al medesimo comma 1, lettera b), numero 3), capoverso « 3-bis », primo periodo, sostituire le parole: Sono vietati con le seguenti: Sono consentiti e sopprimere il secondo periodo.*

**18.69.** Caramiello, Cherchi, Alifano, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D'Orso, Giuliano, Penza, Pavanelli.

*Al comma 1, lettera a), numero 4), capoverso « 3-bis », primo periodo, sostituire le parole: non si applicano con le seguenti: si applicano.*

*Conseguentemente, al medesimo comma 1:*

*alla lettera a), numero 4), capoverso « 3-bis », sopprimere il secondo periodo;*

*sopprimere la lettera b).*

**18.70.** Caramiello, Cherchi, Alifano, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D'Orso, Giuliano, Penza, Pavanelli.

*Al comma 1, lettera a), numero 4), capoverso « 3-bis », primo periodo, sopprimere le parole da: alla cessione fino a: alla spedizione.*

*Conseguentemente, al comma 1, lettera b), numero 3) capoverso « 3-bis », primo periodo, sopprimere le parole da: la distribuzione fino a: la spedizione.*

**18.84.** Benzoni, Richetti, Bonetti, D'Alessio, Grippo, Sottanelli, Pastorella, Onori.

*Al comma 1, lettera a), numero 4), capoverso « 3-bis », primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: fatti salvi i medesimi utilizzi per i prodotti finali che rispettino le normative nazionali vigenti al 31 dicembre 2024.*

Conseguentemente, al medesimo comma 1, lettera b), numero 3) capoverso « 3-bis », primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: fatti salvi i medesimi utilizzi per i prodotti finali che rispettino le normative nazionali vigenti al 31 dicembre 2024.

**18.109.** Benzoni, Richetti, Bonetti, D'Alessio, Grippo, Sottanelli, Pastorella, Onori.

Al comma 1, lettera a), numero 4), capoverso « 3-bis », primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: fatti salvi i medesimi utilizzi per i prodotti finali destinati all'esportazione.

Conseguentemente, al medesimo comma 1, lettera b), numero 3) capoverso « 3-bis », primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: fatti salvi i medesimi utilizzi per i prodotti finali destinati all'esportazione.

**18.110.** Benzoni, Richetti, Bonetti, D'Alessio, Grippo, Sottanelli, Pastorella, Onori.

Al comma 1, lettera a), dopo il numero 4), aggiungere il seguente:

4-bis) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

« 3-bis. La presente legge non si applica al consumo ricreativo di *Cannabis sativa* L. o derivati per finalità diverse da quelle previste nella presente legge. In tali casi restano ferme le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 ».

\* **18.112.** Vaccari, Furfaro, Forattini, Marino, Romeo, Andrea Rossi.

\* **18.113.** Serracchiani, Bonafè, Gianassi, Mauri, Di Biase, Cuperlo, Lacarra, Fornaro, Scarpa.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

\*\* **18.114.** Sportiello, Di Lauro, Quartini, Marianna Ricciardi, Caramiello, Alfonso Colucci, D'Orso, Alifano, Ascari, Auri-

emma, Cafiero De Raho, Giuliano, Penza, Pavanelli.

\*\* **18.115.** Benzoni, Richetti, Bonetti, D'Alessio, Grippo, Sottanelli, Pastorella, Onori.

Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 1).

**18.116.** Caramiello, Sportiello, Cherchi, Alifano, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D'Orso, Giuliano, Penza, Pavanelli.

Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 2).

\* **18.118.** Vaccari, Furfaro, Forattini, Marino, Romeo, Andrea Rossi.

\* **18.119.** Sportiello, Di Lauro, Quartini, Marianna Ricciardi, Caramiello, Alfonso Colucci, D'Orso, Alifano, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, Giuliano, Penza, Pavanelli.

Al comma 1, lettera b), numero 2) capoverso « lettera g-bis) », dopo le parole: produzione agricola aggiungere le seguenti: e cessione.

\*\* **18.120.** Vaccari, Furfaro, Forattini, Marino, Romeo, Andrea Rossi.

\*\* **18.121.** Mauri, Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Lacarra, Scarpa.

Al comma 1, lettera b), numero 2), dopo il capoverso « g-bis) », aggiungere i seguenti:

« g-ter) la produzione agricola e la cessione di foglie e infiorescenze per usi erboristici e cosmetici;

g-quater) la produzione agricola e la cessione di foglie e infiorescenze per l'estrazione di composti per usi alimentari, erboristici e cosmetici ».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), numero 3, capoverso « 3-bis », sostituire l'ultimo periodo con il seguente: È consen-

tita la lavorazione delle infiorescenze in modo separato dalla pianta per la produzione agricola e la cessione dei prodotti di cui alle lettere *g-bis*), *g-ter*) e *g-quater*) del comma 2.

\* **18.122.** Vaccari, Furfaro, Forattini, Marino, Romeo, Andrea Rossi.

\* **18.123.** Mauri, Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Serracchiani, Di Biase, Lacarra, Scarpa.

*Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:*

2-bis) il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. La produzione, commercializzazione, importazione ed esportazione della canapa, composta dall'intera pianta o sue parti, è consentita in forma essiccata, fresca, trinciata, concentrata o pellettizzata esclusivamente per le finalità agro-industriali di cui al presente articolo, nonché per fini energetici nei limiti e alle condizioni previste dall'allegato X alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ».

**18.117.** Bonafè, Gianassi, Serracchiani, Mauri, Di Biase, Cuperlo, Lacarra, Fornaro, Scarpa.

*Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:*

2-bis) dopo il comma 3, è inserito il seguente:

« 3-bis. È vietata ogni attività o consumo ricreativo di *Cannabis sativa L.* o derivati per finalità diverse da quelle previste dalla presente legge. In tali casi si applicano le sanzioni previste nel Titolo VIII del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 ».

**18.125.** Gianassi, Bonafè, Serracchiani, Mauri, Di Biase, Cuperlo, Lacarra, Fornaro, Scarpa.

*Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 3).*

\* **18.126.** Mauri, Gianassi, Bonafè, Di Biase, Serracchiani, Fornaro, Lacarra, Cuperlo, Scarpa.

\* **18.127.** Zaratti, Dori, Grimaldi, Bonelli, Borrelli, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zanella.

*Al comma 1, lettera b), numero 3), capoverso « 3-bis », sopprimere il terzo periodo.*

\*\* **18.146.** Serracchiani, Bonafè, Gianassi, Di Biase, Mauri, Fornaro, Lacarra, Cuperlo, Scarpa.

\*\* **18.147.** Vaccari, Furfaro, Forattini, Marino, Romeo, Andrea Rossi.

*Al comma 1, lettera b), numero 3), capoverso « 3-bis », terzo periodo, dopo le parole: È consentita solo la lavorazione delle infiorescenze aggiungere le seguenti: per finalità di esportazione nonché.*

**18.148.** Vaccari, Furfaro, Forattini, Marino, Romeo, Andrea Rossi.

*Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:*

*b-bis)* all'articolo 3, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

« 1-bis. Al fine di assicurare la trasparenza del mercato dei prodotti ottenuti dalla canapa, è istituita una piattaforma informatizzata che preveda l'inserimento dei dati di produzione e cessione secondo modalità stabilite con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Fatta salva l'applicazione delle norme penali vigenti, chiunque non adempie agli obblighi di registra-

zione, è punito con la sanzione amministrativa da 100 euro a 300 euro ».

\* **18.151.** Vaccari, Furfaro, Forattini, Marino, Romeo, Andrea Rossi.

\* **18.152.** Mauri, Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Serracchiani, Di Biase, Lacarra, Scarpa.

*Aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

*1-bis.* Al fine di consentire la compensazione degli effetti negativi per la concorrenza derivanti dalle misure di cui al presente articolo, nello stato di previsione del Ministro delle imprese e del *made in Italy* è istituito un fondo, con una dotazione pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027, per l'erogazione di contributi in favore delle imprese operanti nel settore della canapa industriale.

*1-ter.* Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità per l'erogazione delle risorse di cui al comma 1-bis.

*1-quater.* Agli oneri derivanti dal comma 1-bis, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

**18.153.** Caramiello, Cherchi, Alifano, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D'Orso, Giuliano, Penza, Pavanelli.

*Aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

*1-bis.* Per l'anno 2025, nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, è istituito un fondo con una dotazione di 450 milioni di euro finalizzato all'erogazione di

contributi per il ristoro dei danni subiti dalle attività economiche e agroindustriali derivanti dall'entrata in vigore del presente articolo.

*1-ter.* Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuate le modalità e i criteri di assegnazione del contributo di cui al comma 1-bis.

*1-quater.* Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 450 milioni di euro per l'anno 2025 si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 450 milioni di euro per l'anno 2025.

\* **18.154.** Vaccari, Furfaro, Forattini, Marino, Romeo, Andrea Rossi.

\* **18.155.** Serracchiani, Bonafè, Gianassi, Mauri, Di Biase, Cuperlo, Lacarra, Fornaro, Scarpa.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

*1-bis.* All'articolo 1, comma 1, della legge 4 luglio 2024, n. 102, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* le parole: « dei prodotti » sono sostituite dalle seguenti: « della canapa e degli ulteriori prodotti »;

*b)* dopo le parole: « di cui all'articolo 2 » sono aggiunte le seguenti: « e in ossequio a quanto disposto dall'articolo 2, comma 2, lettera g), della legge 2 dicembre 2016, n. 242 ».

*Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente:* Disposizioni per la promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa.

**18.156.** Cherchi, Caramiello, Alifano, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D'Orso, Giuliano, Penza, Pavanelli.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

1-bis. All'articolo 2, comma 1, lettera f), della legge 4 luglio 2024, n. 102, dopo le parole « qualificazione delle produzioni, » sono inserite le seguenti: « al potenziamento della coltivazione della canapa destinata al florovivaismo ».

*Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente:* Disposizioni per la promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa.

**18.157.** Caramiello, Cherchi, Alifano, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D'Orso, Giuliano, Penza, Pavanelli.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

1-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo entrano in vigore il 1° gennaio 2026.

\* **18.193.** Bonafè, Gianassi, Serracchiani, Mauri, Di Biase, Cuperlo, Lacarra, Fornaro, Scarpa.

\* **18.194.** Cherchi, Caramiello, Alifano, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D'Orso, Giuliano, Penza.

*Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:*

Art. 18-bis.

*(Fondo per la riconversione aziendale)*

1. Al fine di salvaguardare i livelli occupazionali nonché di tutelare la continuità dell'attività imprenditoriale del settore agroindustriale nazionale, nello stato

di previsione del Ministro delle imprese e del *made in Italy* è istituito un fondo per la riconversione aziendale delle imprese operanti nel settore della canapa industriale con una dotazione pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027.

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità per l'erogazione delle risorse di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

\*\* **18.03.** Vaccari, Furfaro, Forattini, Marino, Romeo, Andrea Rossi.

\*\* **18.04.** Caramiello, Cherchi, Alifano, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D'Orso, Giuliano, Penza, Pavanelli.

*Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:*

Art. 18-bis.

*(Misure di sostegno alle imprese della filiera della canapa)*

1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo con una dotazione iniziale pari a 50 milioni di euro per l'anno 2025, destinato all'erogazione di contributi a fondo perduto in favore degli imprenditori, delle imprese, anche individuali, e delle società che, in conseguenza dell'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 18, abbiano subito una contrazione del proprio fatturato nell'anno 2025 rispetto all'anno 2024.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità attuative per l'erogazione dei contributi di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

**18.05.** Pavanelli, Alifano, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D'Orso, Giuliano, Penza, Caramiello.

*Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:*

Art. 18-bis.

*(Rifinanziamento del fondo filiere apistica, brassicola, della canapa e della frutta a guscio)*

1. Al fine di sostenere la filiera della canapa industriale, promuoverne lo sviluppo competitivo, incentivare la ricerca e l'ammodernamento delle relative tecniche di coltivazione, la dotazione del fondo per la tutela e il rilancio delle filiere apistica, brassicola, della canapa e della frutta a guscio, di cui all'articolo 1, comma 138, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è incrementata di 5 milioni di euro per l'anno 2025 e di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027.

2. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri, le modalità e le procedure di erogazione delle risorse di cui al comma 1, in accordo con le finalità di cui al medesimo comma.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2025 e di 15 milioni di euro per ciascuno

degli anni 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

**18.06.** Caramiello, Cherchi, Alifano, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D'Orso, Giuliano, Penza, Pavanelli.

*Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:*

Art. 18-bis.

*(Restituzione degli acconti per il periodo d'imposta 2025)*

1. Gli imprenditori, le imprese, anche individuali, e le società che, in conseguenza dell'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 18, abbiano registrato una contrazione del fatturato nell'anno 2025 rispetto all'anno 2024, hanno diritto alla restituzione, parziale o totale, delle somme versate a titolo di acconto per l'imposta sul reddito delle società (IRES) relativa al periodo d'imposta 2025.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

**18.07.** Pavanelli, Alifano, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D'Orso, Giuliano, Penza, Caramiello.

*Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:*

Art. 18-bis.

*(Modifiche all'articolo 275 del codice di procedura penale, in materia di custodia cautelare)*

1. Al comma 3 dell'articolo 275 del codice di procedura penale, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: « Fatta salva l'ipotesi in cui si proceda per i delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, qualora l'esi-

genza cautelare riguarda esclusivamente il pericolo di reiterazione di reati della stessa specie di quello per il quale si procede, la custodia cautelare in carcere non può essere disposta nei confronti di soggetti incensurati ».

**18.08.** Enrico Costa, Calderone, Pittalis, Gentile.

*Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:*

CAPO II-bis

MISURE PER L'ATTUAZIONE DEI PRINCIPI DEL GIUSTO PROCESSO DI CUI ALL'ARTICOLO 111 DELLA COSTITUZIONE E ALL'ARTICOLO 6 DELLA CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO

Art. 18-bis.

*(Modifiche agli articoli 610 e 615 del codice di procedura penale in materia di declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione nel giudizio di cassazione)*

1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 dell'articolo 610, sono premesse le seguenti parole: « Salvo il caso di estinzione del reato per intervenuta prescrizione »;

b) dopo il comma 2 dell'articolo 615 è inserito il seguente:

« 2-bis. Il ricorso non può essere dichiarato inammissibile se è maturata una causa estintiva del reato ».

**18.012.** Calderone, Enrico Costa, Pittalis, Gentile.

*Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:*

Art. 18-bis.

*(Modifiche al codice penale in materia di apologia di mafia)*

1. All'articolo 414 del codice penale sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

« Salvo che il fatto costituisca più grave reato, se l'istigazione o l'apologia riguar-

dano il delitto previsto dall'articolo 416-bis o i delitti commessi dalle associazioni di tipo mafioso di cui al medesimo articolo la pena è aumentata della metà.

La pena è aumentata fino a due terzi se il fatto è commesso durante o mediante spettacoli, manifestazioni o trasmissioni pubbliche o aperte al pubblico ovvero se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici.

In relazione ai fatti di cui al quinto comma non possono essere invocate, a esimente, ragioni o finalità di carattere artistico, letterario, storico o di costume ».

**18.015.** Ascari, Alifano, Auriemma, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D'Orso, Giuliano, Penza.

*Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:*

Art. 18-bis.

*(Modifiche all'articolo 605 del codice penale)*

1. All'articolo 605 del codice penale il sesto comma è abrogato.

**18.021.** D'Orso, Alifano, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, Penza, Giuliano.

*Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:*

Art. 18-bis.

*(Modifiche all'articolo 624-bis del codice penale in materia di furto in abitazione e furto con strappo e all'articolo 382-bis del codice di procedura penale in materia di arresto in flagranza differita)*

1. All'articolo 624-bis del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: « da quattro a sette anni » sono sostituite dalle seguenti: « da sei a otto anni »;

b) al terzo comma, le parole: « da cinque a dieci anni » sono sostituite dalle seguenti: « da sei a dieci anni »:

2. All'articolo 382-*bis* del codice di procedura penale, dopo il comma 1-*bis*, è aggiunto il seguente:

« 1-*ter*. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano altresì nei casi di furto in abitazione di cui al primo comma dell'articolo 624-*bis* del codice penale ».

**18.016.** Molinari, Iezzi, Bof, Bordonali, Di Mattina, Matone, Morrone, Sudano, Ziello.

*Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:*

CAPO II-*bis*

MISURE PER L'ADEGUAMENTO ALLA SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE N. 86 DEL 13 MAGGIO 2024

Art. 18-*bis*.

*(Modifiche agli articoli 628 e 629 del codice penale in materia di introduzione dell'attenuante per la particolare tenuità del fatto)*

1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 628, dopo il secondo comma, è inserito il seguente:

« La pena è diminuita fino ad un terzo quando per la natura, la specie, i mezzi, le modalità o circostanze dell'azione, ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo, il fatto risulta di lieve entità. »;

b) all'articolo 629, dopo il primo comma, è inserito il seguente:

« La pena è diminuita fino ad un terzo quando per la natura, la specie, i mezzi, le modalità o circostanze dell'azione, ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entità. ».

**18.017.** Calderone, Pittalis, Enrico Costa, Gentile.

*Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:*

Art. 18-*bis*.

1. L'articolo 633-*bis* del codice penale è abrogato.

**18.022.** D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.

ART. 19.

*Sopprimerlo.*

\* **19.1.** Bonelli, Dori, Zaratti, Zanella, Borrelli, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

\* **19.2.** Ascari, Alifano, Auriemma, Alfonso Colucci, D'Orso, Giuliano, Penza, Cafiero De Raho.

\* **19.3.** Magi.

*Al comma 1, sopprimere la lettera a).*

**19.4.** Ascari, Alifano, Auriemma, Alfonso Colucci, D'Orso, Giuliano, Penza, Cafiero De Raho.

*Al comma 1, lettera a), dopo le parole: nei confronti aggiungere le seguenti: di un magistrato, di un ufficiale giudiziario, di un ausiliario del giudice,.*

*Conseguentemente, al medesimo comma 1, lettera b), dopo le parole: pubblica sicurezza aggiungere le seguenti: ovvero ad un magistrato, ad un ufficiale giudiziario, ad un ausiliario del giudice.*

**19.12.** Serracchiani, Gianassi, Di Biase, Lacarra, Scarpa, Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri.

*Al comma 1, sopprimere la lettera b).*

**19.21.** Ascari, Alifano, Auriemma, Alfonso Colucci, D'Orso, Giuliano, Penza, Cafiero De Raho.

*Al comma 1, sopprimere la lettera c).*

- \* **19.29.** Di Biase, Mauri, Gianassi, Bonafè, Serracchiani, Fornaro, Lacarra, Cuperlo, Scarpa.
- \* **19.30.** Ascari, Alifano, Auriemma, Alfonso Colucci, D'Orso, Giuliano, Penza, Cafiero De Raho.
- \* **19.31.** Bonelli, Dori, Zaratti, Zanella, Borrelli, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

#### ART. 20.

*Sopprimerlo.*

- \* **20.1.** Boschi, Bonifazi, Giachetti.
- \* **20.2.** Giuliano, Alifano, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D'Orso, Penza.
- \* **20.3.** Zaratti, Dori, Grimaldi, Bonelli, Borrelli, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zanella.

*Al comma 1, lettera a), capoverso, primo periodo, dopo le parole: cagionate aggiungere le seguenti: ad un magistrato, ad un ufficiale giudiziario, ad un ausiliario del giudice ovvero.*

*Conseguentemente, al comma 1, lettera c), dopo le parole: Lesioni personali aggiungere le seguenti: ad un magistrato, ad un ufficiale giudiziario, ad un ausiliario del giudice o.*

- 20.5.** Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri, Serracchiani, Gianassi, Di Biase, Lacarra, Scarpa.

*Al comma 1, lettera a), capoverso, primo periodo, sostituire le parole: nell'atto o a causa dell'adempimento delle funzioni con le seguenti: nell'esercizio delle proprie funzioni.*

- 20.6.** Alessandro Colucci.

*Al comma 1, lettera a), capoverso, primo periodo, dopo le parole: adempimento delle funzioni aggiungere le seguenti: nonché ad un direttore di gara in occasione di manifestazioni sportive.*

*Conseguentemente al comma 1, lettera c), dopo le parole: adempimento delle funzioni, nonché a aggiungere le seguenti: direttori di gara in occasione di manifestazioni sportive e a.*

- 20.7.** Morrone, Matone, Sudano, Iezzi, Bof, Di Mattina, Bordonali, Ziello.

*Al comma 1, lettera a), capoverso, primo periodo, sostituire le parole: da due a cinque anni con le seguenti: da tre mesi a tre anni.*

- 20.9.** Gianassi, Bonafè, Mauri, Serracchiani, Di Biase, Fornaro, Cuperlo, Scarpa, Lacarra.

*Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:*

*b-bis) è aggiunto, in fine, il seguente comma:*

«Le pene di cui al primo comma si applicano anche quando il fatto è commesso nei confronti degli arbitri e degli altri soggetti che assicurano la regolarità tecnica delle manifestazioni sportive.»

*Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

*1-bis. Il comma 1-bis dell'articolo 6-quinquies della legge 13 dicembre 1989, n. 401, è abrogato.*

- 20.20.** Roscani.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

*1-bis. All'articolo 582, secondo comma, primo periodo, del codice penale le parole: «secondo comma, primo periodo» sono soppresse.*

- 20.22.** Serracchiani, Gianassi, Bonafè, Mauri, Di Biase, Cuperlo, Lacarra, Fornaro, Scarpa.

## ART. 21.

*Sostituirlo con il seguente:*

## Art. 21.

*(Uniformi, caschi, codici identificativi e telecamere per il personale delle Forze di polizia impegnato in servizio di ordine pubblico)*

1. Ogni appartenente al personale delle Forze di polizia a ordinamento civile o militare, dello Stato, allorché sia impegnato in servizi di ordine pubblico e sicurezza dei cittadini, incluso quello in occasione dello svolgimento di riunioni in luogo pubblico e di manifestazioni sportive, ha l'obbligo di indossare l'uniforme di servizio.

2. Il casco di protezione e le uniformi indossati dal personale delle Forze di polizia statali impegnato in tali servizi di ordine pubblico devono sempre riportare sui due lati e sulla parte posteriore del casco di servizio, nella parte superiore dell'uniforme, sia sul petto sia sul dorso, nonché sul corpetto protettivo, un codice alfanumerico individuale, di materiale atto a consentirne la visibilità da almeno 15 metri o in condizioni di scarsa illuminazione, finalizzato a consentire l'immediata identificazione dell'operatore che lo indossa.

3. Nel caso di agenti o ufficiali di pubblica sicurezza che siano eventualmente esonerati, per qualsiasi ragione, dall'obbligo di indossare l'uniforme, il codice identificativo alfanumerico individuale deve essere apposto sui loro dispositivi di riconoscimento che devono essere sempre visibili.

4. Ad ogni appartenente al personale delle Forze di polizia statale, allorché sia impiegato in servizi di ordine pubblico, è vietato utilizzare caschi e uniformi assegnati ad altro appartenente alle Forze di polizia statali, nonché indossare fazzoletti e altri indumenti e mezzi di protezione non previsti o non autorizzati dai regolamenti di servizio, atti a oscurare il codice identificativo alfanumerico individuale ovvero ad alterarlo o a modificarne la sequenza.

5. Il personale delle Forze di polizia statali, allorché sia impegnato in servizi di ordine pubblico, deve essere altresì dotato di videocamere installate sulla divisa. Le videocamere devono essere altresì installate nei luoghi in cui si svolgono le manifestazioni sportive e nelle loro immediate vicinanze, nonché in ogni autoveicolo di servizio in uso alle Forze di polizia di statali, in ogni cella di sicurezza, in ogni commissariato di pubblica sicurezza, in ogni questura, in ogni caserma della polizia di Stato e in ogni stazione o comando dell'Arma dei carabinieri. Le videocamere previste dal presente comma sono finalizzate a filmare quanto accade durante il servizio, anche in occasione o a seguito dello svolgimento delle riunioni in luogo pubblico e di nei luoghi in cui si svolgono le manifestazioni sportive, al fine di individuare ogni tipo di reato e i loro responsabili.

6. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della difesa, della giustizia e dell'economia e delle finanze, con proprio decreto disciplina le modalità di tenuta del registro delle assegnazioni dei codici identificativi e le modalità di assegnazione dei codici identificativi alfanumerici individuali in modo da garantirne la casualità e la rotazione, nonché le modalità di installazione, attivazione e uso delle videocamere da inserire nelle uniformi o nei caschi e nei luoghi indicati nel comma 5 e della conservazione, archiviazione e visione dei relativi filmati. Il decreto è pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale*.

7. In caso di notizia di reato, l'accesso ai registri dei codici identificativi e agli archivi dei filmati ripresi dalle telecamere è disciplinato ai sensi delle disposizioni del libro quinto, titoli IV e V, del codice di procedura penale. Fino alla fase dell'udienza preliminare, i magistrati competenti, la Polizia giudiziaria e il personale addetto agli uffici precedenti adottano ogni cautela utile per impedire la diffusione delle generalità della persona indagata, allorché si tratti di persona appartenente al personale delle Forze di polizia statali.

8. Salvo che il fatto costituisca reato o sia commesso per occultare un altro reato, il responsabile della tenuta del registro dei codici identificativi, contenente i citati codici e le generalità degli operatori ai quali sono assegnati, che non provveda all'aggiornamento di tali registri è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 300 a euro 6.000 ed è soggetto a procedimento disciplinare. Il medesimo trattamento previsto nel periodo precedente si applica nei confronti dell'appartenente al corpo di Polizia statale, il quale non installi gli apparati di videoregistrazione previsti nel comma 5 o disattivi o manometta o cancelli le registrazioni delle videocamere installate sulle divise e nei luoghi indicati nel comma 5 e nei confronti del responsabile della tenuta dei filmati che non provvede alla loro archiviazione e conservazione ovvero che li cancelli o li manometta.

#### 21.1. Magi.

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le divise del personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile o militare, impegnato in servizi di ordine pubblico e di sicurezza dei cittadini durante le manifestazioni di piazza o sportive, sono dotate di microtelecamere, di seguito denominate «*bodycam*», per l'eventuale ripresa di quanto avviene in situazione di criticità per l'ordine pubblico.

*Conseguentemente:*

*sostituire il comma 2 con il seguente:*

2. Le *bodycam* sono attivate dagli operatori delle Forze di polizia in caso di necessità e, in particolare, in caso di situazioni di pericolo di turbamento dell'ordine e della sicurezza pubblica. Il materiale è registrato su schede di memoria consegnate vuote agli operatori delle Forze di polizia prima dell'utilizzo. A conclusione del servizio gli operatori consegnano le schede di memoria ai tecnici preposti, che provvedono a riversarne le registrazioni a in un *server* protetto.;

*dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:*

*2-bis.* Le registrazioni effettuate dalle *bodycam* sono conservate fino a quando non sia accertata la reale esistenza della situazione di pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica; qualora tale situazione non si sia verificata, le relative registrazioni sono immediatamente cancellate dal *server* di cui al comma 2.

*2-ter.* In caso di notizia di reato, l'accesso alle registrazioni delle *bodycam* è disciplinato ai sensi delle disposizioni del libro quinto, titoli IV e V, del codice di procedura penale.

*2-quater.* Il Garante per la protezione dei dati personali, con proprio provvedimento, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, definisce gli adempimenti e le prescrizioni da applicare in relazione all'installazione delle *bodycam* e al trattamento dei dati personali relativi alle registrazioni effettuate dalle stesse *bodycam*.

**21.2.** Mauri, Gianassi, Bonafè, Serracchiani, Di Biase, Fornaro, Cuperlo, Scarpa, Lacarra.

*Al comma 1, sostituire le parole:* può essere dotato di dispositivi di videosorveglianza indossabili, idonei a registrare l'attività operativa e il suo svolgimento *con le seguenti:* deve essere dotato di dispositivi di videosorveglianza indossabili, idonei a registrare l'attività operativa e il suo svolgimento e ha l'obbligo di indossare l'uniforme di servizio. L'eventuale casco di protezione e le uniformi indossati devono sempre riportare sui due lati e sulla parte posteriore del casco, nella parte superiore dell'uniforme, sia sul petto sia sul dorso, nonché sull'eventuale corpetto protettivo, un codice alfa numerico individuale, di materiale atto a consentirne la visibilità da almeno 15 metri o in condizioni di scarsa illuminazione, finalizzato a consentire l'immediata identificazione dell'operatore che lo indossa. Il codice identificativo alfanumerico individuale di eventuali agenti o ufficiali di pubblica sicurezza che siano per qualsiasi ragione esonerati dall'obbligo di

indossare l'uniforme deve essere apposto sui loro dispositivi di riconoscimento che devono essere sempre visibili.

*Conseguentemente:*

*al comma 2, sostituire le parole:* possono essere utilizzati dispositivi di videosorveglianza *con le seguenti:* devono essere utilizzati dispositivi di videosorveglianza. I dispositivi sono consentiti soltanto nei casi di restrizione della libertà personale stabiliti dalla legge negli istituti penitenziari o nei centri di permanenza per il rimpatrio o nei luoghi in cui le persone siano state arrestate o fermate da personale delle Forze di polizia, e devono essere altresì installati nei luoghi in cui si svolgono le manifestazioni sportive e nelle loro immediate vicinanze, nonché in ogni autoveicolo di servizio in uso alle Forze di polizia statali, in ogni cella di sicurezza, in ogni commissariato di pubblica sicurezza, in ogni questura, in ogni caserma della Polizia di Stato e in ogni stazione o comando dell'Arma dei carabinieri, nonché negli istituti penitenziari, con esclusione dei locali destinati al pernottamento, a servizi igienici e a docce;

*dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:*

*2-bis.* I dispositivi indicati nei commi 1 e 2 sono finalizzati anche a filmare quanto accade, anche in occasione o a seguito dello svolgimento delle riunioni in luogo pubblico e di nei luoghi in cui si svolgono le manifestazioni sportive, al fine di individuare eventuali reati e i loro responsabili. In ogni caso devono essere oscurate e cancellate le immagini concernenti persone estranee ai fatti oggetto di ripresa e alle potenziali situazioni di pericolo e di turbamento dell'ordine pubblico.

*2-ter.* Il Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della difesa, della giustizia e dell'economia e delle finanze, previ pareri del Garante per la protezione dei dati personali e del Garante nazionale delle persone detenute o private della libertà personale, con proprio decreto, da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione e da pub-

blicarsi sulla *Gazzetta Ufficiale*, previo controllo della Corte dei conti, disciplina:

*a)* le modalità di tenuta del registro delle assegnazioni dei codici identificativi;

*b)* le modalità di assegnazione dei codici identificativi alfanumerici individuali in modo da garantirne la casualità e la rotazione;

*c)* le modalità di installazione, attivazione e uso dei dispositivi indicati nei commi 1 e 2;

*d)* le modalità della conservazione, archiviazione e visione dei relativi filmati;

*e)* le modalità di esclusione e di oscuramento di immagini concernenti persone o situazioni estranee all'oggetto della ripresa, in via immediata o relativamente al tempo minimo di accertamento;

*f)* i modi di consultazione preventiva del Garante per la protezione dei dati personali per evitare casi di discriminazione, di sostituzione d'identità, di pregiudizio per la reputazione, di ingiusta privazione di diritti e libertà, nonché di possibile trattamento di dati che rivelino le opinioni politiche, sindacali, religiose o l'orientamento sessuale dei soggetti ripresi, anche in virtù di sistemi di intelligenza artificiale.

*2-quater.* In caso di notizia di reato, l'accesso ai registri dei codici identificativi e agli archivi dei filmati ripresi dai dispositivi indicati nei commi 1 e 2 è disciplinato ai sensi delle disposizioni del libro quinto, titoli IV e V, del codice di procedura penale. Fino all'udienza preliminare, i magistrati competenti, la Polizia giudiziaria e il personale addetto agli uffici procedenti adottano ogni cautela utile per impedire la diffusione delle generalità della persona indagata, allorché si tratti di persona appartenente al personale delle Forze di polizia statali.

*2-quinquies.* Salvo che il fatto costituisca reato o sia commesso per occultare un altro reato, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 300 a euro 6.000 e sono soggetti a procedimento

disciplinare secondo gli ordinamenti dei corpi di appartenenza:

a) il responsabile della tenuta del registro dei codici identificativi, contenente i citati codici e le generalità degli operatori ai quali sono assegnati, il quale non provvede all'aggiornamento di tali registri;

b) l'appartenente al Corpo di polizia, il quale non installa o non attiva i dispositivi indicati nei commi 1 o 2 ovvero disattiva o manomette tali dispositivi ovvero cancella le registrazioni ottenute mediante di tali dispositivi;

c) l'appartenente al personale delle Forze di polizia che nei servizi indicati nel comma 1 non indossa l'uniforme ovvero utilizza caschi o uniformi assegnati ad altro appartenente ovvero indossa fazzoletti o altri indumenti e mezzi di protezione non previsti o non autorizzati dai regolamenti di servizio, atti a oscurare il codice identificativo alfanumerico individuale ovvero ad alterarlo o a modificarne la sequenza;

d) il responsabile della tenuta dei filmati ottenuti dai dispositivi indicati nei commi 1 e 2 che non provvede alla loro archiviazione e conservazione ovvero che li cancelli o li manometta.

#### 21.11. Orfini.

*Al comma 1, sostituire le parole:* può essere dotato di dispositivi di videosorveglianza indossabili, idonei a registrare l'attività operativa e il suo svolgimento *con le seguenti:* deve essere dotato di dispositivi di videosorveglianza indossabili, idonei a registrare l'attività operativa e il suo svolgimento e ha l'obbligo di indossare l'uniforme di servizio. L'eventuale casco di protezione e le uniformi indossati devono sempre riportare sui due lati e sulla parte posteriore del casco, nella parte superiore dell'uniforme, sia sul petto sia sul dorso, nonché sull'eventuale corpetto protettivo, un codice alfa numerico individuale, di materiale atto a consentirne la visibilità da almeno 15 metri o in condizioni di scarsa illuminazione, finalizzato a consentire l'immediata identificazione dell'operatore che

lo indossa. Il codice identificativo alfanumerico individuale di eventuali agenti o ufficiali di pubblica sicurezza che siano per qualsiasi ragione esonerati dall'obbligo di indossare l'uniforme deve essere apposto sui loro dispositivi di riconoscimento che devono essere sempre visibili.

*Conseguentemente:*

*al comma 2, sostituire le parole:* possono essere utilizzati dispositivi di videosorveglianza *con le seguenti:* devono essere utilizzati dispositivi di videosorveglianza. I dispositivi sono consentiti soltanto nei casi di restrizione della libertà personale stabiliti dalla legge negli istituti penitenziari o nei centri di permanenza per il rimpatrio o nei luoghi in cui le persone siano state arrestate o fermate da personale delle Forze di polizia, e devono essere altresì installati nei luoghi in cui si svolgono le manifestazioni sportive e nelle loro immediate vicinanze, nonché in ogni autoveicolo di servizio in uso alle Forze di polizia statali, in ogni cella di sicurezza, in ogni commissariato di pubblica sicurezza, in ogni questura, in ogni caserma della Polizia di Stato e in ogni stazione o comando dell'Arma dei carabinieri, nonché negli istituti penitenziari, con esclusione dei locali destinati al pernottamento, a servizi igienici e a docce;

*dopo il comma 2 aggiungere il seguente:*

*2-bis.* Salvo che il fatto costituisca reato o sia commesso per occultare un altro reato, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 300 a euro 6.000 e sono soggetti a procedimento disciplinare secondo gli ordinamenti dei corpi di appartenenza:

a) il responsabile della tenuta del registro dei codici identificativi, contenente i citati codici e le generalità degli operatori ai quali sono assegnati, il quale non provvede all'aggiornamento di tali registri;

b) l'appartenente al Corpo di polizia, il quale non installa o non attiva i dispositivi indicati nei commi 1 o 2 ovvero disattiva o manomette tali dispositivi ovvero

cancella le registrazioni ottenute mediante di tali dispositivi;

c) l'appartenente al personale delle Forze di polizia che nei servizi indicati nel comma 1 non indossa l'uniforme ovvero utilizza caschi o uniformi assegnati ad altro appartenente ovvero indossa fazzoletti o altri indumenti e mezzi di protezione non previsti o non autorizzati dai regolamenti di servizio, atti a oscurare il codice identificativo alfanumerico individuale ovvero ad alterarlo o a modificarne la sequenza;

d) il responsabile della tenuta dei filmati ottenuti dai dispositivi indicati nei commi 1 e 2 che non provvede alla loro archiviazione e conservazione ovvero che li cancelli o li manometta.

**21.12.** Magi.

*Al comma 1, sostituire le parole: può essere con la seguente: è.*

*Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: possono essere con la seguente: sono.*

**21.13.** Dori, Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

*Al comma 1, sostituire le parole: può essere con la seguente: è.*

**21.14.** Zaratti, Dori, Grimaldi, Bonelli, Borrelli, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zanella.

*Al comma 2, sostituire le parole: possono essere con la seguente: sono.*

**21.16.** Zaratti, Dori, Grimaldi, Bonelli, Borrelli, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zanella.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

4-bis. Con decreto del Ministero dell'interno, d'intesa con la Conferenza Stato città ed autonomie locali, sono stabilite le modalità, i criteri e le risorse per la dota-

zione di videocamere al personale delle Polizie locali.

*Conseguentemente, alla rubrica, dopo le parole: Forze di polizia aggiungere le seguenti: e delle Polizie locali.*

\* **21.22.** Mauri, Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Laccarra, Scarpa.

\* **21.23.** Paolo Emilio Russo, Gentile.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

4-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano, rispettivamente, anche al personale di Polizia locale, impiegato nei medesimi servizi, e negli stessi luoghi e ambienti in cui opera la Polizia locale con oneri a carico dei bilanci degli enti locali di appartenenza.

**21.26.** Bordonali, Iezzi, Bof, Di Mattina, Ziello, Matone, Morrone, Sudano.

*Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:*

Art. 21-bis.

*(Norme in materia di identificazione delle Forze dell'ordine)*

1. Il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile o militare comunque impegnato in servizio di ordine pubblico è tenuto ad indossare l'uniforme di servizio, secondo quanto stabilito dai relativi decreti che determinano le caratteristiche delle divise.

2. Il casco di protezione indossato dal personale delle Forze di polizia deve riportare sui due lati e sulla parte posteriore una sigla univoca che consenta l'identificazione dell'operatore che lo indossa.

3. L'amministrazione di appartenenza tiene un registro aggiornato degli agenti, funzionari, sottufficiali o ufficiali ai quali è stato assegnato il casco.

4. È fatto divieto di indossare caschi o altri mezzi di protezione del volto che non consentano l'identificazione dell'operatore.

5. È fatto divieto al personale in servizio di ordine pubblico di portare con sé strumenti, armi, indumenti e mezzi di protezione non previsti o autorizzati dai regolamenti di servizio, oppure equipaggiamento d'ordinanza modificato.

6. Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, l'inosservanza delle disposizioni della presente legge è punita con la reclusione da tre mesi ad un anno. La pena è aumentata nei casi previsti dal comma 5.

**21.02.** Zaratti, Dori, Zanella, Bonelli, Fraiolianni, Borrelli, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

#### ART. 22.

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, sopprimere le parole:* nonché al coniuge, al convivente di fatto di cui all'articolo 1, comma 36, della legge 20 maggio 2016, n. 76, e ai figli superstiti degli ufficiali o agenti deceduti;

b) *al medesimo comma 1, aggiungere, in fine, le parole:* o colpa grave;

c) *al comma 3, dopo le parole:* al personale convenuto *aggiungere le seguenti:* , nonché al coniuge, al convivente di fatto di cui all'articolo 1, comma 36, della legge 20 maggio 2016, n. 76, e ai figli superstiti degli ufficiali o agenti deceduti,.

**22.1.** Alfonso Colucci, Alifano, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, D'Orso, Giuliano, Penza.

*Al comma 1, dopo le parole:* nonché al coniuge, *aggiungere le seguenti:* all'altra parte dell'unione civile,.

\* **22.2.** Alfonso Colucci, Alifano, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, D'Orso, Giuliano, Penza.

\* **22.3.** Boschi, Bonifazi.

*Al comma 1, sostituire le parole:* può essere corrisposta *con le seguenti:* è corrisposta.

**22.7.** Alfonso Colucci, Alifano, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, D'Orso, Giuliano, Penza.

*Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* o colpa grave.

**22.17.** Boschi, Bonifazi.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

*4-bis.* Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche al personale delle polizie locali. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 995, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

**22.24.** Molinari, Bordonali, Iezzi, Bof, Di Mattina, Ziello, Matone, Morrone, Sudano.

#### ART. 23.

*Sopprimerlo.*

**23.1.** Magi.

*Al comma 1, dopo le parole:* al coniuge, *aggiungere le seguenti:* alla parte dell'unione civile,.

**23.2.** Boschi, Bonifazi.

*Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* o colpa grave.

**23.6.** Boschi, Bonifazi.

#### ART. 24.

*Sopprimerlo.*

\* **24.1.** Di Biase, Mauri, Serracchiani, Bonafè, Gianassi, Fornaro, Cuperlo, Scarpa, Lacarra.

- \* **24.2.** Boschi, Bonifazi, Giachetti.
- \* **24.3.** Zanella, Zaratti, Dori, Bonelli, Borrelli, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
- \* **24.4.** L'Abbate, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, D'Orso, Alifano, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza.

*Sostituirlo con il seguente:*

Art. 24.

*(Modifica all'articolo 639 del codice penale)*

1. Al secondo comma dell'articolo 639 del codice penale il secondo periodo è soppresso.

- 24.5.** Giuliano, Alifano, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D'Orso, Penza.

*Al comma 1, sopprimere la lettera a).*

- 24.6.** Giuliano, Alifano, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D'Orso, Penza.

*Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: Se il fatto è commesso su beni mobili o immobili adibiti all'esercizio di funzioni pubbliche, con la finalità di ledere l'onore, il prestigio o il decoro dell'istituzione cui il bene appartiene con le seguenti: Se il fatto è commesso sui beni culturali individuati ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, con la finalità di lederne il prestigio o il decoro,.*

- 24.7.** Alessandro Colucci.

*Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: l'onore, il prestigio o.*

- 24.23.** Zaratti, Dori, Zanella, Bonelli, Fratoianni, Borrelli, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

*Al comma 1, lettera a), dopo le parole: si applicano aggiungere le seguenti: , salvo la*

disponibilità degli autori a ripristinare lo stato dei luoghi,.

- 24.26.** Zanella, Zaratti, Dori, Bonelli, Borrelli, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

*Al comma 1, sopprimere la lettera b).*

- 24.35.** Giuliano, Alifano, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D'Orso, Penza.

*Al comma 1, lettera b), dopo le parole: di recidiva aggiungere le seguenti: sul medesimo bene.*

- 24.37.** Zanella, Zaratti, Dori, Bonelli, Borrelli, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

ART. 25.

*Sopprimerlo.*

- \* **25.1.** Boschi, Bonifazi, Giachetti.

- \* **25.2.** Zanella, Zaratti, Dori, Bonelli, Borrelli, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

ART. 26.

*Sopprimerlo.*

- \* **26.1.** Serracchiani, Mauri, Bonafè, Giannassi, Di Biase, Fornaro, Cuperlo, Scarpa, Lacarra.

- \* **26.2.** Giuliano, Alifano, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D'Orso, Penza.

- \* **26.3.** Magi.

- \* **26.4.** Boschi, Bonifazi, Giachetti.

*Al comma 1, sopprimere la lettera a).*

**\*\* 26.22.** Boschi, Bonifazi.

**\*\* 26.23.** Giuliano, Alifano, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D'Orso, Penza.

*Al comma 1, lettera a), alinea, dopo le parole: all'articolo 415 aggiungere le seguenti: , comma 1, dopo le parole: « ovvero all'odio fra le classi sociali » sono inserite le seguenti: « , all'odio di genere e misogino, » ed.*

**26.24.** Zaratti, Dori, Bonelli, Borrelli, Fraiolianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

*Al comma 1, sopprimere la lettera b).*

**26.25.** Di Biase, Mauri, Serracchiani, Bonafè, Gianassi, Fornaro, Cuperlo, Scarpa, Lacarra.

*Al comma 1, lettera b), capoverso, primo comma, primo periodo, sopprimere le parole: o minaccia o di resistenza all'esecuzione degli ordini impartiti per il mantenimento dell'ordine e della sicurezza.*

**26.26.** Zaratti, Dori, Bonelli, Borrelli, Fraiolianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

*Al comma 1, lettera b), capoverso, primo comma, primo periodo, sostituire le parole: o minaccia o di resistenza all'esecuzione degli ordini impartiti per il mantenimento dell'ordine e della sicurezza con le seguenti: a persone o minaccia.*

**26.27.** D'Orso, Alifano, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, Giuliano, Penza.

*Al comma 1, lettera b), capoverso, primo comma, primo periodo, sopprimere le parole: o di resistenza all'esecuzione degli ordini impartiti per il mantenimento dell'ordine e della sicurezza.*

*Conseguentemente, al medesimo capoverso, primo comma, sopprimere il secondo periodo.*

**26.28.** Giuliano, Alifano, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D'Orso, Penza, Donno.

*Al comma 1, lettera b), capoverso, primo comma, primo periodo, sopprimere le parole: o di resistenza all'esecuzione degli ordini impartiti.*

*Conseguentemente, al medesimo capoverso, primo comma, sopprimere il secondo periodo.*

**\* 26.29.** Boschi, Bonifazi.

**\* 26.30.** Serracchiani, Mauri, Di Biase, Bonafè, Gianassi, Fornaro, Cuperlo, Scarpa, Lacarra.

*Al comma 1, lettera b), capoverso, primo comma, primo periodo, dopo la parola: resistenza aggiungere la seguente: violenta e dopo la parola: ordini aggiungere la seguente: legittimi.*

*Conseguentemente, al medesimo capoverso, primo comma, sopprimere il secondo periodo.*

**26.31.** Alifano, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D'Orso, Giuliano, Penza, Donno.

*Al comma 1, lettera b), capoverso, primo comma, primo periodo, dopo la parola: resistenza aggiungere la seguente: violenta.*

*Conseguentemente, al medesimo capoverso, primo comma, sopprimere il secondo periodo.*

**26.32.** Alifano, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D'Orso, Giuliano, Penza, Donno.

*Al comma 1, lettera b), capoverso, primo comma, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al primo periodo, dopo la parola: resistenza aggiungere la seguente: violenta;*

b) *al secondo periodo, sostituire le parole: anche le condotte di resistenza passiva con le seguenti: le condotte di resistenza violenta ad ordini legalmente impartiti per scopi legittimi.*

**26.33.** Magi.

*Al comma 1, lettera b), capoverso, primo comma, primo periodo, dopo le parole: più persone riunite aggiungere le seguenti: i quali mettono a repentaglio l'incolumità dei pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio.*

**26.37.** Alessandro Colucci, Romano.

*Al comma 1, lettera b), capoverso, primo comma, sopprimere il secondo periodo.*

*Conseguentemente, all'articolo 27, comma 1, lettera a), capoverso, sopprimere il secondo periodo.*

**26.40.** Serracchiani, Bonafè, Gianassi, Mauri, Di Biase, Cuperlo, Lacarra, Fornaro, Scarpa.

*Al comma 1, lettera b), capoverso, primo comma, sopprimere il secondo periodo.*

\* **26.41.** Cafiero De Raho, Alifano, Ascari, Auriemma, Alfonso Colucci, D'Orso, Giuliano, Penza.

\* **26.42.** Magi.

\* **26.44.** Boschi, Bonifazi.

*Al comma 1, lettera b), capoverso, primo comma, secondo periodo, sostituire le parole: anche le condotte di resistenza passiva con le seguenti: le condotte di resistenza attiva.*

**26.45.** Boschi, Bonifazi.

*Al comma 1, lettera b), capoverso, primo comma, secondo periodo, sostituire le parole: anche le condotte di resistenza passiva con le seguenti: le condotte di minaccia dell'uso della forza o di uso della forza.*

**26.46.** Magi.

*Al comma 1, lettera b), capoverso, primo comma, secondo periodo, sopprimere le parole: di resistenza passiva.*

**26.47.** Cuperlo, Mauri, Bonafè, Fornaro, Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Lacarra, Scarpa.

*Al comma 1, lettera b), capoverso, sopprimere il quarto e il quinto comma.*

**26.55.** Giuliano, Alifano, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D'Orso, Penza.

*Alla rubrica, sostituire le parole: della sicurezza degli con le seguenti: dell'ordine negli.*

**26.103.** Alifano, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D'Orso, Giuliano, Penza.

## ART. 27.

*Sopprimerlo.*

\* **27.1.** Zaratti, Dori, Bonelli, Borrelli, Fraioanni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

\* **27.2.** Boschi, Bonifazi, Giachetti.

\* **27.3.** Di Biase, Mauri, Serracchiani, Bonafè, Gianassi, Fornaro, Cuperlo, Scarpa, Lacarra.

\* **27.4.** Ascari, Alifano, Auriemma, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D'Orso, Giuliano, Penza.

\* **27.5.** Magi.

*Sopprimere il comma 1.*

**27.6.** Ascari, Alifano, Auriemma, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D'Orso, Giuliano, Penza.

*Al comma 1, capoverso, sopprimere il primo e il secondo periodo.*

**27.7.** Serracchiani, Bonafè, Gianassi, Mauri, Di Biase, Cuperlo, Lacarra, Fornaro, Scarpa.

*Al comma 1, capoverso, primo periodo, sopprimere le parole: o in una delle strutture di cui all'articolo 10-ter.*

**27.8.** Alifano, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D'Orso, Giuliano, Penza.

*Al comma 1, capoverso, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al primo periodo, sopprimere le parole: o di resistenza all'esecuzione degli ordini impartiti per il mantenimento dell'ordine e della sicurezza da pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio;*

b) *sopprimere il secondo periodo;*

c) *sopprimere il quarto e il quinto periodo.*

**27.11.** Ascari, Alifano, Auriemma, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D'Orso, Giuliano, Penza.

*Al comma 1, capoverso, primo periodo, sostituire le parole: o minaccia o di resistenza all'esecuzione di ordini impartiti per il mantenimento dell'ordine e della sicurezza da pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio con le seguenti: a persone o minaccia.*

**27.10.** D'Orso, Alifano, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, Giuliano, Penza.

*Al comma 1, capoverso, primo periodo, sopprimere le parole: o di resistenza all'e-*

*secuzione degli ordini impartiti per il mantenimento dell'ordine e della sicurezza da pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio.*

\* **27.12.** Serracchiani, Bonafè, Gianassi, Mauri, Di Biase, Cuperlo, Lacarra, Fornaro, Scarpa.

\* **27.13.** Mauri, Serracchiani, Bonafè, Gianassi, Di Biase, Fornaro, Cuperlo, Scarpa, Lacarra.

*Al comma 1, capoverso, primo periodo, dopo le parole: minaccia o di resistenza aggiungere la seguente: violenta.*

*Conseguentemente, al medesimo capoverso, sopprimere il secondo periodo.*

**27.15.** Alifano, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D'Orso, Giuliano, Penza, Donno.

*Al comma 1, capoverso, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al primo periodo, dopo le parole: minaccia o di resistenza aggiungere la seguente: violenta;*

b) *al secondo periodo, sostituire le parole: anche le condotte di resistenza passiva con le seguenti: le condotte di resistenza violenta ad ordini legalmente impartiti per scopi legittimi.*

**27.14.** Magi.

*Al comma 1, capoverso, primo periodo, dopo le parole: più persone riunite aggiungere le seguenti: i quali mettono a repentaglio l'incolumità dei pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio.*

**27.16.** Alessandro Colucci, Romano.

*Al comma 1, capoverso, sopprimere il secondo periodo.*

\* **27.18.** Bonafè, Gianassi, Serracchiani, Mauri, Di Biase, Cuperlo, Lacarra, Fornaro, Scarpa.

\* **27.19.** Ascari, Alifano, Auriemma, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D'Orso, Giuliano, Penza.

\* **27.20.** Zaratti, Dori, Bonelli, Borrelli, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

*Al comma 1, capoverso, secondo periodo, sostituire le parole: anche le condotte di resistenza passiva con le seguenti: le condotte di minaccia dell'uso della forza o di uso della forza.*

**27.21.** Magi.

*Al comma 1, capoverso, secondo periodo, sopprimere le parole: di resistenza passiva.*

**27.22.** Cuperlo, Serracchiani, Mauri, Bonafè, Fornaro, Gianassi, Di Biase, Lacarra, Scarpa.

*Al comma 1, capoverso, sopprimere il quarto e quinto periodo.*

**27.24.** Ascari, Alifano, Auriemma, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D'Orso, Giuliano, Penza.

*Sopprimere il comma 2.*

\* **27.50.** Bonafè, Gianassi, Serracchiani, Mauri, Di Biase, Cuperlo, Lacarra, Fornaro, Scarpa.

\* **27.51.** Alifano, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D'Orso, Giuliano, Penza.

\* **27.52.** Zaratti, Dori, Bonelli, Borrelli, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

*Al comma 2, sopprimere le parole: La localizzazione e.*

\*\* **27.55.** Bonafè, Gianassi, Serracchiani, Mauri, Di Biase, Cuperlo, Lacarra, Fornaro, Scarpa.

\*\* **27.56.** Alfonso Colucci, Alifano, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, D'Orso, Giuliano, Penza.

\*\* **27.57.** Zaratti, Dori, Bonelli, Borrelli, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

*Al comma 2, dopo le parole: sono effettuati aggiungere, in fine, le seguenti: esclusivamente nel territorio nazionale e distribuiti in maniera omogenea.*

**27.60.** Zaratti, Dori, Bonelli, Borrelli, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

ART. 28.

*Sopprimerlo.*

\* **28.1.** Serracchiani, Gianassi, Mauri, Bonafè, Di Biase, Fornaro, Cuperlo, Scarpa, Lacarra.

\* **28.2.** Alfonso Colucci, Donno, Alifano, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, D'Orso, Giuliano.

\* **28.3.** Zaratti, Dori, Zanella, Bonelli, Fratoianni, Borrelli, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

*Al comma 1, sostituire le parole: senza licenza le armi previste dall'articolo 42 con le seguenti: un'arma di cui all'articolo 42.*

**28.8.** Zaratti, Dori, Zanella, Bonelli, Fratoianni, Borrelli, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

*Al comma 1, sopprimere le parole: senza licenza.*

**28.7.** Bonafè, Gianassi, Serracchiani, Mauri, Di Biase, Cuperlo, Lacarra, Fornaro, Scarpa.

*Al comma 1, sopprimere le parole: , quando non sono in servizio.*

**28.9.** Zaratti, Dori, Zanella, Bonelli, Fraianni, Borrelli, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

*Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: nel rispetto di quanto previsto dal quarto comma del medesimo articolo 73.*

**28.34.** Gianassi, Bonafè, Serracchiani, Mauri, Di Biase, Cuperlo, Lacarra, Fornaro, Scarpa.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

*2-bis.* La facoltà di portare le armi senza licenza è attribuita soltanto ai fini della difesa personale.

**28.36.** Bonafè, Gianassi, Serracchiani, Mauri, Di Biase, Cuperlo, Lacarra, Fornaro, Scarpa.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

*2-bis.* Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

**28.35.** Pulciani.

ART. 29.

*Sopprimerlo.*

\* **29.1.** Boschi, Bonifazi, Giachetti.

\* **29.2.** Alfonso Colucci, Alifano, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, D'Orso, Giuliano, Penza.

*Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , salvo che quest'ultima sia impegnata in attività di salvataggio di esseri umani.*

**29.4.** Zaratti, Dori.

ART. 30.

*Sopprimerlo.*

**30.1.** Pellegrini, Alifano, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D'Orso, Giuliano, Penza, Baldino, Lomuti.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

*1-bis.* Il Ministro della difesa trasmette al Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica una relazione con cadenza semestrale sull'applicazione delle disposizioni relative all'uso di apparecchiature, dispositivi, programmi, apparati, strumenti informatici o altri mezzi idonei a commettere taluno dei delitti di cui alle sezioni IV e V del capo III del titolo XII del libro secondo del codice penale, per le necessità delle operazioni militari di cui all'articolo 19, comma 3, della legge 21 luglio 2016, n. 145, come modificato ai sensi del comma 1.

**30.11.** Mauri, Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Lacarra, Scarpa.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

*1-bis.* All'articolo 33 della legge 3 agosto 2007, n. 124, dopo il comma 4, è inserito il seguente:

« *4-bis.* Il Ministro della difesa informa il Comitato, con cadenza quadrimestrale, sull'applicazione delle disposizioni relative all'uso di apparecchiature, dispositivi, programmi, apparati, strumenti informatici o altri mezzi idonei a commettere taluno dei delitti di cui alle sezioni IV e V del capo III del titolo XII del libro secondo del codice penale per le necessità delle operazioni militari ai sensi dell'articolo 19, comma 3, della legge 21 luglio 2016, n. 145. ».

**30.12.** Rosato, D'Alessio.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-*bis*. Il Ministro della difesa informa il Comitato di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 124, con cadenza quadrimestrale, sull'applicazione delle disposizioni relative ai delitti di cui al comma 1 per le necessità delle operazioni militari ai sensi dell'articolo 19, comma 3, della legge 21 luglio 2016, n. 145.

**30.13.** Rosato, D'Alessio.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-*bis*. All'articolo 19 della legge 21 luglio 2016, n. 145, dopo il comma 3, è inserito il seguente:

« 3-*bis*. Il Ministro della difesa informa annualmente, con modalità riservate, le commissioni parlamentari competenti in merito all'applicazione delle disposizioni di cui al comma 3. ».

**30.14.** Mauri, Serracchiani, Bonafè, Di Biase, Gianassi, Fornaro, Cuperlo, Scarpa, Lacarra.

ART. 31.

*Sopprimerlo.*

\* **31.1.** Boldrini.

\* **31.2.** Boschi, Bonifazi, Giachetti.

\* **31.3.** Zaratti, Dori, Bonelli, Borrelli, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

\* **31.4.** Pellegrini, Alifano, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D'Orso, Giuliano, Penza.

\* **31.5.** Magi.

*Sopprimere il comma 1.*

\*\* **31.7.** Zaratti, Dori, Bonelli, Borrelli, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

\*\* **31.8.** Pellegrini, Alifano, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D'Orso, Giuliano, Penza.

*Al comma 1, capoverso, sostituire le parole da: 270, secondo comma fino alla fine del comma, con le seguenti: 414, quarto comma, e 435, primo e secondo comma, del codice penale.*

**31.10.** Cafiero De Raho, Alifano, Ascari, Auriemma, Alfonso Colucci, D'Orso, Giuliano, Penza.

*Al comma 2, lettera a), capoverso « 1-bis », dopo le parole: delle Forze armate aggiungere le seguenti: con almeno dodici anni di servizio e senza provvedimenti disciplinari o condanne superiori a sei mesi.*

**31.17.** Zaratti, Dori, Zanella, Bonelli, Fratoianni, Borrelli, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

ART. 32.

*Sopprimerlo.*

\* **32.1.** Boschi, Bonifazi, Giachetti.

\* **32.3.** Zaratti, Dori, Bonelli, Borrelli, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

\* **32.4.** D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.

*Al comma 1, capoverso, dopo le parole: in caso di aggiungere la seguente: reiterata.*

**32.7.** Gianassi, Bonafè, Serracchiani, Mauri, Di Biase, Cuperlo, Lacarra, Fornaro, Scarpa.

*Al comma 2, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: o di altro documento di viaggio riconosciuto dallo Stato italiano. Gli operatori sono esenti da responsabilità nel caso in cui l'utente fornisca un titolo di soggiorno non idoneo.*

**32.52.** Gianassi, Bonafè, Serracchiani, Mauri, Di Biase, Cuperlo, Lacarra, Fornaro, Scarpa.

## ART. 33.

*Al comma 1, premettere il seguente:*

01. All'articolo 14 della legge 7 marzo 1996, n. 108, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1-bis. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministro dell'interno, è istituito il numero verde nazionale con compiti di primo ascolto e assistenza, indirizzamento alla denuncia presso l'autorità giudiziaria competente, indirizzamento presso associazioni e fondazioni antiusura e antiracket riconosciute e regolarmente iscritte negli elenchi prefettizi e del Ministero dell'interno, rilascio di ogni informazione utile alla presentazione dell'istanza di accesso al Fondo di solidarietà di cui al comma 1 nonché ogni assistenza dovesse necessitare per la tutela della incolumità della vittima e dei suoi familiari. Il Commissario straordinario del Governo, di concerto con il Comitato di solidarietà e con la CONSAP, destina a tale ruolo personale altamente specializzato e periodicamente provvede a dare massima diffusione del numero verde e delle sue finalità sui principali mezzi di comunicazione di massa. ».

**33.1.** Francesco Silvestri, Alifano, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D'Orso, Giuliano, Penza.

*Al comma 1, premettere il seguente:*

01. All'articolo 14 della legge 7 marzo 1996, n. 108, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1-bis. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministro dell'interno, presso le associazioni e fondazioni antiusura e antiracket riconosciute e regolarmente iscritte negli elenchi prefettizi e del Ministero dell'interno, è istituito il numero verde nazionale con compiti di primo ascolto e assistenza e rilascio di informazione utili alla presentazione dell'istanza di accesso al

Fondo di solidarietà di cui al comma 1. Il Commissario straordinario del Governo, di concerto con il Comitato di solidarietà e con la CONSAP, destina a tale ruolo personale altamente specializzato e periodicamente provvede a dare massima diffusione del numero verde e delle sue finalità sui principali mezzi di comunicazione di massa. ».

**33.2.** Zaratti, Dori, Zanella, Bonelli, Fratoianni, Borrelli, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

*Al comma 1, premettere il seguente:*

01. All'articolo 14, comma 3, della legge 7 marzo 1996, n. 108, le parole: « il mutuo può esser concesso » sono sostituite dalle seguenti: « Il mutuo è concesso entro centoventi giorni dalla presentazione dell'istanza ».

**33.4.** Francesco Silvestri, Alifano, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D'Orso, Giuliano, Penza.

*Al comma 1, capoverso « Art. 14-bis », comma 1, dopo le parole: le vittime del delitto di usura di cui all'articolo 14 aggiungere le seguenti: nonché le vittime di truffe online.*

**33.5.** Zaratti, Dori, Zanella, Bonelli, Fratoianni, Borrelli, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

*Al comma 1, capoverso « Art. 14-bis », comma 1, dopo le parole: le vittime del delitto di usura di cui all'articolo 14 aggiungere le seguenti: nonché le vittime dell'estorsione.*

\* **33.10.** Serracchiani, Mauri, Gianassi, Bonafè, Di Biase, Lacarra, Cuperlo, Scarpa, Fornaro.

\* **33.11.** Gianassi, Bonafè, Serracchiani, Mauri, Di Biase, Cuperlo, Lacarra, Fornaro, Scarpa.

\* **33.7.** Zaratti, Dori, Zanella, Bonelli, Fratoianni, Borrelli, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 1, capoverso « Art. 14-bis », comma 1, sostituire le parole: dal momento della concessione del mutuo con le seguenti: dal momento dell'accoglimento della domanda.

**\*\* 33.12.** Francesco Silvestri, Alifano, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D'Orso, Giuliano, Penza.

**\*\* 33.13.** Zaratti, Dori, Zanella, Bonelli, Fratoianni, Borrelli, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 1, capoverso « Art. 14-bis », comma 1, sostituire la parola: esperto con le seguenti: tutor per l'economia legale.

Conseguentemente, al medesimo capoverso, comma 2, sostituire le parole: di soggetti con le seguenti: dei tutor per l'economia legale.

**33.14.** Francesco Silvestri, Alifano, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D'Orso, Giuliano, Penza.

Al comma 1, capoverso « Art. 14-bis », comma 2, sopprimere le parole: iscritti ai rispettivi ordini professionali.

**33.18.** Zaratti, Dori, Zanella, Bonelli, Fratoianni, Borrelli, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 1, capoverso « Art. 14-bis », comma 8, alinea, dopo le parole: ai sensi del comma 4, aggiungere le seguenti: non deve aver riportato alcuna condanna penale né essere stato sottoposto ad alcuna misura cautelare personale o patrimoniale,

**33.23.** Francesco Silvestri, Alifano, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D'Orso, Giuliano, Penza.

Al comma 1, capoverso « Art. 14-bis », comma 8, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) provvedere ad affiancare l'imprenditore in tutte le sue funzioni, in particolar modo nell'attuazione di un business

plan come autorizzato dal Comitato di cui all'articolo 19 della legge 23 febbraio 1999, n. 44.

**33.25.** Francesco Silvestri, Alifano, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D'Orso, Giuliano, Penza.

Al comma 1, capoverso « Art. 14-bis », comma 8, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) agire nel rispetto dei doveri di diligenza professionale avendo come obiettivo la continuità aziendale, favorire un percorso di crescita professionale dell'imprenditore, il corretto investimento del mutuo, la rimborsabilità delle rate del mutuo e conseguentemente la tutela dell'integrità del Fondo di solidarietà;

**33.27.** Francesco Silvestri, Alifano, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D'Orso, Giuliano, Penza.

Al comma 1, capoverso « Art. 14-bis », comma 12, aggiungere, in fine, le seguenti parole: che prenderanno tutti i provvedimenti conseguenti ed opportuni.

**33.34.** Zaratti, Dori, Zanella, Bonelli, Fratoianni, Borrelli, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 1, capoverso « Art. 14-bis », comma 15, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il compenso annuale al netto degli oneri di legge viene stabilito nella misura forfettaria del 10 per cento per complessive erogazioni fino ad euro 100.000 e nella misura del 5 per cento per erogazioni superiori ed è conseguibile solo a seguito della verifica da parte della prefettura della perfetta attuazione del piano di investimento compresa la corretta e puntuale rimborsabilità delle rate da parte dell'impresa oggetto di tutoraggio.

**33.36.** Francesco Silvestri, Alifano, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D'Orso, Giuliano, Penza.

Al comma 1, capoverso « Art. 14-bis », comma 16, primo periodo, sostituire le parole: sessanta giorni con le seguenti: trenta giorni.

**33.37.** Francesco Silvestri, Alifano, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D'Orso, Giuliano, Penza.

Al comma 1, capoverso « Art. 14-bis », comma 16, primo periodo, dopo le parole: incarichi che possono essere svolti, aggiungere le seguenti: comunque in numero non superiore a cinque,

**33.38.** D'Orso, Alifano, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, Giuliano, Penza, Francesco Silvestri.

Al comma 1, capoverso « Art. 14-bis », dopo il comma 16, aggiungere, in fine, il seguente:

16-bis. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione è istituito un tavolo tecnico presso il Ministero dell'interno, composto da esperti di comprovata esperienza nel sostegno agli operatori economici vittime di usura allargato anche a rappresentanti della società civile, finalizzato alla predisposizione di proposte normative rispondenti alle esigenze attuali di contrasto alla criminalità economica organizzata sui fenomeni dell'usura e dell'estorsione, con particolare riguardo:

a) al miglioramento del patrimonio informativo, circa gli strumenti di prevenzione da attivare per evitare il ricorso al prestito usurario e, contestualmente alla denuncia, per ciò che riguarda l'attivazione di strumenti di solidarietà;

b) alla ricerca dei migliori strumenti atti a consentire ai soggetti che sono in una condizione di sovraindebitamento di poter accedere a forme anche solo di garanzia statale tali da consentire alle imprese di non essere espulse dal circuito legale del credito;

c) alla tutela personale della vittima calibrata sulla qualità dei criminali e del-

l'eventuale coinvolgimento di una organizzazione criminale;

d) al supporto psicologico a sostegno delle vittime;

e) all'accompagnamento e al tutoraggio nella fase di accesso ai fondi antiusura e antiracket; anche attraverso il coinvolgimento di associazioni del territorio che si impegnino a sensibilizzare l'opinione pubblica alla denuncia e che accompagnino la vittima in tutto il percorso di accesso ai relativi fondi;

f) alla ricerca di buone pratiche per migliorare la collaborazione tra associazioni e prefetture e tra queste con le vittime.

**33.39.** Francesco Silvestri, Alifano, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D'Orso, Giuliano, Penza.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Il Fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura, di cui all'articolo 15 della legge 7 marzo 1996, n. 108, è incrementato di 80 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, per interventi a favore di soggetti a rischio usura. All'onere derivante dall'attuazione del precedente periodo, pari a 80 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

**33.40.** Francesco Silvestri, Alifano, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D'Orso, Giuliano, Penza.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Al fine di adeguare le misure di sostegno alle vittime di estorsione e usura all'attuale contesto economico e ai reali bisogni risarcitori, all'articolo 9, comma 1, della legge 23 febbraio 1999, n. 44, le parole: « e comunque non superiore a euro

1.549.370,70 » sono sostituite dalle seguenti: « e comunque non superiore a 5 milioni di euro ».

**33.41.** Francesco Silvestri, Alifano, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D'Orso, Giuliano, Penza.

*Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:*

Art. 33-bis.

*(Incremento della dotazione del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti nonché agli orfani per crimini domestici)*

1. Il Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti nonché agli orfani per crimini domestici di cui all'articolo 2, comma 6-sexies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, è incrementato di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027.

2. Agli oneri di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

**33.03.** Bonafè, Mauri, Serracchiani, Di Biase, Gianassi, Scarpa, Lacarra, Fornaro, Cuperlo.

ART. 34.

*Sopprimerlo.*

**34.1.** Boschi, Bonifazi, Giachetti.

*Al comma 1, sopprimere la lettera a).*

**34.2.** Serracchiani, Di Biase, Gianassi, Mauri, Bonafè, Scarpa, Lacarra, Fornaro, Cuperlo.

*Al comma 1, sostituire la lettera a), con la seguente:*

a) all'articolo 4-bis, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al primo periodo, dopo le parole: « collaborino con la giustizia a norma dell'articolo 58-ter della presente legge » sono inserite le seguenti: « o a norma dell'articolo 323-bis, secondo comma, del codice penale »;

2) al primo periodo, dopo le parole: « mediante il compimento di atti di violenza, delitti di cui agli articoli » sono inserite le seguenti: « 314, primo comma, 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis, ».

**34.3.** Cafiero De Raho, Alifano, Ascari, Auriemma, Alfonso Colucci, D'Orso, Giuliano, Penza.

*Al comma 1, sostituire la lettera a), con la seguente:*

a) all'articolo 4-bis, comma 1-bis.2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Le medesime disposizioni si applicano anche per il delitto di cui all'articolo 416 del codice penale finalizzato alla commissione dei delitti indicati dagli articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis del codice penale ».

**34.6.** Cafiero De Raho, Alifano, Ascari, Auriemma, Alfonso Colucci, D'Orso, Giuliano, Penza.

ART. 35.

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

2. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 6, comma 1, della legge 22 giugno 2000, n. 193, è incrementata di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per inter-

venti strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

**35.1.** Mauri, Di Biase, Gianassi, Serracchiani, Bonafè, Scarpa, Lacarra, Fornaro, Cuperlo.

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

2. All'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, pari a 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

*Conseguentemente, all'articolo 38, sostituire le parole:* dagli articoli 5, 17, 21, 22, 23 e 36 *con le seguenti:* dagli articoli 5, 17, 21, 22, 23, 35 e 36.

**35.3.** Boschi, Bonifazi.

*Al comma 2, aggiungere, in fine, i seguenti periodi:* Al fine di favorire ulteriormente l'attività lavorativa e il reinserimento sociale dei detenuti, a decorrere dal 1° luglio 2025 le somme recuperate su disposizione della Corte dei conti a titolo di danno erariale a seguito di riparazioni per ingiuste detenzioni sono destinate interamente alla copertura dei benefici di cui al comma 1. Ai sensi di quanto previsto dal periodo precedente, la sentenza che accoglie la domanda di riparazione è trasmessa al Procuratore generale della Corte dei conti per le valutazioni di competenza in ordine alla sussistenza del danno erariale.

**35.9.** Benzoni, Richetti, D'Alessio.

*Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:*

Art. 35-bis.

*(Misure in materia di attività lavorativa dei detenuti)*

1. Alle imprese che assumono, per un periodo di tempo non inferiore ai trenta

giorni, lavoratori detenuti o internati, anche quelli ammessi al lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, è concesso un ulteriore credito di imposta mensile nella misura massima di settecento euro per ogni lavoratore assunto. Gli stessi sgravi si applicano alle imprese che svolgono attività di formazione nei confronti di detenuti o internati a condizione che al periodo di formazione segua l'immediata assunzione per un tempo minimo corrispondente al triplo del periodo di formazione per il quale l'impresa ha fruito dello sgravio.

**35.01.** Di Biase, Gianassi, Mauri, Serracchiani, Bonafè, Scarpa, Lacarra, Fornaro, Cuperlo.

*Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:*

Art. 35-bis.

*(Misure in materia di attività lavorativa dei detenuti)*

1. A coloro che assumono, per un periodo di tempo non inferiore a novanta giorni, lavoratori detenuti o internati, anche quelli ammessi al lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354, è concesso un ulteriore credito di imposta mensile nella misura massima di duemila euro per ogni lavoratore assunto.

**35.02.** Dori, Zaratti, Bonelli, Borrelli, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

ART. 37.

*Al comma 1, alinea, dopo le parole:* del lavoro *aggiungere le seguenti:* e la videosorveglianza.

*Conseguentemente, al medesimo comma:*

*dopo la lettera f) aggiungere la seguente:*

*f-bis) prevedere che le immagini e i filmati registrati dai sistemi di videosorveglianza interni agli istituti penitenziari siano conservati nei server per almeno sessanta giorni anche in assenza dell'apertura di una indagine penale o di una inchiesta amministrativa;*

*alla rubrica, dopo le parole: del lavoro aggiungere le seguenti: e di videosorveglianza.*

**37.8.** Dori, Zaratti, Bonelli, Borrelli, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

*Al comma 1, lettera a), dopo le parole: le organizzazioni non lucrative aggiungere le seguenti: e gli enti del Terzo settore di cui alla legge 6 giugno 2016, n. 106;*

*Conseguentemente, alla lettera e) aggiungere, in fine, le parole: , da enti locali e società partecipate per attività di manutenzione e decoro urbano.*

**37.15.** Dori, Zaratti, Bonelli, Borrelli, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

*Al comma 1, sopprimere la lettera c).*

**37.19.** Di Biase, Serracchiani, Gianassi, Mauri, Bonafè, Scarpa, Lacarra, Fornaro, Cuperlo.

*Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole: , privi di rapporti sinallagmatici.*

**37.20.** Di Biase, Gianassi, Serracchiani, Mauri, Bonafè, Scarpa, Lacarra, Fornaro, Cuperlo.

*Al comma 1, dopo la lettera f), inserire la seguente:*

*f-bis) prevedere nell'ambito del percorso rieducativo del condannato, la predisposizione e la realizzazione di programmi di reinserimento sociale dei medesimi, da parte della direzione degli istituti, unitamente al Consiglio di aiuto sociale, di cui all'articolo 76 della legge 26 luglio 1975, n. 354.*

**\* 37.27.** Dori, Zaratti, Bonelli, Borrelli, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

**\* 37.28.** D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

*1-bis. Per le finalità di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.*

*Conseguentemente, all'articolo 38, comma 1, sostituire le parole: 23 e 36 con le seguenti: 23, 36 e 37.*

**\*\* 37.40.** Boschi, Bonifazi.

**\*\* 37.41.** Dori, Zaratti, Bonelli, Borrelli, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

*Dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:*

**Art. 37-bis.**

*(Contributo del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro in materia di inclusione economica, sociale e lavorativa delle persone private della libertà personale)*

1. Al fine di promuovere ed agevolare la cooperazione interistituzionale e concorrere, attraverso il coinvolgimento si-

stematico delle parti sociali, delle forze economiche e delle organizzazioni del terzo settore, alla realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi per il reinserimento socio-lavorativo e l'inclusione delle persone sottoposte a provvedimenti dell'autorità giudiziaria limitativi o privativi della libertà personale, è istituito presso il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro il Segretariato permanente per l'inclusione economica, sociale e lavorativa delle persone private della libertà personale.

2. Il Segretariato è presieduto dal Presidente del CNEL o da un suo delegato individuato tra i componenti di cui all'articolo 2 della legge 30 dicembre 1986, n. 936, in possesso di elevata professionalità o competenza nello specifico settore di riferimento, si articola in commissioni e gruppi di lavoro tematici e si avvale di una unità tecnica di supporto composta da dipendenti del segretariato generale del CNEL e di dipendenti in posizione di comando, fuori ruolo o di distacco o in analoga posizione, appartenenti alle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che abbiano aderito allo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune attraverso gli accordi di cui all'articolo 15, della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché da un contingente di massimo 5 esperti di cui all'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

3. Il Segretariato persegue l'obiettivo della « recidiva zero » attraverso l'accesso al lavoro da parte delle persone private della libertà personale e svolge in particolare le seguenti funzioni:

a) attività di natura informativa sul quadro normativo regolamentare e fiscale del lavoro penitenziario;

b) analisi preventive di fattibilità relative alle progettualità di natura economica e imprenditoriale da realizzarsi negli istituti penitenziari;

c) monitoraggio dei fabbisogni formativi delle persone private della libertà personale e di quelli lavorativi espressi dal territorio e dal sistema produttivo;

d) attivazione di banche dati sulle attività di formazione, studio e lavoro intramurario ed extramurario;

e) attività di supporto tecnico alla Cassa delle ammende anche ai fini della valutazione del sistema delle cabine di regia regionali;

f) elaborazione di linee guida e procedure standardizzate per la realizzazione e la valutazione d'impatto dei piani di azione regionali;

g) organizzazione di giornate di lavoro, attività seminariali e iniziative di sensibilizzazione rivolte agli operatori del settore e alle forze economiche, sociali e del terzo settore;

h) monitoraggio e verifica dei percorsi di effettiva applicazione dei trattamenti contrattuali per i lavoratori detenuti alle dipendenze dell'amministrazione penitenziaria, di soggetti esterni alla stessa e comunque coinvolti nei possibili contesti lavorativi, anche attraverso le commissioni e i gruppi di lavoro tematici di cui al comma 2 del presente articolo.

4. Ai fini dello svolgimento dei compiti di cui alle lettere a), c) e d) del precedente comma il Segretariato, d'intesa con l'amministrazione penitenziaria, stabilisce forme di raccordo, collaborazione e supporto alle commissioni regionali per il lavoro penitenziario.

5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**37.09.** Serracchiani, Mauri, Gianassi, Bonafè, Di Biase, Lacarra, Cuperlo, Scarpa, Fornaro.

*Dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:*

Art. 37-bis.

*(Fondo per il reinserimento socio-lavorativo delle persone sottoposte a provvedimenti del-*

*l'autorità giudiziaria limitativi o privativi della libertà personale)*

1. Al fine di concorrere all'attuazione del principio di rieducazione del condannato sancito dall'articolo 27 della Costituzione, è istituito presso il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro per gli anni 2025, 2026 e 2027, il «Fondo per il reinserimento socio-lavorativo e l'inclusione economica delle persone sottoposte a provvedimenti dell'autorità giudiziaria limitativi o privativi della libertà personale», alimentato dai versamenti effettuati su un apposito conto corrente postale dalle fondazioni di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, nell'ambito della propria attività istituzionale. Le modalità di gestione del conto di cui al presente comma sono definite nel protocollo d'intesa di cui al comma 3.

2. Il fondo è destinato esclusivamente al sostegno di:

a) programmi di reinserimento consistenti nell'attivazione di percorsi di inclusione lavorativa, di istruzione e di formazione-lavoro, anche prevedendo indennità a favore dei soggetti che li intraprendono;

b) programmi di assistenza alle persone sottoposte a provvedimenti limitativi o privativi della libertà personale emanati dall'autorità giudiziaria, e alle loro famiglie, contenenti, in particolare, iniziative educative, culturali, ricreative e sportive;

c) programmi di reinserimento sociale dei soggetti tossicodipendenti, assuntori abituali di sostanze stupefacenti o psicotrope o alcoliche, e dei soggetti con disagio psichico, seguiti dai servizi socio-sanitari pubblici e privati accreditati;

d) percorsi sanitari territoriali correlati ai programmi di inclusione attiva, di cui ai punti a), b) e c).

3. Con protocollo d'intesa stipulato tra le fondazioni di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, il Ministro della giustizia, il Ministro dell'economia e delle finanze, la Conferenza dei presidenti delle

regioni e delle province autonome e il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, sono definite le modalità di intervento del fondo di cui al comma 1 e sono individuate le caratteristiche, le modalità di valutazione, selezione e monitoraggio dei programmi da finanziare, al fine di assicurare la trasparenza, il migliore utilizzo delle risorse e l'efficacia degli interventi.

4. Al fine di migliorare l'efficienza e l'efficacia degli investimenti in una logica unitaria di sistema pervenendo all'integrazione delle risorse finanziarie, umane e strumentali dell'amministrazione della giustizia, delle altre amministrazioni centrali, delle regioni e degli enti locali con i rispettivi servizi ed assicurare una uniforme applicazione dei livelli essenziali degli interventi, la programmazione del fondo di cui al comma 1 avviene in maniera sinergica, convergente e complementare con gli interventi approvati dalla Cassa delle ammende e con i singoli piani di azione triennali definiti dalle cabine di regia costituite presso le regioni e le province autonome ai sensi dell'articolo 74 della presente legge e finanziati anche mediante le risorse del Fondo sociale europeo.

5. Con il protocollo d'intesa di cui al comma 3 sono altresì regolate le modalità di organizzazione e amministrazione del medesimo fondo e definite le linee strategiche e le priorità d'azione per l'utilizzo del fondo di cui al comma 1, nonché per la verifica dei processi di selezione e di valutazione dei programmi in considerazione della capacità degli stessi di concorrere all'abbattimento del tasso di recidiva nel compimento dei reati. Lo stesso protocollo d'intesa definisce le modalità di costituzione del Comitato scientifico indipendente a cui è affidato il compito di monitorare e valutare l'efficacia *ex post* degli interventi finanziati. Ai membri del Comitato scientifico indipendente non spettano indennità, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o mag-

giori oneri a carico della finanza pubblica.

6. Alle fondazioni di cui al comma 3 è riconosciuto un contributo, sotto forma di credito d'imposta, pari al 75 per cento dei versamenti effettuati al fondo di cui al comma 1, negli anni 2025, 2026 e 2027. Il contributo è assegnato, fino ad esaurimento delle risorse disponibili, pari a 5 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027 secondo l'ordine temporale in cui le fondazioni comunicano l'impegno a finanziare i programmi individuati secondo il protocollo d'intesa di cui al comma 3. Il credito d'imposta è riconosciuto dall'Agenzia delle entrate con comunicazione che dà atto della trasmissione della delibera di impegno irrevocabile al versamento al fondo di cui al comma 1 delle somme da ciascuna stanziata, nei termini e secondo le modalità previsti nel protocollo d'intesa. Dell'eventuale mancato versamento al fondo di cui al comma 1 delle somme indicate nella delibera di impegno rispondono solidalmente tutte le fondazioni aderenti allo stesso. Il credito d'imposta è indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di riconoscimento e può essere utilizzato esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal periodo d'imposta nel quale lo stesso è stato riconosciuto. Il credito d'imposta di cui al presente comma è cedibile dai soggetti di cui al comma 1, nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 1260 e seguenti del codice civile e previa adeguata dimostrazione dell'effettività del diritto al credito medesimo, a intermediari bancari, finanziari e assicurativi. La cessione del credito d'imposta è esente dall'imposta di registro. Al credito d'imposta non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

7. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le disposizioni applicative necessarie, ivi comprese le procedure per la concessione del

contributo di cui al comma 6 nel rispetto del limite di spesa stabilito.

8. Il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria comunica con cadenza annuale al Ministero dell'economia e delle finanze le risorse utilizzate, lo stato di attuazione degli interventi e gli obiettivi conseguiti.

**37.010.** Di Biase, Serracchiani, Bonafè, Mauri, Gianassi, Lacarra, Cuperlo, Scarpa, Fornaro.

*Dopo l'articolo 37 aggiungere il seguente:*

Art. 37-bis.

*(Valutazione periodica e valutazione dell'impatto sulle libertà individuali)*

1. Al fine di garantire il bilanciamento tra le esigenze di pubblica sicurezza e la tutela dei diritti e delle libertà individuali, le misure adottate ai sensi del presente decreto sono sottoposte a verifica e revisione periodica, con cadenza semestrale, a decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, da parte di un organismo indipendente istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

2. L'organismo di cui al comma 1 trasmette alle Camere, con cadenza semestrale, una relazione contenente una valutazione dettagliata dell'impatto delle misure adottate sulle libertà individuali, nonché sulle ricadute sociali derivanti dall'attuazione delle disposizioni previste dal presente articolo.

**37.030.** Ruffino, Richetti, D'Alessio.

*Dopo l'articolo 37 aggiungere il seguente:*

Art. 37-bis.

*(Rispetto dei diritti fondamentali)*

1. Le disposizioni contenute nel presente decreto sono attuate nel pieno rispetto e in conformità ai principi e diritti fondamentali garantiti dalla Costituzione italiana, dalla Carta dei diritti fondamen-

tali dell'Unione europea e dalle convenzioni internazionali in materia di diritti umani di cui l'Italia sia parte.

**37.040.** Ruffino, Richetti, D'Alessio.

ART. 38.

*Sopprimerlo.*

\* **38.1.** Mauri, Gianassi, Di Biase, Serracchiani, Bonafè, Scarpa, Lacarra, Fornaro, Cuperlo.

\* **38.2.** Alifano, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D'Orso, Giuliano, Penza.

\* **38.3.** Boschi, Bonifazi, Giachetti.

TIT.

*Al titolo del decreto-legge, dopo la parole: nonché aggiungere le seguenti: di divieto di coltivazione di infiorescenze della canapa,.*

**Tit.2.** Auriemma, Alifano, Ascari, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D'Orso, Giuliano, Penza.

## I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

### S O M M A R I O

|  |     |
|--|-----|
| UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....  | 103 |
| SEDE REFERENTE:  |     |
| DL 36/2025: Disposizioni urgenti in materia di cittadinanza. C. 2402 Governo, approvato dal Senato ( <i>Esame e rinvio</i> ) ..... | 103 |

#### UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

*Giovedì 15 maggio 2025.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 12.30 alle 12.40.

#### SEDE REFERENTE

*Giovedì 15 maggio 2025. — Presidenza del presidente Riccardo DE CORATO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno, Nicola Molteni.*

**La seduta comincia alle 16.30.**

**DL 36/2025: Disposizioni urgenti in materia di cittadinanza.**

**C. 2402 Governo, approvato dal Senato.**

*(Esame e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Riccardo DE CORATO, *presidente*, avverte che, come specificato anche nelle convocazioni, secondo quanto stabilito dalla Giunta per il Regolamento, i deputati possono partecipare all'odierna seduta in videoconferenza, non essendo previste vota-

zioni. Avverte altresì che nella seduta odierna si procederà all'esame preliminare del provvedimento.

Paolo Emilio RUSSO (FI-PPE), *relatore*, ricorda che la Commissione avvia oggi l'esame del disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 marzo 2025, n. 36, recante disposizioni urgenti in materia di cittadinanza 19 marzo 2025, n. 27, approvato dal Senato in data odierna. Rinviando alla documentazione predisposta dagli uffici per ulteriori approfondimenti, fa presente che il decreto-legge – composto, in esito alle modifiche introdotte dal Senato, da quattro articoli – introduce disposizioni urgenti in materia di cittadinanza italiana *iure sanguinis*, nelle more dell'entrata in vigore di una riforma organica della materia, come ricordato nella relazione illustrativa che accompagna il provvedimento presentato al Senato. Il provvedimento mira dunque a rendere più stringente il principio di effettività del vincolo con l'Italia del richiedente la cittadinanza, limitando l'automatismo dell'acquisto della titolarità del diritto alla cittadinanza per discendenza (o adozione o altra causa di legge).

Nello specifico, evidenzia che il comma 1 dell'articolo 1 introduce nella legge 5 febbraio 1992, n. 91, recante nuove norme

in materia di cittadinanza, l'articolo 3-*bis* che stabilisce una preclusione all'acquisto automatico della cittadinanza per i nati all'estero in possesso di cittadinanza di Stato estero. Tale articolo, in deroga a determinate disposizioni applicabili alla materia, stabilisce che debba considerarsi non aver mai acquistato la cittadinanza italiana colui il quale sia nato all'estero e sia in possesso di altra cittadinanza, anche prima dell'entrata in vigore della disposizione in esame, individuando nel contempo una serie di eccezioni alla suddetta preclusione. Segnala quindi che la norma fa salvi, anzitutto, i casi in cui lo stato di cittadino sia riconosciuto o sia accertato giudizialmente in seguito, rispettivamente, a domanda o a domanda giudiziale (presentata entro le 23:59, ora di Roma, del 27 marzo 2025) (lettere *a* e *b*). È fatto salvo altresì – a seguito di una modifica introdotta dal Senato – il caso di domanda presentata (all'ufficio consolare o al sindaco) in tempo successivo, purché dietro appuntamento di cui sia stata data comunicazione all'interessato entro il medesimo termine sopra indicato. Si applica in tal caso la normativa vigente al 27 marzo 2025 (lettera *a-bis*). Ulteriori eccezioni alla preclusione sono rappresentate dal caso in cui un ascendente di primo o di secondo grado possieda (o possedesse al momento della morte) « esclusivamente » la cittadinanza italiana (lettera *c*) o dal caso in cui uno dei genitori o degli adottanti sia stato residente in Italia per almeno due anni continuativi dopo l'acquisto della cittadinanza italiana e prima della data di nascita o di adozione del figlio (lettera *d*)).

Nel corso dell'esame da parte del Senato è stato introdotto il nuovo comma 1-*bis*, che interviene sull'articolo 4 della richiamata legge n. 91 del 1992, inserendovi i commi 1-*bis* e 1-*ter*. Nel dettaglio, il comma 1-*bis* prevede che il minore straniero o apolide, discendente da padre o madre cittadini italiani per nascita, divenga cittadino italiano qualora i genitori medesimi ovvero il tutore, dichiarino la volontà di acquisto di tale status, purché, successivamente a tale dichiarazione, il minore risieda legalmente e continuativamente per

almeno due anni in Italia (lettera *a*) ovvero, in alternativa, tale dichiarazione di volontà sia presentata entro un anno dalla nascita del minore o dalla successiva data in cui sia stabilita la filiazione con un cittadino italiano, anche per adozione (lettera *b*). Il nuovo comma 1-*ter* dell'articolo 4 della legge n. 91 del 1992 prevede che il minore straniero o apolide divenuto cittadino italiano ai sensi del precedente comma 1-*bis*, il quale sia in possesso della cittadinanza di altro Stato, possa rinunciare alla cittadinanza italiana, una volta raggiunta la maggiore età.

Evidenzia quindi che il Senato, nel corso dell'esame del provvedimento, ha aggiunto all'articolo 1 anche il comma 1-*ter*, al fine di prevedere, per i minorenni alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame, figli di soggetti riconosciuti cittadini ai sensi delle lettere *a*), *a-bis*) e *b*) del comma 1 dell'articolo 3-*bis* della legge n. 91 del 1992 – introdotto come detto dal comma 1 dell'articolo 1 del decreto in esame – che la dichiarazione di volontà sia presentata entro le 23:59, ora di Roma, del 31 maggio 2026.

Sempre nel corso dell'esame presso il Senato all'articolo 1 è stato aggiunto anche il comma 1-*quater* che prescrive il requisito della residenza continuativa biennale in Italia per l'acquisto della cittadinanza da parte di figli minori di genitore che acquisti o riacquisti la cittadinanza italiana, se conviventi.

Fa presente che il comma 2 dell'articolo 1 introduce due nuovi commi all'articolo 19-*bis* del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150, intervenendo su taluni profili della disciplina della prova relativa alle controversie in materia di accertamento della cittadinanza italiana. In particolare: il nuovo comma 2-*bis* stabilisce che nelle suddette controversie non siano ammessi il giuramento e la prova testimoniale; il nuovo comma 2-*ter* prevede che nelle medesime controversie l'onere di provare l'insussistenza delle cause di mancato acquisto o di perdita della cittadinanza previste dalla legge ricada su colui il quale chiede l'accertamento della cittadinanza.

Segnala inoltre che nel corso dell'esame da parte del Senato è stato introdotto l'articolo 1-*bis*, il cui comma 1 novella l'articolo 27 del testo unico dell'immigrazione (decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286), aggiungendovi il comma 1-*octies* che consente l'ingresso e il soggiorno per lavoro subordinato, al di fuori delle quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato per lavoro, per lo straniero residente all'estero, discendente di cittadino italiano e in possesso della cittadinanza di uno Stato di destinazione di rilevanti flussi di emigrazione italiana. La determinazione di tali Stati di destinazione è rimessa ad un decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con i Ministri dell'interno e del lavoro e delle politiche sociali.

Il comma 2 dell'articolo 1-*bis* novella invece l'articolo 9 della richiamata legge n. 91 del 1992, in materia di concessione della cittadinanza, che è modalità di acquisto distinta dal riconoscimento del diritto alla cittadinanza. Ricorda a tale proposito che tale articolo 9 enumera una serie di casi in cui la cittadinanza può essere concessa con decreto del Presidente della Repubblica (sentito il Consiglio di Stato, su proposta del Ministro dell'interno). La novella in esame interviene sul caso dello straniero il cui genitore o ascendente in linea retta di secondo grado sia o sia stato cittadino per nascita, riducendo a due anni (da tre anni) il periodo di legale residenza in Italia, prescritto per la concessione della cittadinanza. È invece mantenuto il requisito dei tre anni di legale residenza in Italia per la eventuale concessione della cittadinanza allo straniero nato nel territorio della Repubblica.

L'articolo 1-*ter*, anch'esso introdotto dal Senato, intervenendo sulla legge n. 91 del 1992, prevede che chi sia nato in Italia o vi sia stato residente per almeno due anni continuativi, ed abbia perduto la cittadinanza in applicazione di alcune disposizioni della legge n. 555 del 1912, la riacquisti se effettui una dichiarazione in tal senso, tra il 1° luglio 2025 e il 31 dicembre 2027. Al contempo, il contributo per il riacquisto della cittadinanza sopra ricor-

dato (pari a 250 euro, come nella disciplina vigente) è annoverato tra i diritti da riscuotersi dagli uffici consolari.

L'articolo 2 infine dispone che il decreto-legge entri in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*. Il decreto-legge in esame è dunque vigente dal 29 marzo 2025.

Alfonso COLUCCI (M5S) chiede al relatore se nel corso dell'esame in Senato sia stato sanato il *vulnus* provocato dall'articolo 3-*bis* che il provvedimento introduce nella legge 5 febbraio 1992, n. 91, con la retroattività dell'applicazione della disciplina ai soggetti già nati. Nell'evidenziare come si tratti di una retroattività *in malam partem*, dovendo considerarsi non aver mai acquistato la cittadinanza italiana colui il quale sia nato all'estero e sia in possesso di altra cittadinanza, fa presente di non poter avere contezza precisa della questione posta, dal momento che il testo in esame è stato appena licenziato dal Senato. Dichiarando quindi di non poter perdere l'occasione presente per ottenere un chiarimento dal relatore.

Matteo MAURI (PD-IDP) precisa di voler formulare una richiesta di chiarimento in ordine agli effetti dell'applicazione della norma così come approvata dal Senato. Trattandosi di una questione di natura molto tecnica, chiede al Sottosegretario presente se si sia occupato del tema. In caso contrario, dichiara di rinunciare alla richiesta di chiarimento nella sede presente.

Il Sottosegretario Nicola MOLTENI precisa che il tema non rientra fra le deleghe attribuitegli.

Paolo Emilio RUSSO (FI-PPE), *relatore*, fa presente che la questione posta dal collega Alfonso Colucci è stata sanata con un intervento modificativo del Senato, che ha introdotto – con il comma 1-*ter* dell'articolo 1 – la possibilità di dichiarare la propria volontà di acquisire la cittadinanza italiana entro il 31 maggio 2026. Si riserva comunque di svolgere ulteriori approfondimenti sulla questione posta.

Riccardo DE CORATO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, dichiara concluso l'esame preliminare. Avverte che, come convenuto nella riunione dell'ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi, il termine per la presentazione

delle proposte emendative è fissato alle ore 11 di domani, venerdì 16 maggio. Rinvia quindi il seguito dell'esame alla seduta di lunedì 19 maggio.

**La seduta termina alle 16.45.**

## IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

---

### S O M M A R I O

#### AUDIZIONI INFORMALI:

|  |     |
|--|-----|
| Audizione informale di rappresentanti dell'Associazione nazionale italiani atleti diabetici (ANIAD), nell'ambito della discussione della risoluzione n. 7-00266 Saccani Jotti in materia di accesso nei gruppi sportivi delle Forze armate di soggetti affetti da diabete mellito di tipo 1 che siano idonei all'esercizio delle attività sportive agonistiche ..... | 107 |
|--|-----|

#### AUDIZIONI INFORMALI

*Giovedì 15 maggio 2025. — Presidenza del presidente Antonino MINARDO.*

**Audizione informale di rappresentanti dell'Associazione nazionale italiani atleti diabetici (ANIAD), nell'ambito della discussione della risoluzione n. 7-00266 Saccani Jotti in materia di accesso nei gruppi sportivi delle Forze armate di soggetti affetti da diabete mellito di tipo 1 che siano idonei all'esercizio delle attività sportive agonistiche.**

L'audizione informale si è svolta dalle 8.30 alle 8.50.

## VII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Cultura, scienza e istruzione)

#### S O M M A R I O

|  |     |
|--|-----|
| SEDE CONSULTIVA:   |     |
| Sulla pubblicità dei lavori .....  | 108 |
| Disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale. C. 2316 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni IX e X) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....  | 108 |
| ALLEGATO ( <i>Parere approvato</i> ) .....   | 115 |
| SEDE REFERENTE:  |     |
| Sulla pubblicità dei lavori .....  | 112 |
| Istituzione della Giornata nazionale del formatore. C. 2051, approvata dal Senato ( <i>Esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 1953 Latini</i> ) .....   | 112 |
| Disposizioni sulla redazione della Mappa della memoria per la conoscenza dei campi di prigionia, di internamento e di concentramento in Italia, nonché sulla promozione dei viaggi nella storia e nella memoria presso i campi medesimi. C. 2313, approvata dal Senato ( <i>Esame e rinvio</i> ) ..... | 113 |
| UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....  | 114 |

#### SEDE CONSULTIVA

*Giovedì 15 maggio 2025. — Presidenza del presidente Federico MOLLICONE.*

#### La seduta comincia alle 14.40.

##### Sulla pubblicità dei lavori.

Federico MOLLICONE, *presidente*, avverte il gruppo di FdI ha chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche attraverso il sistema di ripresa audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni ne dispone l'attivazione.

#### Disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale.

##### C. 2316 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alle Commissioni IX e X).

*(Esame e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Federico MOLLICONE, *presidente e relatore*, riferisce che la Commissione è chiamata a esprimere un parere alle Commissioni riunite IX (Trasporti) e X (Attività produttive) sul disegno di legge recante Disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale.

Il provvedimento, collegato alla manovra di finanza pubblica, intende predisporre un sistema di principi di *governance* e misure specifiche adatte al contesto italiano per mitigare i rischi e cogliere le opportunità dell'intelligenza artificiale. Il disegno di legge, quale fonte nazionale, si affianca al Regolamento (UE) 2024/1689, meglio conosciuto come « *AI Act* », del 13 giugno 2024. Secondo i principi stabiliti

dalla Corte di giustizia del Lussemburgo e dalla stessa Corte costituzionale italiana (a partire dalla sentenza cosiddetta *Granital*, n. 170 del 1984) il Regolamento ha preminenza sulla legge italiana. Questa, pertanto, si intende rivolta agli aspetti tipici della realtà socio-economica nazionale e ai profili non espressamente coperti dalla normativa unionale e a quelli che quest'ultima rimette proprio alla disciplina dei singoli Stati membri. L'*AI Act* mira a promuovere lo sviluppo e l'adozione di sistemi di intelligenza artificiale sicuri e affidabili nel mercato unico dell'UE da parte di soggetti pubblici e privati, attraverso un modello di *governance* armonizzato basato sulla classificazione dei rischi di questi sistemi.

Nel rinviare alla documentazione degli uffici per ulteriori informazioni, ricorda che il provvedimento, a seguito delle modifiche introdotte nel corso dell'esame al Senato, si compone di 28 articoli, atti a sostenere e promuovere lo sviluppo di sistemi di intelligenza artificiale che, in armonia con l'apposito regolamento europeo e gli indirizzi governativi e parlamentari nazionali, siano basati su una visione antropocentrica, nonché su principi di trasparenza, responsabilità, equità e rispetto per i diritti fondamentali, che garantiscono un equilibrio tra le opportunità che offrono le nuove tecnologie e i rischi legati al loro uso improprio, al loro impiego dannoso e anche al loro sottoutilizzo.

In particolare, le norme si articolano in cinque capi:

il Capo I (articoli da 1 a 6) stabilisce i principi fondamentali per l'uso dell'intelligenza artificiale, anche nei settori produttivi e della difesa, promuovendo un approccio trasparente e rispettoso dei diritti fondamentali. Reca, inoltre, una serie di definizioni, riprese dall'ordinamento europeo, di termini usati nel testo;

il Capo II (articoli da 7 a 18) disciplina l'applicazione dell'IA in ambiti specifici come il sistema sanitario, la ricerca scientifica, il lavoro, la pubblica amministrazione e l'attività giudiziaria, promuovendo adeguate tutele di trattamento e protezione dei dati personali e regolando l'uso di questi stru-

menti per garantire che non si verifichino discriminazioni. Inoltre, contiene una delega al Governo per definire una disciplina organica relativa all'utilizzo di dati, algoritmi e metodi matematici per l'addestramento dei sistemi di IA;

il Capo III (articoli da 19 a 24) detta le misure inerenti alla redazione e aggiornamento della Strategia nazionale per l'IA, specificando che essa deve favorire le collaborazioni pubblico-private e promuovere la ricerca e la formazione. Inoltre, l'Agenzia per l'Italia digitale (AgID) e l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale (ACN) sono designate quali autorità nazionali per l'intelligenza artificiale, e sono dunque responsabili di garantire l'applicazione e l'attuazione della normativa nazionale ed unionale. È prevista inoltre una delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale all'*AI Act*;

il Capo IV (articolo 25) reca misure per proteggere gli utenti nell'uso dell'IA, assicurando la tutela della privacy e dei diritti d'autore, inclusa la regolamentazione dell'uso dell'IA per la creazione e manipolazione di contenuti. È inclusa una modifica alla legge sul diritto d'autore per estendere la protezione anche alle opere create con l'ausilio dell'IA;

il Capo V (articolo 26) reca modifiche al codice penale per punire l'uso illecito dell'IA; introduce la responsabilità penale per chi diffonde contenuti generati con IA in modo ingannevole, e per chi utilizza l'IA in modo da compromettere la sicurezza o l'integrità di persone o sistemi;

il Capo VI (articoli 27 e 28) a reca la clausola di invarianza finanziaria nonché ulteriori disposizioni finali, tra cui la possibilità per l'ACN di concludere accordi di collaborazione con soggetti privati.

Per quanto attiene ai profili di interesse della Commissione, segnala in primo luogo l'articolo 9, inserito nel corso dell'esame al Senato, che rimette a un decreto del Ministro della salute da emanare entro cento-

venti giorni dalla data di entrata in vigore della legge, sentiti il Garante per la protezione dei dati personali, gli enti di ricerca, i presidi sanitari, le autorità e gli operatori del settore, la disciplina del trattamento dei dati personali, con il massimo delle modalità semplificate consentite dal citato Regolamento, per finalità di ricerca e sperimentazione anche tramite sistemi di intelligenza artificiale e *machine learning*, inclusi la costituzione e l'utilizzo di spazi speciali di sperimentazione a fini di ricerca, anche mediante l'uso secondario dei dati personali.

Rileva che di interesse della Commissione è anche l'articolo 19, che apre il Capo III del disegno di legge, relativo alla « Strategia nazionale, Autorità nazionali e azioni di promozione », recante norme che, come evidenziato dalla Relazione illustrativa « disegnano la *governance* italiana e le azioni di promozione sull'intelligenza artificiale ».

In particolare, il comma 1 individua i soggetti chiamati a predisporre e ad aggiornare la suddetta Strategia. Nello specifico, la norma affida tale incarico al Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri, d'intesa con le Autorità nazionali per l'intelligenza artificiale di cui all'articolo 18. Prevede, inoltre, che per la sua predisposizione debbano essere sentiti il Ministro delle imprese e del *made in Italy* per i profili di politica industriale e di incentivazione; il Ministro dell'università e della ricerca per i profili relativi alla formazione superiore e alla ricerca (modifica introdotta nel corso dell'esame in sede referente) e il Ministro della difesa per gli aspetti relativi ai sistemi di intelligenza artificiale impiegabili in chiave duale. Infine, è previsto che la Strategia debba essere approvata con cadenza almeno biennale dal Comitato interministeriale per la transizione digitale (CITD) di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge n. 22 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 55 del 2021.

Evidenzia che il comma 2 individua le finalità della Strategia nazionale per l'intelligenza artificiale, prevedendo che essa debba mirare a favorire la collaborazione tra le amministrazioni pubbliche e i sog-

getti privati relativamente allo sviluppo e all'adozione di sistemi di intelligenza artificiale, coordinare l'attività della pubblica amministrazione in materia; promuovere la ricerca e la diffusione della conoscenza in materia di intelligenza artificiale; indirizzare le misure e gli incentivi finalizzati allo sviluppo imprenditoriale e industriale dell'intelligenza artificiale.

Osserva che il nuovo comma 3, introdotto nel corso dell'esame al Senato, dà rilievo, nell'ambito della Strategia nazionale per l'intelligenza artificiale, ai principi del diritto internazionale umanitario, al fine di garantire lo sviluppo e la promozione di sistemi di intelligenza artificiale che tutelino i diritti umani.

Il comma 4 attribuisce al Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri il compito di coordinare e monitorare l'attuazione della strategia. Nello svolgimento di tale incarico il Dipartimento si avvale dell'Agenzia per l'Italia digitale, d'intesa, per gli aspetti di competenza, con l'Agenzia per la *cybersicurezza* nazionale. Sottolinea che tale comma è stato oggetto di modifica nel corso dell'esame al Senato, in sede referente. In particolare, secondo la nuova formulazione il Dipartimento, in sede di attuazione della strategia, è tenuto altresì a sentire la Banca d'Italia, la Consob e l'IVASS in qualità di autorità di vigilanza del mercato. È previsto, infine, che i risultati del monitoraggio vengano trasmessi annualmente alle Camere.

Il comma 5 reca modifiche all'articolo 8, comma 3, primo periodo, del citato decreto-legge n. 22 del 2021. Nello specifico, ai componenti indicati del Comitato interministeriale per la transizione digitale (CITD) viene aggiunto il Ministero dell'università e della ricerca. Con un emendamento approvato nel corso dell'esame al Senato, viene inserita altresì, tra i componenti del Comitato, l'Autorità delegata per la sicurezza della Repubblica e per la *cybersicurezza*, ove istituita.

Riferisce che anche l'articolo 22, che introduce modifiche e iniziative in ambiti specifici riguardanti il rientro in Italia dei lavoratori, i giovani e lo sport, è di interesse

della Commissione. In particolare, il comma 1 annovera lo svolgimento di attività di ricerca applicata nel campo delle tecnologie di intelligenza artificiale tra i requisiti in presenza dei quali è possibile accedere al regime fiscale agevolativo in favore dei lavoratori cosiddetti impatriati. Il comma 2 dispone poi che, per gli studenti delle scuole superiori con alto potenziale cognitivo, il piano didattico personalizzato (PDP) può includere attività volte a sviluppare competenze aggiuntive, tramite esperienze di apprendimento presso istituzioni di istruzione superiore, con la possibilità che i crediti formativi acquisiti attraverso queste attività vengano riconosciuti e valutati nei percorsi di formazione superiore che lo studente intraprenderà dopo aver ottenuto il diploma di maturità. Il comma 3 promuove l'intervento dello Stato per favorire l'accesso ai sistemi di intelligenza artificiale per migliorare il benessere psicofisico delle persone tramite l'attività sportiva. Questo include lo sviluppo di soluzioni innovative per una maggiore inclusione delle persone con disabilità nel settore sportivo. Inoltre, si prevede che i sistemi di intelligenza artificiale possono essere utilizzati anche per organizzare attività sportive.

Segnala che l'articolo 24, commi 1 e 2, reca una delega al Governo per l'adozione, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento, di uno o più decreti legislativi che adeguino la normativa nazionale al regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio, cd. « *AI Act* ». L'esercizio della delega è subordinato al rispetto di principi e criteri direttivi specifici, posti dal comma 2. Quest'ultimo, inoltre, richiama i principi e criteri generali di delega previsti per l'attuazione delle norme dell'Unione europea. Le lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)* del comma 2 (introdotte nel corso dell'esame presso il Senato) dispongono circa l'adeguamento del diritto nazionale in materia di poteri, anche sanzionatori, delle autorità nazionali competenti, come individuate dall'articolo 20. La successiva lettera *e)* concerne i percorsi di alfabetizzazione e formazione in materia di strumenti di intelligenza artificiale, rivolti anche – lettera *f)*) – ai professionisti che

fanno uso di tali strumenti. La suddetta lettera *f)* prevede anche la possibilità del riconoscimento di un equo compenso, modulabile sulla base dei rischi e delle responsabilità connessi all'uso dell'intelligenza artificiale da parte del professionista. Le lettere *g)*, *i)* ed *l)* recano principi e criteri direttivi specifici per l'esercizio della delega legislativa in materia di istruzione scolastica, formazione superiore e ricerca. Tali principi e criteri direttivi fanno riferimento: al potenziamento, all'interno dei curricoli scolastici, dello sviluppo di competenze legate alle discipline STEM, nonché artistiche, al fine di promuovere la scelta di percorsi di formazione superiore relativi alle menzionate discipline (lettera *g)*); alla previsione, nei corsi universitari e delle istituzioni AFAM, nonché nei percorsi di istruzione tecnologica superiore offerti dagli ITS *Academy*, di attività formative per la comprensione tecnica e l'utilizzo consapevole anche sotto il profilo giuridico delle tecnologie, anche con riferimento ai sistemi di intelligenza artificiale così come definiti dalla disciplina europea, nonché per la corretta interpretazione della produzione di tali sistemi in termini di previsioni, contenuti, raccomandazioni o decisioni (lettera *i)*); alla valorizzazione delle attività di ricerca e di trasferimento tecnologico in materia di intelligenza artificiale svolte da università, istituzioni dell'AFAM, ITS *Academy* ed enti pubblici di ricerca, mediante disposizioni finalizzate al perseguimento di alcuni obiettivi specificamente indicati (lettera *l)*). Rileva che è stato poi introdotto dal Senato un ulteriore criterio di delega concernente la previsione di un'apposita disciplina per l'utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale per l'attività di polizia (lettera *h)*). Le lettere *m)* e *n)* (introdotte anch'esse in Senato) riguardano, rispettivamente, specifici poteri di vigilanza del mercato nei confronti di fornitori e potenziali fornitori di sistemi di IA e l'adeguamento del sistema sanzionatorio nazionale. Il comma 6 reca una clausola di invarianza finanziaria.

Osserva che di specifico interesse della Commissione cultura è, infine, l'articolo 25 – che compone l'intero Capo IV recante Disposizioni a tutela degli utenti e in ma-

teria di diritto d'autore – disciplina la tutela del diritto d'autore con riguardo alle opere generate con l'ausilio dell'intelligenza artificiale. In particolare, tramite novelle alla legge n. 633 del 1941, si precisa: in primo luogo che le « opere dell'ingegno » protette ai sensi della predetta legge devono essere di origine « umana »; in secondo luogo, che anche le opere create con l'ausilio di strumenti di intelligenza artificiale sono protette dal diritto d'autore, a condizione che la loro creazione derivi del lavoro intellettuale dell'autore. Viene inoltre consentita la riproduzione e l'estrazione da opere o da altri materiali contenuti in rete o in banche di dati cui si ha legittimamente accesso, effettuata tramite l'utilizzo di modelli e sistemi di intelligenza artificiale, compresi quelli generativi, in conformità a talune disposizioni della medesima legge n. 633 del 1941.

Nello specifico, l'articolo, composto di un unico comma, è suddiviso in due lettere. La lettera *a*) modifica l'articolo 1, primo comma, della legge n. 633 del 1941, specificando che l'ingegno che crea le opere tutelate dalla predetta legge è « umano ». Si prevede, inoltre, con una ulteriore integrazione al medesimo articolo 1, primo comma, che le opere dell'ingegno sono protette anche laddove create con l'ausilio di strumenti di intelligenza artificiale, purché costituenti risultato del lavoro intellettuale dell'autore.

La lettera *b*), sostituita nel corso dell'esame al Senato, inserisce il nuovo articolo 70-*septies* nella legge n. 633 del 1941, composto da un unico comma, il quale prevede che, fermo restando quanto previsto dalla Convenzione di Berna sulla protezione delle opere letterarie e artistiche, ratificata e resa esecutiva con legge 20 giugno 1978, n. 399, le riproduzioni e le estrazioni da opere o da altri materiali contenuti in rete o in banche di dati cui si ha legittimamente accesso, ai fini dell'estrazione di testo e di dati attraverso modelli e sistemi di intelligenza artificiale, anche generativa, sono consentite in conformità alle disposizioni di cui agli articoli 70-*ter* e 70-*quater*.

Formula, quindi, una proposta di parere favorevole sul provvedimento in esame (*vedi allegato*).

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**La seduta termina alle 14.45.**

#### SEDE REFERENTE

*Giovedì 15 maggio 2025. — Presidenza del presidente Federico MOLLICONE.*

**La seduta comincia alle 14.45.**

#### Sulla pubblicità dei lavori.

Federico MOLLICONE, *presidente*, avverte il gruppo di FdI ha chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche attraverso il sistema di ripresa audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni ne dispone l'attivazione.

**Istituzione della Giornata nazionale del formatore. C. 2051, approvata dal Senato.**

*(Esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 1953 Latini).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Federico MOLLICONE, *presidente*, in sostituzione della relatrice, onorevole Latini, impossibilitata a partecipare alla seduta odierna, riferisce che la proposta di legge in esame proviene dal Senato, ove è stata approvata il 18 settembre 2024. Con riferimento al contenuto della proposta di legge, rileva che essa si compone di 4 articoli.

Segnala che l'articolo 1 del progetto di legge reca l'istituzione della Giornata nazionale del formatore. In particolare, il comma 1 dispone che la Repubblica riconosce il giorno 14 settembre di ogni anno quale Giornata nazionale del formatore.

In base al comma 2 della medesima norma si prevede che la Giornata nazionale non determina gli effetti civili di cui alla

legge 27 maggio 1949, n. 260. Essa non costituisce, pertanto, festività nazionale.

Osserva che l'articolo 2, composto da un unico comma, disciplina le iniziative connesse alla celebrazione della Giornata nazionale del formatore. In particolare viene stabilito che lo Stato, le regioni, le province e i comuni possono promuovere, nell'ambito della loro autonomia e delle rispettive competenze, anche in coordinamento con le associazioni interessate, iniziative specifiche, manifestazioni pubbliche, cerimonie, incontri e momenti comuni volti ad accrescere la consapevolezza del ruolo fondamentale dei formatori.

Evidenzia che il successivo articolo 3, composto anch'esso da un unico comma, disciplina la celebrazione della Giornata nazionale del formatore con particolare riferimento al sistema educativo di istruzione e di formazione. La norma infatti dispone che, nella Giornata nazionale, le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, gli enti di formazione professionale e manageriale nonché gli Istituti tecnologici superiori (ITS Academy), nell'ambito della loro autonomia, possono promuovere attività didattiche ed eventi dedicati alla figura del formatore e all'importanza della formazione di elevata qualità in ogni ambito del sapere.

Segnala, infine, che l'articolo 4 reca la clausola di invarianza finanziaria stabilendo che dall'attuazione delle disposizioni previste dalla proposta di legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Avverte, altresì, che è stata assegnata alla Commissione la proposta di legge C. 1953, d'iniziativa della deputata Latini, recante Istituzione del Premio «Formatore dell'anno», di cui il gruppo della Lega ha chiesto l'abbinamento.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione delibera l'abbinamento della proposta di legge C. 1953 d'iniziativa della deputata Latini.

Federico MOLLICONE, *presidente*, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Disposizioni sulla redazione della Mappa della memoria per la conoscenza dei campi di prigionia, di internamento e di concentramento in Italia, nonché sulla promozione dei viaggi nella storia e nella memoria presso i campi medesimi.**

**C. 2313, approvata dal Senato.**

*(Esame e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Marco PERISSA (FDI), *relatore*, riferisce che la Commissione avvia oggi l'esame della proposta di legge recante Disposizioni sulla redazione della Mappa della memoria per la conoscenza dei campi di prigionia, di internamento e di concentramento in Italia, nonché sulla promozione dei viaggi nella storia e nella memoria presso i campi medesimi, già approvata dal Senato il 19 marzo 2025.

Venendo al contenuto della proposta di legge in esame, rileva come essa si componga di 3 articoli.

Osserva che l'articolo 1, al comma 1, prevede la redazione della Mappa della memoria, attraverso la realizzazione di ricerche storiche, documentali e archivistiche, nonché di manifestazioni, convegni, mostre, pubblicazioni e percorsi di visita, al fine di promuovere la conoscenza e lo studio dei campi di prigionia, di internamento e di concentramento in Italia, con particolare riferimento a quelli operanti durante il periodo fascista compreso tra il 1922 e il 1945, nonché di preservarne la memoria nelle future generazioni.

Il comma 2 della norma in commento stabilisce che per l'attuazione delle finalità espresse al comma 1 è autorizzata la spesa di 300.000 euro per l'anno 2025. Il comma 3 prevede che le risorse appena citate siano assegnate alla Struttura di missione anniversari nazionali ed eventi sportivi nazionali e internazionali presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.

Segnala che l'articolo 2, al comma 1 prevede l'istituzione di un Fondo nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito, con una dotazione di 1,2 milioni di euro per l'anno 2025, al fine di promuovere e incentivare, nel rispetto dell'autonomia scolastica, i viaggi nella storia e nella memoria presso i campi di prigionia, di internamento e di concentramento in Italia, con particolare riferimento a quelli operanti durante il periodo fascista compreso tra il 1922 e il 1945, rivolti a studentesse e studenti delle scuole di ogni ordine e grado. Il comma 2 dispone che il Ministro dell'istruzione e del merito, con proprio decreto, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisca le modalità di utilizzo delle risorse di cui al comma 1, stabilendo altresì la tipologia di spese finanziabili.

Sottolinea che l'articolo 3, recante le disposizioni finanziarie, dispone che agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 1 e 2 sopra descritti, complessivamente pari a 1,5 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede: quanto a 500.000 euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito

del programma Fondi di riserva e speciali della missione Fondi da ripartire dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo; quanto a 1.000.000 di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma Fondi di riserva e speciali della missione Fondi da ripartire dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito.

Federico MOLLICONE, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.50.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Giovedì 15 maggio 2025.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.50 alle 14.55.

ALLEGATO

**Disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale.  
C. 2316 Governo, approvato dal Senato.**

**PARERE APPROVATO**

La VII Commissione,

esaminato, per le parti di propria competenza, il testo del disegno di legge C. 2316, approvato dal Senato, recante disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE.**

## XI COMMISSIONE PERMANENTE

### (Lavoro pubblico e privato)

#### S O M M A R I O

#### SEDE CONSULTIVA:

|  |     |
|--|-----|
| Disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale. C. 2316 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni IX e X) ( <i>Esame e rinvio</i> ) ..... | 116 |
| AVVERTENZA .....   | 119 |

#### SEDE CONSULTIVA

*Giovedì 15 maggio 2025. — Presidenza del vicepresidente Marco SARRACINO.*

#### La seduta comincia alle 14.40.

#### Disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale.

#### C. 2316 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alle Commissioni IX e X).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione avvia l'esame del provvedimento.

Andrea GIACCONE (LEGA), *relatore*, ricorda che la Commissione è chiamata a esprimere il parere di competenza alle Commissioni riunite IX e X sul disegno di legge C. 2316, approvato dal Senato, recante disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale.

Il disegno di legge di iniziativa governativa recante disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale (C. 2316) è stato presentato al Senato della Repubblica in data 20 maggio 2024, approvato in prima lettura il 20 marzo 2025 e quindi trasmesso alla Camera dei deputati dove è stato assegnato alle Commissioni

riunite IX Trasporti e telecomunicazioni e X Attività produttive.

Il testo è volto a introdurre una normativa nazionale che predisponga un sistema di principi di *governance* e misure specifiche adatte al contesto italiano per mitigare i rischi e cogliere le opportunità dell'intelligenza artificiale.

Il largo utilizzo di soluzioni di intelligenza artificiale, oltre a offrire una serie di opportunità, ha aperto un dibattito sui rischi che derivano dal suo impiego e sulle nuove sfide, etiche e giuridiche, che l'IA pone per le libertà delle persone e la stabilità delle democrazie.

In quest'ottica si collocano le numerose iniziative normative avviate a livello internazionale, europeo e nazionale, volte a dar vita ad una regolamentazione tempestiva e tecnologicamente neutrale, capace di disciplinare gli usi dell'IA nei vari settori della società, che consenta ai cittadini, alle istituzioni e alle imprese di sfruttare appieno i benefici di questi nuovi strumenti e che garantisca un'adeguata tutela degli interessi nazionali e dei principi fondamentali come la protezione dei diritti umani, la *privacy*, la sicurezza, l'equità e la trasparenza.

Il presente disegno di legge, quale fonte nazionale, si affianca al Regolamento (UE) 2024/1689, meglio conosciuto come «AI

*Act* », del 13 giugno 2024. Secondo i principi stabiliti dalla Corte di giustizia del Lussemburgo e dalla stessa Corte costituzionale italiana (a partire dalla sentenza cosiddetta Granital, n. 170 del 1984) il Regolamento ha preminenza sulla legge italiana. Questa, pertanto, si intende rivolta agli aspetti tipici della realtà socio-economica nazionale e ai profili non espressamente coperti dalla normativa unionale e a quelli che quest'ultima rimette proprio alla disciplina dei singoli Stati membri. In particolare, l'*AI Act* mira a promuovere lo sviluppo e l'adozione di sistemi di intelligenza artificiale sicuri e affidabili nel mercato unico dell'UE da parte di soggetti pubblici e privati, attraverso un modello di *governance* armonizzato basato sulla classificazione dei rischi di questi sistemi.

Il presente disegno di legge, peraltro, si inserisce nel solco di attività (governative e parlamentari) precedenti e contemporanee all'esame dell'*AI Act*.

Il primo filone consiste nell'impegno del Governo che, sulla base delle linee del Libro Bianco sull'IA della Commissione europea, a partire dal 2020 ha elaborato una Strategia Nazionale per l'IA (Ministero delle imprese e del *made in Italy*), che si inserisce nel quadro del Piano Coordinato Europeo per l'IA, e va collocata nell'ambito di un'azione sinergica tra Stati membri dell'UE e istituzioni comunitarie. A tale riguardo, il 22 luglio 2024, è stato pubblicato il documento completo della Strategia Italiana per l'Intelligenza Artificiale 2024-2026, che identifica tre macro obiettivi strategici, quali: i) sostenere la realizzazione e l'adozione di applicazioni di IA per supportare pratiche gestionali, modelli produttivi e progetti di innovazione; ii) promuovere le attività di ricerca scientifica funzionale e applicata; iii) valorizzare il capitale umano attraverso la formazione e la crescita di talenti in possesso delle necessarie competenze.

Il secondo filone è di natura parlamentare, ed è costituito dall'intensa attività conoscitiva svolta – in questa legislatura – da vari organi della Camera dei deputati e precisamente: il Comitato di vigilanza sulla documentazione, costituito all'interno del-

l'Ufficio di Presidenza della Camera, che ha presentato il proprio Rapporto il 14 febbraio 2024; la X Commissione Attività produttive, la quale ha svolto un'indagine conoscitiva, approvando il relativo documento conclusivo nella seduta del 24 aprile 2024; la XI Commissione Lavoro, la quale ha, a sua volta, svolto un'indagine conoscitiva sugli aspetti di propria competenza, approvando il relativo documento conclusivo nella seduta del 19 marzo 2025.

Il provvedimento, dunque, anche a seguito delle modifiche introdotte nel corso dell'esame al Senato, si compone di 28 articoli, atti a sostenere e promuovere lo sviluppo di sistemi di intelligenza artificiale che, in armonia con l'apposito regolamento europeo, e gli indirizzi governativi e parlamentari nazionali, siano basati su una visione antropocentrica, nonché su principi di trasparenza, responsabilità, equità e rispetto per i diritti fondamentali, che garantiscono un equilibrio tra le opportunità che offrono le nuove tecnologie e i rischi legati al loro uso improprio, al loro impiego dannoso e anche al loro sottoutilizzo.

In particolare, le norme si articolano in cinque capi: Capo I – Principi e Finalità. Questo capo stabilisce i principi fondamentali per l'uso dell'intelligenza artificiale, anche nei settori produttivi e di difesa, promuovendo un approccio trasparente e rispettoso dei diritti fondamentali. Reca, inoltre, una serie di definizioni, riprese dall'ordinamento europeo, di termini usati nel testo. Capo II – Disposizioni di Settore. Il capo disciplina l'applicazione dell'IA in ambiti specifici come il sistema sanitario, la ricerca scientifica, il lavoro, la pubblica amministrazione e l'attività giudiziaria, promuovendo adeguate tutele di trattamento e protezione dei dati personali e regolando l'uso di questi strumenti per garantire che non si verifichino discriminazioni. Inoltre, contiene, all'articolo 16, una delega al Governo per definire una disciplina organica relativa all'utilizzo di dati, algoritmi e metodi matematici per l'addestramento dei sistemi di IA. Capo III – Strategia Nazionale, Autorità Nazionali e Azioni di Promozione. Questo capo detta le misure inerenti alla redazione e aggiornamento della

Strategia nazionale per l'IA, specificando che essa deve favorire le collaborazioni pubblico-private e promuovere la ricerca e la formazione. Inoltre, l'Agenzia per l'Italia digitale (AgID) e l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale (ACN) sono designate, all'articolo 20, quali autorità nazionali per l'intelligenza artificiale, che sono dunque responsabili di garantire l'applicazione e l'attuazione della normativa nazionale e unionale. È prevista inoltre una delega al governo per l'adeguamento della normativa nazionale all'*AI Act*. Capo IV – Disposizioni a Tutela degli Utenti e in Materia di Diritto d'Autore. Il capitolo prevede misure per proteggere gli utenti nell'uso dell'IA, assicurando la tutela della privacy e dei diritti d'autore, inclusa la regolamentazione dell'uso dell'IA per la creazione e manipolazione di contenuti. È inclusa una modifica alla legge sul diritto d'autore per estendere la protezione anche alle opere create con l'ausilio dell'IA. Capo V – Disposizioni Penali. In questo capo si prevede l'introduzione di modifiche al codice penale per punire l'uso illecito dell'IA. Si introduce la responsabilità penale per chi diffonde contenuti generati con IA in modo ingannevole, e per chi utilizza l'IA in modo da compromettere la sicurezza o l'integrità di persone o sistemi. Capo VI – Disposizioni Finanziarie e Finali. Il capo finale reca la clausola di invarianza finanziaria, nonché ulteriori disposizioni finali, tra cui la possibilità per l'ACN di concludere accordi di collaborazione con soggetti privati.

Passando ad esaminare le disposizioni che presentano più stretta attinenza con le competenze della Commissione, rileva che l'articolo 11 disciplina l'utilizzo dell'intelligenza artificiale all'interno del mondo del lavoro. In particolare, la norma esamina gli obiettivi che si intendono perseguire mediante l'impiego della nuova tecnologia – quali il miglioramento delle condizioni di lavoro, la salvaguardia dell'integrità psicofisica dei lavoratori, l'incremento delle prestazioni lavorative e della produttività delle persone – prevedendo, allo stesso tempo, il rispetto della dignità umana, la riservatezza dei dati personali e la tutela dei diritti

inviolabili dei prestatori, in conformità a quanto prescritto dal diritto europeo.

L'articolo 12 istituisce, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, l'Osservatorio sull'adozione di sistemi di intelligenza artificiale nel mondo del lavoro, al fine di contenere i rischi derivanti dall'impiego dei sistemi di IA in ambito lavorativo, massimizzando i benefici.

L'articolo 14 pone talune previsioni di ordine generale circa l'utilizzo dell'intelligenza artificiale nei procedimenti della pubblica amministrazione, alla stregua di principi quali la conoscibilità, tracciabilità, strumentalità rispetto alla decisione spettante comunque alla persona responsabile dell'agire amministrativo.

L'articolo 22, comma 1, annovera lo svolgimento di attività di ricerca applicata nel campo delle tecnologie di intelligenza artificiale tra i requisiti in presenza dei quali è possibile accedere al regime fiscale agevolativo in favore dei lavoratori cosiddetti impatriati.

Arturo SCOTTO (PD-IDP), intervenendo, ribadisce la proposta avanzata nel corso dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, svoltosi ieri, con la quale si è chiesto che il disegno di legge in esame venisse assegnato in sede referente anche alla XI Commissione Lavoro. Ritiene che l'assegnazione in sede referente del provvedimento in esame alla presente Commissione sarebbe un fatto di rilevante importanza, oltre che un atto dovuto tenuto conto che il provvedimento in questione è stato esaminato in sede referente al Senato (S. 1146) presso la X Commissione, che condivide con la presente Commissione alcune analoghe competenze. Conclude raccomandando alla presidenza di dare impulso a questa richiesta.

Davide AIELLO (M5S), associandosi alla richiesta del collega Scotti, ricorda che sul rapporto tra intelligenza artificiale e mondo del lavoro, in parte oggetto del provvedimento in esame, in Commissione si è tenuto un importante ciclo di audizioni nell'ambito dell'indagine conoscitiva che la Commissione ha svolto su tale tema, anche

con particolare riferimento agli impatti che l'intelligenza artificiale generativa può avere sul mercato del lavoro. Richiamandosi a tale attività che la Commissione ha svolto nei mesi precedenti, chiede che si dia seguito alla richiesta avanzata nel corso dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, che si è svolto ieri, provvedendo ad assegnare il provvedimento in esame in sede referente anche alla Commissione Lavoro.

Aboubakar SOUMAHORO (MISTO), unendosi alla richiesta avanzata negli interventi precedenti, sottolinea l'importante lavoro che la Commissione ha svolto durante il ciclo di audizioni tenutosi nell'ambito dell'indagine conoscitiva sul rapporto tra intelligenza artificiale e mondo del lavoro. Ricorda che, in un recente documento delle Nazioni Unite, è stato evidenziato come i cambiamenti che verranno prodotti dall'intelligenza artificiale impatteranno su molte articolazioni della nostra società, nonché sul mondo del lavoro. Conclude, pertanto, ribadendo che anche per tali ragioni si associa alla richiesta formulata di assegnare il provvedimento alla Commissione Lavoro in sede referente.

Marco SARRACINO, *presidente*, comunica che informerà il Presidente della Commissione della richiesta avanzata dai colleghi negli interventi precedenti.

Arturo SCOTTO (PD-IDP), intervenendo sui lavori della Commissione, fa presente che è stata assegnata in sede referente alla XI Commissione Lavoro pubblico e privato la proposta di legge C. 2228, concernente l'incremento dell'indennità di maternità e l'introduzione di un congedo paritario per il padre. Tale proposta, d'iniziativa della segretaria del Partito Democratico, Elly Schlein, è inoltre firmata unitariamente da tutte le forze di opposizione. Chiede, pertanto, che tale proposta di legge venga al più presto inserita nel calendario dei lavori della Commissione.

Marco SARRACINO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.50.**

#### AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

#### COMITATO RISTRETTO

*Riduzione dei termini per la liquidazione del trattamento di fine servizio dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche e rivalutazione dei limiti di importo per l'erogazione rateale del medesimo trattamento.*

*C. 1254 Alfonso Colucci e C. 1264 Bagnasco.*

## XII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Affari sociali)

#### S O M M A R I O

#### SEDE REFERENTE:

|  |     |
|--|-----|
| Disposizioni concernenti il finanziamento, l'organizzazione e il funzionamento del Servizio sanitario nazionale nonché delega al Governo per il riordino delle agevolazioni fiscali relative all'assistenza sanitaria complementare. C. 1298 Quartini ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) ..... | 120 |
| ALLEGATO ( <i>Proposte emendative presentate</i> ) .....   | 122 |
| UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....  | 121 |

#### SEDE REFERENTE

Giovedì 15 maggio 2025. — Presidenza del presidente Ugo CAPPELLACCI. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'interno Wanda Ferro.

#### La seduta comincia alle 14.35.

**Disposizioni concernenti il finanziamento, l'organizzazione e il funzionamento del Servizio sanitario nazionale nonché delega al Governo per il riordino delle agevolazioni fiscali relative all'assistenza sanitaria complementare.**

**C. 1298 Quartini.**

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 12 marzo 2025.

Ugo CAPPELLACCI, *presidente*, comunica che è stata avanzata la richiesta che la pubblicità dei lavori sia assicurata mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Ricorda che, alla scadenza del termine, sono state presentate otto proposte emendative (*vedi allegato*) sulla proposta di legge in oggetto. Avverte, altresì, che il Comitato per la legislazione ha espresso il parere di competenza.

Dà quindi la parola ai relatori, deputati Ciancitto e Quartini, e alla rappresentante del Governo per l'espressione dei rispettivi pareri sulle proposte emendative presentate.

Francesco Maria Salvatore CIANCITTO (FDI), *relatore*, prende atto che le proposte emendative presentate dall'altro relatore, deputato Quartini, non superano i problemi sollevati all'inizio della discussione del provvedimento in esame, dal momento che non prevedono né una precisa quantificazione degli oneri né una corrispondente copertura finanziaria.

Esprime, pertanto, parere contrario su tutte le proposte emendative presentate.

Andrea QUARTINI (M5S), *relatore*, ritiene che i propri emendamenti recepiscano correttamente le indicazioni pervenute dalla Corte dei conti e dall'Ufficio parlamentare di bilancio durante l'istrut-

toria svolta sulla proposta di legge. Raccomanda, pertanto, l'approvazione dei propri emendamenti 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 3.1 e 12.1.

Esprime, invece, parere contrario sulle proposte emendative Gebhard 8.1 e 12.01.

La sottosegretaria Wanda FERRO esprime parere conforme a quello del relatore Ciancitto.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti 1.1, 1.2, 2.1, 2.2 e 3.1 del relatore Quartini.

Ugo CAPPELLACCI, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori dell'emendamento Gebhard 8.1: s'intende che vi abbiano rinunciato.

La Commissione respinge l'emendamento 12.1 del relatore.

Ugo CAPPELLACCI, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori dell'articolo aggiuntivo Gebhard 12.01: s'intende che vi abbiano rinunciato.

Ugo CAPPELLACCI, *presidente*, avverte che il testo della proposta di legge, non modificato nel corso dell'esame in sede referente, sarà inviato alle Commissioni competenti in sede consultiva per acquisirne i prescritti pareri.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.45.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.45 alle 14.55.

ALLEGATO

**Disposizioni concernenti il finanziamento, l'organizzazione e il funzionamento del Servizio sanitario nazionale nonché delega al Governo per il riordino delle agevolazioni fiscali relative all'assistenza sanitaria complementare. C. 1298 Quartini.**

**PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE**

**ART. 1.**

*Al comma 1, ovunque ricorra, sostituire la parola: 2024 con la seguente: 2025.*

*Conseguentemente, all'articolo 3, comma 4, all'articolo 9, comma 2 e all'articolo 12, comma 1, sostituire la parola: 2024 con la seguente: 2025.*

**1.1. Il Relatore Quartini.**

*Al comma 1, sostituire le parole da: l'incidenza fino alla fine del comma con le seguenti: il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato è incrementato annualmente, con risorse non inferiori al doppio del tasso di inflazione per ciascuno degli anni dal 2025 al 2028 fino a raggiungere una percentuale di finanziamento annuale non inferiore al 8 per cento del prodotto interno lordo nominale tendenziale dell'anno di riferimento.*

**1.2. Il Relatore Quartini.**

**ART. 2.**

*Al comma 3, sostituire le parole: assicurando che, per ciascun periodo di monitoraggio, alcuni indicatori e parametri siano fissi e altri variabili con le seguenti: ampliando la valutazione con indicatori *no-core*.*

**2.1. Il Relatore Quartini.**

*Al comma 5, dopo le parole: comunque assicurando, aggiungere le seguenti: a decorrere dall'anno 2026,.*

**2.2. Il Relatore Quartini.**

**ART. 3.**

*Al comma 3, sostituire le parole: 150 milioni di euro per l'anno 2023, di 300 milioni di euro per l'anno 2024, di 500 milioni di euro per l'anno 2025 e di 1.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 con le seguenti: 150 milioni di euro per l'anno 2025, di 300 milioni di euro per l'anno 2026, di 500 milioni di euro per l'anno 2027 e di 1.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028.*

**3.1. Il Relatore Quartini.**

**ART. 8.**

*Al comma 1, alinea, sopprimere le parole: e le province autonome di Trento e di Bolzano.*

**8.1. Gebhard, Schullian, Steger.**

**ART. 12.**

*Al comma 1, premettere il seguente:*

01. Agli oneri di cui: all'articolo 2, comma 2, relativi all'aggiornamento dei LEA; all'articolo 2, comma 5, relativi all'incremento dei posti letto; all'articolo 3, comma 2, relativi all'aumento del tetto di spesa per

l'assunzione di personale; all'articolo 3, comma 3, relativi all'assunzione di personale per il potenziamento dell'assistenza territoriale; all'articolo 3, comma 4, relativi al rinnovo dei contratti del personale del Servizio sanitario nazionale; all'articolo 9, relativi all'aumento delle spese di ricerca, pari complessivamente a 2.477 milioni di euro per l'anno 2025, a 3.717 milioni di euro per l'anno 2026, a 4.565 milioni di euro per l'anno 2027 e a 5.179 milioni di euro per l'anno 2028, si provvede a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale *standard* cui concorre lo Stato come incrementato ai sensi dell'articolo 1.

*Conseguentemente al comma 1:*

*sostituire il primo periodo con il seguente:* Alla copertura degli oneri derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 1, oltre alle maggiori entrate derivanti dall'articolo 2, commi 1, 3 e 4 e dagli articoli 4, 5, 6, 7, 8 e 10, si provvede mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, da adottare entro il 31 dicembre 2025, che assicurino minori spese, pari agli incrementi di cui al comma 01, per cia-

scuno degli anni dal 2025 al 2028, fino a un totale di 34.168 milioni di euro;

*al secondo periodo, sostituire le parole:* 31 marzo 2024 *con le seguenti:* 31 marzo 2025.

**12.1.** Il Relatore Quartini.

*Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:*

Art. 12-bis.

*(Regioni a statuto speciale e province autonome)*

1. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano applicano la presente legge compatibilmente con i propri statuti speciali e con le relative norme di attuazione e, per le regioni e le province autonome, che provvedono autonomamente al finanziamento del Servizio sanitario regionale e provinciale con fondi del proprio bilancio, anche compatibilmente con le peculiarità demografiche e territoriali di riferimento nell'ambito della loro autonomia organizzativa.

**12.01.** Gebhard, Schullian, Steger, Manes.

## XIV COMMISSIONE PERMANENTE

### (Politiche dell'Unione europea)

#### S O M M A R I O

#### SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale. C. 2316 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni IX e X) (*Esame e conclusione – Parere favorevole*) ..... 124

ALLEGATO 1 (*Parere approvato*) ..... 139

#### ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (UE) 2015/1017, (UE) 2021/523, (UE) 2021/695 e (UE) 2021/1153 per quanto riguarda l'aumento dell'efficienza della garanzia dell'Unione a norma del regolamento (UE) 2021/523 e la semplificazione degli obblighi di rendicontazione. (COM(2025) 84 final). (Ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà) (*Esame e conclusione – Valutazione di conformità*) ..... 128

ALLEGATO 2 (*Documento approvato*) ..... 141

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive 2006/43/CE, 2013/34/UE, (UE) 2022/2464 e (UE) 2024/1760 per quanto riguarda taluni obblighi relativi alla rendicontazione societaria di sostenibilità e al dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità. (COM(2025) 81 final).

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2023/956 per quanto riguarda la semplificazione e il rafforzamento del meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere. (COM(2025) 87 final). (Ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà) (*Seguito dell'esame congiunto e conclusione – Valutazione di conformità*) ..... 132

ALLEGATO 3 (*Documento approvato*) ..... 143

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 2021/2115 e (UE) n. 251/2014 per quanto riguarda alcune norme di mercato e misure di sostegno settoriale nel settore dei prodotti vitivinicoli e dei prodotti vitivinicoli aromatizzati. (COM(2025) 137 final). (Ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà) (*Esame e rinvio*) ..... 133

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2021/691 per quanto riguarda il sostegno ai lavoratori la cui espulsione dal lavoro sia imminente in imprese in fase di ristrutturazione. (COM(2025) 140 final). (Ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà) (*Esame e rinvio*) ..... 135

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI ..... 138

#### SEDE CONSULTIVA

Giovedì 15 maggio 2025. — Presidenza del presidente Alessandro GIGLIO VIGNA.

**La seduta comincia alle 8.45.**

**Disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale.**

**C. 2316 Governo, approvato dal Senato.**

(Parere alle Commissioni IX e X).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Cristina ROSSELLO (FI-PPE), *relatore*, fa presente che la Commissione è chiamata a esprimere il parere di competenza sul disegno di legge C. 2316, approvato dal Senato, recante disposizioni e delega al Governo in materia di intelligenza artificiale, già approvato dal Senato.

Evidenzia che il provvedimento, quale fonte nazionale, si affianca al Regolamento (UE) 2024/1689, noto come *AI Act*, approvato dal Consiglio dell'Unione europea il 21 maggio 2024, che costituisce il primo quadro normativo organico sull'intelligenza artificiale a livello mondiale. In particolare, rammenta che l'*AI Act* mira a promuovere lo sviluppo e l'adozione di sistemi di intelligenza artificiale sicuri e affidabili nel mercato unico da parte di soggetti pubblici e privati, attraverso un modello di *governance* armonizzato basato sulla classificazione dei rischi di questi sistemi, nel pieno rispetto dei diritti fondamentali, della sicurezza e dei valori etici, rafforzando altresì il ruolo dell'Europa come guida nel settore.

Ricorda altresì che il disegno di legge, che costituisce uno dei collegati alla manovra di finanza pubblica, si propone di definire un insieme di principi generali e disposizioni settoriali che sappiano contemperare le opportunità offerte dall'intelligenza artificiale con la necessità di prevenire i rischi legati a un uso improprio o distorto delle nuove tecnologie, promuovendone l'impiego a vantaggio del miglioramento delle condizioni di vita dei cittadini.

Passando al contenuto del provvedimento, articolato in sei Capi, segnala che esso si compone complessivamente di 28 articoli.

Per quanto riguarda le disposizioni di maggior rilievo per i profili di competenza della Commissione, menziona innanzitutto, nell'ambito del Capo I contenente norme di principio, l'articolo 1 che enuncia le finalità e l'ambito di applicazione del disegno di legge, richiamando la promozione di un utilizzo corretto, trasparente e responsabile, in una dimensione antropocentrica, dell'intelligenza artificiale e la necessità di

una vigilanza sui rischi economici e sociali e sull'impatto sui diritti fondamentali. Esso stabilisce altresì che le disposizioni del disegno di legge sono interpretate e si applicano conformemente al citato regolamento (UE) 2024/1689 in materia di intelligenza artificiale.

L'articolo 2 reca le definizioni, che sono state modificate nel corso dell'esame presso il Senato al fine di assicurarne la coerenza con il regolamento (UE) 2024/1689.

L'articolo 3 definisce i principi generali della disciplina, fra i quali sono ricompresi il rispetto dei diritti fondamentali e delle libertà costituzionali nonché la salvaguardia dello svolgimento con metodo democratico della vita istituzionale e politica. Oltre che nel rispetto dei diritti fondamentali e dei principi di trasparenza, proporzionalità, sicurezza, protezione dei dati personali, riservatezza, accuratezza, non discriminazione, parità dei sessi e sostenibilità, si stabilisce specificamente che le attività di ricerca, sviluppo e utilizzazione dei sistemi di intelligenza artificiale avvengano altresì nel rispetto del diritto dell'Unione europea.

L'articolo 4 detta i principi in materia di informazione e di riservatezza dei dati personali, stabilendo che l'utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale nei mezzi di comunicazione avvenga senza pregiudizio dei principi di libertà e pluralismo, della libertà di espressione e del diritto all'obiettività, completezza, imparzialità e lealtà dell'informazione, e che il trattamento dei dati personali avvenga in conformità con il diritto dell'Unione europea.

L'articolo 5 stabilisce i principi in materia di sviluppo economico, prevedendo, tra l'altro, che lo Stato e le altre autorità pubbliche sostengano le imprese e le comunità scientifiche che promuovono la disponibilità di dati di alta qualità e che, negli appalti per la fornitura di sistemi di intelligenza artificiale generativa, siano privilegiate le soluzioni che assicurano la localizzazione e l'elaborazione dei dati critici presso *data center* situati sul territorio nazionale. L'articolo richiama, inoltre, l'esigenza di promuovere lo sviluppo dell'intelligenza artificiale nel quadro della strategia

europea, con riferimento alla strategia elaborata dalla Commissione europea e dagli Stati membri a partire dal 2018 e confluita nel Piano coordinato aggiornato nel 2021, volto ad accelerare gli investimenti sull'intelligenza artificiale, la sua adozione responsabile e la sovranità tecnologica dell'Unione.

Venendo alle disposizioni di cui al Capo II, recante le disposizioni di settore, nell'uso dei sistemi di intelligenza artificiale e nell'applicazione dei principi a tutela dei valori e della persona umana, rileva che l'articolo 6, al comma 1, in linea con la normativa europea, esclude dall'ambito applicativo della disciplina posta dal disegno di legge le attività connesse ai sistemi e modelli di intelligenza artificiale, se condotte a fini di sicurezza nazionale, di cybersicurezza, di difesa nazionale.

Il comma 2, introdotto nel corso dell'esame al Senato nel contesto dell'articolo sopra descritto, dispone che i sistemi di intelligenza artificiale « destinati all'uso in ambito pubblico » (così, testualmente, la norma) debbano essere installati su *server* ubicati nel territorio nazionale, ad eccezione dei sistemi che siano impiegati all'estero nell'ambito di operazioni militari. Ciò al fine di tutelare la sovranità e la sicurezza dei dati sensibili dei cittadini. A tal riguardo, rileva preliminarmente che il campo di applicazione del comma 2 è definito in modo piuttosto ampio: in tal senso esso potrebbe integrare, in talune ipotetiche fattispecie, una restrizione indiretta alla libertà di stabilimento. Tuttavia, tenuto conto dell'obbligo di applicare la legge interna in conformità al diritto unionale, il comma 2 risulta comunque compatibile con i vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione ove si consideri, da un lato, che l'articolo 51 del TUE esclude dall'applicazione delle disposizioni sulla libertà di stabilimento le attività che, in uno Stato membro, « partecipino, sia pure occasionalmente, all'esercizio dei pubblici poteri » e, dall'altro, che la direttiva 2006/123/CE (cosiddetta direttiva servizi o « Bolkenstein »), consente agli Stati membri, in deroga al principio generale, di introdurre requisiti nazionali che possano ostacolare la libera circolazione dei servizi

nei casi giustificati da motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di sanità pubblica o tutela dell'ambiente. Alla luce dei predetti elementi, pertanto, il comma 2 risulta non incompatibile con la disciplina unionale nel presupposto che, in fase applicativa, la dicitura « destinati all'uso in ambito pubblico » sia interpretata ed applicata in senso conforme alle condizioni, sopra indicate, poste dal quadro normativo europeo.

L'articolo 8 dispone che i trattamenti di dati, anche personali, eseguiti da soggetti pubblici e privati senza scopo di lucro per la ricerca e la sperimentazione scientifica, nella realizzazione di sistemi di intelligenza artificiale per finalità sanitarie, siano dichiarati di rilevante interesse pubblico, in attuazione degli articoli 32 e 33 della Costituzione e nel rispetto dell'articolo 9, paragrafo 2, lettera g), del regolamento (UE) 2016/679 sulla protezione dei dati personali. Al comma 2, l'articolo autorizza inoltre l'uso secondario di dati personali privi di elementi identificativi diretti, in linea con l'orientamento europeo espresso nel regolamento sullo spazio europeo dei dati sanitari (EHDS – Reg. (UE) 2025/327). Tuttavia, evidenzia che la possibilità è ancora limitata alle sole categorie di soggetti definite al comma 1, ossia soggetti pubblici e privati senza scopo di lucro, istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, nonché soggetti privati operanti nel settore sanitario nell'ambito dei progetti di ricerca per la realizzazione di sistemi di intelligenza artificiale per la prevenzione e la cura di malattie o lo sviluppo di farmacia e terapie.

A seguito delle modifiche apportate nel corso dell'esame al Senato, il comma 3 prevede altresì che, in tale ambito, è sempre consentito il trattamento per finalità di anonimizzazione, pseudonimizzazione o sintetizzazione dei dati personali, previa informativa all'interessato ai sensi dell'articolo 13 del citato regolamento 2016/679. Inoltre, i trattamenti di dati personali effettuati per ricerca e sperimentazione sui sistemi di intelligenza artificiale in ambito sanitario devono essere approvati dai comitati etici competenti e comunicati al Ga-

rante per la protezione dei dati personali, con l'indicazione di tutte le informazioni previste dagli articoli 24, 25, 32 e 35 del suddetto regolamento 2016/679, nonché con l'indicazione espressa, ove presenti, dei soggetti individuati ai sensi dell'articolo 28 del medesimo regolamento europeo.

L'articolo 9, inserito nel corso dell'esame presso il Senato, rimette ad un decreto del Ministro della salute la disciplina del trattamento per finalità di ricerca e sperimentazione, anche tramite sistemi di intelligenza artificiale e *machine learning*, dei dati personali, anche particolari, rientranti nella definizione di « categorie particolari di dati personali », di cui all'articolo 9 del regolamento (UE) 2016/679 (cosiddetti « dati sensibili »), con il massimo delle modalità semplificate consentite dal citato regolamento.

L'articolo 10, comma 5, prevede che l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS), incaricata di gestire la piattaforma nazionale di intelligenza artificiale per l'assistenza sanitaria territoriale, con proprio provvedimento, dopo aver acquisito i previ pareri del Ministero della salute e del Garante per la protezione dei dati personali, oltre che dell'Agenzia per la Cybersicurezza nazionale, e valutato l'impatto del trattamento, specifica i tipi di dati trattati e le operazioni eseguite all'interno della piattaforma, nonché le misure tecniche e organizzative per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio e per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato, in coerenza con le disposizioni del regolamento europeo 2016/679.

Osserva come particolare menzione meriti l'articolo 11 che disciplina l'applicazione dell'intelligenza artificiale nel mondo del lavoro. In particolare, la norma enuncia gli obiettivi da perseguire mediante il suo impiego – quali il miglioramento delle condizioni di lavoro, la salvaguardia dell'integrità psico-fisica dei lavoratori, l'incremento delle prestazioni lavorative e della produttività delle persone – facendo sempre salvo il pieno rispetto della dignità umana e della riservatezza dei dati personali e la tutela dei diritti inviolabili dei prestatori, in conformità al diritto dell'U-

nione europea. Sottolinea come le predette finalità valorizzino un approccio cosiddetto antropocentrico, come sottolineato anche dalla relazione illustrativa, in conformità con quanto prescritto dalla normativa sovranazionale, in particolare dal Considerando n. 8 dell'*AI Act* che ha disciplinato anche gli aspetti concernenti l'impatto della nuova tecnologia sul mercato del lavoro.

Inoltre, il comma 3 prende in esame l'ipotesi specifica di utilizzo dell'intelligenza artificiale negli ambiti dell'organizzazione e della gestione del rapporto di lavoro, stabilendo che occorre garantire i diritti inviolabili degli individui, evitando forme di discriminazione fondate sul sesso, sull'età, sulle origini etniche, sul credo religioso, sull'orientamento sessuale, sulle opinioni politiche e sulle condizioni personali, sociali ed economiche, in conformità con il diritto dell'Unione europea. A tal proposito, rammenta che il Considerando n. 57 dell'*AI Act* esamina puntualmente l'applicazione dei sistemi di IA sulla gestione e sull'organizzazione del mondo del lavoro, prevedendo che i sistemi di intelligenza artificiale impiegati per la gestione del personale e l'accesso al lavoro sono da considerare ad alto rischio, in quanto tali sistemi possono avere un impatto significativo sul futuro di tali persone in termini di prospettive di carriera e sostentamento e di diritti dei lavoratori. Tali sistemi, applicati durante i processi di assunzione, promozione, assegnazione di compiti e valutazioni, possono anche perpetuare modelli storici di discriminazione, ad esempio nei confronti delle donne, delle persone con disabilità o aventi determinate origini etniche o razziali, e compromettere i diritti fondamentali in materia di protezione dei dati e vita privata.

Nell'ambito del Capo III, contenente le norme di principio, che disegnano la *governance* italiana e le azioni di promozione sull'intelligenza artificiale, l'articolo 20, modificato nel corso dell'esame al Senato, qualifica l'Agenzia per l'Italia digitale (AgID) e l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale (ACN) quali autorità nazionali per l'intelligenza artificiale, al fine di garantire l'applicazione e l'attuazione della normativa

nazionale e dell'Unione europea in materia, individuando la prima quale autorità di notifica e la seconda quale autorità di vigilanza del mercato, in conformità a quanto previsto rispettivamente dall'articolo 70, paragrafo 6, e dall'articolo 74, paragrafo 6, del regolamento europeo 2024/1689. L'ACN è inoltre designata quale punto di contatto unico con le istituzioni dell'Unione europea ai sensi del medesimo articolo 70. Precisa che la disposizione mantiene comunque ferma l'attribuzione a Banca d'Italia, CONSOB e IVASS del ruolo di autorità di vigilanza del mercato in materia di operatori finanziari ed istituisce, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, un Comitato di coordinamento.

L'articolo 24 conferisce al Governo una delega per l'adeguamento, entro dodici mesi, della normativa nazionale al regolamento europeo sull'intelligenza artificiale, prevedendo, come principi e criteri direttivi, tra gli altri: la designazione delle autorità nazionali competenti per la verifica del rispetto delle norme del regolamento e della normativa unionale attuativa del medesimo; l'introduzione, nella normativa vigente in materia di servizi bancari, finanziari, assicurativi e di pagamento, delle modifiche necessarie al corretto e integrale adeguamento al regolamento; il rinvio alla disciplina secondaria adottata dalle autorità competenti nei predetti ambiti per l'attuazione delle finalità indicate dal regolamento europeo e dalla relativa normativa di attuazione; l'attribuzione alle medesime autorità nazionali del potere di imporre sanzioni e altre misure amministrative previste dall'*AI Act* e l'adeguamento del quadro sanzionatorio nazionale; l'individuazione di percorsi di formazione e alfabetizzazione per la corretta applicazione dei sistemi di intelligenza artificiale.

Nell'ambito del Capo IV, recante disposizioni a tutela degli utenti e in materia di diritto d'autore, l'articolo 25, nel novellare la legge n. 633 del 1941, precisa in primo luogo che le opere dell'ingegno protette ai sensi della legge medesima devono essere di origine «umana»; in secondo luogo, che anche le opere create con l'ausilio di strumenti di intelligenza artificiale sono pro-

tette dal diritto d'autore, a condizione che la loro creazione derivi del lavoro intellettuale dell'autore. Indica poi le condizioni a cui è consentita l'estrazione di testo e dati attraverso modelli e sistemi di intelligenza artificiale da opere e altri materiali contenuti in rete o in banche dati, richiamando la disciplina vigente in materia di diritto d'autore. Osserva che queste disposizioni si inseriscono nel quadro del regolamento 2024/1689, che prescrive per i fornitori di modelli di intelligenza artificiale il rispetto del diritto dell'Unione in materia di diritto d'autore.

Alla luce delle considerazioni svolte, non ravvisando profili di incompatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea e tenuto conto che le previsioni di cui all'articolo 6, comma 2, nonostante la latitudine piuttosto ampia della loro formulazione letterale, dovranno comunque, in fase applicativa, essere interpretate in senso comunitariamente conforme e cioè limitandosi a quelle fattispecie per le quali la pertinente disciplina unionale consente limitate restrizioni, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*).

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

**La seduta termina alle 8.50.**

#### ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

*Giovedì 15 maggio 2025. — Presidenza del presidente Alessandro GIGLIO VIGNA.*

**La seduta comincia alle 8.50.**

**Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (UE) 2015/1017, (UE) 2021/523, (UE) 2021/695 e (UE) 2021/1153 per quanto riguarda l'aumento dell'efficienza della garanzia dell'Unione a norma del regolamento (UE) 2021/523 e la semplificazione degli obblighi di rendicontazione.**

**(COM(2025) 84 final).**

(Ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà).

*(Esame e conclusione – Valutazione di conformità).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Cristina ROSSELLO (FI-PPE), *relatrice*, rileva come la proposta di regolamento in esame sia volta a ridefinire la disciplina vigente nel settore dei programmi di investimento dell'UE, con particolare riguardo a InvestEU. Rammenta che è stata presentata dalla Commissione europea il 26 febbraio come parte integrante dei due primi pacchetti cosiddetti « omnibus », adottati per semplificare la legislazione vigente, non solo in materia di investimenti dell'UE, ma anche di sostenibilità.

Ricorda preliminarmente che il programma InvestEU è il successore del Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS) o Piano Juncker e rappresenta, nel corrente periodo di finanziamento 2021-2027, il principale strumento di condivisione del rischio dell'UE a sostegno degli investimenti prioritari all'interno dell'Unione.

Osserva che l'intervento normativo in esame ha un obiettivo importante: mobilitare circa 50 miliardi di euro di investimenti pubblici e privati aggiuntivi per finanziare attività a più alto rischio a sostegno delle politiche prioritarie dell'Unione, in particolare quelle relative alla Bussola per la competitività dell'UE, al Patto per l'industria pulita, alla politica industriale in materia di difesa e alla mobilità militare.

Rileva come si tratti di un obiettivo quindi assolutamente condivisibile. Sottolinea l'importanza vitale di incrementare considerevolmente gli investimenti strategici, pubblici e privati, in Europa al fine di conseguire gli obiettivi comuni stabiliti in materia di transizione verde e digitale, in un contesto difficile, contrassegnato da crescenti sfide economiche e geopolitiche, che incide profondamente sulla competitività e sulla base industriale dell'Unione.

Sottolinea la chiarezza del rapporto Draghi: l'Europa necessita di investimenti aggiuntivi di almeno 750-800 miliardi di euro l'anno da qui al 2030, pari al 4,4-4,7 per cento del PIL dell'UE nel 2023. E si tratta di una stima prudente. La quota di investimenti dell'UE dovrebbe passare dall'attuale 22 per cento circa del PIL a circa il 27 per cento, invertendo un declino pluride-

cennale nella maggior parte delle grandi economie dell'Unione.

Ricorda che si assiste, infatti, ormai da troppo tempo, ad una situazione di forte carenza di investimenti in Europa. Una carenza di investimenti pubblici, con alcuni paesi che soffrono più di altri anche a causa di finanze pubbliche limitate. Ma anche una carenza di investimenti privati, in un quadro generale che vede i mercati dei capitali europei ancora eccessivamente frammentati, incapaci di convogliare al meglio i risparmi delle famiglie e gli investimenti delle imprese verso investimenti produttivi.

In tale contesto, InvestEU offre sicuramente uno strumento efficiente per mobilitare investimenti pubblici e privati, anche in funzione delle priorità emergenti e in evoluzione dell'Unione. Lo strumento ha mostrato il suo valore e la sua efficacia: a giugno 2024, secondo le stime della Commissione europea, ha mobilitato investimenti per 280 miliardi di euro, di cui 201 miliardi (quasi il 70 per cento) provenienti dal settore privato, generando un effetto leva superiore a 10 volte il capitale impegnato. L'Italia registra un'esperienza di successo nell'attuazione di progetti finanziati attraverso le garanzie InvestEU e ha ottenuto volumi elevati di operazioni garantite.

Tuttavia, la valutazione intermedia del programma, pubblicata dalla Commissione europea nel settembre 2024, sostiene che il bilancio attuale è inadeguato rispetto all'elevata domanda e al notevole fabbisogno di investimenti e suggerisce, conseguentemente, di rafforzare la capacità finanziaria di InvestEU nel restante periodo di programmazione, nonché di ridurre gli oneri amministrativi per i principali portatori di interessi.

In ragione di quanto esposto, la Commissione europea considera pertanto necessario un intervento normativo a livello UE.

Prima di illustrare i principali contenuti della proposta al nostro esame, ritiene utile fornire ancora qualche informazione in merito al lavoro istruttorio condotto dalla Commissione europea prima della sua presentazione.

La Commissione europea non ha effettuato una valutazione d'impatto supplementare, ritenendo sufficienti la valutazione d'impatto svolta nel contesto della proposta originaria del regolamento InvestEU e la citata valutazione intermedia. Ciò in quanto la proposta non crea un nuovo strumento, ma si fonda sulla stessa struttura di condivisione del rischio già attuata con successo. A suo avviso, una valutazione d'impatto supplementare sarebbe stata comunque opportuna.

La Commissione europea informa invece di aver consultato i portatori di interessi: diversi di essi hanno sottolineato che il bilancio di InvestEU è troppo limitato per fornire un aiuto sostenibile ai beneficiari finali e che, nella maggior parte dei casi, il bilancio è già quasi stato esaurito. La maggior parte dei partner esecutivi ha inoltre sottolineato la natura impegnativa degli obblighi di rendicontazione, ritenuti onerosi a causa della loro frequenza e complessità e si è espressa a favore di un'ulteriore razionalizzazione delle procedure di rendicontazione.

Tutto ciò premesso, illustra i principali contenuti della proposta, rinviando alla documentazione predisposta dagli Uffici per ulteriori approfondimenti.

Anzitutto, sottolinea che la relazione tecnica, trasmessa dal Governo ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 234 del 2012, esprime una valutazione positiva sulle finalità generali perseguite dalla proposta e la ritiene conforme all'interesse nazionale in quanto mira a rafforzare la competitività dell'industria europea e a mobilitare investimenti strategici.

In primo luogo, la proposta prospetta un aumento di 2,5 miliardi di euro della garanzia dell'UE nell'ambito di InvestEU (da 26,1 a 28,6 miliardi di euro), con le corrispondenti risorse di bilancio necessarie per la copertura (1 miliardo di euro) derivanti dalle eccedenze del FEIS e dai rientri provenienti da altri strumenti residui disponibili nel 2025, 2026 e 2027. L'aumento della garanzia dell'UE dovrebbe, secondo le stime della Commissione europea, mobilitare circa 25 miliardi di euro di

investimenti pubblici e privati supplementari.

In secondo luogo, introduce maggiori possibilità di combinare il sostegno disponibile dal bilancio dell'UE nell'ambito di tre programmi residui (FEIS, strumento di debito del Meccanismo per collegare l'Europa e strumento prestiti InnovFin, un'iniziativa lanciata dal gruppo BEI a sostegno della ricerca e dell'innovazione) con il fondo InvestEU per migliorare l'efficienza di quest'ultimo e sostenere la mobilitazione di ulteriori 25 miliardi di euro di investimenti supplementari.

In terzo luogo, propone di aggiungere uno strumento finanziario InvestEU nel comparto degli Stati membri per rendere più efficiente l'impiego di determinati prodotti finanziari nell'ambito di tale comparto, che si concentra su priorità nazionali specifiche, e aumentarne la versatilità. Si tratta, a giudizio della Commissione europea, di un'aggiunta preziosa per gli strumenti di capitale finanziati e per i prodotti di debito che possono essere usati in valute diverse dall'euro senza esporre il bilancio dell'UE al rischio di cambio.

Infine, la proposta prospetta una semplificazione degli obblighi di rendicontazione e amministrativi per i *partner* esecutivi, gli intermediari finanziari e i beneficiari finali, comprese le PMI e le imprese dell'economia sociale, che dovrebbe consentire un risparmio di circa 350 milioni di euro. In particolare, si rivede la definizione di PMI e si riduce sia il numero di indicatori in merito ai quali i *partner* esecutivi dovranno riferire per le operazioni su piccola scala per un importo non superiore a 100 mila euro sia la frequenza delle relazioni che devono essere presentate dai *partner* esecutivi, che passano da semestrali ad annuali.

Evidenzia che a giudizio della relazione tecnica del Governo la proposta porterà, nel contesto italiano, a: una maggiore attrattività del programma per gli operatori nazionali, un rafforzamento della competitività industriale e un significativo risparmio in termini di costi di *compliance*. L'Italia presenta un tessuto economico composto in larga parte da PMI e microim-

prese, che spesso faticano ad accedere ai finanziamenti per innovazione, digitalizzazione e transizione ecologica, a causa sia del rischio percepito sia degli elevati oneri amministrativi legati agli strumenti europei. Nonostante InvestEU abbia già avuto un impatto positivo in Italia, anche grazie alla cooperazione con la BEI e il FEI, persistono, a giudizio della relazione, margini di miglioramento nell'utilizzo del comparto degli Stati membri e nella mobilitazione di fondi nazionali in sinergia con le risorse UE.

Il Governo informa a tal riguardo che, in sede di Consiglio, dove il 16 aprile le delegazioni hanno approvato il mandato negoziale sulla proposta, ha sostenuto fortemente l'incremento di risorse a favore dello strumento e le istanze di semplificazione. Come opportuno miglioramento, ha sostenuto un emendamento volto a indicare in modo esplicito, nel regolamento InvestEU, la possibilità di ricorso a un sistema di garanzie multilivello all'interno del comparto Stati membri in quanto questo tipo di garanzia permette di suddividere il rischio in diverse *tranche*, ciascuna con un livello di rischio e rendimento differente. A giudizio del Governo, le garanzie multilivello possono attrarre una gamma più ampia di investitori e migliorare la capacità di mobilitare capitali privati per investimenti strategici. Tuttavia, conclude la relazione, nonostante il supporto francese, spagnolo e greco, la contrarietà dei paesi « frugali », *in primis* della Germania, a qualsiasi mutualizzazione delle garanzie europee, ha reso necessario il rinvio dell'emendamento ad altre sedi negoziali (discussione del prossimo bilancio dell'UE nel prossimo semestre) e un mantenimento dello *status quo*. Il Governo ha pertanto espresso la sua insoddisfazione per il mancato accoglimento della sua proposta emendativa.

Passando agli aspetti relativi al rispetto dei principi in materia di riparto di competenze previsti dai Trattati, rileva anzitutto che la base giuridica su cui si fonda la proposta è, correttamente, la stessa utilizzata per i regolamenti che intende modificare, ossia: gli articoli 173 (industria) e 175, terzo comma (coesione economica, sociale

e territoriale), del TFUE per la modifica del regolamento InvestEU; gli articoli 172, 173, 175, terzo comma, e 182, paragrafo 1, del TFUE per il regolamento FEIS; gli articoli 172 e 194 del TFUE per il regolamento MCE; gli articoli 173, paragrafo 3, 182, paragrafo 1, 183 e 188, secondo comma, del TFUE per il regolamento Orizzonte Europa.

Per quanto riguarda la conformità al principio di sussidiarietà, la Commissione europea motiva la necessità di intervenire in quanto, come osserva anche la relazione tecnica del Governo, le modifiche proposte determinerebbero un effetto moltiplicatore e un impatto concreto molto più consistenti di quanto potrebbe essere ottenuto da programmi di investimento dei singoli Stati membri. Inoltre, il rafforzamento del comparto degli Stati membri consentirebbe di far fronte ai fallimenti del mercato e alle carenze di investimenti specifici per paese, avvalendosi nel contempo di prodotti finanziari progettati a livello centrale, fornendo un canale di distribuzione collaudato e ben funzionante per l'uso dei fondi di bilancio, mobilitando nel contempo finanziamenti del settore privato. Aiuterebbe in particolare gli Stati membri a convogliare il sostegno finanziario verso gli investimenti nell'ambito dei PNRR, a condizione che tutti i passaggi necessari possano essere completati prima di agosto 2026, accelerando in tal modo anche la loro attuazione.

Circa la conformità della proposta al principio di proporzionalità, la Commissione europea sostiene che solo un intervento a livello dell'UE può soddisfare in modo efficace le esigenze di investimento connesse agli obiettivi delle politiche a livello di UE e consente economie di scala nell'uso dei prodotti finanziari innovativi, catalizzando l'investimento privato in tutta l'UE e sfruttando al meglio, a tal fine, le istituzioni europee e le relative competenze. L'intervento non sostituisce gli investimenti degli Stati membri ma è a loro complementare.

La relazione tecnica del Governo specifica che la proposta rispetta il principio di proporzionalità, in quanto le misure pro-

spettate: i) sono adeguate a promuovere la competitività e la crescita economica dell'Unione; ii) sono necessarie per affrontare le carenze di investimento e per mobilitare risorse finanziarie in settori prioritari, contribuendo così agli obiettivi strategici dell'Unione; iii) non impongono un onere eccessivo agli Stati membri o ai destinatari finali, ma piuttosto semplificano gli obblighi di rendicontazione e riducono gli oneri amministrativi, favorendo un ambiente più favorevole agli investimenti.

Prima di concludere, ricorda che la proposta segue la procedura legislativa ordinaria di codecisione e che l'esame dell'atto risulta avviato da parte del Senato e dei parlamenti di Repubblica Ceca (Senato), Danimarca, Germania (Bundesrat), Lettonia, Polonia (Sejm) e Svezia. Sulla base dei dati forniti dal sito IPEX, nessuna di tali assemblee ha segnalato di aver individuato al momento aspetti rilevanti o comunque di avere informazioni importanti da scambiare.

Formula quindi una proposta di documento, di cui illustra i contenuti (*vedi allegato 2*).

Piero DE LUCA (PD-IDP) annuncia il voto di astensione del proprio Gruppo sulla proposta di documento.

Raffaele BRUNO (M5S) annuncia a sua volta il voto di astensione del proprio Gruppo sulla proposta di documento.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di documento formulata dalla relatrice.

**Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive 2006/43/CE, 2013/34/UE, (UE) 2022/2464 e (UE) 2024/1760 per quanto riguarda taluni obblighi relativi alla rendicontazione societaria di sostenibilità e al dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità.**  
(COM(2025) 81 final).

**Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2023/956 per quanto riguarda la semplificazione e il**

**rafforzamento del meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere.**

(COM(2025) 87 final).

(Ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà).

(*Seguito dell'esame congiunto e conclusione – Valutazione di conformità*).

La Commissione prosegue l'esame congiunto dei provvedimenti, rinviato nella seduta del 23 aprile 2025.

Alessandro GIGLIO VIGNA, *presidente*, rammenta che, ai fini dell'esame delle due proposte di regolamento, si è svolto nella giornata di ieri un incontro informale con il relatore delle medesime proposte presso la competente Commissione del Senato polacco. Ringrazia la relatrice De Monte, che vi ha preso parte, per il lavoro svolto e per il contributo apportato al dibattito. Sottolinea infine la rilevanza dell'incontro, il primo di questo genere a tenersi in tale contesto, che ha rappresentato un importante momento di confronto tra Parlamenti nazionali su questioni di interesse comune a livello europeo.

Isabella DE MONTE (FI-PPE), *relatrice*, nel ringraziare gli Uffici per la proficua collaborazione, sottolinea l'importanza delle audizioni svolte, comprese quelle con rappresentanti dei parlamenti nazionali degli Stati membri dell'Unione europea, nell'ambito dell'esame delle proposte di regolamento.

Ricorda come entrambe le proposte perseguano un obiettivo generale pienamente condivisibile: la semplificazione del quadro normativo vigente, elemento fondamentale per il rafforzamento della competitività del sistema produttivo europeo.

Sottolinea, inoltre, come sia particolarmente apprezzabile l'esclusione delle piccole e medie imprese – principali destinatarie delle proposte in esame – dall'applicazione degli obblighi di rendicontazione, al fine di evitare l'introduzione di oneri non previsti che potrebbero gravare in modo eccessivo su tali imprese.

Formula quindi, anche a nome della relatrice Rossello, una proposta di docu-

mento, di cui illustra i contenuti (*vedi allegato 3*).

Cristina ROSSELLO (FI-PPE), *relatrice*, illustra i contenuti della proposta di documento.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di documento formulata dalle relatrici.

**Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 2021/2115 e (UE) n. 251/2014 per quanto riguarda alcune norme di mercato e misure di sostegno settoriale nel settore dei prodotti vitivinicoli e dei prodotti vitivinicoli aromatizzati. (COM(2025) 137 final).**

(Ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Alessandro GIGLIO VIGNA, *presidente*, nell'avviare l'esame della proposta di regolamento, ricorda che nel corso della settimana prossima sono previste numerose audizioni nell'ambito dell'esame delle proposte relative all'accordo di associazione tra l'Unione europea e, rispettivamente, la Repubblica di San Marino e il Principato di Andorra, auspicando una partecipazione ampia e attiva da parte di tutti i gruppi parlamentari presenti in Commissione.

Alessia AMBROSI (FDI), *relatrice*, evidenzia come la proposta di regolamento in esame sia volta ad affrontare le numerose sfide cui è sottoposto il comparto vitivinicolo, per effetto dei mutamenti del mercato dovuti alle nuove preferenze dei consumatori e del cambiamento climatico.

Sottolinea preliminarmente come il settore vitivinicolo abbia un ruolo chiave nell'economia dell'UE, dato che l'Europa è il principale produttore mondiale di vino con una produzione media annua, tra il 2020 e il 2025, di 157 milioni di ettolitri che rappresentava, nel 2023, il 44 per cento della

superficie vitivinicola mondiale, oltre il 60 per cento della produzione e il 48 per cento del consumo.

In questo contesto, secondo le proiezioni di Eurostat, nel 2024/2025 l'Italia si attesta come il principale produttore vinicolo dell'UE, seguita dalla Francia e dalla Spagna.

Nonostante la preminenza mondiale nella produzione, la Commissione europea registra il costante calo nel consumo di vino, gli effetti sulle esportazioni di una generale contrazione dei consumi di prodotti alcolici, nonché la minore prevedibilità della produzione per la sua vulnerabilità ai cambiamenti climatici. La sovrapproduzione che ne deriva comporta una pressione sui prezzi, con la conseguenza che i viticoltori hanno meno reddito da investire nella loro attività e scarse riserve finanziarie su cui contare se uno degli eventi meteorologici più frequenti e spesso localizzati colpisce la loro regione.

Per reagire a queste criticità la proposta, muovendo dalle raccomandazioni del Gruppo di alto livello sulla politica vitivinicola, apporta modifiche a tre regolamenti vigenti: il regolamento sull'Organizzazione Comune dei Mercati dei prodotti agricoli; il regolamento sui prodotti vitivinicoli aromatizzati; il regolamento sui piani strategici nazionali della PAC.

Procede, pertanto, ad illustrare sinteticamente gli elementi della proposta, rinviando per maggiori approfondimenti alla documentazione prodotta dagli Uffici.

Le modifiche al regolamento sull'Organizzazione Comune dei Mercati dei prodotti agricoli sono intese ad affrontare il calo della domanda e il conseguente rischio di sovrapproduzione. In particolare, sono introdotte modifiche al sistema delle autorizzazioni per l'impianto e il reimpianto di vigneti, che alleggeriscono il sistema sanzionatorio e garantiscono maggiore flessibilità agli Stati membri nella gestione delle autorizzazioni.

Viene, inoltre, introdotta la facoltà per gli Stati membri di adottare misure a supporto dell'estirpazione delle viti in eccesso e della vendemmia verde, consistente nella rimozione delle uve non mature prima della

vendemmia. Infine, gli Stati membri dovrebbero poter adottare regole di commercializzazione sulle rese massime di uva e sulla gestione delle scorte di vino.

Le modifiche al regolamento sui vini aromatizzati consentirebbero la commercializzazione di prodotti vitivinicoli aromatizzati con un volume alcolometrico più basso rispetto a quello attualmente imposto dalla normativa, con l'obiettivo di soddisfare la domanda di bevande innovative a basso tenore alcolico. Il regolamento è modificato anche allo scopo di consentire la produzione di Glühwein con vino rosato o con vino di frutta, dato che attualmente lo stesso può essere prodotto solo a partire da vino bianco e da vino rosso.

Le modifiche sulla disciplina dell'etichettatura riguardano sia il regolamento OCM per quanto riguarda i vini, sia il regolamento sui vini aromatizzati.

Per favorire il commercio di vino e di prodotti vitivinicoli aromatizzati a basso tenore alcolico e consentire al settore di rispondere all'evoluzione della domanda dei consumatori, la Commissione europea propone di indicare il titolo alcolometrico che un prodotto deve avere per essere etichettato come « analcolico », a « zero alcol » e « a contenuto alcolico ridotto ». Propone inoltre di rendere obbligatoria l'espressione « ottenuto mediante dealcolizzazione » nelle etichette dei vini dealcolizzati. Si prevede anche la possibilità di produrre vino spumante a tenore alcolico ridotto direttamente da vini fermi dealcolizzati o da vini parzialmente dealcolizzati, mentre attualmente lo stesso può essere prodotto solo dealcolizzando un vino spumante. Ciò consentirebbe di evitare un passaggio aggiuntivo volto a reintrodurre il diossido di carbonio eliminato dal processo di dealcolizzazione.

Altre modifiche sono volte ad armonizzare l'etichettatura elettronica di vini e vini aromatizzati, conferendo alla Commissione europea il potere di adottare atti delegati per definire regole uniformi sulla forma grafica delle informazioni fornite e sul mezzo di trasmissione elettronico apposto sull'etichetta, che può essere, ad esempio, un *QR code*.

Da ultimo, le modifiche al regolamento sui piani strategici nazionali della PAC sono, in primo luogo, dirette a promuovere il turismo vitivinicolo nelle regioni con produzioni a denominazione protetta o indicazioni geografiche protette. Inoltre, le misure proposte consentirebbero agli Stati membri di stabilire condizioni che evitino un aumento di resa nell'attuazione di misure di ristrutturazione e riconversione dei vigneti. Modifiche sono apportate anche alle misure per la promozione e la comunicazione realizzate nei paesi terzi, allo scopo di estendere a 5 anni la durata massima del sostegno concesso a tali iniziative. Infine, con l'obiettivo di fornire maggiore sostegno per fare fronte alle conseguenze dei cambiamenti climatici e di favorire la cooperazione nel settore, la proposta include alcune modifiche per quanto riguarda il sostegno finanziario erogabile dall'Unione.

Sottolinea che la Commissione europea non ha effettuato una valutazione d'impatto, richiamando l'urgenza di adottare l'iniziativa. Anche in coerenza con le posizioni più volte assunte dalla XIV Commissione, considera molto discutibile questa scelta, che impedisce ai Parlamenti nazionali e ai soggetti interessati di operare una compiuta valutazione delle misure proposte e delle eventuali opzioni regolative alternative.

Fa presente che sulla proposta è stata invece trasmessa la relazione del Governo ai sensi dell'articolo 6, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, che valuta complessivamente in senso positivo l'intervento, considerandolo conforme all'interesse nazionale. Ciò in quanto la nuova disciplina consentirebbe agli Stati membri e al settore di reagire rapidamente alle sfide poste dal cambiamento climatico, dalle crisi di mercato e dalle mutate esigenze dei consumatori.

Passando agli aspetti relativi al rispetto dei principi in materia di riparto di competenze previsti dai Trattati, rileva anzitutto che la base giuridica su cui si fonda la proposta è correttamente costituita dall'articolo 42, primo comma, e dall'articolo 43, paragrafo 2, del TFUE. La relazione del

Governo sottolinea tuttavia l'opportunità di considerare come base giuridica, oltre agli articoli già correttamente individuati, anche l'articolo 114 del TFUE, che disciplina il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri che hanno per oggetto l'instaurazione ed il funzionamento del mercato interno.

Per quanto riguarda la conformità al principio di sussidiarietà, la Commissione europea motiva la necessità di intervenire per recepire le raccomandazioni del Gruppo di alto livello sulla politica vitivinicola, peraltro concordate all'unanimità dai rappresentanti nazionali, dato che i singoli Stati membri non potrebbero autonomamente attuarle.

Sottolinea, inoltre, che la proposta introduce un margine di manovra più ampio in capo agli Stati membri per gestire il potenziale produttivo in modo adeguato alla situazione specifica delle regioni produttrici di vino.

Con riferimento, invece, al principio di proporzionalità, la Commissione europea sostiene che tale principio sia rispettato in quanto le modifiche non vanno oltre quanto previsto nelle raccomandazioni del richiamato Gruppo di alto livello, sostenute da tutti gli Stati membri.

Alla luce dell'importanza della proposta per il settore vitivinicolo propone conclusivamente di svolgere un breve ciclo di audizioni delle organizzazioni rappresentative del settore allo scopo di acquisire più approfonditi elementi di valutazione.

Poiché il termine per la verifica di sussidiarietà scade il 3 giugno 2025, le audizioni potrebbero svolgersi la prossima settimana prima della approvazione del documento da parte della XIV Commissione.

Alessandro GIGLIO VIGNA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2021/691 per quanto riguarda il sostegno ai lavoratori la**

**cui espulsione dal lavoro sia imminente in imprese in fase di ristrutturazione.**

**(COM(2025) 140 final).**

(Ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà).

*(Esame e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Calogero PISANO (NM(N-C-U-I)M-CP), *relatore*, osserva che la proposta di regolamento è volta ad ampliare l'ambito di applicazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per i lavoratori espulsi dal lavoro (« FEG »), includendo anche i lavoratori la cui espulsione da imprese soggette a ristrutturazione aziendale sia imminente.

A tal fine, prospetta modifiche al regolamento (UE)2021/691 che nella formulazione attuale consente il ricorso al FEG soltanto a beneficio di lavoratori che hanno già perso il lavoro. Ricorda, infatti, che il FEG fornisce sostegno specifico *una tantum* – sotto forma di misure di politica attiva del lavoro – ai lavoratori dell'Ue dipendenti o autonomi che hanno perso il lavoro a seguito di ristrutturazioni aziendali per agevolare il loro reinserimento nel mercato del lavoro.

Si tratta di una tematica molto importante poiché, come anche sottolineato nella relazione illustrativa della Commissione europea, le perturbazioni economiche, derivanti ad esempio dalla duplice transizione o dalla globalizzazione, possono impattare negativamente sui lavoratori le cui competenze non sono più strettamente necessarie.

Prima di illustrare i principali contenuti della proposta in esame, ritiene utile riportare, in estrema sintesi, le motivazioni della Commissione europea alla base dell'iniziativa.

Innanzitutto la Commissione europea sottolinea che il FEG, nel suo assetto attuale, è una misura a carattere essenzialmente emergenziale, che permette soltanto di assistere i lavoratori che hanno già perso il lavoro.

In aggiunta, rileva che durante gli eventi di ristrutturazione le imprese spesso non dispongono di risorse sufficienti a sostenere i lavoratori collocati in esubero.

Inoltre, secondo la relazione illustrativa non potrebbe nemmeno essere adoperato il Fondo sociale europeo Plus (« FSE+ »), i cui finanziamenti – finalizzati a garantire assistenza preventiva di lungo termine – non sono facilmente riprogrammabili nel breve termine.

Pertanto, secondo la Commissione europea, la proposta in esame potrebbe contribuire in via generale ad attenuare gli effetti negativi delle perturbazioni economiche sulla forza lavoro e a stimolare la competitività economica dell'UE.

Sottolinea che la relazione tecnica trasmessa dal Governo ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 234 del 2012 esprime una valutazione positiva sulle finalità generali perseguite dalla proposta e la ritiene conforme all'interesse nazionale, pur segnalando la necessità di chiarimenti su taluni aspetti della proposta.

La Commissione europea informa di non aver consultato i portatori di interessi né elaborato una valutazione di impatto della proposta. Si è piuttosto limitata a riportare che, dopo un'analisi delle sfide, la proposta è necessaria per fare in modo che il FEG permetta di sostenere più efficacemente lavoratori, regioni ed imprese.

Segnala che sarebbe tuttavia opportuno, nel corso dell'esame della proposta, valutare più approfonditamente questa scelta della Commissione europea, che non appare adeguatamente motivata e non consente di operare una ponderazione approfondita delle opzioni regolative.

Ciò premesso, illustra brevemente il contenuto della proposta, rinviando alla documentazione predisposta dagli Uffici.

La proposta essenzialmente amplia l'oggetto e l'ambito di applicazione del regolamento (UE) 2021/691 che disciplina attualmente il FEG, includendovi anche i lavoratori la cui espulsione dal lavoro sia imminente in imprese coinvolte in rilevanti eventi di ristrutturazione. Inoltre estende gli obiettivi del FEG, includendo tra l'altro il sostegno ai lavoratori il cui licenziamento

è imminente ad acquisire le competenze necessarie per svolgere funzioni diverse o cambiare lavoro, e specifica le definizioni di:

« lavoratore la cui espulsione dal lavoro è imminente », ossia un lavoratore, indipendentemente dal tipo o dalla durata del suo rapporto di lavoro, il cui contratto o rapporto di lavoro dovrebbe concludersi per collocamento in esubero a partire dalla data in cui il datore di lavoro notifica per iscritto all'autorità pubblica competente il progetto di licenziamento collettivo in conformità all'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 98/59/CE;

« impresa in fase di ristrutturazione », ossia un'impresa in cui è in atto un processo che comporta licenziamenti collettivi ai sensi della direttiva 98/59/CE.

La proposta estende quindi le ipotesi di intervento del FEG, includendo anche l'imminente espulsione dal lavoro di almeno 200 lavoratori in un'impresa in fase di ristrutturazione in uno Stato membro (paragrafo 4).

La Commissione europea propone inoltre di includere tra le misure di politica attiva previste dal FEG anche quelle volte ad acquisire le competenze necessarie per svolgere funzioni diverse presso lo stesso datore di lavoro o trovare un lavoro presso un datore di lavoro diverso. In particolare, la modifica proposta include anche attività di formazione e riqualificazione, anche per quanto riguarda le tecnologie dell'informazione e della comunicazione e le altre competenze richieste nell'era digitale, la certificazione delle conoscenze e delle competenze acquisite, i servizi individuali di assistenza nella ricerca di lavoro e attività per gruppi mirati, l'orientamento professionale, i servizi di consulenza, il tutoraggio, l'assistenza al ricollocamento, la promozione dell'imprenditorialità e le attività di cooperazione; per contro, non sono contemplati regimi di riduzione dell'orario di lavoro.

Ritiene che quest'ultimo aspetto vada necessariamente approfondito e valutato adeguatamente nel corso dell'esame della proposta. In particolare, il Governo ha, a tal proposito, sottolineato l'opportunità di includere anche misure speciali di durata limitata, quali indennità per la ricerca di un lavoro e incentivi all'assunzione destinati ai datori di lavoro, sottolineando che diversamente verrebbe meno il valore aggiunto della modifica proposta, in quanto misure di formazione e riqualificazione analoghe sono già contemplate nell'ordinamento nazionale (e in particolare nell'ambito del programma « Garanzia dell'Occupabilità dei lavoratori », cosiddetto « GOL »).

A giudizio della relazione, la proposta dovrebbe altresì chiarire se alla luce delle modifiche proposte, un'azienda possa selezionare le misure da impiegare sulla base delle esigenze dei lavoratori, ad esempio prevedendo, dopo una prima attivazione di strumenti di formazione e riqualificazione di lavoratori in CIG con aziende del territorio, ulteriori forme di supporto per la fase del licenziamento, come l'indennità di mobilità, l'offerta congrua, gli incentivi occupazionali, il sostegno ai costi di trasferimento.

Infine, la proposta interviene, tra l'altro, sulla « determinazione del contributo finanziario » stabilendo che il tasso di cofinanziamento delle spese sostenute dallo Stato membro per i beneficiari (tra cui anche i lavoratori il cui licenziamento è imminente) sia pari al 100 per cento.

Al riguardo, la relazione tecnica ritiene necessario chiarire se le imprese in fase di ristrutturazione siano effettivamente obbligate a contribuire al cofinanziamento nazionale per poter beneficiare del sostegno FEG.

L'articolo 2 riguarda l'entrata in vigore del regolamento oggetto della proposta.

Ciò chiarito, osserva come nell'ordinamento italiano nei casi di crisi o di riorganizzazione aziendale i datori di lavoro di imprese aventi determinati requisiti dimensionali possono ricorrere al trattamento di integrazione salariale straordinario per la gestione dei rapporti di lavoro (di cui al decreto legislativo n. 148 del 2015). La Cassa

integrazione guadagni straordinaria (« CIGS ») include anche un obbligo formativo per i lavoratori, tenuti a partecipare ad iniziative di carattere formativo o di riqualificazione (anche mediante fondi paritetici interprofessionali), allo scopo di mantenere o sviluppare le competenze in vista della conclusione della procedura di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa e in connessione con la domanda di lavoro espressa dal territorio.

Passando agli aspetti relativi al rispetto dei principi in materia di riparto di competenze previsti dai Trattati, rileva anzitutto che la base giuridica su cui si fonda la proposta è costituita correttamente dall'articolo 175, terzo comma, del TFUE che consente al Parlamento europeo e al Consiglio, qualora siano necessarie azioni specifiche che esulano dall'ambito di applicazione dei Fondi strutturali dell'UE, di intervenire mediante procedura legislativa ordinaria, previa consultazione del Comitato economico e sociale e del Comitato delle regioni.

Anche la relazione trasmessa dal Governo ritiene la proposta pienamente rispettosa del principio di attribuzione.

Per quanto riguarda la conformità al principio di sussidiarietà, la Commissione motiva la necessità di intervenire per consentire un'attivazione del FEG anche per fornire un aiuto preventivo ai lavoratori il cui collocamento in esubero sia imminente in presenza di una ristrutturazione aziendale.

La relazione del Governo, nel valutare la proposta conforme al principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del TFUE, sottolinea tuttavia che qualora il novero delle misure proposte non venisse ampliato la proposta difetterebbe di valore aggiunto, tenuto conto che misure di formazione e riqualificazione sono già previste nell'ordinamento interno.

Ritiene pertanto necessario approfondire nel corso dell'esame questo aspetto.

Per quanto riguarda, invece, la conformità della proposta al principio di proporzionalità, segnala che la Commissione europea sostiene che le misure proposte, come osserva anche la relazione tecnica del Go-

verno, non vanno al di là di quanto necessario per conseguire l'obiettivo indicato.

A giudizio della Commissione europea, quanto alla scelta dell'atto giuridico, considerato che l'atto giuridico oggetto di modifica è un regolamento, l'atto modificativo dovrebbe assumere la stessa forma.

Prima di concludere, ricorda che la proposta segue la procedura legislativa ordinaria e che l'esame dell'atto risulta avviato dai parlamenti di Svezia, Lettonia, Danimarca e Polonia (Senato).

Ricorda che il termine per la verifica di sussidiarietà scade il 5 giugno 2025.

Alessandro GIGLIO VIGNA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 9.05.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Giovedì 15 maggio 2025.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 9.05 alle 9.15.

## ALLEGATO 1

**Disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale.****C. 2316 Governo, approvato dal Senato.****PARERE APPROVATO**

La XIV Commissione,

esaminato, per i profili di propria competenza, il disegno di legge C. 2316, approvato dal Senato, recante disposizioni e delega al Governo in materia di intelligenza artificiale;

considerato che il provvedimento si inserisce nel quadro del Regolamento (UE) 2024/1689 («*AI Act*»), che ha istituito a livello dell'Unione europea il primo regime giuridico organico in materia di intelligenza artificiale, volto a promuovere lo sviluppo e l'adozione di sistemi di intelligenza artificiale sicuri, affidabili e rispettosi dei diritti fondamentali, attraverso una *governance* armonizzata basata sulla classificazione dei rischi;

considerato che il disegno di legge si propone di introdurre principi generali e disposizioni settoriali per favorire un utilizzo antropocentrico e responsabile dell'intelligenza artificiale, contemperando le opportunità offerte dall'innovazione tecnologica con l'esigenza di tutelare i diritti fondamentali, la sicurezza, la trasparenza e la non discriminazione, in linea con il diritto dell'Unione europea;

rilevato che il disegno di legge, in particolare:

stabilisce principi pienamente conformi al diritto dell'Unione europea, assicurando in particolare la tutela dei dati personali, la salvaguardia della libertà di espressione e la promozione del rispetto della dignità umana;

disciplina specificamente settori come la sanità e il lavoro in conformità agli articoli 8 e 57 del Regolamento (UE) 2024/1689, relativi rispettivamente all'uso dei sistemi di intelligenza artificiale ad

alto rischio e ai loro effetti sui diritti dei lavoratori;

istituisce una *governance* nazionale, designando l'Agenzia per l'Italia digitale (AgID) e l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale (ACN) quali autorità competenti, in coerenza con gli articoli 70 e 74 del medesimo Regolamento europeo;

prevede una delega al Governo per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al Regolamento (UE) 2024/1689, comprensiva dell'attribuzione dei poteri sanzionatori e della promozione di percorsi di formazione sull'uso corretto dell'intelligenza artificiale;

reca disposizioni a tutela del diritto d'autore in coerenza con le previsioni dell'*AI Act*, richiamando il principio di origine umana dell'opera dell'ingegno e il rispetto della disciplina europea in materia di proprietà intellettuale;

considerato, inoltre, che l'articolo 6 esclude, al comma 1, dall'ambito applicativo del disegno di legge le attività relative ai sistemi di intelligenza artificiale condotte per finalità di sicurezza nazionale, cybersicurezza e difesa, in coerenza con quanto previsto dal Regolamento europeo, e che il comma 2 – nel prevedere che i sistemi di intelligenza artificiale « destinati all'uso in ambito pubblico » siano installati su *server* ubicati nel territorio nazionale, salvo per l'impiego in operazioni militari all'estero – introduce una misura volta a garantire la sovranità e la sicurezza dei dati sensibili, risultando compatibile con il diritto dell'Unione europea alla luce dell'articolo 51 del Trattato sull'Unione Europea e della direttiva 2006/123/CE, che ammettono restrizioni alla libertà di stabilimento e alla libera pre-

stazione dei servizi per motivi di ordine pubblico e sicurezza;

tenuto conto che le previsioni di cui all'articolo 6, comma 2, nonostante la latitudine piuttosto estesa della loro formulazione letterale, dovranno comunque, in fase applicativa, essere interpretate ed attuate in senso comunitariamente conforme e cioè limitandosi a quelle fatti-

specie per le quali la pertinente disciplina unionale consente limitate restrizioni;

valutato che il disegno di legge non risulta incompatibile con l'ordinamento dell'Unione europea,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE.**

## ALLEGATO 2

**Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (UE) 2015/1017, (UE) 2021/523, (UE) 2021/695 e (UE) 2021/1153 per quanto riguarda l'aumento dell'efficienza della garanzia dell'Unione a norma del regolamento (UE) 2021/523 e la semplificazione degli obblighi di rendicontazione. (COM(2025) 84 final).**

**DOCUMENTO APPROVATO**

La XIV Commissione,

esaminata, ai fini della verifica di conformità con il principio di sussidiarietà, la proposta di regolamento che semplifica la legislazione vigente nel settore dei programmi di investimento dell'UE, con particolare riguardo a InvestEU (COM(2025)84);

preso atto della relazione trasmessa dal Governo ai sensi dell'articolo 6, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, sulla proposta di regolamento;

tenuto conto che, sulla base del testo di compromesso elaborato dalla Presidenza polacca, il 16 aprile 2025 il Consiglio dell'UE ha approvato il proprio mandato negoziale sulla proposta;

premesso che la proposta è parte integrante dei due primi pacchetti cosiddetti « omnibus », adottati dalla Commissione europea il 26 febbraio 2025 per semplificare la legislazione vigente, non solo in materia di investimenti dell'UE ma anche di sostenibilità;

ritenuto condivisibile l'obiettivo generale della proposta di mobilitare circa 50 miliardi di euro di investimenti pubblici e privati aggiuntivi per finanziare attività a più alto rischio a sostegno delle politiche prioritarie dell'Unione, in particolare quelle relative alla Bussola per la competitività dell'UE, al Patto per l'industria pulita, alla politica industriale in materia di difesa e alla mobilità militare;

osservato che nella fase preparatoria della proposta la Commissione europea:

ha consultato i portatori di interessi, che hanno in particolare sottolineato

l'esigenza di incrementare il bilancio di InvestEU e la natura eccessivamente impegnativa degli obblighi di rendicontazione, ritenuti onerosi a causa della loro frequenza e complessità;

ha effettuato una stima dei risparmi che si determinerebbero introducendo le misure proposte in materia di semplificazione degli obblighi di rendicontazione e amministrativi;

non ha tuttavia ritenuto necessario effettuare una valutazione d'impatto supplementare, ritenendo sufficienti la valutazione d'impatto svolta nel contesto della proposta originaria del regolamento InvestEU e una valutazione intermedia, pubblicata nel settembre 2024; tale motivazione non appare tuttavia condivisibile, in quanto sarebbe stato comunque più opportuno condurre un'analisi più accurata delle opzioni regolative e dei possibili impatti delle misure proposte;

rilevato, con riferimento al rispetto del principio di attribuzione, che la base giuridica su cui si fonda la proposta è correttamente costituita dagli articoli 173 e 175, terzo comma, del TFUE per la modifica del regolamento InvestEU, dagli articoli 172, 173, 175, terzo comma, e 182, paragrafo 1, del TFUE per il regolamento FEIS, dagli articoli 172 e 194 del TFUE per il regolamento MCE e dagli articoli 173, paragrafo 3, 182, paragrafo 1, 183 e 188, secondo comma, del TFUE per il regolamento Orizzonte Europa;

ritenuta la proposta conforme al principio di sussidiarietà, in quanto, come osservato anche nella relazione tecnica del

Governo, le modifiche proposte sono necessarie per affrontare le carenze di investimento e per mobilitare risorse finanziarie in settori prioritari, contribuendo così agli obiettivi strategici dell'Unione. Esse determinerebbero un effetto moltiplicatore e un impatto concreto molto più consistenti di quanto potrebbe essere ottenuto da programmi di investimento dei singoli Stati membri. Il rafforzamento del comparto degli Stati membri consentirebbe, inoltre, di far fronte ai fallimenti del mercato e alle carenze di investimenti specifici per paese, avvalendosi, nel contempo, di prodotti finanziari progettati a livello centrale e fornendo un canale di distribuzione collaudato e ben funzionante per l'uso dei fondi di bilancio, mobilitando allo stesso tempo finanziamenti del settore privato;

considerata altresì la proposta conforme al principio di proporzionalità, in quanto, come osservato anche nella relazione trasmessa dal Governo sulla proposta di regolamento, le misure prospettate:

non impongono un onere eccessivo agli Stati membri o ai destinatari finali, ma piuttosto semplificano gli obblighi di rendicontazione e riducono gli oneri amministrativi, sostenendo un ambiente più favorevole agli investimenti;

non sostituiscono gli investimenti degli Stati membri ma sono a loro complementari;

ravvisata, tuttavia, l'esigenza che, nel corso del negoziato sulla proposta, come

già promosso dal Governo italiano in sede di Consiglio dell'UE:

si continuino a sostenere fortemente l'incremento di risorse a favore dello strumento, le istanze di semplificazione e il miglioramento nell'utilizzo del comparto degli Stati membri e nella mobilitazione di fondi nazionali in sinergia con le risorse dell'UE;

si introducano, in particolare, nel regolamento InvestEU, disposizioni volte a indicare in modo esplicito la possibilità di ricorrere a un sistema di garanzie multilivello europee e nazionali all'interno del comparto Stati membri, come era prospettato da un emendamento promosso dall'Italia ma non accolto nel mandato negoziale del Consiglio: tali disposizioni consentirebbero infatti di suddividere il rischio in diverse *tranche*, ciascuna con un livello di rischio e rendimento differente, e potrebbero quindi attrarre una gamma più ampia di investitori e migliorare la capacità di mobilitare capitali privati per investimenti strategici;

rilevata l'esigenza che il presente documento sia trasmesso al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione europea, nell'ambito del dialogo politico,

#### VALUTA CONFORME

la proposta al principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del Trattato sull'Unione europea.

## ALLEGATO 3

**Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive 2006/43/CE, 2013/34/UE, (UE) 2022/2464 e (UE) 2024/1760 per quanto riguarda taluni obblighi relativi alla rendicontazione societaria di sostenibilità e al dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità. (COM(2025) 81 final).**

**Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2023/956 per quanto riguarda la semplificazione e il rafforzamento del meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere. (COM(2025) 87 final).**

**DOCUMENTO APPROVATO**

La XIV Commissione,

esaminate, ai fini della verifica di conformità con il principio di sussidiarietà, la proposta di direttiva (COM(2025)81) sulla rendicontazione di sostenibilità e sul dovere di diligenza e la proposta di regolamento (COM(2025)87) relativa al meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere (CBAM);

considerata altresì la direttiva (UE) 2025/794, cosiddetta *Stop the clock*, definitivamente approvata il 14 aprile 2025, che ha rinviato l'entrata in vigore di talune disposizioni della CSRD e della CSDDD;

tenuto conto degli elementi di conoscenza e di valutazione emersi nel corso delle audizioni svolte nell'ambito dell'esame della proposta;

premesso che:

entrambe le proposte si pongono un obiettivo generale pienamente condivisibile, in quanto volte a semplificare il quadro normativo vigente in materia di sostenibilità, al fine di ridurre gli oneri a carico delle imprese, senza comprometterne gli obiettivi strategici;

è necessario tuttavia che il percorso verso la semplificazione normativa e la riduzione degli oneri regolamentari da parte dell'Unione europea prosegua con ulteriori e più ambiziose misure, al fine di contri-

buire alla riduzione del divario di competitività del sistema produttivo europeo rispetto ai competitori globali;

pur essendo le proposte accompagnate da documenti di lavoro predisposti dai servizi della Commissione europea, quest'ultima non ha presentato su di esse una valutazione d'impatto in ragione della loro natura e dell'urgenza; questa decisione della Commissione europea non appare tuttavia adeguatamente motivata e pregiudica un'effettiva e corretta valutazione degli effetti delle misure proposte;

disporre di un'analisi dettagliata degli impatti delle iniziative, come imposto dall'articolo 5 del Protocollo n. 2, sarebbe infatti cruciale proprio in ragione della loro incidenza sulla competitività delle imprese europee;

a questo riguardo va evidenziato che, in riferimento al CBAM, sono state individuate dal Governo italiano diverse criticità, ribadite in due *non-paper* presentati alle Istituzioni europee a dicembre 2024 e marzo 2025, come la necessità di estendere tale meccanismo anche ai prodotti a valle; l'impatto del CBAM deve essere pertanto valutato accuratamente in vista di una profonda ricalibratura rispetto alla quale la presente proposta della Commissione costituisce solo un punto di partenza nell'ambito della più ampia revisione del regolamento;

in relazione alla rendicontazione di sostenibilità, invece, è necessario considerare gli effetti della revisione proposta sui mercati finanziari, sugli enti creditizi e sugli amministratori di indici di riferimento, affinché il processo di semplificazione sia coerente e armonizzato con la disciplina vigente sulla rendicontazione bancaria;

per tali ragioni è necessario che la Commissione europea predisponga la valutazione di impatto;

tenuto conto che:

è apprezzabile l'esclusione delle PMI dall'ambito di applicazione della rendicontazione di sostenibilità, nonché l'obiettivo di ridurre le ripercussioni a cascata sulle stesse, prevedendo che, quando sono incluse nelle catene del valore di un'altra impresa, esse non debbano essere tenute a fornire informazioni in aggiunta, in riferimento alla rendicontazione di sostenibilità, rispetto a quelle specificate nei principi ad uso volontario;

tuttavia, dal momento che i principi di rendicontazione di sostenibilità ad uso volontario per le imprese che non rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva sono stabiliti tramite atti delegati della Commissione europea, sarà necessario prestare particolare attenzione alla fase attuativa: questo al fine di garantire un'effettiva tutela della competitività delle PMI e la proporzionalità degli oneri, evitando che gli stessi atti delegati introducano oneri non previsti dalla proposta che potrebbero gravare sulle PMI fortemente coinvolte nelle catene di fornitura delle grandi imprese;

l'adesione alla rendicontazione volontaria rischia infatti di diventare una condizione di fatto che le PMI dovranno rispettare per continuare a lavorare con le grandi imprese europee soggette alla rendicontazione di sostenibilità: ne discenderebbe la necessità di adottare metodologie strutturate, sviluppare competenze tecniche interne o esternalizzare a professionisti, nonché di effettuare investimenti in formazione, raccolta dati e digitalizzazione dei processi; tale obbligo indiretto potrebbe

finire per vanificare l'esclusione formale delle PMI dalla rendicontazione di sostenibilità;

è indispensabile pertanto che il processo di sviluppo degli atti delegati sia trasparente e preveda un coinvolgimento strutturato dei principali portatori di interesse;

osservato, inoltre, che:

la proposta sulla rendicontazione di sostenibilità e il dovere di diligenza modifica la normativa sul dovere di diligenza eliminando l'obbligo di condurre sistematicamente valutazioni approfondite degli impatti negativi lungo le catene del valore a livello di partner commerciali indiretti, a meno che l'azienda disponga di informazioni plausibili che suggeriscano che si sono verificati o potrebbero verificarsi impatti negativi;

tuttavia tale eccezione, facendo riferimento a un concetto indeterminato, risulta poco chiara e quindi non in linea con l'obiettivo di semplificazione: sarebbe pertanto opportuno definire chiaramente le condizioni che giustificano tale previsione, stabilendo in modo più preciso in cosa debbano consistere le informazioni plausibili, evitando margini di discrezionalità che potrebbero penalizzare soprattutto le PMI soggette ad obblighi indiretti, alle quali non sarebbe garantita chiarezza ex ante circa i criteri idonei ad attivare gli obblighi;

a tal fine gli orientamenti generali sul dovere di diligenza, che ai sensi della proposta saranno adottati dalla Commissione europea entro luglio 2026, dovranno costituire un elemento cruciale per evitare interpretazioni divergenti ed effetti negativi sulle PMI;

rilevato, con riferimento al rispetto del principio di attribuzione, che:

la base giuridica su cui si fonda la proposta sulla rendicontazione di sostenibilità e sul dovere di diligenza è correttamente individuata dalla Commissione europea negli articoli 50 e 114 del TFUE; tali articoli consentono, rispettivamente, l'adozione di misure volte a dare attuazione alla

libertà di stabilimento nel mercato unico e a garantire l'instaurazione e il corretto funzionamento dello stesso, oltre a rappresentare anche la base giuridica delle direttive sulle quali interviene la proposta;

la base giuridica su cui si fonda la proposta sul CBAM è correttamente individuata dalla Commissione europea nell'articolo 192, paragrafo 1, del TFUE, su cui si basa anche il regolamento vigente che la proposta intende modificare; ai sensi dell'articolo 191 e dell'articolo 192, paragrafo 1, del TFUE, infatti, l'Unione contribuisce a perseguire, tra gli altri, gli obiettivi di salvaguardia, tutela e miglioramento della qualità dell'ambiente e la promozione sul piano internazionale di misure destinate a risolvere i problemi dell'ambiente a livello regionale o mondiale;

considerate entrambe le proposte conformi al principio di sussidiarietà, in quanto:

per la proposta sulla rendicontazione di sostenibilità e sul dovere di diligenza, gli obiettivi di semplificazione e razionalizzazione non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri; inoltre, il valore aggiunto dell'intervento della Commissione europea consiste nel fatto che norme comuni assicurano condizioni di parità per le imprese stabilite nei vari Stati membri, mentre differenze sostanziali tra le normative nazionali creerebbero costi e complessità aggiuntive a carico delle imprese che operano a livello transfrontaliero, pregiudicando il mercato unico dell'UE;

per la proposta sul CBAM, sussiste l'esigenza di aumentare il grado di certezza

del diritto e razionalizzare gli obblighi di comunicazione. In questo caso, il valore aggiunto consiste nel fatto che gli obiettivi di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e di protezione contro il rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio nel mercato unico possono essere perseguiti in maniera più efficace a livello dell'UE;

ritenute le proposte altresì conformi al principio di proporzionalità in quanto:

la proposta sulla rendicontazione di sostenibilità e sul dovere di diligenza modifica la CSRD rendendola più proporzionata in riferimento ai suoi obiettivi strategici e la CSDDD al fine di semplificare e razionalizzare gli obblighi a carico delle imprese senza compromettere né gli obiettivi della direttiva, né il quadro giuridico dell'UE in materia di sostenibilità;

la proposta sul CBAM si limita alle modifiche necessarie a ridurre l'onere di conformità delle imprese, senza incidere sulla sostanza degli obiettivi strategici, e a garantire il rispetto degli obblighi derivanti dal regolamento in modo più efficiente;

rilevata l'esigenza che il presente documento sia trasmesso al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione europea nell'ambito del dialogo politico,

#### VALUTA CONFORMI

le proposte al principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del Trattato sull'Unione europea.

## COMMISSIONE PARLAMENTARE

### per la semplificazione

#### S O M M A R I O

#### INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva in materia di semplificazione e digitalizzazione delle procedure amministrative nei rapporti tra cittadino e pubblica amministrazione.

Audizione di rappresentanti di Marino Fardelli, Presidente del Coordinamento Nazionale dei Difensori civici regionali e delle Province autonome di Trento e Bolzano (*Svolgimento e conclusione*) ..... 146

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI ..... 146

#### INDAGINE CONOSCITIVA

*Giovedì 15 maggio 2025. — Presidenza del presidente Francesco Saverio ROMANO.*

#### La seduta comincia alle 8.30.

**Indagine conoscitiva in materia di semplificazione e digitalizzazione delle procedure amministrative nei rapporti tra cittadino e pubblica amministrazione.**

**Audizione di rappresentanti di Marino Fardelli, Presidente del Coordinamento Nazionale dei Difensori civici regionali e delle Province autonome di Trento e Bolzano.**

*(Svolgimento e conclusione).*

Francesco Saverio ROMANO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante la resocontazione stenografica e la trasmissione attraverso la *web-tv* della Camera dei deputati. Introduce, quindi, l'audizione.

Marino FARDELLI, *Presidente del Coordinamento Nazionale dei Difensori civici regionali e delle Province autonome di Trento*

e Bolzano, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, per formulare quesiti e osservazioni, le senatrici Gisella NATURALE (M5S) e Cinzia PELLEGRINO (FDI), in videoconferenza, e il deputato Gianangelo BOF (LEGA).

Marino FARDELLI, *Presidente del Coordinamento Nazionale dei Difensori civici regionali e delle Province autonome di Trento e Bolzano*, risponde ai quesiti formulati e rende ulteriori precisazioni.

Francesco Saverio ROMANO, *presidente*, ringrazia l'audito per l'intervento e dichiara conclusa l'audizione.

#### La seduta termina alle 9.10.

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.*

#### UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 9.10 alle 9.15.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE**  
**di controllo sull'attività degli enti gestori**  
**di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale**

S O M M A R I O

|  |     |
|--|-----|
| INDAGINE CONOSCITIVA:  |     |
| Sulla pubblicità dei lavori .....  | 147 |
| Indagine conoscitiva sugli investimenti finanziari e sulla composizione del patrimonio degli enti previdenziali e dei fondi pensione anche in relazione allo sviluppo del mercato finanziario e al contributo fornito alla crescita dell'economia reale. |     |
| Audizione del presidente del Consiglio di amministrazione e di altri rappresentanti dell'Organismo Italiano di Contabilità (OIC) sui principi contabili utilizzati nei bilanci degli enti previdenziali ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....       | 147 |
| AVVERTENZA .....   | 148 |

**INDAGINE CONOSCITIVA**

*Giovedì 15 maggio 2025. — Presidenza del presidente Alberto BAGNAI.*

**La seduta comincia alle 8.30.**

**Sulla pubblicità dei lavori.**

Alberto BAGNAI, *presidente*, comunica che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata, se non vi sono obiezioni, anche tramite l'impianto audiovisivo a circuito chiuso e la trasmissione in diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

**Indagine conoscitiva sugli investimenti finanziari e sulla composizione del patrimonio degli enti previdenziali e dei fondi pensione anche in relazione allo sviluppo del mercato finanziario e al contributo fornito alla crescita dell'economia reale.**

**Audizione del presidente del Consiglio di amministrazione e di altri rappresentanti dell'Organismo**

**Italiano di Contabilità (OIC) sui principi contabili utilizzati nei bilanci degli enti previdenziali.**

*(Svolgimento e conclusione).*

Alberto BAGNAI, *presidente*, introduce l'audizione del presidente del Consiglio di amministrazione dell'Organismo Italiano di Contabilità, Michele Pizzo, accompagnato dal segretario generale, Massimo Tezzon, dal direttore tecnico, Tommaso Fabi, e dal presidente del Comitato Principi Contabili, Simone Scettri.

Michele PIZZO, *presidente CdA OIC*, e Simone SCETTRI, *presidente Comitato Principi Contabili OIC*, svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, formulando domande e richieste di chiarimenti, i senatori Elisa PIRRO (M5S) e Tino MAGNI (Misto), i deputati Giorgio LOVECCHIO (FI-PPE) e Vanessa CATTOI (LEGA), nonché Alberto BAGNAI, *presidente*, a cui rispondono Michele PIZZO, *presidente CdA OIC*, e Simone SCETTRI, *presidente Comitato Principi Contabili OIC*.

Alberto BAGNAI, *presidente*, dopo aver ringraziato i rappresentanti dell'Organismo Italiano di Contabilità intervenuti, dichiara conclusa l'audizione.

**La seduta termina alle 9.25.**

---

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.*

**AVVERTENZA**

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato svolto:

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

## COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

### sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su altri illeciti ambientali e agroalimentari

#### S O M M A R I O

##### COMMISSIONE PLENARIA:

|  |     |
|--|-----|
| Sulla pubblicità dei lavori .....  | 149 |
| Audizione del presidente del Consorzio Biorepack, Marco Versari ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) ... | 149 |
| Sulla pubblicità dei lavori .....  | 150 |
| Comunicazioni del presidente .....   | 150 |
| UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....                                      | 150 |

##### COMMISSIONE PLENARIA

*Giovedì 15 maggio 2025. — Presidenza del presidente Jacopo MORRONE.*

**La seduta comincia alle 8.20.**

##### Sulla pubblicità dei lavori.

Jacopo MORRONE, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori della presente audizione sarà assicurata anche mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

##### Audizione del presidente del Consorzio Biorepack, Marco Versari.

*(Svolgimento e conclusione).*

Jacopo MORRONE, *presidente*, introduce l'audizione del presidente del Consorzio Biorepack, Marco Versari.

Ricorda che l'audizione si svolge in forma libera ed è aperta alla partecipazione da

remoto dei componenti della Commissione. Avverte, inoltre, che i lavori potranno proseguire in forma segreta, sia a richiesta dell'audito, sia dei colleghi, sospendendosi in tal caso la partecipazione da remoto e la trasmissione sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Marco VERSARI, *presidente del Consorzio Biorepack*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione. Chiede, quindi, che l'audizione prosegua in seduta segreta.

Jacopo MORRONE, *presidente*, propone che la Commissione si riunisca in seduta segreta.

*(La Commissione concorda. I lavori proseguono in seduta segreta indi riprendono in seduta pubblica).*

Jacopo MORRONE, *presidente*, ringrazia l'ospite per il contributo fornito ai lavori della Commissione e dichiara conclusa l'audizione.

**La seduta, sospesa alle 9, è ripresa alle 9.05.**

**Sulla pubblicità dei lavori.**

Jacopo MORRONE, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori della seduta sarà assicurata anche mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso.

**Comunicazioni del presidente.**

Jacopo MORRONE, *presidente*, comunica che, secondo quanto convenuto in ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, nella riunione appena svoltasi, si recherà in missione, in rappresentanza della Commissione, presso Agropoli, nella giornata del 6 giugno 2025, per partecipare a un convegno d'interesse per la Commissione, in tema di diritto ambientale e responsabilità delle nuove generazioni. La partecipazione è estesa ai commissari interessati.

Comunica altresì che l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, all'esito della medesima riunione, ha convenuto che la già prevista missione in Toscana si svolgerà dal 16 al 18 giugno prossimi.

Non essendovi altri interventi, dichiara concluse le comunicazioni in titolo.

**La seduta termina alle 9.10.**

---

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.*

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Giovedì 15 maggio 2025.*

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 9 alle 9.05.

## **COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA**

**sulle condizioni di sicurezza e sullo stato  
di degrado delle città e delle loro periferie**

---

### *S O M M A R I O*

|   |     |
|---|-----|
| UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI ..... | 151 |
|---|-----|

#### **UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Giovedì 15 maggio 2025.*

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 14.45 alle 14.55.

## COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

### sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere

#### S O M M A R I O

#### COMMISSIONE PLENARIA:

|   |     |
|---|-----|
| Sulla pubblicità dei lavori .....   | 152 |
| Audizione della professoressa Paola Profeta, Prorettrice per la diversità, inclusione e sostenibilità e professoressa ordinaria di scienza delle finanze presso il Dipartimento di Scienze sociali e politiche dell'Università Bocconi di Milano ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) ..... | 152 |

#### COMMISSIONE PLENARIA

*Giovedì 15 maggio 2025. — Presidenza del presidente Martina SEMENZATO.*

#### La seduta comincia alle 8.05.

#### Sulla pubblicità dei lavori.

Martina SEMENZATO, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

**Audizione della professoressa Paola Profeta, Prorettrice per la diversità, inclusione e sostenibilità e professoressa ordinaria di scienza delle finanze presso il Dipartimento di Scienze sociali e politiche dell'Università Bocconi di Milano.**

*(Svolgimento e conclusione).*

Martina SEMENZATO, *presidente*, ricorda che la seduta si svolge nelle forme dell'audizione libera ed è aperta alla partecipazione da remoto dei componenti della Commissione. Ricorda, inoltre che i lavori potranno proseguire in forma segreta, a richiesta dell'audita o dei commissari, so-

spendendosi in tal caso la partecipazione da remoto e la trasmissione sulla *web-tv*.  
Introduce quindi l'audizione.

Paola PROFETA, *Prorettrice per la diversità, inclusione e sostenibilità e professoressa ordinaria di scienza delle finanze presso il Dipartimento di Scienze sociali e politiche dell'Università Bocconi di Milano*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'inchiesta.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, il senatore Filippo SENSI (PD-IDP), la deputata Elena BONETTI (AZ-PER-RE) e Martina SEMENZATO, *presidente*.

Paola PROFETA, *Prorettrice per la diversità, inclusione e sostenibilità e professoressa ordinaria di scienza delle finanze presso il Dipartimento di Scienze sociali e politiche dell'Università Bocconi di Milano*, risponde ai quesiti posti e fornisce ulteriori precisazioni.

Martina SEMENZATO, *presidente*, dichiara conclusa l'audizione.

#### La seduta termina alle 8.50.

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.*

## COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

### sulla scomparsa di Emanuela Orlandi e di Mirella Gregori

#### S O M M A R I O

|   |     |
|---|-----|
| Comunicazioni del presidente .....  | 153 |
| Sulla pubblicità dei lavori .....   | 153 |
| PROCEDURE INFORMATIVE:  |     |
| Audizione del dottor Gianfranco Gramendola, all'epoca dei fatti oggetto dell'inchiesta funzionario operativo del Raggruppamento SISDE di Roma ..... | 154 |
| SCONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI DI OGGI .....  | 154 |

*Giovedì 15 maggio 2025. — Presidenza del presidente DE PRIAMO. — Interviene il dottor Gianfranco Gramendola, all'epoca dei fatti oggetto dell'inchiesta funzionario operativo del Raggruppamento SISDE di Roma. Sono presenti inoltre, quali collaboratori della Commissione, ai sensi dell'articolo 23 del Regolamento interno, l'avvocato Michele Antognoni, l'avvocato Alessandro Cardia, il dottor Manuel Cinquarla, il dottor Giuseppe De Martino, il giornalista Valter Delle Donne, l'avvocato David Ermini, il dottor Franco Ionta, l'avvocato Carmen Manfreda, il dottor Giuliano Mignini, il dottor Tommaso Nelli, l'avvocato Vittorio Palamenghi, il dottor Igor Patrino, l'avvocato Claudio Santini, il signor Augusto Scacco, il dottor Vincenzo Vecchio e il colonnello Massimiliano Vucetich, nonché il Vice questore aggiunto della Polizia di Stato dottor Giuseppe Paglia e il Maresciallo Capo dell'Arma dei carabinieri Giuseppe Andrisano.*

#### **La seduta comincia alle 14.45.**

##### **Comunicazioni del presidente.**

Il PRESIDENTE comunica che, conformemente alle indicazioni formulate nell'Uf-

ficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi svoltosi il 15 aprile 2025, è stato rinnovato, ai sensi dell'articolo 23, comma 1 del Regolamento interno, per la durata dell'intera legislatura, l'incarico di consulente a tempo parziale e a titolo gratuito alla dottoressa Francesca Valeria Gruppi e al professor Alberto Melloni.

##### **Sulla pubblicità dei lavori.**

Il PRESIDENTE avverte che della seduta odierna verrà redatto il resoconto stenografico.

Ai sensi dell'articolo 12, comma 5, del Regolamento interno, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà inoltre assicurata attraverso l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso per la parte relativa alle audizioni. Si riserva, ai sensi del comma 6 del già citato articolo 12, apprezzate le circostanze, di disporre l'interruzione anche solo temporaneamente di tale forma di pubblicità. Ricorda inoltre che gli auditi rispondono delle opinioni espresse e delle dichiarazioni rese e che possono richiedere in qualsiasi momento alla Commissione la chiusura della trasmis-

sione audio-video e la secretazione dell'audizione o di parte di essa, ove ritengano di riferire fatti o circostanze che non debbano essere divulgati. Precisa infine che ai sensi dell'articolo 12, comma 2, del Regolamento interno, la Commissione, su richiesta del Presidente o di due componenti, può deliberare di riunirsi in seduta segreta tutte le volte che lo ritenga opportuno. Ricorda, altresì, che, ai sensi dell'articolo 19, comma 8, del Regolamento interno, i Commissari e tutti coloro che, a vario titolo, collaborano con la Commissione sono obbligati all'osservanza del segreto e a non divulgare informazioni e documenti di cui siano venuti a conoscenza nel corso dell'attività d'inchiesta.

Non essendovi osservazioni, così rimane stabilito.

#### **PROCEDURE INFORMATIVE**

**Audizione del dottor Gianfranco Gramendola, all'epoca dei fatti oggetto dell'inchiesta funzionario operativo del Raggruppamento SISDE di Roma.**

Il PRESIDENTE introduce l'audizione del dottor Gianfranco Gramendola, all'e-

poca dei fatti oggetto dell'inchiesta funzionario operativo del Raggruppamento SISDE di Roma, il quale chiede che i lavori proseguano in seduta segreta.

Il PRESIDENTE dispone, quindi, la chiusura della trasmissione audio-video, avvertendo che i lavori proseguiranno in seduta segreta.

*(I lavori proseguono in seduta segreta dalle 14.49 alle 17).*

Il PRESIDENTE ringrazia l'audito e dichiara conclusa la sua audizione.

#### **SCONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI DI OGGI**

Il PRESIDENTE avverte che l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, già convocato per oggi al termine della plenaria, non avrà più luogo.

**La seduta termina alle 17.01.**

## COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

### sui fatti accaduti presso la comunità «Il Forteto»

---

#### S O M M A R I O

#### COMMISSIONE PLENARIA:

Deliberazioni in materia di atti di inchiesta ..... 155

#### COMMISSIONE PLENARIA

*Giovedì 15 maggio 2025. — Presidenza del presidente Francesco MICHELOTTI.*

**La seduta comincia alle 8.40.**

**Deliberazioni in materia di atti di inchiesta.**

Francesco MICHELOTTI, *presidente*, propone che la Commissione, dovendo deliberare in materia di atti di inchiesta, si riunisca in seduta segreta.

*(La Commissione concorda. I lavori proseguono in seduta segreta indi riprendono in seduta pubblica).*

Francesco MICHELOTTI, *presidente*, comunica che la Commissione ha approvato le proposte di deliberazioni in materia di atti di inchiesta.

Nessuno chiedendo di intervenire, dichiara conclusa la seduta.

**La seduta termina alle 8.45.**

## COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sulla gestione dell'emergenza sanitaria causata dalla diffusione epidemica del virus SARS-CoV-2 e sulle misure adottate per prevenire e affrontare l'emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2

### S O M M A R I O

|   |     |
|---|-----|
| Sull'ordine dei lavori .....                                      | 156 |
| Sulla pubblicità dei lavori .....                                 | 156 |
| PROCEDURE INFORMATIVE:  |     |
| Esame testimoniale del dottor Pietro Grazioli, imprenditore ..... | 156 |

*Giovedì 15 maggio 2025. — Presidenza del Presidente LISEI. — Interviene il dottor Pietro Grazioli, imprenditore. Sono presenti inoltre, quali collaboratori della Commissione, ai sensi dell'articolo 24 del Regolamento interno, la dottoressa Paola Izzo e il tenente colonnello della Guardia di finanza Alessandro Fagnani.*

#### La seduta comincia alle 14.52.

##### Sull'ordine dei lavori.

Ha la parola il senatore BOCCIA (PD-IDP), che si sofferma su taluni profili della programmazione dei lavori, sull'organizzazione dell'attività dei collaboratori della Commissione e su alcuni aspetti emersi nel corso dell'audizione a testimonianza dell'avvocato Canali. Consegna, a tale ultimo riguardo, una lettera a firma dei Commissari del proprio Gruppo.

##### Sulla pubblicità dei lavori.

Il PRESIDENTE avverte che della seduta odierna verranno redatti e pubblicati il resoconto stenografico e quello somma-

rio, e che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante trasmissione sul circuito audiovisivo interno e sulla *web TV* della Camera. Tale trasmissione potrà essere interrotta, anche solo temporaneamente, ove le circostanze lo richiedano. Inoltre, l'audizione potrà essere, ove ne emerga la necessità, in tutto o in parte secretata; in tal caso, il resoconto stenografico verrà comunque redatto e conservato in regime di segretezza.

##### PROCEDURE INFORMATIVE

##### Esame testimoniale del dottor Pietro Grazioli, imprenditore.

Il PRESIDENTE introduce l'esame, rammentando che il teste ha l'obbligo di dire la verità e che per le audizioni a testimonianza davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli 366 e 372 del codice penale. Ciò premesso, invita il teste a rendere la dichiarazione di cui all'articolo 497 del codice di procedura penale e a declinare le proprie generalità.

Il dottor Pietro GRAZIOLI, imprenditore, rende la predetta dichiarazione e fornisce le proprie generalità.

Il PRESIDENTE, ricordato ai Commissari il carattere specifico dell'audizione a testimonianza e i conseguenti effetti procedurali, dà indicazioni sull'organizzazione dei lavori.

Formula poi alcuni quesiti introduttivi, cui risponde il dottor GRAZIOLI.

Intervengono, per porre domande al teste, la senatrice ZAMBITO (PD-IDP), la deputata BUONGUERRIERI (FDI), il deputato Alfonso COLUCCI (M5S) e il deputato GIRELLI (PD-IDP).

Interviene, altresì, per porre proprie domande al teste, e per riformulare alcuni

quesiti dei Commissari, ai fini della loro ammissibilità, il presidente LISEI (FdI).

Risponde a tutti il TESTE.

Il PRESIDENTE, ringraziato il dottor Grazioli, ne dichiara concluso l'esame. Fornisce, quindi, alcune indicazioni di massima circa i lavori della prossima settimana.

Prende atto la Commissione.

**La seduta termina alle 15.57.**

## INDICE GENERALE

### COMMISSIONI RIUNITE (I e II)

#### SEDE REFERENTE:

|   |    |
|---|----|
| DL 48/2025: Disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell'usura e di ordinamento penitenziario. C. 2355 Governo<br>( <i>Seguito dell'esame e rinvio.</i> ) ..... | 3  |
| <i>ALLEGATO (Proposte emendative segnalate)</i> .....   | 11 |

### I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni

|   |     |
|---|-----|
| UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI ..... | 103 |
|---|-----|

#### SEDE REFERENTE:

|  |     |
|--|-----|
| DL 36/2025: Disposizioni urgenti in materia di cittadinanza. C. 2402 Governo, approvato dal Senato ( <i>Esame e rinvio</i> ) ..... | 103 |
|--|-----|

### IV Difesa

#### AUDIZIONI INFORMALI:

|   |     |
|---|-----|
| Audizione informale di rappresentanti dell'Associazione nazionale atleti diabetici (ANIAD), nell'ambito della discussione della risoluzione n. 7-00266 Saccani Jotti in materia di accesso nei gruppi sportivi delle Forze armate di soggetti affetti da diabete mellito di tipo 1 che siano idonei all'esercizio delle attività sportive agonistiche ..... | 107 |
|---|-----|

### VII Cultura, scienza e istruzione

#### SEDE CONSULTIVA:

|   |     |
|---|-----|
| Sulla pubblicità dei lavori .....   | 108 |
| Disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale. C. 2316 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni IX e X) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) ..... | 108 |
| <i>ALLEGATO (Parere approvato)</i> .....  | 115 |

#### SEDE REFERENTE:

|  |     |
|--|-----|
| Sulla pubblicità dei lavori .....  | 112 |
| Istituzione della Giornata nazionale del formatore. C. 2051, approvata dal Senato ( <i>Esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 1953 Latini</i> ) .....   | 112 |
| Disposizioni sulla redazione della Mappa della memoria per la conoscenza dei campi di prigionia, di internamento e di concentramento in Italia, nonché sulla promozione dei viaggi nella storia e nella memoria presso i campi medesimi. C. 2313, approvata dal Senato ( <i>Esame e rinvio</i> ) ..... | 113 |
| UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....  | 114 |

**XI Lavoro pubblico e privato**

## SEDE CONSULTIVA:

|  |     |
|--|-----|
| Disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale. C. 2316 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni IX e X) ( <i>Esame e rinvio</i> ) ..... | 116 |
| AVVERTENZA .....   | 119 |

**XII Affari sociali**

## SEDE REFERENTE:

|  |     |
|--|-----|
| Disposizioni concernenti il finanziamento, l'organizzazione e il funzionamento del Servizio sanitario nazionale nonché delega al Governo per il riordino delle agevolazioni fiscali relative all'assistenza sanitaria complementare. C. 1298 Quartini ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) ..... | 120 |
| ALLEGATO ( <i>Proposte emendative presentate</i> ) .....   | 122 |
| UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....  | 121 |

**XIV Politiche dell'Unione europea**

## SEDE CONSULTIVA:

|   |     |
|---|-----|
| Disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale. C. 2316 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni IX e X) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) ..... | 124 |
| ALLEGATO 1 ( <i>Parere approvato</i> ) .....  | 139 |

## ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

|   |     |
|---|-----|
| Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (UE) 2015/1017, (UE) 2021/523, (UE) 2021/695 e (UE) 2021/1153 per quanto riguarda l'aumento dell'efficienza della garanzia dell'Unione a norma del regolamento (UE) 2021/523 e la semplificazione degli obblighi di rendicontazione. (COM(2025) 84 final). (Ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà) ( <i>Esame e conclusione – Valutazione di conformità</i> ) ..... | 128 |
| ALLEGATO 2 ( <i>Documento approvato</i> ) .....   | 141 |
| Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive 2006/43/CE, 2013/34/UE, (UE) 2022/2464 e (UE) 2024/1760 per quanto riguarda taluni obblighi relativi alla rendicontazione societaria di sostenibilità e al dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità. (COM(2025) 81 final).  |     |
| Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2023/956 per quanto riguarda la semplificazione e il rafforzamento del meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere. (COM(2025) 87 final). (Ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà) ( <i>Seguito dell'esame congiunto e conclusione – Valutazione di conformità</i> ) .....   | 132 |
| ALLEGATO 3 ( <i>Documento approvato</i> ) .....   | 143 |
| Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 2021/2115 e (UE) n. 251/2014 per quanto riguarda alcune norme di mercato e misure di sostegno settoriale nel settore dei prodotti vitivinicoli e dei prodotti vitivinicoli aromatizzati. (COM(2025) 137 final). (Ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....   | 133 |
| Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2021/691 per quanto riguarda il sostegno ai lavoratori la cui espulsione dal lavoro sia imminente in imprese in fase di ristrutturazione. (COM(2025) 140 final). (Ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....  | 135 |
| UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....   | 138 |

**COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LA SEMPLIFICAZIONE**

## INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva in materia di semplificazione e digitalizzazione delle procedure amministrative nei rapporti tra cittadino e pubblica amministrazione.

Audizione di rappresentanti di Marino Fardelli, Presidente del Coordinamento Nazionale dei Difensori civici regionali e delle Province autonome di Trento e Bolzano (*Svolgimento e conclusione*) ..... 146

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI ..... 146

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULL'ATTIVITÀ DEGLI ENTI GESTORI DI FORME OBBLIGATORIE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE**

## INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulla pubblicità dei lavori ..... 147

Indagine conoscitiva sugli investimenti finanziari e sulla composizione del patrimonio degli enti previdenziali e dei fondi pensione anche in relazione allo sviluppo del mercato finanziario e al contributo fornito alla crescita dell'economia reale.

Audizione del presidente del Consiglio di amministrazione e di altri rappresentanti dell'Organismo Italiano di Contabilità (OIC) sui principi contabili utilizzati nei bilanci degli enti previdenziali (*Svolgimento e conclusione*) ..... 147

AVVERTENZA ..... 148

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ ILLECITE CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI E SU ALTRI ILLECITI AMBIENTALI E AGROALIMENTARI**

## COMMISSIONE PLENARIA:

Sulla pubblicità dei lavori ..... 149

Audizione del presidente del Consorzio Biorepack, Marco Versari (*Svolgimento e conclusione*) ... 149

Sulla pubblicità dei lavori ..... 150

Comunicazioni del presidente ..... 150

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI ..... 150

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE CONDIZIONI DI SICUREZZA E SULLO STATO DI DEGRADO DELLE CITTÀ E DELLE LORO PERIFERIE**

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI ..... 151

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FEMMINICIDIO, NONCHÉ SU OGNI FORMA DI VIOLENZA DI GENERE**

## COMMISSIONE PLENARIA:

Sulla pubblicità dei lavori ..... 152

|   |     |
|---|-----|
| Audizione della professoressa Paola Profeta, Prorettrice per la diversità, inclusione e sostenibilità e professoressa ordinaria di scienza delle finanze presso il Dipartimento di Scienze sociali e politiche dell'Università Bocconi di Milano ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) ..... | 152 |
|---|-----|

### **COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLA SCOMPARSA DI EMANUELA ORLANDI E DI MIRELLA GREGORI**

|                                    |     |
|------------------------------------|-----|
| Comunicazioni del presidente ..... | 153 |
| Sulla pubblicità dei lavori .....  | 153 |

#### **PROCEDURE INFORMATIVE:**

|   |     |
|---|-----|
| Audizione del dottor Gianfranco Gramendola, all'epoca dei fatti oggetto dell'inchiesta funzionario operativo del Raggruppamento SISDE di Roma ..... | 154 |
|---|-----|

|  |     |
|--|-----|
| SCONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI DI OGGI ..... | 154 |
|--|-----|

### **COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUI FATTI ACCADUTI PRESSO LA COMUNITÀ «IL FORTETO»**

#### **COMMISSIONE PLENARIA:**

|   |     |
|---|-----|
| Deliberazioni in materia di atti di inchiesta ..... | 155 |
|---|-----|

### **COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLA GESTIONE DELL'EMERGENZA SANITARIA CAUSATA DALLA DIFFUSIONE EPIDEMICA DEL VIRUS SARS-COV-2 E SULLE MISURE ADOTTATE PER PREVENIRE E AFFRONTARE L'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA SARS-COV-2**

|                                   |     |
|-----------------------------------|-----|
| Sull'ordine dei lavori .....      | 156 |
| Sulla pubblicità dei lavori ..... | 156 |

#### **PROCEDURE INFORMATIVE:**

|   |     |
|---|-----|
| Esame testimoniale del dottor Pietro Grazioli, imprenditore ..... | 156 |
|---|-----|

*Stabilimenti Tipografici*  
*Carlo Colombo S. p. A.*

PAGINA BIANCA



\*19SMC0143260\*